

N.	Osservazione	RISPOSTA	PSR/errata corrige
	Descrizione	Testo Definitivo	Riferimento Capitolo/paragrafo PSR
<b>OSSERVAZIONI GENERALI</b>			
1	<p>La Campania è una regione che deve far fronte a grandi sfide economiche, sociali e ambientali. Il programma richiede una profonda revisione, sia in termini di miglioramento della diagnosi del contesto complessivo, sia per quanto attiene alle misure più opportune per fare fronte alle sfide individuate nella strategia regionale. Tali sfide, devono peraltro trovare fondamento in un'adeguata identificazione dei fabbisogni, in risposta agli elementi dell'analisi SWOT. Sebbene si possa comprendere, data la congiuntura economica sfavorevole, che una grande attenzione venga prestata agli investimenti produttivi, il programma rischia di costituire un'occasione mancata per sfruttare appieno il potenziale complessivo della Regione, dunque per promuovere e valorizzare sotto il profilo economico, sociale e ambientale, il patrimonio naturale, storico-culturale ed enogastronomico. Il programma, in tal senso, appare debole, evidenziando peraltro talune incoerenze sostanziali e di approccio quali l'individuazione di valori obiettivo molto ambiziosi ma non in linea con le misure individuate e con il corrispondente budget ad esse allocato.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> il programma, come meglio specificato per le singole osservazioni, è stato revisionato nell'analisi di contesto, nella strategia e nelle misure individuate per attuare la strategia stessa, che discende dai fabbisogni individuati. I fabbisogni sono stati meglio calibrati sulla base dei risultati dell'analisi SWOT e sono stati ulteriormente accorpati riducendoli a 25. La strategia revisionata ha evidenziato l'attenzione posta nel promuovere e valorizzare sotto il profilo economico, sociale e ambientale, il patrimonio naturale, storico-culturale ed enogastronomico della Campania. Sono stati inoltre ricalibrati i valori obiettivo individuati correlandoli direttamente alla strategia ed allineandoli con il budget assegnato alle misure che concorrono a raggiungerli.</p>	Capitoli 4, 5, 7, 8 e 11
2	<p>L'analisi deve essere migliorata e resa più puntuale nell'individuazione e quantificazione delle problematiche strutturali, settoriali e territoriali che il sistema agricolo, forestale e le aree rurali devono affrontare. Occorre identificare più</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> L'analisi di contesto è stata migliorata e resa più puntuale nell'individuazione e quantificazione delle problematiche strutturali, settoriali e territoriali che il sistema agricolo, forestale e le aree rurali devono affrontare. Sono stati meglio definiti ed articolati i vari paragrafi in cui è suddivisa l'analisi di contesto. Tra l'altro sono stati inseriti</p>	Capitoli 4, 5, 8 e 11

	<p>chiaramente le sfide tra cui quella del cambiamento climatico, con le quali si devono confrontare le popolazioni e le imprese nelle zone rurali. Sarebbe auspicabile indicare aree prioritarie e/o comunque assicurare una concentrazione mirata delle risorse sulla base dei maggiori fabbisogni anche territoriali, per meglio affrontare e risolvere i problemi emersi nell'analisi.</p>	<p>uno specifico paragrafo relativo alle principali filiere agricole presenti in Campania ed un altro relativo al turismo rurale. Il "Contesto ambientale" è stato descritto nella specifica sezione, riportando gli aspetti quali/quantitativi relativi a "Suolo", "Acque" e "Natura e biodiversità". Le problematiche connesse ai "Cambiamenti climatici" sono state affrontate nella sezione ora ridenominata "Aria e cambiamenti climatici" dove sono indicate le aree della Campania ritenute maggiormente vulnerabili agli effetti del cambiamento climatico e sono stati descritti gli aspetti legati alle relazioni tra agricoltura ed emissioni di gas climalteranti e si è riportato un quadro sintetico del bilancio energetico regionale. 18/10/2015: In tale sezione è stato modificato il punto relativo ad "Agricoltura ed emissione dei gas serra" ridenominandolo "Agricoltura, qualità dell'aria ed emissione dei gas serra" ed arricchendolo con informazioni relative alla qualità dell'aria, con riferimento alle polveri sottili ed al ruolo giocato dall'agricoltura nella loro produzione, richiamando anche gli aspetti legati alla produzione di polveri sottili favorita dalle emissioni di ammoniaca. Infine, sono stati individuati, laddove presenti, i territori e/o le filiere produttive nei quali esistono differenze significative rispetto al contesto regionale complessivo tra i diversi parametri presi in considerazione. Di tale analisi se ne è tenuto conto nella strategia e nelle singole schede di misura sia in termini di obiettivi e quindi di risorse finanziarie allocate, sia in termini di criteri di ammissibilità e di selezione.</p>	
3	<p>L'analisi dello stato dell'ambiente in Campania appare carente. Più specificatamente, in relazione allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario rispetto alle pratiche agricole e silvicole, l'analisi è spesso generica e non in linea, in quanto più favorevole ed ottimistica, rispetto a quella che emerge dai Quadri di azione prioritaria (Priority Action Framework, di seguito PAF) della Campania. Le pressioni esercitate dalle attività umane sull'ambiente, ad esempio riguardo alla risorsa acqua ed allo stato dei corpi idrici, non sono adeguatamente rappresentate. La descrizione</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> L'analisi dello stato dell'ambiente in Campania è stata meglio dettagliata. In particolare, il "Contesto ambientale" è stato descritto nella specifica sezione, riportando gli aspetti quali/quantitativi relativi a "Suolo", "Acque" e "Natura e biodiversità". In merito allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario rispetto alle pratiche agricole e silvicole, l'analisi è stata approfondita. In particolare è stato evidenziato che: "Nella regione biogeografia mediterranea la percentuale degli habitat in stato di conservazione non soddisfacente è piuttosto elevata (61%) (ISPRA Rapporto 194/2014 - fig. 111). Il PAF della Campania evidenzia che il 10% delle voci di habitat Natura 2000 regionali è caratterizzato da uno stato di conservazione "FV – Favorevole". Lo stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli) in Campania risulta essere soddisfacente per l'86,5%</p>	<p>Capitoli 4, 5, 7, 8 e 11 Capitolo 8, Paragrafi: "Informazioni specifiche della misura" 8.2.10.5, per la Misura 10; 8.2.11.5, per la Misura 11</p>

	<p>delle problematiche legate al suolo non sono adeguatamente trattate tenendo conto degli specifici elementi critici regionali, quali il rischio di smottamenti, erosione, basso contenuto di materia organica, ecc.; l'aspetto della contaminazione del suolo non è sufficientemente documentata (natura della contaminazione, ubicazione, ecc.). Saranno necessarie, altresì, ulteriori informazioni sull'agricoltura biologica, le foreste, l'aria. Parimenti, manca una descrizione dettagliata degli elementi di riferimento (baseline), in particolare quella relativa alle operazioni agro-climatico-ambientali, il che rende impossibile valutare per che cosa è corrisposto il premio e dunque, più in generale, il livello di ambizione regionale in materia ambientale. Nonostante il 35% dei fondi disponibili per il periodo 2014-2020 sia stato allocato per azioni che contribuiscono all'ambiente e ai cambiamenti climatici (e quindi il 30% minimo d'investimento come richiesto dal regolamento FEASR sembra soddisfatto), si registra un calo delle risorse destinate all'agroambiente rispetto alla programmazione 2007-2013. In effetti, la somma degli importi allocati per i «Pagamenti agro-climatico-ambientali» (misura 10) e «agricoltura biologica» (misura 11) nell'attuale bozza di Programma è pari al 10,5% del totale complessivo, che paragonato al 12,3% per le stesse operazioni nel precedente periodo di programmazione (misura 214) conferma un arretramento nelle stime di spesa.</p>	<p>(IC36). Il disturbo antropico e le attività agricole sono i fattori che creano maggiori impatti negativi sulle praterie, mentre sulle foreste dominano il disturbo antropico e la selvicoltura (<i>ISPRA Rapporto 194/2014 - fig. 112</i>)”</p> <p>Le baseline relative alle operazioni agro-climatico-ambientali sono state inserite nelle rispettive schede di misura.</p> <p>La percentuale di fondi disponibili per il periodo 2014-2020 per azioni che contribuiscono all'ambiente e ai cambiamenti climatici è stata ulteriormente incrementata, portandola al 38,20%, inoltre, le risorse destinate all'agroambiente (misure 10 e 11) sono state portate al 13,16%, aumentando di quasi un punto percentuale la dotazione della scorsa programmazione.</p>	
4	<p>Sempre in relazione alle misure agro-climatico-ambientali (<i>Agri-Environment-Climate</i>, di seguito AEC), la Regione dà un grande peso alla</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> Si esclude che con le misure agro-climatico-ambientali si vada a finanziare ciò che già è obbligatorio o rientri nell'ordinarietà di colture, anche per quanto riguarda il PAN. A tal proposito</p>	<p>Capitoli 4, 5, 8</p>

<p>produzione integrata, tuttavia non si comprende quanto essa vada a sovvenzionare ciò che già è obbligatorio o rientri nella ordinarietà di colture, anche per quanto riguarda le norme del quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi<sup>1</sup>, in vigore dal 1° gennaio 2014. Per quanto riguarda la misura «agricoltura biologica», la Regione intende aumentare considerevolmente la quota di superficie dedicata al biologico rispetto al totale della superficie agricola utilizzata (SAU). Tra gli obiettivi di realizzazione di cui alla sezione 11, la regione si propone di raggiungere il 4,7% della SAU, con un incremento dell'80%. A tale obiettivo non corrisponde, tuttavia, un'adeguata allocazione finanziaria. Inoltre, non si comprende perché il miglioramento dei siti <i>Natura 2000</i> sia affrontato unicamente nell'ambito della misura 12.</p>	<p>nelle rispettive schede di misura sono state inserite specifiche tabelle nelle quali viene indicato chiaramente cosa si va a sovvenzionare per ogni tipologia d'intervento.</p> <p>Per l'agricoltura biologica si segnala che il dato SINAB attesta la Campania a 24.862 ettari a biologico. Il paio indicatori – par 11.1.4 si pone come obiettivo quello di mantenere sotto impegno per il biologico una superficie pressoché pari al dato SINAB ed incrementare tale superficie di 3.300 ha (+14%). La dotazione finanziaria allocata è stata resa congrua con tali dati.</p> <p>Nella sezione “Natura e biodiversità” paragrafo “Parchi naturali, riserve e aree Natura 2000” dell'Analisi di contesto è stata riportata l'esperienza della programmazione 2007-2013, che vista l'impostazione e gli stanziamenti previsti per le misure del PSR 2014-2020, può essere presa a riferimento per stimare il contributo del Programma al miglioramento dei siti Natura 2000.</p> <p>In generale, per quanto riguarda il contributo specifico al tema della “biodiversità”, il PSR 2007-2013 della Regione della Campania ha raggiunto risultati significativi. Questo giudizio si fonda sull'analisi degli interventi attuati nell'ambito dell'Asse 2 orientati alla biodiversità ed alla salvaguardia degli habitat. L'Indicatore di risultato R6 (al 31/12/2014) rileva che sono oltre 233.756 gli ettari di superficie (di cui 184.422 agricola e 49.334 forestale) sottoposti a pratiche e forme di gestione favorevoli rispetto alla biodiversità ed alla salvaguardia degli habitat (Indicatore comune di Risultato R6.a). Tale superficie corrisponde al 103% del target programmato e al 24,7% della SAU totale regionale. Di questi circa il 41% (77.148 ha) si collocano nel complesso delle aree protette e N2000 ed il 36% nelle sole zone N2000 (68.590 ha). L'incidenza della SOI sulla SAU nelle aree protette +N2000 e nelle sole zone N2000 risulta essere rispettivamente il 50% ed il 65%, evidenziando una concentrazione della SOI in queste aree notevolmente più alta rispetto al tasso regionale (24,7%) (Fonte RAV 2014). Per le aree forestali se si prende in esame la sola misura 225 che ha interessato complessivamente 42.733 ha, si registra un'incidenza della SOI in aree N2000, rispetto alla SOI regionale, ancora più significativa (circa 93%).</p> <p>Coerentemente con il PAF della Campania, il PSR interviene in modo diretto con gli interventi delle misure 4.4 <i>investimenti non produttivi</i>, 10 <i>interventi</i></p>	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p><i>agro climatico ambientali, 11 agricoltura biologica e 13 indennità compensativa, 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, 15 servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta e con le sottomisure 7.1 Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone di alto valore naturalistico e 7.5 Sostegno ad investimenti di funzione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala. Un'azione indiretta di accompagnamento e di sensibilizzazione degli operatori ai temi di tutela delle aree Natura 2000 e della biodiversità è assicurata dagli interventi delle misure 1 trasferimento di conoscenze e informazione, 2 consulenza, 16 cooperazione.</i></p> <p>Alla luce di queste considerazioni, atteso il ridotto numero di Piani di gestione e misure di conservazione approvati per i Siti Natura 2000 e le difficoltà di determinare in maniera oggettiva i premi previsti dalla misura 12, anche laddove i Piani sono stati approvati, in mancanza di limitazioni puntuali e controllabili, in questa fase la misura 12 non è stata attivata e nel capitolo 5.2 è riportato in maniera tabellare il contributo delle altre misure del PSR al miglioramento dei siti <i>Natura 2000</i>, coerentemente con il PAF Campania.</p>	
5	<p>La logica d'intervento del programma di sviluppo rurale 2014-2020 dovrà essere rafforzata, evidenziando efficacemente la coerenza delle misure proposte in risposta ai fabbisogni prioritari regionali. Le scelte di programmazione dovrebbero garantire l'efficace concentrazione degli interventi verso un numero limitato di obiettivi quantificabili e verosimilmente raggiungibili. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra gli obiettivi, le misure scelte e il budget ad esse allocato.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> il capitolo 5 è stato rielaborato nel senso evidenziato dall'osservazione. È stato meglio definito il nesso logico tra fabbisogni prioritari, strategia e tipologie di intervento, che anche alla luce di questa rivisitazione sono state ridotte a 63. Allo stesso modo la dotazione finanziaria allocata sulle singole misura è stata resa coerente con la strategia e gli obiettivi prefissati.</p>	<p>Capitoli 5 e 11</p>
6	<p>Si prende atto che la Regione intende dare priorità a interventi nella cosiddetta «<i>Terra dei fuochi</i>» in alcune delle misure proposte. Al riguardo, nel programma tali aree devono essere puntualmente individuate. Si precisa, inoltre, che in base al</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> si esclude che con il FEASR si finanzieranno interventi sulle aree contaminate, tantomeno con azioni tese alla bonifica delle stesse. L'analisi di contesto è stata ulteriormente approfondita nella parte relativa alla cosiddetta «<i>Terra dei fuochi</i>». Sulla base delle indagini ufficiali condotte dal Gruppo di lavoro nazionale (Legge</p>	<p>Capitoli 5 e 8</p>

	<p>principio del “chi inquina paga” ed in conformità con l’accordo di partenariato per l’Italia (di seguito AdP), non è possibile finanziare con il FEASR operazioni di disinquinamento di questi siti, fintanto che non saranno avviate appropriate correttive su tali terreni contaminati. Le misure di accompagnamento finanziate nell’ambito dello sviluppo rurale (ad esempio, la diversificazione in attività non agricole) potrebbero essere introdotte, in collegamento con l’adozione e l’attuazione di un Piano d’azione dettagliato<sup>2</sup> come punto di partenza di un programma di decontaminazione di tali aree. Per l’attuale periodo di programmazione, interventi in quelle aree sono finanziati dal FESR, entro i limiti stabiliti dall’accordo di partenariato</p>	<p>6 febbraio 2014, n. 6) finalizzate all’identificazione dei siti agricoli potenzialmente contaminati da sottoporre a indagini specifiche e dei risultati delle analisi dirette effettuate, si è evidenziato che la superficie dei terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvopastorali è pari a circa 21 ha. Inoltre, le indagini sulle produzioni vegetali condotte per i siti a rischio presunto 5, 4 e 3 hanno evidenziato come tutti i campioni di prodotti ortofrutticoli campionati e analizzati siano risultati conformi alle norme di legge. Ciò è in linea con quanto dichiarato dal sistema di allerta rapido gestito dall’EFSA, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, che non ha evidenziato in questi anni alcun problema specifico a carico di produzioni ortofrutticole campane, riferibile alla crisi dei rifiuti. Alla luce di tali evidenze il problema «Terra dei fuochi» è risultato molto ridimensionato nella sua componente agricola, pertanto i suoli agricoli non contaminati presenti nell’areale non avranno alcuna priorità nell’attuazione del Programma.</p>	
7	<p>Il programma propone un’architettura complessa, che prevede un elevatissimo numero di sottomisure ed operazioni. A tale riguardo, la Regione è invitata a razionalizzare gli interventi individuati, in modo da concentrare il sostegno a interventi più mirati ed efficaci. Il PSR dovrebbe illustrare il modo in cui l’esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione sia stata presa in considerazione, al fine di migliorare l’efficacia e la semplificazione degli interventi del PSR, nonché di ridurre il tasso di errore.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> il capitolo 5 è stato rielaborato nel senso evidenziato dall’osservazione. È stato meglio definito il nesso logico tra fabbisogni prioritari, strategia e tipologie di intervento, che anche alla luce di questa rivisitazione sono state ridotte a 63. Il percorso metodologico di analisi dei rischi e definizione delle azioni di mitigazione è stato disegnato e guidato alla luce dell’esperienza della passata programmazione dello sviluppo rurale, in tema di tasso di errore, ragionevolezza dei costi ed efficacia ed efficienza delle procedure amministrative, ed è stato basato sui documenti di indirizzo predisposti dalla Commissione europea in tema di verificabilità e controllabilità delle misure (di seguito VCM).</p>	<p>Capitoli 5 e 8</p>
8	<p>L’analisi e la strategia del PSR non sembrano porre la necessaria attenzione allo sviluppo delle aree rurali. Inoltre, nell’ambito della strategia nazionale “aree interne”, è necessario assicurare la coerenza, demarcazione, complementarietà del PSR con la più complessiva strategia di intervento nelle aree rurali, anche con il supporto di un’opportuna mappatura delle aree interne/aree</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> Si è provveduto a rafforzare l’analisi di contesto e la strategia al fine di porre la necessaria attenzione allo sviluppo delle aree rurali, per le quali sono stati evidenziati i principali gap e/o criticità esistenti sotto il profilo socio-demografico, del tasso di occupazione, macroeconomico, infrastrutturale e più complessivamente della qualità della vita. Per quanto attiene alla strategia nazionale “aree interne”, con l’analisi di contesto revisionata si è evidenziato che queste presentano problematiche di ritardo di sviluppo ancora più evidenti</p>	<p>Capitoli 4, 5, 7, 8 e 11</p>

	rurali.	rispetto alle aree rurali e determinate essenzialmente da un gap infrastrutturale misurato dalla distanza rispetto al comune erogatore di servizi essenziali (scuola, sanità, trasporti), tanto che i comuni selezionati per la strategia “aree interne” della Campania, per il 73% appartengono alle classi di periferico ed ultraperiferico e solo il 27% alla classe intermedio, a fronte rispettivamente del 22% e del 33% per i comuni appartenenti alle macroaree C e D. Questi dati che hanno consentito di elaborare la mappatura della aree interne/aree rurali della Campania, sono la base su cui è stata costruita la coerenza, la demarcazione, e la complementarietà del PSR con la più complessiva strategia di intervento nelle aree rurali e giustificano un intervento mirato (16.7) o una priorità per interventi destinati a soddisfare fabbisogni più generalizzati delle aree rurali. Nella strategia viene chiarito quali sono gli interventi da poter effettuare nelle sole aree interne, che fanno parte della “Strategia Regionale Aree interne” gestita tramite lo strumento dell’ITI, quali quelli che sono attivabili nelle aree rurali nel loro complesso, ma con delle priorità nei criteri di selezione, e quali quelli che caratterizzano le aree rurali nel loro complesso, senza particolari differenziazioni.	
9	In conclusione ed in estrema sintesi, è fondamentale che il PSR segua e illustri chiaramente le fasi e condizioni seguenti: l'analisi dovrebbe essere completata e migliorata ponendo particolare attenzione alle zone rurali; i fabbisogni individuati dovrebbero emergere chiaramente dall'analisi e i diversi livelli di priorità assegnati ai fabbisogni individuati dovrebbero essere coerenti con l'analisi; le scelte strategiche del PSR in termini di obiettivi (compresi i target per gli indicatori), misure da attivare, dotazione finanziaria per ciascuna misura dovrebbero essere chiaramente conseguenti all'analisi SWOT e all'individuazione dei fabbisogni e direttamente correlate a tali analisi e fabbisogni, nonché da questi giustificate. Tutto ciò deve essere non soltanto migliorato, ma anche chiarito ed esplicitato nel PSR. È opportuno,	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> Si è provveduto ad una generale revisione del programma che ha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- migliorato e completato l’analisi di contesto</li> <li>- revisionato i fabbisogni esplicitando uno stretto collegamento all’analisi di contesto e SWOT</li> <li>- migliorato la strategia del programma con l’esplicitazione dei fabbisogni coperti, delle misure da attivare con i rispettivi budget e target da conseguire</li> </ul>	

	quindi, prestare particolare attenzione alla giustificazione delle dotazioni finanziarie per misura / focus area (di seguito FA), in coerenza dei livelli di priorità dei corrispondenti fabbisogni identificati nel PSR e della loro importanza relativa.		
<b>STATO MEMBRO E REGIONE AMMINISTRATIVA (SEZIONE 2 DEL PSR)</b>			
10	Sarebbe auspicabile menzionare al paragrafo 2.2 la classificazione delle regioni italiane conformemente agli allegati I-III della decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/99/UE. Secondo l'elenco, riportato all'allegato I, la regione ITF3 - Campania è classificata fra le regioni meno sviluppate.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Si è provveduto ad aggiornare il paragrafo 2.2 nel senso indicato	Paragrafo 2.2
11	Per quanto riguarda la proposta di classificazione delle zone rurali, la Regione dichiara, nella sezione 2 e 8.1, di essersi ispirata alla metodologia nazionale d'identificazione delle aree rurali riportata nell'Accordo di Partenariato, e di averla resa più aderente ai sistemi rurali regionali. Al riguardo, anche alla luce del consistente aumento della percentuale di zone rurali sulla superficie regionale complessiva (97% rispetto all'83% del periodo 2007-2013), andrebbero chiariti gli "aspetti specifici" rispetto ai quali la Regione sembrerebbe essersi discostata dalla metodologia nazionale citata nell'Accordo di Partenariato, i dati di base (statistici e cartografici) e gli indicatori utilizzati («grado di ruralità», densità di popolazione, ecc.). Tale metodologia non sembra conforme all'accordo di partenariato	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Si conferma che il percorso che ha condotto alla definizione delle classi (macroaree) di riferimento per la Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 ha seguito le indicazioni riportate nell'Accordo di Partenariato. I criteri che sono stati utilizzati per la fase 3 (affinamento) della classificazione ottenuta con le fasi 1 e 2 sono stati rivisti alla luce delle osservazioni mosse. I parametri utilizzati per affinare la classificazione sono: la densità abitativa, la percentuale di superficie rurale rispetto alla superficie territoriale totale e la classificazione in comuni interamente montani ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva CEE 75/268. Le fonti dati utilizzate sono l'ISTAT ed elaborazioni SIAN-INEA su dati Agrit-Populos (MiPAAF) per le superfici agro-forestali (tale ultima fonte è la stessa utilizzata per la classificazione riportata nell'AdP). Infine va evidenziato che nella quantificazione della superficie rurale si è tenuto conto della superficie forestale, che non veniva considerata nel calcolo del periodo 2007-2013 e pertanto ne consegue un incremento della superficie rurale dei comuni interessati. Inoltre nel periodo di programmazione 2007-2013 la classificazione territoriale in Campania si è basata sui 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) del Piano Territoriale Regionale (PTR), mentre nel 2014-2020 essa è stata condotta su aggregati di comuni per fascia	Paragrafi 2.2 e 8.1 Allegato 1 territorializzazione



		<p>altimetrica e provincia con conseguente difficoltà di confronto tra le due classificazioni.</p> <p>Sulla base della revisione operata il territorio campano risulta essere così classificato: macroarea A 8,5%, macroarea B 9,9%, macroarea C 28,2%, macroarea D 53,4%. Infine si assicura che le operazioni previste dalla misura 7 saranno consentite solo nelle macroaree C e D, come pure le operazioni previste per le zone rurali della misura 6 (Tipologie d'intervento 6.2.1 e 6.4.2).</p>	
<b>VALUTAZIONE EX ANTE (SEZIONE 3 DEL PSR)</b>			
12	<p>La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) fa riferimento alla fase preliminare di definizione (scoping). Si ricorda che il programma di sviluppo rurale non può essere approvato prima della chiusura dell'ultima consultazione pubblica della VAS e prima che sia stata consegnata la versione definitiva del rapporto VAS, come previsto dalla direttiva 2001/42/CE. Una descrizione delle fasi procedurali per l'elaborazione della VAS dovrebbe essere integrata nella sezione 3.1. La Regione è invitata inoltre a fornire delle informazioni sul calendario previsto per il suo completamento in relazione al processo di approvazione del Programma di sviluppo rurale. La Commissione si riserva il diritto di presentare ulteriori osservazioni su un documento VAS definitivo.</p>	<p>Il rapporto ambientale è stato prodotto e posto in consultazione pubblica il 26 gennaio 2015 e visionabile al sito <a href="http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_VAS.html">http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_VAS.html</a></p> <p>Le osservazioni pervenute sono state anch'esse pubblicate allo stesso indirizzo e per le stesse sono state prodotte le controdeduzioni. L'intera documentazione è stata inviata all'Autorità competente il 7 agosto 2015 affinché potesse esprimere il proprio parere motivato attraverso un provvedimento. La commissione VIA VI VAS, nella seduta del 22/09/2015 ha espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza, con alcune prescrizioni marginali, in corso di recepimento. Il parere motivato sarà emesso entro il 10 ottobre 2015 e sarà visionabile sempre sullo stesso sito. L'intero percorso procedurale è inserito nel paragrafo 3.1 del PSR, mentre tutta la documentazione relativa alla VAS costituisce apposito allegato al Programma.</p>	
13	<p>Nella sezione 3.2, il seguito dato alle raccomandazioni del valutatore ex-ante dovrebbe essere descritto in dettaglio, ad esempio le raccomandazioni R5 (mancato riferimento alle <i>smart grids</i>) e R6 (dati sull'occupazione femminile e migranti). Le risposte alle raccomandazioni R2 (completezza dell'analisi rispetto ai processi di internazionalizzazione), R3 (completezza dell'analisi climatico/ambientale), R7 (invito a non presentare l'analisi SWOT come una semplice lista)</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> la sezione 3.2 è stata revisionata per dare migliore risposta alle raccomandazioni, in particolare, rispetto agli esempi citati:</p> <p><b>R2:</b> L'analisi di contesto è stata arricchita con i dati relativi all'internazionalizzazione, sia relativamente al contesto generale che per ciascuna filiera produttiva.</p> <p><b>R3:</b> nell'analisi SWOT sono stati individuati i seguenti punti di debolezza e le minacce che a diverso titolo influenzano il cambiamento climatico:</p> <p><b>W5:</b> Basso ricorso al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione (PRCI) da parte delle aziende agricole.</p>	

<p>non sono soddisfacenti ed andrebbero riformulate. La risposta alla raccomandazione R8 (necessità di tenere in maggior conto le differenze territoriali) è del tutto insoddisfacente e richiede un approfondimento in particolare rispetto all'influenza delle "Linee d'indirizzo Strategico" elaborate dalla Regione sulla classificazione territoriale, già peraltro oggetto di osservazione al punto 11. Riguardo alla raccomandazione R4, alla luce del già richiamato principio del "chi inquina paga" citato nelle osservazioni generali, i servizi della Commissione non concordano con le valutazioni proposte. La Regione è invitata ad identificare chiaramente le aree interessate dalla "Terra dei fuochi", a giustificare la scelta di ricondurre una tale problematica tra le "opportunità" offerte nella Priorità 3 ed infine a fornire il maggior dettaglio possibile circa le soluzioni individuate (filieri alternative "no-food, fitobonifiche, trattamento delle biomasse, sistemi collettivi per lo stoccaggio ed il trattamento delle biomasse per lo sviluppo di filiere agro-energetiche"), in linea con la regolamentazione dello Sviluppo Rurale e con l'Accordo di Partenariato. Occorre ricordare a questo riguardo che non sono previsti interventi del FEASR volti a restituire all'uso produttivo aree inquinate.</p>	<p>W18: Alto rischio di eventi calamitosi ed alluvionali  W24: Qualità delle acque.  W25: Uso non efficiente della risorsa idrica.  W31: Alta percentuale di superfici esposte a rischio erosione  W42: Inadeguatezza di risorse per difesa idraulica del territorio  T9: Perdita di suolo in seguito a eventi calamitosi di considerevole portata.  T10: Cambiamenti climatici ed eventi meteorici calamitosi.  <b>R5:</b> L'AdG chiarisce che, pur senza citare esplicitamente il termine nell'analisi SWOT, nei fabbisogni che sono stati revisionati ed adeguati anche a seguito dell'avvio della fase di negoziazione tenendo conto sia delle osservazioni dei Servizi della Commissione, sia dei rilievi formulati dal NVVIP, il riferimento alle smart grid è stato riportato nel F19 Favorire una più efficiente gestione energetica, che ha trovato il suo soddisfacimento nella tipologia d'intervento 7.2.2  <b>R4:</b> L'analisi di contesto è stata ulteriormente approfondita nella parte relativa alla cosiddetta «Terra dei fuochi». Sulla base delle indagini ufficiali condotte dal Gruppo di lavoro nazionale (Legge 6 febbraio 2014, n. 6) finalizzate all'identificazione dei siti agricoli potenzialmente contaminati da sottoporre a indagini specifiche e dei risultati delle analisi dirette effettuate, si è evidenziato che la superficie dei terreni con divieto di produzioni agroalimentari e silvopastorali è pari a circa 21 ha. Inoltre, le indagini sulle produzioni vegetali condotte per i siti a rischio presunto 5, 4 e 3 hanno evidenziato come tutti i campioni di prodotti ortofrutticoli campionati e analizzati siano risultati conformi alle norme di legge. Ciò è in linea con quanto dichiarato dal sistema di allerta rapido gestito dall'EFSA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che non ha evidenziato in questi anni alcun problema specifico a carico di produzioni ortofrutticole campane, riferibile alla crisi dei rifiuti. Alla luce di tali evidenze il problema «Terra dei fuochi» è risultato molto ridimensionato nella sua componente agricola, pertanto, non solo si esclude che con il FEASR si finanzieranno interventi sulle aree contaminate, tantomeno con azioni tese alla bonifica delle stesse, ma i suoli agricoli non contaminati presenti nell'areale non avranno alcuna priorità nell'attuazione del Programma.  <b>R6:</b> La raccomandazione è stata recepita nella nuova versione dell'analisi di contesto dedicata alla Priorità 6 che contiene ora una robusta esposizione</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>delle informazioni relative ai principali indicatori sulle forze lavoro, per genere. L'impiego dei migranti in agricoltura è invece commentato nell'analisi dedicata alla priorità 2.</p> <p><b>R7:</b> Si è ritenuto opportuno richiamare tutti gli aspetti della SWO pertinenti nel capitolo 4.2 nella descrizione dei singoli fabbisogni derivanti dall'analisi stessa.</p> <p><b>R8:</b> La revisione della territorializzazione effettuata ha comportato una ridefinizione delle 4 macroaree in cui è stata suddivisa la Campania, nell'analisi di contesto, per i diversi ambiti analizzati sono state riportate le caratteristiche riferite alle quattro macroaree o a determinate categorie di territori. Di queste specificità se ne è tenuto conto nella strategia e nei criteri di ammissibilità/selezione delle diverse misure/sottomisure/tipologie d'intervento.</p>	
<b>ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI (SEZIONE 4 DEL PSR)</b>			
14	<p>Per quanto riguarda il capitolo 4, in generale l'analisi deve affrontare tutte le tematiche connesse alle priorità e focus area. Il quadro di contesto appare poco esaustivo soprattutto sotto alcuni aspetti strategici, quali per esempio le pressioni delle attività agricole sull'ambiente e sullo stato dei corpi idrici, le filiere produttive, le problematiche specifiche di alcuni settori come il tabacco, gli strumenti assicurativi, la banda larga, la conoscenza e l'innovazione, etc.. L'analisi dovrebbe inoltre far riferimento al posizionamento attuale della regione rispetto agli obiettivi della strategia Europa 2020. Inoltre, gli elenchi dei punti di forza/debolezza/minacce/opportunità riportati ai paragrafi 4.1.2, 3, 4, 5 sono piuttosto estesi. Per facilitare l'elaborazione della strategia in un contesto di risorse limitate, sarebbe opportuno eseguire una sintesi aggregando più punti, evitando ripetizioni. Tutto ciò dovrebbe ovviamente basarsi sull'analisi SWOT di cui al</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> In generale si è provveduto a rafforzare l'analisi anche tenendo in debito conto le tematiche evidenziate dalle priorità e relative focus area. L'analisi di contesto è stata migliorata e resa più puntuale nell'individuazione e quantificazione delle problematiche strutturali, settoriali e territoriali che il sistema agricolo, forestale e le aree rurali devono affrontare. Sono stati meglio definiti ed articolati i vari paragrafi in cui è suddivisa l'analisi di contesto. La pressione dell'attività agricola sull'ambiente e sullo stato dei corpi idrici è stata trattata nella sezione "Contesto ambientale" riportando gli aspetti quali/quantitativi relativi a "Suolo", "Acque" e "Natura e biodiversità". Analogamente si è fatto uno specifico approfondimento nel "Contesto settoriale" sulle filiere produttive che comprendono anche il tabacco e sull'accesso al credito e la gestione del rischio; nel "Contesto socio-economico e rurale" sulla banda larga e sul sistema della conoscenza, ricerca e servizi di consulenza. L'analisi implementata, nel "Contesto socio-economico e rurale" riporta il posizionamento della Campania rispetto agli obiettivi della strategia Europa 2020 (fig. 1). I punti di forza, debolezza, minacce ed opportunità riportati ai paragrafi 4.1.2, 3, 4, 5 sono stati meglio calibrati sulla base dell'analisi di contesto.</p>	Capitolo 4

	<p>paragrafo 4.1.1. Più specificamente, è necessario che le autorità italiane riformulino questa parte del programma tenendo conto degli elementi di dettaglio di seguito riportati.</p>		
15	<p>L'analisi non tiene conto in modo adeguato dello sviluppo socio-economico delle zone rurali, soprattutto in termini di qualità della vita e servizi di base. In particolare l'analisi relativa al divario digitale (digital divide) e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) dovrebbe comprendere indicatori e dati regionali specifici coerenti con gli obiettivi dell'Agenda digitale per l'Europa: copertura della banda larga superiore a 30 Mbps, numero di abbonati alla banda larga superiore a 100 Mbps, percentuale della popolazione che effettua acquisti online, PMI che effettuano acquisti online, etc.. Se possibile, questi indicatori dovrebbero essere riferiti specificamente alle aree rurali. Una strategia d'intervento in base all'obiettivo di copertura a 2 Mbps dell'agenda digitale del 2013 non è in linea con gli obiettivi del periodo di programmazione 2014-2020</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto è stata rafforzata approfondendo nell'ambito del "Contesto socio-economico e rurale" l'analisi relativa al divario digitale (digital divide) e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Sono stati inseriti i dati disponibili sul grado di utilizzo di Internet nelle famiglie, la percentuale di imprese che hanno utilizzato servizi offerti on-line dalla PA ed il numero dei Comuni con servizi pienamente interattivi.</p>	Capitolo 4
16	<p>Per quanto riguarda l'ambiente, il PSR riporta i dati sullo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e profondi riferiti al 2009. Si raccomanda di utilizzare i risultati del monitoraggio aggiornati, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (di seguito Direttiva quadro sulle acque o DQA), al 2013 (se disponibili) in modo da rispecchiare lo stato attuale (ecologico, chimico e</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto nella sezione "Contesto ambientale", relativamente alle acque - risorse idriche: stato dei consumi in agricoltura e stato della qualità delle acque, è stata revisionata riferendo lo stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e profondi al 2012. 17/10/2015 Le rete di monitoraggio gestita dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, ancorché non effettuati il campionamento su tutti i corpi idrici individuati in Campania (corpi idrici sotterranei significativi e fiumi), è in costante ampliamento: si è passati infatti da 90 stazioni nel 2001 alle attuali 150 stazioni di monitoraggio complessive</p>	Capitolo 4

	<p>quantitativo) dell'ambiente acquatico e l'influenza dell'agricoltura rispetto al buono stato delle acque. Qualora si ravvisasse una carenza rispetto alle banche dati per il monitoraggio delle acque e per il controllo dei rischi legati al dissesto idrogeologico del territorio, tale aspetto andrebbe segnalato nell'analisi tra i punti di debolezza.</p>	<p>(2015). Gli ampliamenti della rete di monitoraggio trovano finanziamento all'interno del POR-FERS della Campania. Pertanto il monitoraggio dei corpi idrici è stato incluso tra le minacce dell'analisi SWOT.</p>	
17	<p>Nonostante la presenza di una descrizione sull'uso dell'acqua per l'irrigazione e l'impiego di fertilizzanti e pesticidi, l'analisi SWOT al riguardo appare generica. Per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, l'attuale livello di consumo di acqua per l'irrigazione dovrebbe essere compatibile con il «buono stato» nel lungo termine, come richiesto dalla direttiva quadro sulle acque.</p> <p>Si dovrebbero chiarire le cause per cui molti corpi idrici registrano la mancanza di un buono stato, ad esempio valutando il volume elevato di risorse idriche utilizzate per la produzione e trasformazione dei prodotti agricoli ed analizzando l'influenza dell'auto-provvigionamento rispetto ai sistemi d'irrigazione collettivi. Ciò è particolarmente importante nelle zone in cui le attività agricole e di allevamento sono più intensive e dove il fenomeno dei prelievi abusivi di acqua sotterranea è maggiormente presente.</p> <p>Sarebbe utile aggiungere un'indicazione del numero di aziende dotate di contatori volumetrici. Le autorità italiane sono invitate a completare l'analisi con questi aspetti.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): nell'analisi di contesto sezione "Contesto ambientale" par. "Acque- Risorse idriche: stato dei consumi in agricoltura e stato della qualità delle acque" sono state indicate le disponibilità complessive e i prelievi dei settori agricolo e industriale, nonché di quello idropotabile, comparando il prelievo del settore agricolo sul totale dei prelievi. Non emerge una particolare pressione tra quanto disponibile della risorsa idrica e la quantità che viene prelevata dall'intero settore primario (meno dell'8%). Si ritiene che l'attuale livello di consumo di acqua dell'intero settore primario dovrebbe essere compatibile con il «buono stato» nel lungo termine.</p> <p>Inoltre è stato messo in evidenza che l'autoprovvigionamento conta, nel complessivo dei prelievi per il settore agricolo, in misura minoritaria rispetto all'approvvigionamento da schemi collettivi, che pur coprendo il 62,6% del totale richiede una maggiore diffusione. Infine, dai dati ARPAC si evince che nessun corpo idrico sotterraneo è risultato con valutazione scarsa per superamento delle concentrazioni medie dei principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari. Pertanto, le cause per cui meno del 30% dei corpi idrici sotterranei (fig. 108) registrano la mancanza di un buono stato, e meno del 20% dei fiumi registrano un LIMeco meno che sufficiente non sono attribuibili a contaminanti di origine agricola.</p> <p>La quantizzazione dei prelievi abusivi di acqua sotterranea richiede informazioni e misurazioni non disponibili, così come non sono disponibili informazioni sul numero di aziende dotate di contatori volumetrici.</p> <p>17/10/2015</p> <p>Al riguardo, nella tipologia 4.1.4, che finanzia investimenti in nuovi impianti di irrigazione, è espressamente previsto che deve essere presente e funzionante il contatore dei consumi. Ove tanto non è verificato, il contatore deve essere previsto fra gli investimenti proposti.</p>	<p>Capitolo 4 Paragrafi 8.2.4.3.4.6 e 8.2.4.3.7.6</p>

		<p>La tipologia 4.3.2, nel caso di interventi di ammodernamento–realizzazione o ristrutturazione di impianti di distribuzione collegati ad un vaso ampliato o realizzato o ammodernato oggetto di intervento, è previsto l’obbligo dell’installazione del contalimitatore su ogni punto di distribuzione dell’acqua.</p>	
18	<p>La contaminazione delle acque sotterranee è menzionata nell'analisi SWOT, ma dovrebbe essere descritta più in dettaglio e affrontata con maggiore coerenza nel programma, in particolare con riferimento alle cause che stanno alla base dell’inquinamento idrico, incluse quelle di origine agricola. Ad esempio, il ciclo delle acque reflue in azienda viene menzionato tra i punti di debolezza (W37) come “non sempre soddisfacente e razionale”, senza però basarsi su dettagli che qualifichino l’elemento. Occorrerebbe precisare chi sosterrà il costo del trattamento delle acque reflue.</p> <p>Vi sono poi due elementi sui quali richiamare particolare attenzione:</p> <p>A pagina 32, il programma rileva che il 90% delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’acqua presentano concentrazioni di nitrati superiori ai 100 mg di nitrati (NO3/l), valore preoccupante e doppio rispetto al valore limite di 50 mg/l stabilito dalla normativa europea (direttiva "Nitrati"<sup>3</sup>, direttiva "Acque sotterranee"<sup>4</sup> e direttiva "Acque potabili"<sup>5</sup>. L’Autorità di Gestione è invitata a spiegare tale dato.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> nell’analisi di contesto sezione “Contesto ambientale” par. “Acque- Risorse idriche: stato dei consumi in agricoltura e stato della qualità delle acque” è stata dettagliata la contaminazione dei corpi idrici sotterranei (si veda risposta n. 17). Per quanto attiene al ciclo delle acque reflue in azienda il punto di debolezza W 37 effettivamente era stato inserito senza disporre di dati di dettaglio tali da poterlo giustificare e pertanto è stato eliminato. In ogni caso si assicura che il costo del trattamento delle acque reflue non sarà posto a carico del FEASR.</p> <p>Il dato riportato a pag. 32 è dovuto ad un errore materiale. Nell’analisi di contesto aggiornata, sezione “Contesto ambientale” par. “Acque- Risorse idriche: stato dei consumi in agricoltura e stato della qualità delle acque” sono stati indicati i livelli di contaminazioni da nitrati dei corpi idrici sotterranei</p>	Capitolo 4

	<p>A pagina 111 si registrano valori particolarmente alti di prodotti fitosanitari distribuiti per ettaro in Campania, sia rispetto alla media nazionale, sia rispetto alle regioni del Mezzogiorno. Manca tuttavia l'analisi con i dati riguardanti il livello d'inquinamento da pesticidi nelle acque sotterranee. Tale dato è fondamentale per la valutazione degli elementi di riferimento (baseline) regionali rispetto al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei pesticidi. Giova ricordare che dal 1° gennaio 2014 l'attuazione dei principi di difesa integrata è obbligatoria in virtù del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dell'articolo 14 e del considerando 19 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.</p>	<p>Nell'analisi di contesto sezione "Contesto ambientale" par. "Acque- Risorse idriche: stato dei consumi in agricoltura e stato della qualità delle acque" è stato esplicitato che "Nessun corpo idrico sotterraneo è risultato con valutazione scarsa per superamento delle concentrazioni medie dei principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari (ARPAC 2011)."</p>	
19	<p>Secondo l'analisi SWOT (punto 36W), "i sottoprodotti non utilizzati provenienti da agricoltura e agroindustria" rappresenterebbero "un costo di smaltimento e non una materia prima energetica" da sfruttare. A questo proposito, è necessario precisare a quali sottoprodotti ci si riferisce.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> nella revisione della SWOT, alla luce dell'osservazione formulata, si è chiarito che con il termine sottoprodotti si intendeva far riferimento ai reflui zootecnici, e pertanto il punto di debolezza W36 è stato eliminato, mentre è stato correttamente inserita l'opportunità O17 "<b>Gestione dei reflui.</b> Gli effluenti zootecnici rappresentano un'opportunità per la produzione di energia"</p>	<p>Paragrafi 4.1.3 e 4.1.4</p>
20	<p>Sembra necessario disporre di maggiori informazioni in materia d'inquinamento atmosferico connesso all'esercizio dell'attività agricola e dell'allevamento, in particolare per quanto riguarda l'ammoniaca, supportando l'analisi di contesto con dati quantitativi. Il PSR mostra tendenze negative e le tendenze positive. Sarebbe utile di trarre una conclusione ed evidenziare quello che dovrebbe essere fatto.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto nella sezione "Cambiamenti climatici" ora ridenominata "Aria e cambiamenti climatici", paragrafo "Agricoltura ed emissione di gas serra" ora ridenominato "Agricoltura, qualità dell'aria ed emissione dei gas serra" è stata rafforzata arricchendolo con informazioni relative alla qualità dell'aria, con riferimento alle polveri sottili ed al ruolo giocato dall'agricoltura nella loro produzione, richiamando anche gli aspetti legati alla produzione di polveri sottili favorita dalle emissioni di ammoniaca, inserendo anche l'andamento delle sue emissioni in Campania dal 1990 al 2010 (fig. 128), che ha contribuito alla determinazione del fabbisogno 21. Nella strategia è stata quindi evidenziata la necessità di sostenere azioni legate alla riduzione di</p>	<p>Capitoli 4, 5</p>

		GHG provenienti dagli allevamenti intensivi concentrati principalmente nelle aree di pianura del casertano e del salernitano con l'incentivazione di pratiche culturali sostenibili.	
21	Riguardo agli aspetti relativi alla rete dei siti <i>Natura 2000</i> , è necessario specificare se tutti i piani di gestione sono in essere e ad illustrare puntualmente le esigenze delle zone Natura 2000 rispetto ai rischi identificati nei Quadri d'azione prioritari ( <i>PAF-Priority Action Framework</i> ) per tali aree. L'analisi indica lo stato di conservazione degli habitat agro-forestali come eccellente o buono (pagina 60, figura 50, pagine 92 e 107). Tuttavia non è chiaro in base a quale metodologia di analisi si sia giunti a tali conclusioni. Il PSR dovrebbe fare riferimento alla metodologia di valutazione concordata tra la Commissione e gli Stati membri ed agli specifici e pertinenti risultati dei recenti esercizi di valutazione effettuati ai sensi della legge nazionale che recepisce l'articolo 17 della direttiva "Habitat" <sup>6</sup> e l'articolo 12 della direttiva "Uccelli" <sup>7</sup> . La redazione dei fabbisogni ambientali, tra cui F20 (Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola) e F21 (Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche) dovrebbe essere rivista, per concentrarsi sul raggiungimento di obiettivi concreti in relazione agli strumenti esistenti, in particolare la rete Natura 2000. La valutazione dei fabbisogni deve tenere conto della scala di grandezza dei problemi.	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto nella sezione "Contesto ambientale", paragrafo "Natura e biodiversità" è stata rafforzata evidenziando lo stato della pianificazione delle zone Natura 2000, che non è soddisfacente in quanto solo il 33% dei siti risulta con piani di gestione completati, anche in relazione a quanto riportato nel <i>Priority Action Framework (PAF)</i>.</p> <p>Inoltre è stato esplicitato lo stato di conservazione degli habitat nella regione biogeografica mediterranea sulla base di quanto riportato nel 3° <i>Rapporto nazionale della Direttiva Habitat (ISPRA_Rapporto 194/14) e, a livello regionale, si è fatto riferimento allo stato di conservazione</i> indicato nel PAF Campania.</p> <p>Rispetto agli esempi menzionati sulla redazione dei fabbisogni ambientali (F20 ed F21), a seguito del rafforzamento dell'analisi di contesto i fabbisogni sono stati rivisitati ed emerge la necessità, tra l'altro, di salvaguardare il patrimonio rete Natura 2000.</p>	Capitolo 4
22	S'invitano le autorità regionali a stimare l'importo di tutti i fondi mirati ai siti <i>Natura 2000</i> . Questo può aiutare a confrontare la proposta con le	Partendo dal PSR 2007-2013 è stata stimata la dotazione finanziaria del PSR 2014-2020 destinata alle aree Natura 2000. Sulla base dei dati forniti dal valutatore indipendente e riportati nell'analisi di contesto la proposta di	



	esigenze di finanziamento di <i>Natura 2000</i> , espresso dall'Italia nel suo quadro d'azione prioritaria (PAF).	finanziamento destinata alle aree Natura 2000 è complessivamente di circa Meuro 330 distinti in 6 Meuro per Piani di gestione, 190 Meuro per le aziende agricole e 130 Meuro per le superfici forestali.	
23	Un aspetto non trattato riguarda l'analisi delle problematiche collegate all'uso di materie plastiche impiegate in molteplici applicazioni agricole (es serre, tunnel, pacciamatura, etc.). Potrebbe essere utile, per esempio, disporre di informazioni aggiornate sui quantitativi di tali materiali impiegati in agricoltura (per le principali modalità di applicazione) ed il quantitativo totale di rifiuti generati in un anno. Ciò al fine di stimarne l'impatto sull'agro ecosistema ed eventualmente individuare contromisure adeguate.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto nella sezione "Contesto settoriale" è stata rafforzata con il paragrafo "Produzione di rifiuti nelle aziende agricole", nel quale sono riportate le informazioni disponibili sui quantitativi di rifiuti prodotti dalle aziende agricole campane e la percentuale di materie plastiche, nonché i quantitativi di teli pacciamanti utilizzati. Dall'analisi è emerso il relativo fabbisogno 12 che ha contribuito a definire una linea strategica specifica.	Capitoli 4 e 5
24	Per quanto riguarda il suolo, sebbene le grandi problematiche cui deve far fronte la regione siano citate, quali la competizione tra i sistemi urbani e l'agricoltura e la profonda (e caotica) modifica dei paesaggi e dell'uso del suolo, il basso livello di materia organica, l'erosione e rischio idrogeologico, la contaminazione, inclusa quella da spargimento illegale di rifiuti, l'analisi rimane tuttavia piuttosto vaga. Il PSR dovrebbe fornire un maggior approfondimento, quantificando i problemi con maggiore precisione e fornendo una mappatura chiara delle aree prioritarie, in modo da poter per meglio affrontare e risolvere i problemi individuati nell'analisi in termini di fabbisogni e misure da attivare. Nel caso, per esempio, riguardante la perdita di sostanza organica nei suoli, legato probabilmente anche a pratiche agricole non sostenibili e ben evidenziata come elemento di debolezza (W35), tale aspetto non sembra trovare spazio tra i fabbisogni, la strategia e nell'orientamento delle misure.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto è stata rafforzata anche nella sezione "Contesto Ambientale" paragrafo "Suolo", con i suoi sottoparagrafi "Uso del suolo", "Contenuto in sostanza organica", "Rischio di erosione", "Rischio idrogeologico", "Contaminazione dei suoli agricoli" e "Siti contaminati ai sensi del Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006)", dove sono riportati i dati numerici richiesti e sono indicati anche gli areali che rispetto ad un determinato parametro presentano maggiori criticità e/o sono più suscettibili. Le problematiche evidenziate hanno condotto ad individuare gli specifici fabbisogni 17 e 18, di cui si è tenuto conto nella strategia. Ad esempio, la perdita di sostanza organica che nella nuova formulazione dell'analisi SWOT è riferita come elemento di debolezza (W26), trova risposta nel fabbisogno 17 di cui si tiene conto nella strategia, nella linea Campania Regione Verde – Suolo e rischi naturali, che prevede di favorire la conservazione della sostanza organica nelle aree già dotate e di migliorarne il tenore nei sistemi colturali intensivi e semi-intensivi, prevalenti nella Piana campana.	Capitoli 4, 5 e 8 Capitolo 8, Paragrafi: "Descrizione generale della misura, compresa la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali" 8.2.10.2 e "Descrizione del tipo di intervento" 8.2.10.3.2.1, per la Misura 10;

25	Gli elementi ambientali relativi alle foreste andrebbero meglio esplicitati. In particolare occorrerebbe approfondire aspetti quali la localizzazione delle aree forestali protette, le aree forestali con rischi d'incendio, etc.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto nella sezione "Contesto ambientale" è stata rafforzata con uno specifico paragrafo "Foreste" nel quale vengono approfonditi gli aspetti inerenti l'andamento della superficie forestale a partire dagli anni 60, l'origine dell'espansione delle formazioni forestali, gli incendi boschivi sia da un punto di vista numerico che il loro andamento negli ultimi anni. Le aree a rischio incendio sono riportate nella cartina che viene aggiornata annualmente.	Capitolo 4
26	Il PSR presenta, infine, alcune incoerenze tra le informazioni dell'analisi SWOT e gli indicatori di contesto (IC) o specifici (IS). Ad esempio, le informazioni relative alle superfici adibite a pascolo a pagina 25 (21,8 % della SAU) sembra non coincidere con quanto riportato nell'indicatore di contesto 33 – Farming intensity (Aree ad Agricoltura intensiva) a pag. 92; la superficie identificata nell'analisi per le Zone Vulnerabili ai Nitrati ai sensi della Direttiva Nitrati non coincide con quella specificata nell'indicatore specifico IS60.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto e gli indicatori di contesto (IC) o specifici (IS) sono stati revisionati al fine di eliminare le incoerenze. Rispetto agli esempi menzionati l'IC pertinente per i prati e pascoli è il 18 (21,9%), mentre l'IS60 relativo alla superficie identificata nell'analisi per le Zone Vulnerabili ai Nitrati ai sensi della Direttiva Nitrati è stato aggiornato al 2013 e reso coerente con il dato riportato nell'analisi di contesto.	Capitolo 4
27	Lo scenario descritto dalla tabella «indicatori comuni di contesto» potrebbe essere utilmente completato da indicatori specifici che forniscano dati sullo stato di conservazione degli habitat agricoli (prati) provenienti dal rapporto fornito nell'ambito dell'articolo 17 della direttiva habitat.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> nell'analisi di contesto si è provveduto ad inserire i riferimenti al rapporto fornito nell'ambito dell'articolo 17 della direttiva habitat. Inoltre è stato aggiunto un indicatore di contesto specifico relativo allo stato di conservazione degli habitat di prateria (IS40).	Paragrafo 4.1
28	La sezione 4.2 (Analisi dei fabbisogni) dovrebbe esplicitare il collegamento logico tra ciascun bisogno individuato e l'analisi SWOT, tenendo presenti gli obiettivi e l'ambito della politica di sviluppo rurale, fornendo altresì una spiegazione del motivo per cui alcune criticità descritte nell'analisi non sono state identificate come tali in questa sezione. Inoltre, ciascun fabbisogno individuato dovrebbe essere descritto in modo	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la sezione 4.2 (Analisi dei fabbisogni) è stata completamente revisionata assicurando il collegamento logico tra ciascun bisogno individuato e l'analisi SWOT, tenendo presenti gli obiettivi e l'ambito della politica di sviluppo rurale.	Paragrafo 4.2

	efficace, collegando ad esso gli elementi dell'analisi SWOT più significativi, ciò indipendentemente dal fatto che saranno o meno selezionati nell'ambito della logica di intervento.		
29	Alcuni aspetti individuati nell'analisi dei fabbisogni non sembrano essere sostenuti dall'analisi SWOT: per esempio il fabbisogno F.10 (favorire lo sviluppo di "processi di internazionalizzazione"), aspetto peraltro osservato anche dal valutatore ex ante (vedasi raccomandazione R2) o F.17 (sostenere l'organizzazione di filiere corte). Altri aspetti potrebbero essere ulteriormente sviluppati nell'analisi SWOT (ad es. migliorare la fruizione degli ecosistemi, favorire il ricambio generazionale). Si invita la Regione a garantire il nesso logico e consequenziale tra l'analisi SWOT e l'identificazione dei fabbisogni, tenendo presente gli obiettivi e l'ambito della politica di sviluppo rurale. Inoltre, si suggerisce di riclassificare alcune minacce piuttosto come debolezze: ad esempio T11-Inadeguatezza di risorse per la difesa idraulica del territorio, T15-Erosione genetica e declino della biodiversità, T18-Frammentazione delle competenze in termini normativi, T22 Aree ad agricoltura intensiva, ad alto rischio di deterioramento della qualità delle acque, etc.	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> la sezione 4.2 (Analisi dei fabbisogni) è stata completamente revisionata assicurando il collegamento logico tra ciascun bisogno individuato e l'analisi SWOT, tenendo presenti gli obiettivi e l'ambito della politica di sviluppo rurale. Rispetto agli esempi menzionati, nella revisione dei fabbisogni, il fabbisogno 10 è stato accorpato nel più complessivo fabbisogno 3 che esplicita l'esigenza di ridurre il gap di competitività rilevato con l'analisi di contesto ed evidenziato nella SWOT con W13 anche aumentando la quota di produzioni agroalimentari collocate sul mercato estero. Analogamente il fabbisogno 17 è stato accorpato nel più complessivo fabbisogno 6 che esplicita anche l'esigenza di promuovere le filiere corte rilevato con l'analisi di contesto ed evidenziato nella SWOT con W15.</p> <p>La stessa SWOT è stata revisionata e snellita e, ad esempio T11 è stato riclassificato come W42; il T15 è stato riclassificato come W43; il T18 è stato eliminato in quanto non esprimeva in maniera chiara alcun elemento desumibile dall'analisi di contesto, il T22 è stato riclassificato ed accorpato all'interno di W24.</p>	Capitolo 4
30	L'analisi potrebbe anche prendere in considerazione gli aspetti relativi alla presenza di condizioni favorevoli agli scambi commerciali. La facilità e velocità degli scambi commerciali (importazioni ed esportazioni) è fondamentale per la competitività delle piccole e medie imprese, così come la presenza di condizioni di mercato semplici e trasparenti. La facilitazione del commercio in	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> nell'analisi di contesto, nella sezione "Contesto settoriale" – paragrafo "Filiere" sono state inserite informazioni sugli scambi commerciali. Inoltre i Fabbisogni 03-05-06 e le misure che contribuiscono al soddisfacimento degli stessi prevedono la possibilità di sostenere investimenti tesi ad agevolare ed a facilitare il commercio. Anche il paragrafo 5.1 nella linea strategica "Campania regione innovativa" sottolinea che:... <i>la strategia contribuisce anche ad aumentare la quota di mercato estero delle produzioni agricole, agro-alimentari e forestali</i></p>	Capitoli 4 e 5

	<p>generale può comprendere tutti gli aspetti che contribuiscono ad accrescere la competitività, la produttività ed a facilitare il commercio, come standard di prodotto, cataloghi, gare d'appalto o fatturazione elettroniche, servizi di assistenza ai clienti, metodi di lavorazione, confezionamento, etichettatura, stoccaggio, trasporto, monitoraggio degli ordini di esportazione, importazione e transito di merci</p>	<p><i>campane, che in alcuni casi rappresentano delle vere eccellenze.</i></p>	
31	<p>Infine, per motivi di trasparenza e la comparabilità, si ricorda che la metodologia di valutazione dovrebbe prendere in considerazione, ove possibile e pertinente, la serie di indicatori regionali raccolti, convalidati e diffusi da Eurostat. Un inventario degli indicatori raccolti da Eurostat è disponibile per questo scopo<sup>8</sup>. Nei casi in cui i dati necessari non siano disponibili a livello comunitario, si raccomanda di fornire, accanto alla fonte di dati nazionali, anche i collegamenti che fanno riferimento alla serie di dati simili nelle statistiche europee.</p>	<p><b>Condivisibile.</b> L'analisi ha fatto riferimento sempre alla serie di indicatori regionali raccolti, convalidati e diffusi da Eurostat e pre-caricati in SFC. In aggiunta ad essi, e laddove necessario, si è fatto ricorso ad indicatori specifici di fonte nazionale o regionale.</p>	<p>Capitolo 4</p>
<b>DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA (SEZIONE 5 DEL PSR)</b>			
32	<p>La sezione 5 del Programma dovrebbe essere rivista sulla base delle considerazioni formulate nell'ambito delle "Osservazioni generali" e della sezione 4, assicurando che la scelta di obiettivi, priorità e FA sia opportunamente giustificata, coerente con quanto previsto nell'accordo di Partenariato, e basata sulla valutazione ex-ante, sui risultati delle esperienze passate e sui risultati della consultazione degli stakeholders, sull'analisi e sui fabbisogni identificati. Anche l'individuazione e selezione dei fabbisogni da affrontare dovrebbe essere giustificata e dovrebbe derivare da un'attività di classificazione</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'intero capitolo 5 -cfr 5.1- è stato revisionato assicurando che la scelta di obiettivi, delle priorità e delle FA sia opportunamente giustificata, coerentemente con quanto previsto nell'accordo di Partenariato e con l'analisi e i fabbisogni identificati. Per questi ultimi è stata esplicitata la rilevanza che è riportata in apposita tabella alla fine del paragrafo 4.2 tenendo conto anche degli obiettivi Europa 2020 e degli obiettivi della PAC. In particolare, la tabella predetta riporta i Fabbisogni e loro correlazione con i risultati attesi dall'accordo di partenariato, la complementarità con altri fondi, gli obiettivi del PSR. Nella tabella per ciascun fabbisogno è stata riportata la rilevanza: ***=molto rilevante; ** =mediamente rilevante; *= poco rilevante.</p>	<p>Paragrafo 5.1</p>

	per ordine di priorità.		
33	La sezione 5.1 dovrebbe definire chiaramente gli obiettivi ( <i>target setting</i> ), come previsto dal regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014. I target dovrebbero essere supportati dalla valutazione ex-ante. I risultati previsti ( <i>output</i> ) dovrebbero essere realistici, adeguati al raggiungimento dei target. Target e output previsti dovrebbero essere coerenti con la logica d'intervento; inoltre la dotazione finanziaria per ciascuna misura dovrebbe essere congrua rispetto al raggiungimento di tali target.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> gli obiettivi sono descritti e definiti nel paragrafo 5.1 ed esplicitati, come target numerici, nella tabella di cui al par. 5.4.	Paragrafi 5.1 e 5.4
34	<p>Il contributo del PSR ai tre obiettivi trasversali (ambiente, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, innovazione), agli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 compresi quelli dell'Agenda digitale per l'Europa dovrebbe anch'esso essere descritto in questa sezione.</p> <p>Si raccomanda di descrivere il contributo agli obiettivi trasversali, in corrispondenza di ciascuna priorità focus area e misura/combinazione di misure.</p> <p>In particolare, la natura trasversale degli obiettivi ambientali, dei cambiamenti climatici e dell'innovazione dovrebbe essere messa in evidenza all'interno della strategia garantendo che ciascuna delle misure proposte sia anche mirata al perseguimento dei predetti obiettivi.</p> <p>Inoltre, nella descrizione della strategia, la Regione dovrebbe esplicitare chiaramente, ove pertinente, lo stato di attuazione della direttiva quadro acque, dei piani di gestione dei bacini idrografici regionali</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> nel paragrafo 5.1 il contributo del PSR ai tre obiettivi trasversali è riportato laddove pertinente nelle diverse linee di intervento, nello stesso paragrafo il riferimento agli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 è riportato in tabella, mentre il riferimento all'Agenda digitale è riportato nella linea di indirizzao "Campania Regione Solidale". Il paragrafo 5.2 pone in evidenza il contributo che le diverse priorità focus area e misura/combinazione di misure danno al raggiungimento dei tre obiettivi trasversali. Il paragrafo 5.3, infine offre una descrizione complessiva di come si contribuirà ai tre obiettivi trasversali.</p> <p>Oltre ad un esplicito riferimento nell'analisi di contesto, paragrafo <i>contesto ambientale-acque</i>, sullo stato di attuazione della DQA , dei PGBI e della Direttiva Alluvioni, nel paragrafo 5.1 viene fatto un esplicito riferimento ad essi così come riportato anche nell'osservazione 57.</p>	Capitolo 5

	<p>e della direttiva "Alluvioni"<sup>9</sup> (il rischio di alluvioni è identificato come un problema rilevante nell'analisi del PSR).</p> <p>Tenuto conto degli specifici problemi legati alla contaminazione del suolo esistenti nella Regione, i piani di gestione dei rifiuti dovrebbero essere menzionati.</p> <p>Inoltre, sarebbe utile precisare che le misure proposte nel PSR dovranno essere coerenti con i piani di gestione adottati (piani di gestione comunali e piani di gestione speciali).</p>	<p>Nel confermare che il PSR non interviene sostenendo alcun tipo di investimento per la gestione dei rifiuti in azienda, il paragrafo 5.1 <i>Gestione dei rifiuti in agricoltura</i> è stato così integrato:</p> <p><i>Un impatto non trascurabile dell'agricoltura sull'ambiente è legato alla produzione di rifiuti e al grado di efficienza del ciclo di gestione degli stessi (F12). In tale ambito la strategia del programma, in coerenza con il piano regionale di gestione integrata dei rifiuti speciali in Campania,, mira ad innovazioni organizzative per ridurre l'impiego delle plastiche non biodegradabili in agricoltura, disincentivando smaltimenti non ecologicamente sostenibili, e per il recupero di margini economici legati all'abbattimento dei costi di smaltimento per la singola azienda.</i></p> <p>Il Programma, per soddisfare il F12 interviene nell'ambito della priorità 1 con azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione e della priorità 4 per incentivare la cooperazione (Tipologia 16.5). Non sono finanziati interventi per lo smaltimento dei rifiuti agricoli, nè la decontaminazione di siti inquinati.</p> <p>Si conferma che le misure proposte nel PSR sono coerenti con i piani di gestione adottati (piani di gestione comunali e piani di gestione speciali).</p>	
35	<p>Per quanto riguarda la priorità 1, si raccomanda di sottolineare maggiormente il ruolo della formazione/informazione, trasferimento di conoscenze e servizi di consulenza a supporto degli obiettivi generali della PAC per il clima. Si dovrebbero stimolare i collegamenti con la ricerca e l'innovazione, con l'obiettivo di sviluppare prodotti e processi innovativi anche organizzativi, che consentano un uso più efficiente delle risorse,</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> il paragrafo 5.1 è stato riformulato sottolineando maggiormente il ruolo della formazione/informazione, trasferimento di conoscenze e servizi di consulenza a supporto degli obiettivi generali della PAC per il clima e le azioni di stimolo per i collegamenti con la ricerca e l'innovazione, con l'obiettivo di sviluppare prodotti e processi innovativi anche organizzativi.</p>	Paragrafo 5.1

	ad esempio, mediante la valutazione del ciclo di vita ( <i>Life Cycle Assessment</i> , di seguito LCA), o mediante gli indicatori di sostenibilità ambientale come l'impronta ecologica, ecc..		
36	Per quanto riguarda la priorità 2, si raccomanda di incoraggiare esplicitamente l'utilizzo di processi e prodotti rispettosi del clima nell'ammmodernamento e nella ristrutturazione delle aziende agricole. Inoltre strumenti finanziari quali prestiti legati all'adattamento ai cambiamenti climatici dovrebbero essere incoraggiati, nonché l'integrazione delle questioni climatiche, anche nell'ambito della definizione di piani aziendali per nuove attività rurali.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il paragrafo 5.1 è stato riformulato in tal senso. Si riporta un estratto del testo del sub-paragrafo Campania Innovativa: <i>riguardo al capitale fisico, la Regione Campania intende sostenere gli investimenti in azienda finalizzati all'incremento dell'uso di nuove tecnologie, con particolare riferimento a quelle rispettose del clima e dell'ambiente, allo sviluppo di prodotti innovativi.</i> La strategia, in fase di prima applicazione, non prevede il ricorso a strumenti atti a ridurre i problemi di accesso al credito delle imprese (F10), attesa la complessità degli stessi e la necessità di implementare l'analisi costi benefici in un contesto economico ancora in forte evoluzione. Infine, nella definizione di piani aziendali per nuove attività rurali è prevista l'integrazione delle questioni climatiche laddove pertinenti.	Paragrafo 5.1
37	Per quanto riguarda la priorità 3, si raccomanda di mettere in evidenza il ruolo di sviluppo di sistemi di certificazione collegate all'approccio LCA, come ad esempio l'impronta di carbonio, come strumenti atti a sostenere l'innovazione nell'agricoltura e ad affrontare le questioni legate al cambiamento climatico.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il paragrafo 5.1 è stato riformulato in tal senso. Si riporta un estratto del testo del sub-paragrafo Campania Innovativa: <i>si intende favorire l'adesione delle aziende ai sistemi di qualità per qualificarne i processi e le produzioni migliorando la tracciabilità dei prodotti, la sicurezza alimentare e l'impronta ecologica.</i>	Paragrafo 5.1
38	Per quanto riguarda la priorità 4, sarebbe utile sviluppare campagne di comunicazione per la diffusione e la promozione di pratiche che sostengono un uso efficiente dell'acqua in agricoltura.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il paragrafo 5.2 è stato opportunamente rivisitato affidando le attività di informazione alla misura 1 per tutte le tematiche affrontate e quindi nella fase attuativa si terrà conto della diffusione e promozione di pratiche che sostengono un uso efficiente dell'acqua in agricoltura. 17/10/2015 Si evidenzia che con la revisione del programma, nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", per ciascuna tipologia di intervento sono riportate specifiche tabelle denominate "Descrizioni tematiche specifiche" che riportano il riferimento alla focus area 5A per la quale sono previsti interventi volti alla difesa dell'ambiente e del territorio con particolare riferimento a tematiche quali: uso efficiente dell'acqua irrigua, protezione	Paragrafi 5.2, 8.2.1.3.1.1, 8.2.1.3.2.1 e 10.3.1

		delle acque. Inoltre per la FA 5A la M01 dispone di un budget del 3%, in linea con il budget complessivo assegnato alla FA 5A dal PSR.	
39	Il trasferimento di conoscenza e le iniziative di formazione nel campo dell'efficienza energetica potrebbero essere incoraggiate nell'ambito della priorità 5. Andrebbe sottolineato il ruolo della produzione delle energie rinnovabili, delle aree naturali e dell'agricoltura conservativa (in tutte le FA). Si dovrebbe altresì considerare di introdurre, per le aree rurali, misure a sostegno dell'efficienza energetica di edifici e processi di audit energetici, di contatori individuali, di sistemi distrettuali di teleriscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza, di cogenerazione e recupero del calore. Il restauro o la nuova costruzione di edifici dovrebbero chiaramente prevedere miglioramenti economicamente vantaggiosi nell'uso dell'energia e nell'efficienza energetica.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> si condivide l'osservazione e si è opportunamente integrato il paragrafo 5.2 affidando le attività di trasferimento di conoscenza e le iniziative di formazione nel campo dell'efficienza energetica alle misure pertinenti. 19/10/2015	Paragrafo 5.2
40	Si raccomanda di evidenziare, nell'ambito della priorità 6, il ruolo positivo della diversificazione delle imprese rurali, sia in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici (ad esempio, mediante la produzione di energia rinnovabile), sia in termini di adattamento (ad esempio preservando la varietà di colture e di specie animali al fine di mantenere un livello elevato di resilienza verso gli effetti del cambiamento climatico). Mitigazione e adattamento dovrebbero costituire poi aspetti integranti delle strategie di sviluppo locale (FA 6B).	<b>Parzialmente condivisibile.</b> La strategia di diversificazione delle imprese nelle aree rurali campane, in coerenza con l'analisi di contesto, è stata indirizzata verso servizi innovativi più che ad attività di produzione di energia. Ma comunque nella fissazione dei criteri di selezione è stato previsto espressamente <i>ristrutturazione che preveda miglioramento energetico</i> . Nella strategia di sviluppo locale (misura 19) la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici rappresentano aspetti integranti vedi anche risposta osservazione n. 60	
41	I fabbisogni che non vengono selezionati nella strategia dovrebbero essere elencati e dovrebbe essere fornita una giustificazione della loro esclusione. Nella sezione 5.2, la descrizione per FA dovrebbe spiegare e giustificare la scelta e la	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Tutti fabbisogni sono stati selezionati ad eccezione del Fabbisogno 10 per il quale la strategia, in fase di prima applicazione, non prevede il ricorso a strumenti atti a ridurre i problemi di accesso al credito delle imprese, attesa la complessità degli stessi e la necessità di implementare l'analisi costi benefici in un contesto economico	Paragrafo 5.1 Paragrafo 5.2



	combinazione delle misure in modo più chiaro e dettagliato.	ancora in forte evoluzione. Il paragrafo 5.2 è stato completamente revisionato per rispondere alle osservazioni mosse	
42	Alcuni insegnamenti tratti dal trascorso periodo di programmazione sono integrati nel nuovo programma; tuttavia, non è presente alcun riferimento a specifiche misure di protezione dell'acqua e del suolo, ma soltanto un riferimento generale agli obiettivi orizzontali climatico-ambientali. Occorre chiarire se le misure finora adottate sono state efficaci e, in caso d'inefficacia, individuare e proporre miglioramenti nella nuova programmazione. Eventuali approfondimenti che partano dall'analisi del successo/insuccesso delle misure già attuate in precedenza rafforzerebbe la logica d'intervento del programma.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto (cap. 4 <i>Contesto ambientale</i> paragrafi <i>acque e suolo</i> ) è stata ampliata con le considerazioni in merito all'esperienza della precedente programmazione, in termini di efficacia degli interventi realizzati con le misure dell'asse 2 sulla qualità dell'acqua e del suolo (Indicatore R6) - RAV 2014. Di conseguenza, la strategia, capitolo 5.1 è stata arricchita con indicazioni programmatiche frutto degli esiti della valutazione.	Capitoli 4 e 5
43	La descrizione per ciascuna FA di cui al paragrafo <b>5.2</b> , non fornisce una giustificazione per la scelta e la combinazione delle misure; pertanto, dovrebbe essere rivista e integrata.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il paragrafo 5.2 è stato completamente revisionato nel senso richiesto	Paragrafo 5.2
44	La quota più cospicua del finanziamento nell'ambito della FA 4B è prevista per la Misura 10 e ciò costituisce un segnale positivo. Tuttavia, non è chiaro in che modo le operazioni comprese nel quadro della FA 4B recherebbero un beneficio concreto nell'ambito della gestione delle risorse idriche. La Regione è invitata a fornire maggiori dettagli in proposito.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la quota del finanziamento nell'ambito della FA 4B per la Misura 10 è stata ulteriormente aumentata passando da 150.000.000 euro a 225.000.000 euro. La misura 10, in particolare le tipologie 10.1.1 e 10.1.3, e la misura 11 intervengono per contrastare la spinta all'intensivizzazione delle attività agricole e zootecniche, che determina anche una forte pressione sulla qualità della risorsa acqua attribuibile principalmente ai residui di prodotti fitosanitari e all'inquinamento da nitrati. Tali misure concorrono quindi al soddisfacimento del fabbisogno 16 "Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica" come opportunamente evidenziato nelle relative misure.	Paragrafo 5.4
45	È impossibile comprendere in che misura sarà ripartito il budget nell'ambito delle sottomisure 4.1 e 4.3 in funzione della protezione delle risorse idriche. Una chiara indicazione della dotazione	<b>Condivisibile.</b> Il budget della sottomisura 4.1 dedicato alla focus area 5A (tip. 4.1.4) è pari a 15.000.000. Nella sottomisura 4.3 ( tip. 4.3.2) è pari a 20.000.000. 17/10/2015	Paragrafo 5.2.5.1.2      Paragrafo

	finanziaria per queste misure dovrebbe essere fornita.	Nella versione revisionata del PSR, nel paragrafo 5.2 non sono riportati per nessuna tipologia i budget finanziari, atteso che nel programma il piano finanziario deve essere riportato per misura. Tuttavia, per poter rispondere all'osservazione specifica, nel paragrafo Paragrafo 5.2.5.1.2 è stata riportata l'informazione richiesta.	
46	Per la FA 4A (biodiversità), la Regione ha proposto il contributo di numerose misure. Tuttavia, è necessario spiegare ulteriormente in che modo le misure selezionate siano in grado di contribuire alla strategia e di soddisfare i fabbisogni individuati. Secondo il piano di indicatori, il 46,6 % della SAU e il 12,5 % della superficie forestale dovrebbero essere impegnati in misure favorevoli alla biodiversità. Tale stima dovrebbe essere illustrata più dettagliatamente.	Il paragrafo 5.2 è stato completamente revisionato nel senso richiesto. Infatti si è evidenziato che l'obiettivo specifico di questa FA di salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità, con particolare attenzione nelle zone Natura 2000, in coerenza con le attività previste dal PAF, nelle aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, si consegue attraverso l'attivazione di interventi che concorrono prioritariamente a soddisfare i fabbisogni F13 e F14, prioritariamente attraverso le tipologie 7.1, 16.5 e 16.8, 13.2 e 13.3, 4.4, 8.5 e 15.1 e la misura 10. All'obiettivo specifico 4a assicurano un contributo indiretto, anche se non prioritario, principalmente le tipologie d'intervento 8.3.1 e 8.4.1, 11.1.1 e 11.2.1.	Paragrafo 5.2
47	La giustificazione dei fabbisogni individuati relativi all'ambiente è troppo generica. Per quanto riguarda la priorità P4, la strategia non è abbastanza precisa sulle modalità per affrontare i fabbisogni individuati, soprattutto in merito alla conservazione della biodiversità, dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico. Le aree Natura 2000 in particolare interessano quasi il 30 % della superficie regionale, il 22 % della SAU e il 57 % del totale della superficie forestale regionale (come riportato a pagina 30 del PSR). Risulta tuttavia difficile stimare l'importo totale del budget destinato a tali aree e, dunque, valutare in che misura il PSR proposto contribuirà alla loro tutela e valorizzazione. Sarebbe auspicabile che il PSR fornisse una stima delle risorse che si prevede di allocare in favore delle aree Natura 2000 e le	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> i fabbisogni, e non solo quelli ambientali, sono stati completamente revisionati rendendoli maggiormente esplicativi. Il capitolo 5.1 nel sub-paragrafo <i>Campania verde</i> ha maggiormente giustificato la scelta dei fabbisogni da soddisfare anche in relazione alla conservazione della biodiversità, dei siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico. Il paragrafo 5.2, P4, è stato revisionato al fine di specificare il set di misure che la Campania attiva per rispondere ai fabbisogni relativi alla tutela dei siti Natura 2000 e gli habitat e le specie di interesse unionale. La risposta all'osservazione 4 fornisce ulteriori elementi di dettaglio. La stima delle risorse che si prevede di allocare in favore delle aree Natura 2000, tenendo conto di quanto speso nel precedente periodo di programmazione, è stata basata sui dati forniti nel Rapporto di valutazione indipendente per il 2014, riportati nell'analisi di contesto, considerando le analoghe misure 2007 -2013. Sulla base di tali dati la quota di finanziamento destinata alle aree Natura 2000 è complessivamente di circa Meuro 330 distinti in 6 Meuro per Piani di gestione, 190 Meuro per le	Cap 5.1, 5.2

	<p>modalità di ripartizione rispetto alle misure/operazioni pertinenti, tenendo conto anche di quanto speso nel precedente periodo di programmazione. Le sole azioni specifiche riguardanti i siti Natura 2000 e gli habitat e le specie di interesse unionale sembrano essere proposti nell'ambito della misura 12. Non è chiaro tuttavia in che misura tale approccio strategico risulti congruo rispetto ai fabbisogni. Le autorità potrebbero altresì considerare la possibilità di incentivare impegni volontari da parte di agricoltori e di gestori di foreste, per esempio includendo operazioni/impegni supplementari e mirati, per esempio nell'ambito delle misure 10 e 15.</p>	<p>aziende agricole e 130 Meuro per le superfici forestali.</p>	
48	<p>Nel quadro delle FA 4B e 5A, un'ampia gamma di misure affronta le questioni di sostenibilità ambientale legate alle risorse idriche. Secondo il piano degli indicatori, il 22,9% della SAU e il 12,42% della superficie forestale dovrebbero essere impegnate in misure volte alla gestione e conservazione delle risorse idriche.</p> <p>Tuttavia, gli obiettivi di risparmio idrico sono enunciati in maniera generica solo citando l'Articolo 46, senza fornire il necessario dettaglio prescritto dal Regolamento e dall'Accordo di Partenariato.</p> <p>Il programma non fa alcun riferimento al deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua o alla "portata ecologica" (o <i>débit écologique</i>), concetto quest'ultimo che deriva dalla necessità di conciliare la tutela dell'ambiente con le attività economiche produttive (e quindi alle concessioni</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> Il necessario dettaglio degli obiettivi di risparmio idrico relativi all'Articolo 46 sono enunciati in maniera puntuale nelle misure che finanziano investimenti per l'irrigazione.</p> <p>L'analisi di contesto è stata integrata in tal senso nella sezione "Contesto ambientale" paragrafo "Acque - Risorse idriche: stato dei consumi in agricoltura e stato della qualità delle acque. Nello stesso si legge: <i>Dei 685 Mm<sup>3</sup>/anno complessivi, l'approvvigionamento da schemi collettivi copre il 62,6%. La compatibilità degli emungimenti con l'equilibrio del bilancio idrico sotterraneo e la verifica, relativamente agli attingimenti dai corpi idrici superficiali, del rispetto del Deflusso minimo vitale, è effettuata dalle Autortità di Bacino della Campania che esprimono parere di merito rispetto al rilascio delle concessioni</i></p> <p>17/10/2015</p> <p>Nel paragrafo 5.2.5.1.2 è stato inserito:</p> <p>"In accordo con quanto previsto dall'art 46(2) del Reg UE 1305/2013 gli Investimenti in immobilizzazioni materiali sono attuati in coerenza con gli indirizzi della Direttiva 2000/60/CE, in attuazione delle disposizioni dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale approvato con DPCM del 10 aprile 2013 (pubblicato sulla G.U. n°160 del 10 luglio 2013) e del "Piano Irriguo Regionale della Campania" approvato</p>	Paragrafo 5.2.5.1.2

	d'uso già esistenti).	con Delibera della Giunta della Regione Campania n. 50 del 07/03/2013 e pubblicato sul B.U.R.C n. 15 del 11/03/2013.”	
49	<p>Non sembra sia stata data particolare priorità all'introduzione di misure specifiche per affrontare i rischi di alluvioni e quelli idrogeologici, anche se a più riprese ci si riferisce all'uso di infrastrutture verdi e opere di ingegneria naturalistica. Si suggerisce di ampliare il campo di applicazione per includere misure di ritenzione naturale delle acque/infrastrutture verdi che potrebbero rivelarsi particolarmente utili anche per affrontare il problema dell'erosione del suolo (ad esempio fasce tampone inerbite, mantenimento e sviluppo di vegetazione ripariale, etc).</p> <p>Sembra opportuno fornire ulteriori dettagli su come la spesa correlata alla gestione delle foreste potrà contribuire alle misure di ritenzione naturale delle acque (Natural Water Retention Measures, NWRM10).</p> <p>Né le questioni riguardanti l'auto-provvigionamento, né quelle relative alla salinizzazione delle falde in zona costiera e dei suoli, dovute ad una cattiva gestione dell'irrigazione, sembrano essere state prese in considerazione nella descrizione delle misure nel capitolo 8.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> la strategia, paragrafo 5.1, è stata rafforzata in tal senso nella linea di indirizzo strategico “Campania Regione verde” sezioni <i>Risorse idriche</i> e <i>Suolo e rischi naturali</i>.</p> <p>Le misure sono state completamente revisionate per rispondere in maniera compiuta alle osservazioni formulate. In particolare con la sottomisura 4. 4, è stato previsto il finanziamento di muretti a secco, di cui è nota la capacità di concorrere a contrastare il rischio idrogeologico, di fasce tampone arboree/arbustive che vanno oltre il requisito previsto dalla condizionalità specifica sulle fasce inerbite, di siepi, filari e boschetti, che insieme alle fasce tampone contribuiscono a ridurre il rischio idraulico di un territorio. Con la tipologia 5.1 si interviene a livello aziendale e comprensoriale per favorire la regimentazione delle acque riducendo il ristagno idrico e favorendo il rapido sgrondo delle acque meteoriche con conseguente riduzione dei fenomeni di ruscellamento e di erosione del suolo.</p> <p>Le misure di ritenzione naturale delle acque sono misure multifunzionali che puntano a proteggere le risorse idriche e ad affrontare le difficoltà correlate alle risorse idriche, ripristinando o mantenendo gli ecosistemi oltre che le caratteristiche e strutture naturali dei corpi d’acqua, utilizzando mezzi e processi naturali.</p> <p>Tra le misure correlate alla gestione delle foreste il contributo alle misure di ritenzione naturale delle acque (Natural Water Retention Measures) è dato dalla misura 8 mira attraverso le sottomisure 8.1, 8.3, 8.4 e 8.5 dove l’azione di tutela del territorio e dell’ambiente è basilare.</p> <p>La sottomisura 8.1, con l’imboschimento di superfici agricole e non agricole, è finalizzata alla realizzazione di imboschimenti permanenti e impianti di arboricoltura da legno con una azione anche di tutela delle risorse idriche (azioni a, b, c).</p> <p>La sottomisura 8.3,, attraverso il contrasto agli incendi e ad altre calamità naturali, ha come obiettivi trasversali anche una migliore gestione dell’acqua e del bilancio idrico.</p> <p>La sottomisura 8.4, con il sostegno al ripristino delle foreste danneggiate, partecipa alla ricostituzione dell’equilibrio ecologico e quindi alle capacità</p>	Paragrafo 5.1, Capitolo 8

		<p>di ritenzione del suolo, anche attraverso opere di regimazione delle acque superficiali, con il ripristino di sezioni idrauliche.</p> <p>La sottomisura 8.5, con gli Investimenti selvicolture finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, interviene nello specifico con la progettazione di piccole opere di regimazione delle acque, brigliette in pietra e legno, ripristino e mantenimento di stagni e laghetti. Lo scopo è quello di proteggere il suolo dall'erosione, migliorandone così la funzione di assorbimento dell'acqua.</p> <p>Le questioni riguardanti l'auto-provvigionamento e quelle relative alla salinizzazione delle falde in zona costiera e dei suoli, sono affrontate indirettamente con la sottomisura 4.1, laddove si prevede il finanziamento di impianti irrigui a bassa portata, e direttamente con la tipologia d'intervento 4.3.2 finanziando interventi per la realizzazione di invasi di accumulo delle acque meteoriche per ridurre il fenomeno dell'autoapprovvigionamento da pozzi che attingono da aree sottoposte al cuneo salino</p>	
50	In generale, la descrizione delle misure riguardanti la gestione delle acque sarebbe più chiara ed efficace se vi fossero riferimenti specifici al raggiungimento degli obiettivi della DQA e degli obiettivi stabiliti nei piani di gestione dei bacini idrografici (di seguito PGBI).	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Il paragrafo 5.1 è stato riformulato in tal senso (vedasi risposta all'osservazione 58), come pure le misure pertinenti. Si fa presente che riguardo ad alcuni obiettivi della DQA dei piani di gestione dei bacini idrografici così come tradotti nei documenti programmatici regionali il PSR non interviene ma essi ricadono nel campo di attività del PSRN.	Paragrafo 5.1, Capitolo 8
51	Sezione 5.1 dovrebbe definire chiaramente gli obiettivi (target setting), ai sensi del paragrafo 5(a), della parte 1 dell'allegato I al Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014. L'impostazione degli obiettivi dovrebbe essere coerente con i risultati dell'analisi SWOT e della valutazione dei fabbisogni.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> La strategia è stata rivista in tal senso rendendola coerente con i risultati dell'analisi SWOT e della valutazione dei fabbisogni. Gli obiettivi sono descritti nel capitolo 5.1 ed esplicitati, come target nella tabella di cui al par. 5.4.	Paragrafi 5.1 e 5.4
52	La descrizione e giustificazione della dotazione finanziaria per misura e priorità/FA, compresa nella sezione 5.2, non sempre si dimostra in linea e coerente con l'analisi, i fabbisogni e le priorità identificate. Ad esempio, sorgono dubbi circa l'adeguatezza delle risorse allocate rispetto	<b>Condivisibile.</b> La ripartizione finanziaria è stata completamente rivista rendendola più coerente con i fabbisogni identificati oltre che con gli obiettivi che il Programma si pone. Sulla base dell'analisi di contesto e dei fabbisogni la opportuna calibrazione delle misure ha portato per la F4C, secondo il piano degli indicatori, ad coprire il 30 % della SAU e il 10 % della superficie forestale con impegni volti al miglioramento della gestione del	<b>Cap. 10</b>

	all'entità dei problemi da affrontare per quanto riguarda la FA 4C (suolo). Secondo il piano degli indicatori, il 41,8 % della SAU e il 12,2 % della superficie forestale dovrebbero essere coperti da impegni volti al miglioramento della gestione del suolo e a prevenirne l'erosione. Tuttavia tali impegni non sono indicati e quantificati con precisione. In termini di allocazione finanziaria, la strategia destina il 5,01 % della dotazione disponibile ad interventi in aree forestali e solo l' 1,74 % per le aree agricole.	suolo e a prevenirne l'erosione. Nel complesso la priorità 4 destina il 75% delle risorse alla componente agricola e il restante 25% alla parte forestale. In particolare nella F4C è stimabile una allocazione finanziaria del 14% per la parte forestale e del 86% per la parte agricola.	
53	La scelta di obiettivi, priorità e FA non sembra essere sempre in linea con le priorità di finanziamento individuate nell'AdP.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la revisione effettuata nei rispettivi capitoli ha conseguentemente riallineato il PSR all'AdP	
54	La dotazione finanziaria per la misura 2 (pari al 4,5% delle risorse complessive del PSR) sembra alla Commissione troppo elevata, anche alla luce dei problemi incontrati nell'implementazione della misura 114 nel periodo di programmazione 2007-2013.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la proposta di nuovo piano finanziario, alla luce dell'osservazione posta e di un'analisi che ha tenuto in maggiore considerazione i risultati della scorsa programmazione, alloca sulla misura 2 lo 0,76% delle risorse complessive del PSR.	<b>Capitolo 10</b>
55	La dotazione finanziaria per l'assistenza tecnica, benché conforme alla soglia massima stabilita all'articolo 51(2) del regolamento (UE) n. 1305/2013, stabilisce un importo (2,7% delle risorse complessive del PSR) che non è giustificato	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la proposta di nuovo piano finanziario alloca sulla misura 20 l' 1,74% delle risorse complessive del PSR.	<b>Capitolo 10</b>
56	La natura trasversale degli obiettivi legati a ambiente, cambiamenti climatici e innovazione dovrebbe essere evidenziata all'interno della strategia, garantendo che ciascuna delle misure proposte sia chiaramente mirata al raggiungimento di questi obiettivi. La descrizione del contributo alla componente ambientale dovrebbe dimostrare la coerenza con le politiche pertinenti, in particolare con il quadro d'azione prioritaria Natura 2000.	<b>Condivisibile:</b> Il paragrafo 5.3 è stato completamente revisionato per rispondere alle osservazioni formulate	Paragrafo 5.3

57	Nella descrizione della strategia, la Regione dovrebbe introdurre riferimenti espliciti alla DQA, ai PGRI regionali ed alla direttiva alluvioni (il rischio di alluvioni è identificato come un problema rilevante nell'analisi del PSR).	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto è stata rafforzata e nella strategia sono stati inseriti i riferimenti richiesti	Capitoli 4 e 5
58	Riguardo alla protezione delle acque e del suolo, il PSR dovrebbe descrivere come l'esperienza della passata programmazione sia stata utilizzata nell'elaborare la strategia e le misure di questo PSR, anche in termini di attrattività delle misure nei confronti dei potenziali beneficiari.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'analisi di contesto (cap. 4 <i>Contesto ambientale</i> paragrafi <i>acque e suolo</i> ) è stata ampliata con le considerazioni in merito all'esperienza della precedente programmazione, in termini di efficacia degli interventi realizzati con le misure dell'asse 2 sulla qualità dell'acqua e del suolo (Indicatore R6) - RAV 2014. Di conseguenza, la strategia, capitolo 5.1 (sezione Campania regione verde) è stata arricchita con indicazioni programmatiche frutto degli esiti della valutazione. Inoltre, riguardo all'attrattività delle misure, rispetto alla precedente programmazione è stata ampliata la gamma di azioni a tutela di acqua e suolo ed introdotto l'approccio collettivo previsto dalla misura 16 (CAPITOLO 8)	Paragrafi 4.1 e 5.1 Capitolo 8
59	Alcune misure non sembrano coerenti con l'analisi SWOT: una serie di questioni vengono evidenziate come problematiche dall'analisi SWOT, tuttavia le relative misure vengono comunque proposte e senza sufficienti salvaguardie (ad esempio, introducendo requisiti di ammissibilità e criteri di selezione chiaramente correlati alla DQA). Numerosi interventi proposti nel PSR potrebbero ripercuotersi negativamente sui siti <i>Natura 2000</i> e sugli habitat e le specie protette, ad esempio gli investimenti destinati all'irrigazione (4.1.3 - 4.3.2), infrastrutture stradali (4.3.1), infrastrutture compresi investimenti in energie rinnovabili (7.2.), infrastrutture turistico-ricreative (7.5) e imboschimento di terreni non agricoli. Questi rischi e le relative azioni di mitigazione dovrebbero essere descritti (ad esempio, esclusione dei siti <i>Natura 2000</i> da talune operazioni o requisito di	<b>Condivisibile</b> L'analisi SWOT è stata migliorata e le misure sono state revisionate per rispondere alle osservazioni formulate e in proposito nel paragrafo 8.1 di descrizione delle condizioni generali applicate alle misure si è precisato che <i>In caso di investimenti che hanno effetti negativi sull'ambiente, la loro ammissibilità a beneficiare del sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi (art. 45. paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/13).</i> 18/10/2015 Si evidenzia inoltre, ad esempio, che per rispondere alla priorità 5d e quindi alla necessità di contenere le emissioni di gas clima-alteranti dai sistemi produttivi agricoli e forestali, evidenziata dal fabbisogno 21 sono attivate: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la Misura 1 per svolgere azioni di formazione e informazione specifiche;</li> <li>• la Misura 2 per lo sviluppo di sistemi di consulenza tecnica per la crescita delle competenze degli operatori agricoli e per favorire l'adozione di strategie finalizzate alla riduzione delle emissioni di</li> </ul>	Capitolo 4 Capitolo 5 Capitolo 8

	<p>valutazione di impatto ambientale).</p>	<p>gas serra;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la tipologia di intervento 4.1.3 per la realizzazione di efficienti strutture per lo stoccaggio ed il trattamento delle deiezioni animali e il miglioramento dei ricoveri zootecnici.</li> </ul> <p>Le azioni volte alla riduzione delle emissioni prodotte dall'agricoltura possono essere sviluppate anche in un'ottica di "cooperazione" sostenendo le attività di coordinamento tra più soggetti e contribuendo al conseguimento degli obiettivi dei gruppi operativi del PEI o di progetti pilota per lo sviluppo di nuovi approcci in materia di clima e ambiente (M16).</p> <p>All'obiettivo specifico 5d assicurano un contributo non prioritario anche la sottomisura 10.1 con pratiche agricole che favoriscono il miglioramento della gestione della fertilizzazione e la tipologia d'intervento 16.5.1 che incentiva la realizzazione di Progetti collettivi finalizzati al miglioramento delle performance ambientali connesse alle emissioni prodotte da allevamenti zootecnici e da altre pratiche agricole.</p> <p>Infine, sempre riguardo alla riduzione delle emissioni clima-alteranti di origine agricola nella strategia si è fatto esplicito riferimento alle azioni che si intende intraprendere per perseguire questo obiettivo.</p>	
60	<p>In merito ai cambiamenti climatici, sarebbe opportuno considerare l'introduzione dei seguenti elementi: per la priorità 1, capacity building nel settore dei cambiamenti climatici; per la priorità 2, inserimento dei cambiamenti climatici nei piani aziendali dei giovani agricoltori; per la priorità 3, sistemi di certificazione rispettosi del clima per i prodotti in grado di ridurre le emissioni di gas serra o resilienti ai cambiamenti climatici, piani di gestione dei rischi, sistemi di monitoraggio e allarme rapido e iniziative per la gestione del rischio di mancato reddito da parte delle imprese agricole a seguito di eventi climatici avversi; per la priorità 5, introduzione di colture con fabbisogno idrico inferiore; per la priorità 6, adattamento e</p>	<p><b>Condivisibile:</b> laddove pertinente si è tenuto conto di quanto proposto nella elaborazione della strategia e nella redazione delle misure.</p> <p>Nella priorità 1 è stato meglio precisato che le azioni di trasferimento di conoscenze, di informazione e di cooperazione (misure 1, 2 e 16) promosse all'interno della focus 1a sono interventi trasversali che concorrono in modo diretto o indiretto a tutte le altre FA, contribuendo anche qualitativamente agli obiettivi trasversali ambiente, cambiamenti climatici e innovazione.</p> <p>Per la priorità 2 nella sintesi dei requisiti del piano aziendale dei giovani agricoltori è prevista, tra l'altro, una descrizione degli impatti sul contesto ambientale.</p> <p>Per la priorità 3 nell'ambito della misura 3 tra i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione è previsto il possesso di certificazioni tipo EMAS, ISO GLOBAL GAP; nella misura 5 sono previste le azioni di prevenzione per la gestione del rischio di mancato reddito da parte delle</p>	<p>Capitolo 5 Capitolo 8</p>



	mitigazione dei cambiamenti climatici come parte integrante delle strategie di sviluppo locale.	<p>imprese agricole dovute ad avversità atmosferiche.</p> <p>Per la priorità 5 nell'ambito della misura 4 tra i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione sono state previste le colture con minor fabbisogno idrico.</p> <p>Per la priorità 6 nella strategia di sviluppo locale, in particolare con la tipologia di operazione 19.2, si è precisato che i GAL dovranno prioritariamente realizzare azioni di sensibilizzazione sul tema dell'ambiente e dei cambiamenti climatici. Analogamente nella tipologia di intervento 7.6 è prevista l'operazione A) "Sensibilizzazione Ambientale" con attività di informazione e sensibilizzazione in materia di ambiente inclusi gli aspetti relativi ai cambiamenti climatici.</p>	
61	Si dovrebbe altresì considerare la necessità di introdurre, per le aree rurali, misure a sostegno dell'efficienza energetica di edifici e processi, di audit energetici, di contatori individuali, di sistemi distrettuali di teleriscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza, di cogenerazione e recupero del calore. Il restauro o la nuova costruzione di edifici dovrebbero chiaramente prevedere miglioramenti economicamente vantaggiosi nell'uso dell'energia e nell'efficienza energetica.	<p><b>Condivisibile:</b> laddove pertinente si è tenuto conto di quanto proposto nella elaborazione della strategia e nella redazione delle misure.</p> <p>Per le aree rurali oltre alla tipologia specifica 7.2.2 "Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per impianti pubblici di cogenerazione la produzione di energia da fonti rinnovabili" per la realizzazione di /trigenerazione e relativa distribuzione. Tra i principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione è previsto il criterio della sostenibilità ambientale che include a pieno le misure a sostegno dell'efficienza energetica.</p>	Capitolo 5 Capitolo 8
62	La priorità 4 dovrebbe fare concreto riferimento ai siti Natura 2000, ai quadri di azioni prioritarie (di seguito PAF, Priority Action Framework) per queste aree e alle zone ad alto valore naturale. Riguardo alle aree ad alto valore naturale, la loro definizione ed identificazione dovrebbe essere chiaramente descritta nella sezione 4.	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> si è provveduto ad integrare la sezione 4 - <b>CONTESTO AMBIENTALE - Natura e biodiversità</b>, con i riferimenti richiesti.</p> <p><b>Vedi Osservazione 46</b></p> <p>Nella sezione 4 si è precisata la definizione e l'identificazione delle aree ad alto valore naturale, indicando la loro estensione e la SAU interessata alle classi di maggior valore naturale.</p>	Capitolo 5.2 Paragrafo 4.1.1
63	La priorità 5 dovrebbe affrontare in maniera più completa gli obiettivi specifici della direttiva quadro acque e i piani di gestione dei bacini idrografici.	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> La strategia revisionata tiene in debito conto gli obiettivi specifici della direttiva quadro acque e i piani di gestione dei bacini idrografici afferenti alla priorità 5. Vedi risposta osservazione 57.</p>	
64	La Regione dovrebbe descrivere la strategia per le	<b>Condivisibile (testo modificato):</b>	

<p>aree interne e spiegare e giustificare nel dettaglio la decisione di contribuirvi con il PSR. In particolare, occorre chiarire e giustificare i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coerenza della strategia per le aree interne con il PSR in termini di analisi, fabbisogni individuati e strategia nell'ambito delle aree rurali;</li> <li>- Coerenza del contributo proposto dal PSR alla strategia per le aree interne con le disposizioni e le priorità del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'AdP;</li> <li>- Criteri e metodologia di classificazione delle aree interne, in linea con l'AdP;</li> <li>- Relazione tra aree interne e aree rurali, come definite nell'AdP e nel PSR;</li> <li>- Conformità della strategia per le aree interne con la classificazione delle zone rurali riportata nel PSR (le zone interne sembrano comprendere solamente alcune delle zone rurali più svantaggiate classificate come "C" e "D", mentre paiono includere anche alcune zone rurali classificate come "B"; ciò non sembra in linea con la strategia del PSR, né con l'AdP, e potrebbe generare un rischio di discriminazione);</li> <li>- Ricorso allo sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CLLD) e/o ai Progetti Integrati Rurali per la Strategia Nazionale per le Aree Interne (di seguito PIRAI) come contributo del PSR alla strategia per le aree interne, ricorso che non è giustificato dal PSR;</li> <li>- Stanziamento dell'1% delle risorse finanziarie del PSR a favore della strategia per le aree interne a carico della misura 16.7, stanziamento che non è previsto né giustificato dalle altre pertinenti sezioni del PSR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dall'analisi di contesto e SWOT è emerso il fabbisogno 23, che ancorché riferito alle aree rurali nel loro complesso fa esplicito riferimento alle maggiori debolezze riscontrate nelle "aree interne". La strategia regionale è stata adeguata di conseguenza, chiarendo che essa, nell'ambito della Priorità 6, si sviluppa anche in sinergia con la Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) prevista dall'Accordo di Partenariato. La carenza di alcuni servizi nelle aree interne, la dislocazione della popolazione sul territorio, soprattutto nelle zone montane, ed i fenomeni relativi al saldo demografico negativo, soprattutto nelle aree C e D, hanno indirizzato, in modo inequivocabile, verso la pianificazione di una strategia che identifica quali ambiti di intervento sia il miglioramento dei servizi alla persona, in particolar modo in campo socio-sanitario, sia, più in generale, il perfezionamento dei servizi all'impresa, attraverso la costituzione di reti fra le componenti delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema agro-alimentare. Tale risposta risulta coerente sia con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale (in particolare per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali) e sia con quanto espresso nell'A.d.P., (contrastare e invertire i fenomeni di spopolamento nelle aree interne). Tutti gli interventi sono attuati, in complementarietà con gli altri Fondi FESR e FSE (<b>F23</b>). Il PSR della Regione Campania, così come indicato nel piano finanziario, contribuirà assicurando un sostegno finanziario pari a 15 Meuro, comprensivo di cofinanziamento nazionale. Con Delibera di Giunta Regionale n. 600 del 01/12/2014, tale assegnazione, assieme a quella prevista dal FESR e dal FSE per un totale di circa 65 Meuro, è stata approvata dalla Regione Campania, rispondendo alle indicazioni del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica circa il dimensionamento finanziario da prevedere nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne di cui alla nota Del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica n. 10646 del 12.11.2014.</li> <li>- Il Comitato interministeriale Aree interne, in collaborazione con la</li> </ul>	<p>Paragrafo 4.1</p> <p>Paragrafo 5.1</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

		<p>Regione Campania, ha attivato il processo per la selezione delle aree. Tale selezione si è basata sull'analisi a scala comunale di indicatori statistici di contesto, adottati a livello nazionale per la selezione delle Aree Interne, di tipo socio-demografico-economico, quali: popolazione residente, distribuzione demografica per fasce di età, densità di popolazione, disoccupazione, superficie totale, SAU e variazione della SAU, contributo dell'agricoltura e dell'agroalimentare al PIL, incidenza delle aree protette, indice di specializzazione settoriale, popolazione raggiunta da banda larga, indicatori di ricettività turistica, tasso di ospedalizzazione, n. pazienti per medico, distanza da stazioni aeree, portuali o ferroviarie e da caselli autostradali, presenza di studenti per diverso grado, n. scuole di diverso grado, turnover insegnanti, funzioni amministrative svolte in modo associato. All'analisi delle variabili di contesto è stata affiancata inoltre una valutazione qualitativa di approfondimento legata alla conoscenza diretta del territorio (fase di ascolto). Come risultato di tale procedura, sono state individuate quattro "aree progetto" la cui perimetrazione, con l'accluso elenco dei Comuni tutti ricadenti in area C e D secondo la classificazione delle aree rurali della Campania per la Programmazione 2014-2020, è stata approvata con Delibera di Giunta Regionale del 01/12/2014 n. 600. Le quattro aree selezionate sono le seguenti: Area 1 - Cilento Interno; Area 2 - Vallo di Diano; Area 3 - Alta Irpinia; Area 4 - Tammaro Titerno (fig. 17 dell'analisi di contesto). L'area pilota individuata è quella dell'"Alta Irpinia".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coerentemente a quanto indicato dall'AdP, il FEASR interviene solo nelle aree interne che rientrano a pieno titolo nelle aree rurali definite nel PSR e che si caratterizzano per appartenere alla tipologia C (aree rurali intermedie) e D (aree rurali con problemi di Sviluppo), (fig. n. 17 allegata all'analisi di contesto).</li> <li>- Il contributo del PSR alla Strategia per le Aree Interne è attuato ricorrendo alla Misura 16 sottomisura 16.7, quindi non ci si avvarrà né dello Sviluppo locale partecipativo, né dei Progetti Integrati Rurali per la Strategia Nazionale per le Aree Interne (PIRAI). Quest'ultimo strumento di accesso al programma non è più</li> </ul>	<p>Cap. 4.1 – Cap. 8.1</p> <p>Cap. 5.1 –</p> <p>Cap. 8.1</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

		previsto nella versione revisionata del Cap. 8.1 del PSR.	
65	La sezione 5.3 dovrebbe anche includere il Partenariato Europeo per l'Innovazione (di seguito PEI) ed integrare le esigenze specifiche dei siti <i>Natura 2000</i> , come previsto al punto v dell'articolo 8(1)(c) del regolamento (UE) n. 1305/2013.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il paragrafo 5.3 è stato integrato in tal senso. E' stato precisato che attraverso la misura 16 è quindi favorita la creazione di Gruppi Operativi del PEI e la realizzazione di progetti pilota in grado di accrescere i risultati ambientali delle singole misure per preservare la biodiversità agraria, naturalistica, ed il pregio ambientale.	Paragrafo 5.3
66	La sezione 5.5 dovrebbe specificare le azioni da svolgere in relazione ai requisiti normativi, nonché le azioni in materia di innovazione. Dovrebbe altresì descrivere le modalità secondo cui i consulenti saranno attivamente coinvolti nelle attività dei gruppi operativi del PEI	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> tramite l'informazione e la consulenza si agirà sui beneficiari del PSR, per garantire loro un supporto da parte di soggetti con le opportune competenze (verificate in fase di selezione), in grado di accompagnarli non solo nell'adozione di strumenti di analisi economica ed ambientale meglio rispondenti alle reali esigenze delle imprese, ma anche al rispetto delle norme e verso un ricorso al sostegno del PSR che abbia un orientamento sempre più concreto alla sostenibilità ambientale, all'innovazione ed alla qualità dei progetti. Il sistema di consulenza deve rappresentare un punto di unione e di sintesi tra le imprese e il sistema della ricerca. Nelle procedure di selezione dei GO PEI, nell'ambito della valutazione della qualità del partenariato (criterio di valutazione), un ruolo attivo degli enti di consulenza (e di conseguenza dei consulenti) sarà opportunamente premiato.	Paragrafo 5.5
<b>VALUTAZIONE DELLE PRECONDIZIONI (SEZIONE 6 DEL PSR)</b>			
67	S'invita la Regione a riesaminare la tabella 6.2 (Condizionalità Ex-Ante, di seguito CEA) in modo che sia compilata correttamente e che tutti i criteri di cui alla parte 4, punti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014 siano trattati in modo esauriente e corretto nel capitolo 6.2. Per esempio, la Regione ritiene che le CEA G.4 (Appalti pubblici), che può avere un impatto rilevante sul tasso di errore, e G5 (Aiuti di Stato) non siano soddisfatte. Per ciascuna CEA non soddisfatta o solo parzialmente soddisfatta, le azioni previste dalla	<b>Condivisibile (testo modificato)</b> Il capitolo 6 relativo alla Condizionalità ex ante è stato completamente riformulato alla luce delle osservazioni formulate, di concerto con gli altri uffici regionali (AdG FESR e FSE) per le CEA criteri generali e di concerto con le amministrazioni statali capofila.	Paragrafi 6.2, 6.2.1, 6.2.2

	sezione 6.2.1 dovrebbero descrivere più nel dettaglio le modalità secondo cui sarà garantito il rispetto della CEA con la relativa tempistica. La Regione è invitata a completare la sezione 6.2.1. La descrizione delle azioni da adottare a livello nazionale per soddisfare la CEA 5.2 (risorse idriche) dovrebbe essere in linea con l'AdP.		
68	In generale, dovrebbe essere fornito un maggior livello di dettaglio nella descrizione e nella giustificazione della valutazione di ciascuna CEA e di ogni criterio. In molti casi la tabella riporta unicamente un elenco d'iniziativa intraprese dalla Regione nell'ambito interessato dalla CEA. Queste informazioni spesso non sono rilevanti e in ogni caso non consentono di valutare il soddisfacimento dei criteri delle CEA. Per ciascuna CEA e ciascun criterio, la valutazione deve riportare una chiara e precisa descrizione e giustificazione del motivo per cui ogni CEA e ogni criterio sono da ritenersi soddisfatti, parzialmente soddisfatti o non soddisfatti alla data di trasmissione del PSR. Ad esempio, la Regione ritiene che le CEA G1 (antidiscriminazione), G2 (genere) e G3 (disabilità) siano soddisfatte. Tuttavia, le informazioni fornite non dimostrano il soddisfacimento di nessuno dei criteri di tali CEA. La Regione dovrebbe chiarire le informazioni fornite (anche sulla tempistica delle azioni indicate) e dimostrare in modo chiaro come ciascun criterio specifico è soddisfatto alla data di trasmissione del PSR. Qualora alcuni criteri non risultassero soddisfatti, la Regione dovrebbe adattare la valutazione proposta e predisporre un piano d'azione.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il capitolo 6 relativo alla Condizionalità ex ante è stato completamente riformulato alla luce delle osservazioni formulate, di concerto con gli altri uffici regionali (AdG FESR e FSE) per le CEA criteri generali e di concerto con le amministrazione statali capofila.	Paragrafi 6.2, 6.2.1, 6.2.2
69	La condizionalità 5.2 sul settore idrico viene	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il capitolo 6 relativo alla Condizionalità ex	Paragrafi 6.2, 6.2.1, 6.2.2

<p>ritenuta soddisfatta dalla Regione. I servizi della Commissione ritengono invece che sia “parzialmente soddisfatta — piano d’azione necessario”. Il PSR dovrebbe essere coerente con l'AdP. In particolare, la Regione dovrebbe considerare l'esigenza di modificare la politica di tariffazione regionale per l'irrigazione passando da un sistema essenzialmente basato su tariffe ad ettaro (indipendentemente dai volumi idrici realmente utilizzati) a un sistema teso a incentivare un uso efficiente della risorsa, come richiesto dalla CEA. La Regione dovrebbe considerare l'introduzione delle azioni seguenti nel piano d'azione per il soddisfacimento di questa CEA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per tutti gli usi.</li> <li>– Recepimento a livello regionale delle linee guida nazionali applicabili al FEASR, per la definizione di criteri omogenei per la regolamentazione delle modalità di quantificazione dei volumi idrici impiegati dagli utilizzatori finali per l'uso irriguo al fine di promuovere l'impiego di misuratori e l'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati, sia per gli utenti associati, sia per l'autoconsumo.</li> <li>– Nel caso di fornitura dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati.</li> <li>– Nel caso di estrazione individuale dell'acqua, estensione dell'uso di prezzi incentivanti basati sui volumi utilizzati (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015).</li> </ul>	<p>ante è stato completamente riformulato alla luce delle osservazioni ricevute, di concerto con gli altri uffici regionali (AdG FESR e FSE) per le CEA criteri generali e di concerto con le amministrazione statali capofila.</p> <p>In particolare per il settore idrico si è completamente riformulata la CEA ritenendola non soddisfatta ed introducendo nel piano di azione le azioni richieste.</p> <p>17/10/2015</p> <p>Il piano di azione sulla CEA 52a è il frutto di una concertazione a livello nazionale e riporta le azioni da intraprendere che sono descritte, quindi in modo comune per i diversi PSR italiani. Si tratta di azioni che sono piuttosto impegnative e prevedono l’introduzione di norme applicative tecniche nell’ordinamento regionale. A livello di piano di azione è evidente che tali norme tecniche non possono essere dettagliate anche perché alcune vanno definite sulla base di linee guida nazionali che non sono ancora state emanate.</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>– Attuazione di meccanismi di adeguato recupero dei costi operativi (inclusi i costi di manutenzione), ambientali e di risorsa (requisito da includere nei Piani di gestione dei distretti idrografici entro il 22.12.2015)</p> <p>Anche in questo caso, la sezione 6.2.1 dovrebbe descrivere più nel dettaglio il piano d'azione e le modalità secondo cui sarà garantito il rispetto della CEA.</p>		
70	<p>Riguardo alle CEA non o parzialmente soddisfatte, si ricorda che l'esistenza di piani d'azione per il soddisfacimento di queste CEA non preclude la possibilità che la Commissione, conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1303/2013, decida al momento dell'adozione del PSR di sospendere tutti o una parte dei pagamenti intermedi relativi alle priorità/FA/misure del PSR interessate al fine di evitare un grave pregiudizio all'efficacia ed efficienza del raggiungimento degli obiettivi specifici della priorità interessata</p>	Condivisibile	
<b>DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI (SEZIONE 7 DEL PSR)</b>			
71	<p>Il livello di alcune delle milestones proposte sembra essere notevolmente basso e senza un'adeguata giustificazione. Ad esempio per l'indicatore "Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3 A)», la milestone sembra essere troppo bassa (15%).</p>	<p><b>Parzialmente condivisibile (testo modificato):</b> a seguito della revisione del programma sono stati ridefiniti gli obiettivi e gli indicatori target e conseguentemente le "milestone" sono state rivisitate. In ogni caso per la loro per la loro quantificazione si è tenuto conto della storia di attuazione del PSR 2007 -2013, della prevedibile apertura dei bandi e degli eventuali trascinalenti. Va evidenziato che in alcuni casi, come proprio quello riportato nell'esempio, apparentemente la milestone potrebbe sembrare sia stata addirittura ridotta, passando dal 13% al 15%, in realtà è stato aumentato il numero di aziende dell'indicatore target che è passato da 1279 a 2230 e quindi in termini assoluti il numero di aziende è passato da 192 a 290.</p>	<b>Capitolo 7</b>
72	<p>La Regione è invitata a meglio definire gli indicatori di output alternativi di cui al paragrafo</p>	<p><b>Parzialmente condivisibile(testo modificato):</b> Gli indicatori di output inseriti nel paragrafo 7.2, unica categoria di</p>	<b>Capitolo 7</b>

	<p>7.2: “Numero delle operazioni” non è sufficiente; gli indicatori dovrebbero essere adattati in modo più specifico alle rispettive misure/sottomisure attuate.</p> <p>Per consentire una valutazione corretta dei contributi alle priorità interessate (P3, 5 e 6), bisognerebbe chiarire se i dati forniti si riferiscono a operazioni completate (output) o a fasi di attuazione chiave (operazioni selezionate).</p> <p>P4: la Regione è invitata a prevedere un indicatore alternativo per garantire la conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento d’esecuzione della Commissione (UE) n. 215/2014</p>	<p>indicatori utilizzabile ai sensi dei documenti di lavoro della Commissione sul performance framework , sono riferiti a specifiche sottomisure o operazioni e pertanto molto specifici.</p> <p>I dati si riferiscono a operazioni completate ad eccezione della priorità 6C dove il riferimento è a fasi di attuazione chiave ovvero alla chiusura delle operazioni di appalto pubblico per la realizzazione dei lavori relativi alla banda ultra larga (operazioni selezionate).</p> <p>È stato opportunamente scelto un indicatore alternativo per garantire la conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento d’esecuzione della Commissione (UE) n. 215/2014 per la P4 e precisamente 0.5 Area totale sotto contratto sottomisura 13.1</p>	
73	<p>Si prega di verificare il valore riportato per l’indicatore alternativo “numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno (M 3.1) con il valore dello stesso indicatore riportato nel piano degli indicatori a pagina 827. S’invita l’autorità di gestione a spiegare la differenza tra i valori obiettivo riportati.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> Si tratta di un mero errore materiale commesso nell’imputazione dell’indicatore nel performance framework</p>	<b>Capitolo 7</b>
74	<p>La Regione è invitata a garantire la coerenza degli indicatori alternativi di cui al capitolo 7.2 ed il piano di indicatori al Capitolo 11. Ad esempio, sembra che l’indicatore alternativo per la priorità 3 “numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno (M 3.1)” sia indicato in entrambe le sezioni, ma con valori diversi; lo stesso dicasi per l’indicatore di cui alla priorità P5 “Area Totale” (M.15.1), menzionato in entrambi i capitoli con valori incongruenti</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> Si tratta di un mero errore materiale commesso nell’imputazione dell’indicatore nel performance framework</p>	<b>Capitolo 7</b>
75	<p>Deve essere garantita la coerenza tra la riserva di performance stabilita alla sezione 7.3 per priorità</p>	<p><b>Condivisibile</b> La coerenza tra la riserva di performance stabilita alla sezione 7.3 per</p>	<b>Capitolo 7</b>



	e la riserva di performance complessiva indicata nel piano finanziario alla sezione 10.1 (la sezione 10.1 non fornisce al momento questa informazione). La riserva di performance complessiva sembra essere inferiore al 6% richiesto, se si considera la quota relativa all'assistenza tecnica della rete rurale nazionale.	priorità e la riserva di performance complessiva indicata nel piano finanziario alla sezione 10.1 (la sezione 10.1 non fornisce al momento questa informazione) sono state rese coerenti. La riserva di performance complessiva è pari al 6%.	
<b>DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE (SEZIONE 8 DEL PSR) (Riferimento: articolo 8, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) n. 1305/2013)</b>			
<b>CONDIZIONI GENERALI APPLICATE A PIÙ DI UNA MISURA (SEZIONE 8.1 DEL PSR)</b>			
76	La Regione è tenuta a fornire una descrizione dettagliata di ciascun elemento della baseline per le misure interessate, compreso un elenco di tutti i requisiti di condizionalità pertinenti applicabile a partire dal 1° gennaio 2015 e una descrizione chiara di come il doppio finanziamento con la componente di greening e degli aiuti accoppiati del primo pilastro della PAC sarà evitato.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> per le misure interessate è stata inserita la descrizione dettagliata degli elementi della baseline a cui ci si riferisce e l'elenco di tutti i requisiti di condizionalità pertinenti applicabile a partire dal 1° gennaio 2015, come pure qual'è l'ordinarietà praticata in Campania. Inoltre è stato descritto in che modo viene evitato il doppio finanziamento con la componente di greening e degli aiuti accoppiati del primo pilastro della PAC.	Capitolo 8 Paragrafi: "Informazioni specifiche della misura" 8.2.10.3.1.10, 8.2.10.3.2.10, 8.2.10.3.3.10, 8.2.10.3.4.10, 8.2.10.3.5.10 e 8.2.10.5, per la Misura 10; 8.2.11.5, per la Misura 11
77	La relazione ambientale preliminare VAS (pagina 75) riconosce che la valutazione di incidenza del PSR 2014-2020 (e le possibili ripercussioni sui siti Natura 2000) sarà parte integrante del rapporto ambientale. Tale valutazione è pertanto mancante al momento e dovrà essere fornita, insieme alle garanzie adeguate e alle misure di attenuazione (spiegando come i rischi identificati saranno affrontati). Ciò è particolarmente importante, in quanto sembra che diverse misure previste (in particolare per quanto riguarda gli investimenti e le infrastrutture) possano effettivamente avere ripercussioni negative sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti Natura 2000.	Il rapporto ambientale è stato prodotto e posto in consultazione pubblica il 26 gennaio 2015 e visionabile al sito <a href="http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_VAS.html">http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_VAS.html</a> Le osservazioni pervenute sono state anch'esse pubblicate allo stesso indirizzo e per le stesse sono state prodotte le controdeduzioni. L'intera documentazione è stata inviata all'Autorità competente il 7 agosto 2015 affinché potesse esprimere il proprio parere motivato attraverso un provvedimento. La commissione VIA VI VAS, nella seduta del 22/09/2015 ha espresso parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza, con alcune prescrizioni marginali, in corso di recepimento. Il parere motivato sarà emesso entro il 10 ottobre 2015 e sarà visionabile sempre sullo stesso sito. L'intero percorso procedurale è inserito nel paragrafo 3.1 del PSR, mentre tutta la documentazione relativa alla VAS costituisce apposito allegato al Programma. Si assicura che nella stesura del programma si è tenuto conto di tutto quanto riportato nella VAS.	

78	I livelli di pagamento previsti per una serie di misure non sembrano figurare nel testo (le tabelle sono fornite in bianco). La Regione è invitata a produrre tali dati.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il testo è stato integrato, sono state fornite le relazioni giustificative dei premi.	
79	Il PSR della Regione Campania non fornisce indicazioni sulla possibilità di attuare l'approccio LEADER o "Sviluppo locale di tipo partecipativo" (di seguito CLLD) in un contesto "plurifondo", in particolare con il FEAMP, nonostante tale possibilità sia indicata nell'AdP.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> La Regione Campania non ha ritenuto di utilizzare l'approccio CLLD nella programmazione relativa al FESR e al FSE, non impegnando fondi al riguardo, né ritiene di utilizzare tale approccio relativamente al FEAMP ad oggi in fase di negoziazione. Pertanto la Regione ha inteso adottare per il LEADER il sistema "monofondo".	Cap.14 - punto 3 "Altri Fondi SIE"
DESCRIZIONE PER MISURA (SEZIONE 8.2 DEL PSR)			
OSSERVAZIONI COMUNI A TUTTE O A PIÙ MISURE:			
80	Ove possibile, è opportuno razionalizzare la struttura delle misure proposte (18 misure, 55 sottomisure e 60 operazioni). È opportuno evitare che vi siano moltiplicazioni ingiustificate di operazioni simili nell'ambito della stessa sottomisura, ripetizioni non opportune delle stesse informazioni per ciascuna operazione nell'ambito della stessa misura e sovrapposizioni di interventi simili nell'ambito di misure diverse.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il numero delle misure e le tipologie d'intervento sono state ridotte, eliminando la misura 12 e la misura 14, che è stata attivata esclusivamente per i trascinamenti, ed accorpendo le tipologie che sono passate a 61.	
81	Il PSR dovrebbe indicare chiaramente per ciascuna misura, sottomisura e tipologia di operazione quali fabbisogni, tra quelli individuati nel PSR, sono affrontati e spiegare come.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il percorso metodologico adottato per la predisposizione della strategia e del quadro degli interventi è stato: swot > fabbisogni > obiettivi > misure. In ciascuna misura/sottomisura/tipologia d'intervento è stato riportato chiaramente il legame con i fabbisogni che si intende soddisfare, individuando attraverso le diverse operazioni/azioni le modalità di soddisfacimento	Capitolo 8
82	Il PSR dovrebbe indicare chiaramente per ciascuna misura, sottomisura e tipologia di operazione a quali obiettivi e FA essa contribuisce, fornendo le opportune giustificazioni.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> nel paragrafo 5.2, opportunamente revisionato, si è provveduto ad indicare chiaramente, per ciascuna priorità e focus area quali sono gli obiettivi ed i fabbisogni sottesi e quali sono le misure/sottomisure/tipologie d'intervento correlate. Inoltre, per ciascuna misura/sottomisura/tipologia d'intervento è stato riportato quali sono i fabbisogni che si intende soddisfare con l'intervento, individuando anche la focus area a cui l'intervento stesso afferisce e le eventuali FA alle quali	Paragrafo 5.2 Capitolo 8

		questo dà un contributo indiretto.	
83	Nelle sezioni “Collegamenti con altra legislazione”, il titolo degli atti nazionali citati andrebbe menzionato per facilitare la comprensione.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> sono stati inseriti “, i titoli degli atti nazionali citati.	Capitolo 8  In tutte le misure e sottomisure è stato precisato al paragrafo: “ <i>Importi e aliquote di sostegno</i> ”
84	In generale, riguardo agli importi del sostegno, la formula “l’aliquota di aiuto massima è pari a (...)” non è sufficientemente precisa. Il tasso di aiuto dovrebbe essere specificato e stabilito con precisione nel programma, spiegando con precisione quali fattori abbiano influito sulla sua individuazione.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Laddove pertinente si è provveduto a modificare il testo nel senso richiesto.	Capitolo 8
85	Il PSR dovrebbe garantire un contributo significativo agli obiettivi della direttiva quadro acque e della direttiva “Alluvioni” <sup>11</sup> attraverso un targeting delle misure proposte verso le aree più rilevanti come quelle che non raggiungono uno status buono secondo la direttiva quadro acque e quelle a rischio alluvioni.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> nell’analisi di contesto è stata precisata la situazione della regione Campania in merito alle aree a rischio alluvioni e quelle più rilevanti che non raggiungono uno status buono secondo la direttiva quadro acque . Tali aree sono state inserite nei <b>principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione</b> delle misure 4 e 5 .	Paragrafo 4.1.1 Capitolo 8
86	La Regione dovrebbe considerare l'introduzione di misure specifiche per affrontare i rischi di alluvioni e quelli idrogeologici, che sono sottolineati nell'analisi SWOT. Misure di ritenzione delle acque (come quelle legate al suolo ed il ripristino di zone umide e pianure alluvionali) potrebbero essere considerate con più attenzione al fine di perseguire obiettivi molteplici (ad esempio, protezione dalle alluvioni, protezione dalla siccità e riduzione dell'inquinamento).	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> è stata inserita la tipologia di intervento 5.1.1 azione a Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni agricole e del rischio di erosione suolo in ambito aziendale ed extra aziendale	Paragrafo 8.2.5
87	Per le misure 1 e 2, i gruppi di destinatari (corrispondenti ai beneficiari finali) di ciascuna operazione dovrebbero essere descritti, illustrando le modalità secondo cui vengono individuati e da chi.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> i destinatari del sostegno sono stati descritti  <i>Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e</i>	Paragrafi 8.2.1 e 8.2.2, Sezioni “Descrizione del tipo di intervento”

		<p><i>forestale, ai gestori del territorio (soggetti pubblici e privati che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, che siano potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale) e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali</i></p> <p><i>Nella scelta dei destinatari delle attività sarà data priorità a coloro per i quali esiste un impegno giuridicamente vincolante su altre misure del PSR 2014-2020 se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare. In ogni caso i gruppi di destinatari saranno individuati dai beneficiari sulla base di parametri di selezione stabiliti dall'AdG</i></p>	
88	<p>Per le misure di diversificazione, il PSR dovrebbe essere in linea con l'AdP: la diversificazione delle imprese agricole in attività non agricole dovrebbe essere correlata alla priorità 2, ma mirata alle zone rurali classificate nelle categorie C e D (ovvero, la dotazione finanziaria per queste zone dovrebbe essere più che proporzionale alla percentuale di popolazione che vi abita); la diversificazione delle imprese non agricole dovrebbe essere mirata solo alle zone rurali e correlata alla priorità 6. Ciò dovrebbe essere chiarito nelle rispettive misure.</p>	<p><b>Parzialmente Condivisibile:</b> La sottomisura 6.4 è stata suddivisa in due tipologie di intervento: 6.4.1 che contribuisce in maniera esclusiva alla Focus Area 2A che ha come beneficiari agricoltori singoli o associati e si applica in tutto il territorio regionale e 6.4.2 che soddisfa alla Focus Area 6.A che ha come beneficiari microimprese e piccole imprese non agricole e si attua esclusivamente nei borghi rurali (Macroaree C e D)</p>	Paragrafo 8.2.6
89	<p>Per le misure a investimento, la sezione sulle condizioni di ammissibilità deve includere il requisito che gli investimenti siano preceduti da una valutazione di impatto ambientale, quando gli investimenti possono avere effetti negativi sull'ambiente, in ottemperanza al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> nel capitolo 8.1 è stata inserita una specifica sezione "Valutazione di impatto ambientale (articolo 45, regolamento UE n. 1305/2013)" nella quale è stato riportato che: <i>"In caso di investimenti che hanno effetti negativi sull'ambiente, la loro ammissibilità a beneficiare del sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi (art. 45. paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/13)".</i></p>	Paragrafo 8.1
90	<p>Condizioni di ammissibilità aggiuntive (cioè non richieste dal regolamento (UE) n. 1305/2013) possono</p>	<p><b>Condivisibile</b></p>	

	essere introdotte nel PSR solo se opportunamente giustificate dalla descrizione dell'operazione e se coerenti con i suoi obiettivi e con l'analisi SWOT. Occorre garantire la loro verificabilità e controllabilità ed evitare complessità non necessarie.		
91	Per le operazioni 4.1.4 - 4.1.5 - 4.2.3, 7.2.2, 16.6 e 19, che includono il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili, la sezione sulle condizioni di ammissibilità dovrebbe comprendere i seguenti requisiti: la conformità con gli standard minimi per il sostegno agli investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili che consumano o producono energia, laddove tali standard siano stati stabiliti a livello nazionale; l'obbligo di utilizzo di una percentuale minima di calore stabilita dallo Stato membro da parte degli impianti destinati primariamente alla produzione di elettricità da biomassa; il requisito che i singoli impianti rispettino i criteri applicabili concernenti la sostenibilità della bioenergia, fissati dalle norme dell'UE, compresi quelli previsti ai paragrafi 2 e 6 dell'articolo 17 della direttiva n. 28/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 13 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014).	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> per le tipologie d'intervento che includono il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 7.2.2. nella sezione sulle condizioni di ammissibilità sono stati inseriti tali requisiti. La tipologia d'intervento 16.6.1 finanzia solo i costi amministrativi di coordinamento e animazione relativi al partenariato. Per la Misura 19 le procedure poste in essere dall'AdG prevedono una verifica puntuale dei bandi attivati dai GAL in esecuzione delle proprie strategie già in fase di selezione delle SSL per verificare che le condizioni di ammissibilità rispettino i requisiti in questione</p> <p>19/10/2015</p> <p>Si premette che in Campania tutti gli impianti da fonte energia rinnovabile (compresi quindi anche da biomassa) sono soggetti a procedimento autorizzatorio (Dlgs 387/2003 e s.m.i.) che prevede, tra le numerose autorizzazioni e/o pareri, l'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 per gli impianti IPPC (<i>Integrated Pollution Prevention and Control</i>) ove previsto e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dalla parte quinta decreto legislativo n. 152/2006, Art.269, ove prevista.</p> <p>Relativamente alle tipologie d'intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.2.1, 6.2.1, 7.2.2, al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria è stato inserito tra i criteri di selezione che :</p> <p>1) per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite nell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2021 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento).</p> <p>2) per gli impianti di cui al Regolamento (UE) 2015/1189 il rispetto di una o più delle specifiche stabilite al punto 1 dell'allegato II del suddetto regolamento (criterio valido fino al 31.12.2019 giorno precedente all'entrata in vigore del regolamento)</p>	Paragrafi 8.2.4, 8.2.7, 8.2.14 e 8.2.17

92	Inoltre, tali misure dovrebbero escludere forme di sostegno alle bioenergie prodotte utilizzando colture dedicate come materia prima, in linea con l'AdP, al fine di non esacerbare la concorrenza nell'utilizzo del suolo.	<b>Condivisibile:</b> In accordo con l'AdP, le misure interessate, ad eccezione della misura 19 non prevedono l'impiego di colture dedicate come materia prima per la produzione di bioenergie. Per la misura 19, considerata l'impossibilità di conoscere a priori le scelte delle misure del PSR che i GAL attueranno all'atto dell'elaborazione della SSL, si assicura che l'esclusione di tale sostegno sarà verificata in sede di valutazione delle SSL da parte del Comitato di Selezione appositamente istituito dall'AdG “	Capitolo 8
93	Oltre alla produzione di bioenergia, è opportuno considerare il sostegno alla produzione di altri prodotti utilizzando la biomassa.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il sostegno alla produzione di altri prodotti utilizzando la biomassa è stato previsto nella tipologia d'intervento 16.6.1	Paragrafo 8.2.15
94	L'analisi SWOT ha altresì evidenziato i problemi causati dall'erosione, dovuta, tra le altre cause, a basse percentuali di materia organica del suolo. Sembra pertanto opportuno evitare di ridurre ulteriormente la materia organica del suolo. La Commissione suggerisce dunque di aggiungere un ulteriore criterio di selezione per tenere nella dovuta considerazione l'impatto sui livelli di materia organica del suolo dell'uso di residui agricoli o boschivi e scarti che avrebbero altrimenti contribuito alla materia organica del suolo.	<b>Parzialmente condivisibile:</b> il mantenimento e/o l'incremento della sostanza organica nei suoli è contemplato nelle tipologie 10.1.2 verificare nella versione definitiva. e 16.5. Inserire un criterio di selezione in tal senso è di complessa gestione in fase istruttoria	Paragrafi 8.2.10 e 8.2.15
95	La Commissione invita altresì la Regione a considerare la possibilità di aggiungere un ulteriore criterio di selezione in base al quale il digestato derivante dalla produzione di biogas dovrebbe essere preferibilmente compostato e impiegato come ammendante biologico, anziché essere smaltito.	<b>Non condivisibile:</b> di complessa gestione in fase istruttoria	
96	Il PSR potrebbe fare riferimento al perseguimento degli obiettivi della DQA ed ai PGBI nella sezione “Informazioni specifiche sull'operazione” delle misure che abbiano un legame con le risorse idriche.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> nelle Tipologie d'intervento riguardanti l'efficientamento delle risorse idriche (4.1.4 e 4.3.2) nella descrizione della tipologia è fatto riferimento agli obiettivi della Direttiva Quadro Acque e del Piano di Gestione acque del Bacino Idrografico.	Capitolo 8.2.4
97	Per le sottomisure 1.1, 1.2, 2.1 e 2.3, per la percentuale di sostegno viene proposta una gamma di percentuali o un livello massimo. Il PSR dovrebbe indicare con esattezza quale percentuale di sostegno si applica nelle	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Per le sottomisure 1.1 e 1.2 sono state indicate con esattezza le percentuali di aiuto: <i>Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari. Per le attività forestali e per le PMI operanti in</i>	8.2.1.3.1.8 8.2.1.3.2.8 8.2.1.3.3.8 Importi e aliquote di

	varie situazioni.	<p><i>ambito rurale si applica quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>settore forestale: intensità di aiuto 100% dei costi ammissibili</i></li> <li>• <i>PMI in ambito rurale: 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;</i></li> <li>• <i>70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.</i></li> </ul> <p>Per la sottomisura 2.1 il sostegno è erogato nella misura pari all'80% della spesa ammissibile, con un limite di importo massimo di contributo per ciascuna consulenza pari ad euro 1.500,00. L'importo del sostegno è proporzionato in base alla prestazione professionale fornita e ai contenuti della consulenza erogata.</p> <p>Per la sottomisura 2.3 il contributo è pari al 100% delle spese riferite al costo del corso di formazione dei consulenti per un importo di spesa ammesso pari ad un massimo di 200.000,00 euro per singolo beneficiario.</p>	sostegno (applicabili)
98	Nell'ambito delle misure 1.1, 1.3 e 2, si fa riferimento a un'attività di selezione/accreditamento dei beneficiari svolta dalla Regione in base a disposizioni regionali. Tale riferimento non è opportuno, a meno che non si spieghino le suddette disposizioni e la loro coerenza con il PSR e con la legislazione dell'UE. Inoltre, è necessario garantire che questo sistema di selezione/accreditamento sia aperto a potenziali beneficiari non provenienti dalla Regione.	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> Sottomisure 1.1 e 1.3: dal 2009 in Italia a seguito dell'accordo in conferenza stato-regioni del 2008 gli Enti di formazione per poter operare devono rispettare eguali standard minimi di qualità per l'erogazione di servizi di formazione professionale (verifica della capacità professionale e della disponibilità di strutture e attrezzature adeguate). Le verifiche sono demandate alle singole Regioni. Il riconoscimento dell'idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta. In ragione di ciò è stato modificato il testo nel senso che i beneficiari possono essere:</p> <p>Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze e <i>fornitori di servizi per l'organizzazione di visite aziendali alle imprese agricole e forestali</i> riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.</p> <p>Per la misura 2, accogliendo l'osservazione, dal testo è stato espunto il riferimento all'accreditamento in base a disposizioni generali e pertanto i beneficiari, pubblici e privati, saranno selezionati nel rispetto delle modalità previste dall'art. 15 del Reg. 1305/13.</p>	8.2.1.3.1.4 Beneficiari
99	La descrizione delle misure interessate dovrebbe specificare che in caso di sostegno concesso sotto forma	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> in ogni tipologia di intervento, laddove interessata da contratti pubblici di lavori e di servizi, è stato sempre inserito	Capitolo 8

	di contratto pubblico/concessione, le autorità regionali sono tenute a rispettare le regole dell'UE in materia di appalti pubblici, in particolare: le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE dopo la loro trasposizione nella legislazione nazionale; le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE e principi generali in materia di appalti pubblici desunti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).	l'obbligo per il beneficiario di rispettare la normativa comunitaria e nazionale sugli appalti. Inoltre è stato inserito l'obbligo del rispetto dell'art 49 del Reg (UE) 1305/2013 "Selezione degli interventi" nelle misure 1 e 2 anche per i casi di affidamento servizi in House.	
100	Per le misure che prevedono investimenti o fornitura di servizi i cui beneficiari sono già individuati dal PSR o includono beneficiari pubblici (ad es., la Regione stessa, suoi organismi in house, consorzi di bonifica, ecc.), il PSR dovrebbe giustificare tale decisione e spiegare il modo in cui le disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 relative alla selezione delle operazioni e le norme pertinenti in materia di appalti pubblici sono rispettate, nonché le modalità secondo cui l'organismo pagatore provvede ad accertare tale conformità. I rischi di non conformità a tali disposizioni dovrebbero essere contemplati nelle sezioni relative alla verificabilità e controllabilità delle misure interessate. In linea con l'AdP, la concessione di contratti in house dovrebbe avvenire a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi.	<b>Condivisibile:</b> è stata integrata la sezione verificabilità e controllabilità in merito ai rischi e alle azioni di mitigazione. In particolare, il rischio R 4 relativo alla non corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici. La relativa azione di mitigazione "M 4 prevede che per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l'AdG adotterà adeguate procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche. Inoltre è stato modificato il paragrafo condizioni di ammissibilità ed è stato specificato che: In linea con l'AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici, avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi. La Regione si avvarrà di soggetti che rispettano i requisiti così come previsto dalle direttive comunitarie  Per quanto attiene le tipologie d'intervento (4.3.2 e 5.1) che individuano i Consorzi di bonifica come beneficiari si è riportata la fonte normativa "Legge regionale 4/03" che li indica come i soggetti gestori delle opere pubbliche ed il D. lgs 163/2006 per la normativa sugli appalti pubblici a cui i Consorzi si attengono	8.2.1.3.1.9.- Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche. 8.2.1.3.1.6 8.2.1.3.2.6 8.2.1.3.3.6 Condizioni di ammissibilità Paragrafi 8.2.4 e 8.2.5
101	Per motivi di ordine pratico, la Regione è invitata a fornire informazioni in materia di aiuti di Stato solamente all'interno della sezione 13 e non nelle	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> le informazioni in materia di aiuti di stato sono riportate nel capitolo 13. Laddove nelle schede di misura si fosse ritenuto necessario inserire alcune informazioni relative agli Aiuti si assicura	Capitolo 13 Capitolo 8



	sezioni relative alle misure. In ogni caso qualunque informazione in materia di aiuti di Stato indicata nelle sezioni relative alle misure dovrebbe essere in linea con la sezione 13 del PSR e tenere conto delle osservazioni della Commissione relativamente a tale sezione.	che le stesse sono conformi a quanto riportato nel capitolo 13 così come revisionato sulla base delle osservazioni della Commissione.	
102	Per ciascuna delle operazioni proposte, le motivazioni alla base della definizione dei principi per i criteri di selezione non vengono spiegate e i principi proposti non sono chiari (ad es., «numero di ettari»), troppo generali e soggettivi (ad es., «caratteristiche del richiedente», «qualità del progetto», «entità della formazione»). Tali principi devono essere in linea con l'analisi SWOT, gli obiettivi del PSR, i risultati della valutazione ex-ante e l'esperienza passata. Il PSR dovrebbe prevedere un sistema a punti che consenta di classificare le domande, nonché una soglia minima di punteggio che garantisca la selezione solo delle domande migliori.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Si assicura che i principi proposti dal Programma sono coerenti con la fase di analisi ed i relativi risultati e con l'impostazione strategica del Programma. La loro conseguente traduzione in corrispondenti criteri di selezione, in assoluta coerenza con i principi definiti dal PSR, sarà necessariamente sottoposta al Comitato di sorveglianza, ai sensi del regolamento (art.74), preliminarmente all'attivazione dei bandi. Si assicura altresì che sono stati previsti specifici livelli e standard di punteggi minimi da applicare alle misure interessate. Le singole misure/sottomisure/tipologie d'intervento sono state revisionate, per assicurare la massima omogeneità e coerenza delle diverse formulazioni.	Capitolo 8
103	La Regione è invitata a verificare e garantire che i costi ammissibili proposti siano conformi con gli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare per quanto concerne le misure 4, 6 e 16.	<b>Condivisibile:</b> è stata effettuata la verifica ed è stato fatto esplicito riferimento agli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Capitolo 8
104	Laddove applicabile, le entrate nette potenziali che potrebbero essere generate dalle operazioni sostenute devono essere dedotte anticipatamente dalle spese ammissibili ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	<b>Condivisibile:</b> se ne è tenuto conto laddove pertinente	
105	Per le misure 10 e 11, la sezione relativa all'importo del sostegno dovrebbe indicare chiaramente se i premi compensano interamente o in parte il mancato reddito e i costi aggiuntivi. Qualora i premi compensino solo una parte del calcolo, deve essere chiaramente indicata quale parte verrà corrisposta al beneficiario. Tale opzione è possibile solo se la compensazione parziale non compromette l'attrattiva dell'operazione nei	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> inserito nelle relazioni esplicative sul calcolo dei premi	Capitolo 8, Paragrafi: "Importi e aliquote del sostegno": 8.2.10.3.1.8, 8.2.10.3.2.8, 8.2.10.3.3.8, 8.2.10.3.4.8,

	confronti dei beneficiari e il conseguimento dei suoi obiettivi.		8.2.10.3.5.8 e 8.2.10.5, per la Misura 10; 8.2.11.3.1.8, 8.2.11.3.2.8, 8.2.11.5, per la Misura 11  “Informazioni specifiche della misura” 8.2.10.3.1.10, 8.2.10.3.2.10, 8.2.10.3.3.10, 8.2.10.3.4.10, 8.2.10.3.5.10 e 8.2.10.5, per la Misura 10; 8.2.11.5, per la Misura 11
106	Al PSR deve essere allegato una certificazione dei calcoli degli importi del sostegno, redatta da un ente indipendente per ciascuna delle operazioni interessate. Il certificato deve contemplare anche l'aspetto del doppio finanziamento con la componente di greening e degli aiuti accoppiati del I pilastro della PAC.	<b>Condivisibile:</b> si è provveduto in tal senso	Capitolo 8
107	Nel caso di utilizzo di costi standard/semplificati (come ad esempio per le misure 1 e 8), la Regione deve garantire che i relativi calcoli siano adeguati, accurati, ragionevoli, che rientrino negli standard di mercato e che siano stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile. La metodologia di calcolo non è stata fornita con il programma, né la sua certificazione. La Regione è pertanto invitata a fornire tali elementi.	<b>Condivisibile:</b> non si farà riferimento per la misura 1 a costi standard, per le misure 8 e 15 nelle relazioni esplicative sul calcolo dei premi si assicura che i calcoli stessi sono adeguati, accurati, ragionevoli, che rientrano negli standard di mercato e che sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile	Paragrafo 8.2.8
108	Le informazioni fornite nelle 3 sezioni relative alla	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> tutte le tipologie d'intervento sono state	Capitolo 8

	verificabilità e controllabilità dovrebbero essere sviluppate ulteriormente sulla base delle specificità di ciascuna misura (e, per le misure agro-climatiche-ambientali, di ciascun tipo di operazione) in termini di impegni e condizioni. È necessario tenere conto delle lezioni apprese nei precedenti periodi di programmazione. In particolare, la Regione e l'Organismo Pagatore dovrebbero garantire che le cause di errore (inclusi i risultati degli audit) individuate nel periodo 2007-2013 sia a livello regionale che nazionale nell'ambito di misure simili siano opportunamente prese in considerazione.	adeguate	
<b>M01 – TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE (ARTICOLO 14)</b>			
109	La Regione è invitata a verificare la presenza dei principali temi di formazione in linea con gli obiettivi del PSR e dell'Accordo di Partenariato.	Condivisibile: nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento è stata inserita una tabella Tabella 8.2.1.3.1.1 – 1 "Descrizione tematiche specifiche 1.1.1" con i temi di formazione verificandone la coerenza con il PSR e l'Accordo di Partenariato. In particolare i temi individuati, oggetto di intervento, sono stati rapportati agli obiettivi del PSR sui quali hanno una ricaduta sia diretta che indiretta	8.2.1.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento
110	Per tutte le sotto-misure, le qualifiche minime degli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze sono descritte nella sezione «informazioni specifiche dell'operazione». Una precisazione in tal senso dovrebbe essere contenuta anche nella sezione generale 8.2.1.2. Inoltre, il contenuto dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 non è citato correttamente. La Regione è invitata a rivedere il testo.	<b>Condivisibile:</b> è stato aggiornato il testo nel modo seguente: <i>La misura è realizzata attraverso prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze o di informazione che dispongono di capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tale funzione, in linea con quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013</i>	8.2.1.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali
111	Non è chiaro per quale motivo il fabbisogno F02 (Migliorare l'integrazione ed il trasferimento di esperienze innovative tra i diversi soggetti del sistema della conoscenza) e il fabbisogno F03 (Rafforzare la partecipazione degli agricoltori ad attività di sperimentazione di prodotto/processo e organizzativa)	<b>Condivisibile:</b> il testo della descrizione generale di misura è stato modificato nel modo seguente: <i>Persegue il raggiungimento degli obiettivi trasversali innovazione, ambiente, e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, e risponde prioritariamente ai fabbisogni F1 ed F2 e indirettamente agli altri fabbisogni così come indicato nel par. 5 "Descrizione della</i>	8.2.1.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi

	non sono menzionati nella descrizione della misura. È necessario giustificare perché talune FA sono state selezionate e altre escluse.	<i>strategia” sottoparagrafo 5.2.</i>	trasversali
112	Una contestualizzazione più precisa dei fabbisogni specifici della Regione sarebbe auspicabile per quanto riguarda l’innovazione, il cambiamento climatico e l’ambiente in quanto obiettivi trasversali nell’ambito di questa misura. Inoltre, la Regione potrebbe fornire ulteriori informazioni e dettagli sul contributo della misura alla formazione ed informazione agli agricoltori per la realizzazione degli impegni agro-climatico-ambientali..	<b>Condivisibile:</b> nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento sono state inserite specifiche tabelle con l’esplicitazione del contributo agli obiettivi trasversali (Tabella 8.2.1.3.1.1 – 1 “Descrizione tematiche specifiche 1.1.” Tabella 8.2.1.3.2.1 – 1 “Descrizione tematiche specifiche 1.2” . Tabella 8.2.1.3.3.1 – 1 “Descrizione tematiche specifiche 1.3.” . In particolare, per le singole sottomisure (1.1, 1.2 e 1.3) è stato integrato un quadro logico degli ambiti d’intervento coerenti a tematiche specifiche, Focus area (dirette e indirette) e obiettivi trasversali. Inoltre, nella sezione descrizione della misura è stato integrato il seguente testo: che la partecipazione alle attività della misura costituisce, dove presente, criterio di obbligatorietà, priorità o premialità per l’accesso ai finanziamenti a valere sulle altre misure a cui fornisce un contributo trasversale.	8.2.1.3.1.1 8.2.1.3.2.1 8.2.1.3.3.1 Descrizione del tipo di intervento 8.2.1.2 Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d’intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali
113	Il PSR dovrebbe specificare se la misura sarà attuata attraverso appalti pubblici. In questo caso, ciò andrebbe menzionato nella sezione dedicata ai link con le altre norme; e la sezione sulla verificabilità e controllabilità dovrebbe menzionare il rischio di doppio finanziamento (nel caso in cui i partecipanti paghino un compenso) e le opportune azioni di mitigazione.	<b>Condivisibile:</b> sono stati integrati i seguenti paragrafi: 1) Base giuridica integrata solo con le Direttive n. 2014/24/UE e 89/665/CEE coerenti con le attività previste dalla misura; 2) Condizioni di ammissibilità sono state integrate con esplicito richiamo all’osservanza alla normativa appalti pubblici e principi generali dell’Unione Europea. 3)Verificabilità e controllabilità. E’ stata integrata la sezione verifica e controllabilità in merito al rischio R 4 relativo alla non corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici e all’azione di mitigazione M 4 che prevede adeguate procedure per la verifica.  Rispetto al doppio finanziamento sono state integrate il rischio (R9) e l’azione di mitigazione (M9) prevedendo procedure specifiche .	8.2.1.1 Base giuridica  8.2.1.3.1.3 8.2.1.3.2.3 8.2.1.3.3.3 Collegamenti con altre normative  8.2.1.3.1.9 8.2.1.3.2.9 8.2.1.3.3.9 Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
114	Inoltre, per quanto riguarda il quadro normativo menzionato nel testo della misura, in linea con l’Accordo di partenariato, è opportuno precisare che	<b>Condivisibile:</b> è stato specificato che: In linea con l’AdP, la concessione di eventuali contratti in house, la cui procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici,	8.2.1.3.1.6 8.2.1.3.2.6 8.2.1.3.3.6

	l'aggiudicazione di contratti in-house dovrebbe avvenire a seguito di una valutazione delle migliori offerte in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e i costi rispetto al mercato.	avverrà solo a seguito di una valutazione delle migliori offerte di mercato in termini di qualità, disponibilità di competenze professionali e costi. La Regione si avvarrà di soggetti che rispettano i requisiti così come previsto dalle direttive comunitarie	Condizioni di ammissibilità
115	Per le sottomisure 1.1 e 1.3, nell'ambito delle spese ammissibili, dovrebbe essere descritto il sistema di rimborso delle spese sostenute dai partecipanti, come previsto dall'articolo 6 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014.	<b>Condivisibile:</b> il paragrafo è stato rivisto prevedendo il rimborso delle spese sostenute dai partecipanti consentito solo per spese viaggi e soggiorno.	8.2.1.3.1.5 8.2.1.3.3.5 Costi ammissibili
116	La descrizione dei gruppi obiettivo/destinatari finali delle attività di formazione dovrebbe essere rivista al fine di garantire la conformità all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 cioè "addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali". Inoltre, il riferimento a priorità basati su criteri di età o genere nell'ambito della selezione dei gruppi obiettivo potrebbe portare ad una discriminazione e dovrebbe essere dunque evitato. Solo in casi eccezionali e qualora esistesse una chiara giustificazione nell'analisi SWOT, l'uso di tali criteri di priorità potrebbe essere ammesso.	<b>condivisibile:</b> i destinatari del sostegno sono stati descritti ed i criteri priorità sono stati adeguati  <i>Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti dei gestori del territorio sia pubblici (Enti gestori delle Aree Protette e delle Aree Natura 2000, Consorzi di Bonifica e Consorzi Irrigui, Amministrazioni Provinciali, Città Metropolitane, Amministrazioni Comunali, Comunità Montane) che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.</i>  <i>Nella scelta dei destinatari delle attività sarà data priorità a coloro per i quali esiste un impegno giuridicamente vincolante su altre misure del PSR 2014-2020 (in particolare ai sensi dell'art. 28(4) del reg. (UE) n. 1305/2013) se coerenti con i contenuti delle attività da realizzare. In ogni caso i gruppi di destinatari saranno individuati dai beneficiari sulla base di parametri di selezione stabiliti dall'AdG</i>	8.2.1.3.1.1 8.2.1.3.3.1 Descrizione del tipo di intervento
117	Per quanto riguarda i beneficiari individuati nell'ambito di ciascuna sottomisura, andrebbero fornite ulteriori spiegazioni sull'inclusione dei gruppi operativi definiti nella Misura 16, tenendo conto dei requisiti per i beneficiari previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, il PSR fa riferimento a organismi accreditati presso la regione Campania. A questo proposito, si ricorda alla Regione che il sistema di	<b>Condivisibile:</b> I PEI sono stati eliminati tra i beneficiari. Inoltre è stato eliminato il riferimento esplicito ad accreditamento come segue:  Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze e <i>fornitori di servizi per l'organizzazione di visite aziendali alle imprese agricole</i> e forestali riconosciuti idonei per capacità ed esperienza,. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni	8.2.1.3.1.4 8.2.1.3.2.4 8.2.1.3.3.4 Beneficiari  8.2.1.3.1.6 8.2.1.3.2.6 8.2.1.3.3.6

	accreditamento deve essere aperto a qualsiasi ente di formazione, anche a quelle con sede al di fuori del territorio regionale, a cui deve essere permesso di accedervi in qualsiasi momento. Andrebbe specificata la procedura per l'individuazione dei beneficiari e la selezione delle operazioni (ad es. bando di gara).	soggetto che ne faccia richiesta.  <i>E' stata integrato il paragrafo beneficiari prevedendo che il possesso del requisito d'idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.</i>	Condizioni di ammissibilità
118	Per le sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 dovrebbe essere indicata la percentuale esatta del sostegno, indicando esattamente i tassi che si applicheranno nelle varie situazioni; in alternativa, occorre spiegare con precisione quali fattori determinano tassi diversi.	<b>CONDIVISIBILE</b> : sono state indicate con esattezza le percentuali di aiuto: <i>Per le attività agricole l'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari. Per le attività forestali e per le PMI operanti in ambito rurale si applica quanto previsto dal Reg. (UE) n. 702/14 art.li 38 e 47</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• settore forestale: intensità di aiuto 100% dei costi ammissibili</li> <li>• PMI in ambito rurale: 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese.</li> </ul>	8.2.1.3.1.8 8.2.1.3.2.8 8.2.1.3.3.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)
<b>1.1 - SOSTEGNO AGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE</b>			
119	La descrizione degli interventi è alquanto generica. Andrebbe descritto in dettaglio il tipo di attività (come ad esempio gli argomenti della formazione, i temi prioritari in relazione agli obiettivi del PSR ed in linea con i fabbisogni, la durata prevista, i gruppi cui è rivolta ecc.). Si invita la Regione a fornire ulteriori informazioni in relazione alla formazione sui temi trasversali (innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi).	Condivisibile: nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento è stata inserita una tabella (Tabella 8.2.1.3.1.1 – 1 “Descrizione tematiche specifiche 1.1.1) riportante i temi di formazione verificandone la coerenza con il PSR e l'Accordo di Partenariato. In particolare, per la sottomisura 1.1 è stato elaborato un quadro logico che mette in relazione gli ambiti d'intervento, le tematiche specifiche, le Focus area (dirette e indirette) e gli obiettivi trasversali. In particolare i temi individuati, oggetto di intervento, sono stati rapportati agli obiettivi trasversali del PSR sui quali hanno una ricaduta sia diretta che indiretta	8.2.1.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento
120	Per quanto riguarda i beneficiari, la sezione sezione 8.2.1.3.1.4 individua come tali alcuni specifici soggetti pubblici. Si ricorda alla Regione che i beneficiari della misura devono essere i prestatori di servizi di formazione o di altri tipi di trasferimento di conoscenze e i responsabili delle azioni di informazione, in	<b>Condivisibile:</b> è stato modificato il testo come segue:  Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.	8.2.1.3.1.4 Beneficiari

	conformità all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.		
121	Per quanto concerne i costi ammissibili previsti, la Regione è invitata a fornire chiarimenti in merito alla pertinenza delle spese di affitto/noleggio di locali e attrezzature per il loro trasporto, spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo	<b>Condivisibile:</b> è stato modificato il testo del paragrafo costi ammissibili nel seguente modo: 1) noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività; 2) sono state eliminate le voci relative al trasporto, prevenzione, sicurezza e attività in campo	8.2.1.3.1.5 Costi ammissibili
122	I principi riguardanti i criteri di selezione dovrebbero essere ulteriormente dettagliati, mostrando un più chiaro legame con le specificità dei fabbisogni dei fruitori finali della Regione in termini di esigenze di formazione o trasferimento di conoscenze (come individuati nell'analisi SWOT). Occorre, inoltre, chiarire che/come gli obiettivi trasversali saranno promossi attraverso i criteri di selezione.	<b>Condivisibile:</b> nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento è stata inserita una tabella con i temi di formazione verificandone la coerenza con il PSR e l'Accordo di Partenariato. In particolare, per la sottomisura 1.1 è stato integrato un quadro logico degli ambiti d'intervento coerenti a tematiche specifiche, Focus area (dirette e indirette) e obiettivi trasversali. Inoltre è stato modificato il paragrafo 8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione nel seguente modo: <ul style="list-style-type: none"> <li>rispondenza ai fabbisogni e coerenza con le Focus area di riferimento e agli obiettivi trasversali;</li> <li>conformità alle tematiche trattate dal progetto ai fabbisogni e alle Focus Area del programma dettagliate nel Catalogo delle competenze</li> </ul>	8.2.1.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento  8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione
<b>1.2 - SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DIMOSTRATIVE E ALLE AZIONI DI INFORMAZIONE</b>			
123	Per quanto riguarda i costi ammissibili previsti, la Regione dovrebbe specificare che gli investimenti sono ammissibili solo se direttamente e chiaramente collegati all'attuazione delle operazioni sovvenzionate; inoltre dovrebbe fornire ulteriori chiarimenti in merito al sostegno a "determinati costi d'investimento materiale". Infine, si ricorda che, in caso di progetti dimostrativi, i link alle altre norme dovrebbero includere l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Condivisibile:</b> Modificato paragrafo inserendo costi d'investimento strettamente correlati e in quota parte alle attività di dimostrazione e realizzati in conformità a quanto previsto all'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.</li> </ul>	8.2.1.3.2.5 Costi ammissibili
<b>1.3 - SOSTEGNO AGLI SCAMBI INTERAZIENDALI DI BREVE DURATA E ALLE VISITE DI AZIENDE AGRICOLE E FORESTALI</b>			

124	La Regione è invitata a dettagliare la descrizione delle attività previste nell'ambito di questa sottomisura e a specificare i loro obiettivi concreti, compresi i link rispetto ai fabbisogni individuati nell'analisi SWOT. Andrebbero definiti la durata e il contenuto delle visite. Si dovrebbero fornire ulteriori dettagli sulle buone pratiche da acquisire durante gli scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale.	<b>Condivisibile:</b> nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento è stata inserita la durata delle visite, sono stati specificati i destinatari pubblici ed è stata inserita la coerenza con i maggiori fabbisogni della Regione Campania (in particolare ai sensi dell'art. 28 (4) del reg. (UE) n. 1305/2013). Inoltre è stata inserita una tabella dove sono esplicitati i contenuti delle visite verificandone la coerenza con il PSR e l'Accordo di Partenariato. È stato individuato il Catalogo delle competenze nel quale sono previste le best practice oggetto di viaggi. Tabella 8.2.1.3.3.1 – 1 “Descrizione tematiche specifiche 1.3”	8.2.1.3.1.3 Descrizione del tipo di intervento
125	È opportuno specificare chiaramente che i beneficiari potenziali sono gli enti organizzatori degli scambi e delle visite.	<b>Condivisibile:</b> il testo è stato modificato  Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità ed esperienza. In grado di erogare <i>servizi per l'organizzazione di visite aziendali alle imprese agricole e forestali</i> . Il processo di riconoscimento di idoneità è aperto ad ogni soggetto che ne faccia richiesta.	8.2.1.3.3.4 Beneficiari
<b>M02 - SERVIZI DI CONSULENZA, GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE E SERVIZI DI SOSTITUZIONE NELLE AZIENDE AGRICOLE (ARTICOLO 15)</b>			
126	La descrizione generale della misura riferisce che essa contribuisce al “soddisfacimento potenziale” di tutti gli aspetti specifici previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della misura, sarebbe consigliabile effettuare una selezione ragionata degli aspetti specifici sui quali si intendono concentrare gli interventi previsti nell'ambito della misura.	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Nel contesto della programmazione strategica i servizi di consulenza rappresentano una misura orizzontale rilevante per tutte le priorità dello sviluppo rurale. Come ha evidenziato l'analisi SWOT e l'analisi di contesto, in Campania vi è un'insufficienza di servizi consulenziali evoluti alle imprese, soprattutto sui temi ambientali e su altri argomenti strategici quali marketing, redditività, sviluppo nuovi prodotti/processi, ecc., orientati ad aumentare le capacità imprenditoriali su aspetti economico-gestionali. Pertanto, accogliendo l'osservazione, si è ritenuto opportuno, revisionare il testo della scheda di misura, selezionando i tematismi di contenuto strategico, tra cui in primo luogo quelli specifici sui temi a carattere ambientale, così come declinati nel regolamento 1305/13. Analogamente, con riferimento ai fabbisogni specifici,	<b>Paragrafo 8.2.2.2.</b>



		<p>indicati nel testo, che possono essere soddisfatti attraverso la misura, sono stati indicati gli altri interventi che potranno essere oggetto delle consulenze.</p>	
127	<p>La Regione precisa che dall'analisi SWOT sono emersi 21 fabbisogni collegati a tale misura. Occorre tuttavia descrivere meglio in che modo la misura affronti i fabbisogni identificati.</p>	<p><b>Condivisibile</b> <i>Vedi Osservazione 126</i></p>	<p><b>Paragrafo</b> <b>8.2.2.2.</b></p>
128	<p>Il contributo agli obiettivi trasversali sembra piuttosto dichiarativo e non ha alcun nesso specifico con i fabbisogni propri degli agricoltori, dei giovani agricoltori o degli altri gestori del territorio nella Regione, in particolare alla luce delle numerose FA elencate in collegamento con questa misura.</p>	<p><b>Condivisibile. Testo modificato</b></p> <p>Accogliendo l'osservazione, il testo della scheda di misura è stato modificato, partendo dal presupposto che la finalità del servizio di consulenza è quello di rispondere ai fabbisogni specifici dell'azienda agricola, dei giovani agricoltori o degli altri gestori del territorio nella Regione.</p> <p>La misura, infatti, ha l'obiettivo di migliorare la gestione del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento agli standard richiesti per un'agricoltura sostenibile e multifunzionale, perseguendo, nello stesso tempo, gli obiettivi tematici trasversali, quali: innovazione, ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi. La consulenza va considerata come un supporto alle aziende per conseguire tali obiettivi e ciò presuppone, per chi presta il servizio, il possesso di competenze specialistiche avanzate negli ambiti indicati nell'art. 15 del Reg. UE 1305/2013.</p> <p>Per tale ragione, l'Organismo di consulenza dovrà erogare il servizio analizzando e valutando la specifica situazione aziendale di partenza.</p>	<p><b>Paragrafo</b> <b>8.2.2.2.</b></p>
129	<p>Si potrebbe dare un peso maggiore al tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali, dando particolare rilevanza alle pratiche compatibili con il sistema climatico, prendendo in considerazione indicatori specifici per i cambiamenti climatici stabiliti dalla Regione e, se del caso, dando priorità ai criteri di selezione relativi ai cambiamenti climatici.</p>	<p><b>Condivisibile. Testo modificato</b></p> <p>E' stata sottolineata, nel testo aggiornato, la rilevanza della preparazione professionale che i tecnici consulenti dovranno detenere e dimostrare, nella selezione, in materia di adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali e alle pratiche agroambientali compatibili con l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti al sistema climatico.</p>	<p><b>Paragrafo</b> <b>8.2.2.3.1.1</b></p>

130	Per ciascuna operazione i link con le altre norme dovrebbero comprendere la legislazione in materia di appalti pubblici.	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  E' stato inserito, nelle basi giuridiche, il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativo al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e successive modifiche ed integrazioni	<b>Paragrafi</b> <b>8.2.2.1</b> <b>8.2.2.3.1.3</b>
131	Visto che la misura va implementata con appalti pubblici, le opzioni di costo semplificato non possono essere usate (articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013).	<b>Non condivisibile</b>  Non vi è nel testo alcun riferimento ai costi semplificati	
<b>2.1 - SOSTEGNO AD AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA</b>			
132	La descrizione dell'operazione dovrebbe definire le qualifiche minime degli enti di consulenza.	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Si premette che i prestatori dei servizi di consulenza, che sono i beneficiari dell'intervento, devono dimostrare il possesso di adeguate capacità professionali e risorse in termini di tecnici qualificati e regolarmente formati, con esperienza e affidabilità nei settori in cui è prestata la consulenza.  Nel testo aggiornato della scheda, sono state definite meglio le qualifiche dei tecnici e la rilevanza particolare che sarà data, in sede di selezione, alla preparazione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici nelle zone rurali e alle pratiche agroambientali compatibili con l'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti al sistema climatico.	<b>Paragrafo</b> <b>8.2.2.3.1.1</b>
133	La descrizione trarrebbe beneficio da ulteriori dettagli sugli argomenti specifici della consulenza prevista e da ulteriori informazioni sulle possibili sinergie e complementarità con il programma nazionale, in particolare per quanto riguarda le tematiche relative alla gestione del rischio.	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Si rimanda al commento all'osservazione 126. Nello specifico, è stato anche evidenziato anche l'importanza, tra i temi di consulenza, della gestione del rischio, in sinergia con il P.O. nazionale	<b>Paragrafo</b> <b>8.2.2.2.</b>
134	Riguardo ai contenuti prioritari elencati nella descrizione delle operazioni, si ricorda che i servizi di consulenza finanziati dovrebbero andare oltre i requisiti	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Accogliendo l'osservazione, nel testo aggiornato sono stati inseriti,	<b>Paragrafo</b> <b>8.2.2.3.1.1</b>

	della normale attività agricola e mirare al miglioramento globale delle prestazioni (economiche, ambientali), e non solo al rispetto delle norme. Di conseguenza, la Regione è invitata a garantire che i servizi di consulenza ammissibili abbiano come obiettivo il miglioramento generale delle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola e non si riferiscano alla normale attività di gestione aziendale.	nei temi strategici della consulenza, gli aspetti relativi al rendimento globale e agli aspetti ambientali, con l'obiettivo di elevare gli standard delle prestazioni aziendali e non solo il rispetto delle norme vigenti	
135	Si invita la Regione a fornire chiarimenti in merito alle modalità di selezione che saranno attuate nel caso in cui i beneficiari della sottomisura siano la Regione stessa o "organismi in-house". In proposito si ricorda che l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che i beneficiari nell'ambito della misura sono selezionati mediante inviti a presentare proposte; dunque occorrerebbe garantire il rispetto della vigente normativa sugli appalti pubblici.	<b>Condivisibile</b>  I beneficiari, sia pubblici che privati, saranno selezionati mediante inviti a presentare proposte, secondo la normativa degli appalti pubblici.	<b>Paragrafo 8.2.2.3.1.6</b>
136	Le principali categorie di spese ammissibili dovrebbero essere descritte con maggior dettaglio.	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Il testo è stato modificato indicando le voci di costo ammissibili per fornire il servizio di consulenza: remunerazione dei consulenti, missioni, materiale e supporti necessari per erogare la consulenza, e altri costi direttamente legati al servizio di consulenza come risultanti dall'offerta unitaria presentata in sede di partecipazione alla gara pubblica	<b>Paragrafo 8.2.2.3.1.5</b>
137	Nelle condizioni di ammissibilità si dovrebbero definire e includere le qualifiche minime degli organismi che forniscono consulenza. Le condizioni di ammissibilità devono menzionare i requisiti relativi alla formazione regolare del personale del fornitore di consulenza, e devono garantire che gli organismi selezionati dispongano di risorse adeguate per l'intero periodo di attuazione della misura. S'invita, inoltre, la Regione a fornire ulteriori spiegazioni in merito alle condizioni	<b>Condivisibile</b>  L'organismo da selezionare, sia esso pubblico che privato, dovrà dimostrare il possesso di comprovata capacità ed esperienza, con capacità professionali a livello teorico e pratico-operativo sulle tematiche di interesse strategico, derivanti dall'analisi SWOT e riportati nella scheda di misura. Presupposto ineludibile è che il prestatore del servizio dovrà essere dotato di uno staff tecnico adeguato ai temi della consulenza, in	<b>Paragrafo 8.2.2.3.1.6</b>

	supplementari di ammissibilità regionali (ad esempio presenza di sede operativa in Campania) e mostrarne i collegamenti con l'analisi SWOT .	termini di qualifica del personale con titolo di studio riconosciuto dallo Stato Membro tale da consentire l'effettiva erogazione di un servizio orientato a risolvere specifiche esigenze degli operatori agricoli o forestali o titolari di PMI. Sarà chiesto, inoltre, ai soggetti selezionati di garantire l'aggiornamento costante dei tecnici dello staff sui temi specifici dei servizi erogati. Il mantenimento delle capacità tecnico-amministrative e strutturali dovrà essere garantito per tutto il periodo di attuazione della misura. Nel testo revisionato è stata stralciata la condizione di ammissibilità relativa alla presenza di una sede in Campania.	
138	La scelta di limitare l'importo del sostegno a 1.500 EUR/azienda/anno dovrebbe essere giustificata in relazione al limite definito dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (1.500 EUR/consulenza).	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Il sostegno è erogato nella misura pari all'80% della spesa ammissibile, con un limite di importo massimo di contributo per ciascuna consulenza pari ad euro 1.500,00 per anno. L'importo del sostegno è proporzionato in base alla prestazione professionale fornita e ai contenuti della consulenza erogata.	<b>Paragrafo 8.2.2.3.1.8</b>
2.2 - SOSTEGNO PER L'AVVIAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE, DI SOSTITUZIONE E			
DI ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE, NONCHÉ DI SERVIZI DI CONSULENZA FORESTALE			
2.3- SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEI CONSULENTI			
139	Il sistema di selezione dovrebbe basarsi su un sistema a punteggio che prevede un punteggio minimo e le soglie al di sotto delle quali le domande non saranno selezionate.	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Nel paragrafo della descrizione dell'intervento è stata inserita la frase "La selezione si baserà su un sistema a punteggio con la previsione di un punteggio minimo e la soglia al di sotto della quale l'istanza non sarà selezionata"	<b>Paragrafo 8.2.2.3.3.1.</b>
140	Gli importi e aliquote di sostegno devono essere dettagliati: il solo riferimento al massimale fissato nel regolamento (UE) n. 1305/2013 non è sufficiente.	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Il testo è così revisionato: "Sono ammesse a contributo il 100% delle spese riferibili direttamente al costo del corso di formazione. L'importo di spesa ammessa a finanziamento per la formazione dei	<b>Paragrafo 8.2.2.3.3.8.</b>

		consulenti è pari ad un massimo di 200.000 euro per triennio per singolo beneficiario”	
140	Gli importi e aliquote di sostegno devono essere dettagliati: il solo riferimento al massimale fissato nel regolamento (UE) n. 1305/2013 non è sufficiente.	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Accogliendo l'osservazione sono stati inseriti nel testo i requisiti specifici che i soggetti da selezionare dovranno detenere, soprattutto per ciò che riguarda l'adeguatezza delle qualifiche e competenze professionali nonché il possesso dell'esperienza e la formazione nei campi e nelle materie oggetto della consulenza	<b>Paragrafo 8.2.2.3.3.11.</b>
141	La sezione «informazioni specifiche per la misura» dovrebbe essere più specifica per quanto riguarda i «requisiti adeguati» per la fornitura del servizio (ad esempio, qualifica minima, esperienza minima e la frequenza della formazione periodica obbligatoria). Quanto al requisito relativo alla “sede operativa in Campania”, si ricorda che i requisiti non devono essere discriminatori.	<b>Condivisibile. Testo modificato</b>  Nel paragrafo della descrizione dell'intervento è stata inserita la frase “La selezione si baserà su un sistema a punteggio con la previsione di un punteggio minimo e la soglia al di sotto della quale l'istanza non sarà selezionata”	<b>Paragrafo 8.2.2.3.3.1.</b>
<b>M03 - REGIMI DI QUALITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI (ARTICOLO 16)</b>			
142	La descrizione generale della misura dovrebbe indicare quali tipi di regime sono coperti, tra quelli menzionati all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): l'osservazione è stata accolta e la descrizione puntuale dei regimi è riportata nella parte generale della scheda di misura	Paragrafo 8.2.3.2. Descrizione della misura compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali
143	Per quanto riguarda la verificabilità e controllabilità della misura, i rischi potenziali e la loro attenuazione dovrebbero essere ulteriormente approfonditi e sviluppati. Per esempio, non sembra siano stati individuati i rischi in merito al sostegno ad attività per la promozione di marchi commerciali e/o che incoraggino i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): l'osservazione è stata accolta e la descrizione rafforzata della verificabilità e controllabilità è riportata nella scheda di misura al punto Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi. In particolare, i rischi individuati, anche sulla base dell'esperienza del PSR 2007-2013, riguardano la verifica delle fatture che consente di rendere non ammissibili quelle che riguardano la promozione di marchi commerciali. L'eliminazione di tali rischi avviene attraverso il	Paragrafo 8.2.3.4. . “Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi”

	particolare origine, tranne per i prodotti tutelati di cui al paragrafo 3, articolo 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014. Informazioni utili per una valutazione approfondita dei rischi nell'attuazione della misura potrebbero derivare dall'esperienza acquisita nell'attuale programmazione. L'Autorità di Gestione è invitata a tenerne conto.	controllo del pagamento delle fatture, della loro registrazione nel libro IVA, che i marchi siano tra quelli registrati e riconosciuti dall'UE, che i produttori siano iscritti ad un sistema di certificazione e di controllo da parte di Organismi terzi ecc.	
144	Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla valutazione globale, ai rischi potenziali ed alla loro attenuazione devono essere ulteriormente sviluppati. Gli errori riscontrati soprattutto dal periodo precedente di programmazione dovrebbero essere menzionati, e in particolare il modo in cui sarà migliorata l'attuazione nel nuovo periodo, sulla base dell'esperienza acquisita	Condivisibile (testo modificato): vedi risposta 143	
<b>3.1 - SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE A REGIMI DI QUALITÀ</b>			
145	Il testo della misura dovrebbe chiarire, a norma del paragrafo 3, articolo 16, del regolamento (UE) n. 1305/2013, che per «agricoltore» s'intende l'agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): la correzione è riportata al paragrafo 8.2.3.3.1.4. Beneficiari: agricoltori intesi come agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013	Paragrafo 8.2.3.3.1.4 "Beneficiari"
146	Il 1° gennaio 2014 è indicato come la data a decorrere dalla quale la partecipazione a regimi di qualità è considerata ammissibile ai fini del sostegno nell'ambito della sottomisura 3.1. Ciò non è conforme all'obiettivo della sottomisura, che consiste nell'incentivare gli agricoltori (che ancora non partecipano a un regime di qualità) ad aderirvi. La descrizione della sottomisura deve specificare che solo gli agricoltori che parteciperanno per la prima volta a un regime di qualità dopo la presentazione della domanda di sostegno possono ricevere il sostegno per un massimo di cinque anni. Gli agricoltori che partecipano già a un regime di qualità al momento della presentazione della loro domanda di sostegno non sono ammissibili.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): la correzione è riportata nella scheda di misura al punto 8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità: <i>Partecipare per la prima volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate o ai sistemi di qualità descritti al paragrafo 8.2.3.2. Il sostegno è eleggibile dalla presentazione della domanda per un massimo di cinque anni. In ogni caso, la data di prima partecipazione al sistema di qualità (iscrizione al sistema di controllo) deve essere successiva alla data di presentazione della domanda per il primo anno di aiuto</i>	Paragrafo 8.2.3.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità"
147	Dovrebbe essere inserita una descrizione dei regimi	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): l'osservazione è stata accolta e riportata	Paragrafo 8.2.3.2.

	nazionali che soddisfano le condizioni dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, e dei regimi facoltativi di certificazione dei prodotti agricoli (lettera c) del medesimo articolo) che la misura intende contemplare.	nella scheda di misura nella parte generale della misura con l'indicazione di tutti i regimi coinvolti. I regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale ammissibili conformi ai requisiti di cui all'art. 16, paragrafo 1 lettere a), b) del Reg. UE n. 1305/2013 sono elencati nella misura.	"Descrizione generale della misura"
148	I principi proposti per i criteri di ammissibilità dovrebbero essere ulteriormente sviluppati. Si prega di spiegare come gli elementi indicati quali l'età, il genere, le macroaree, l'uso dei terreni agricoli confiscati alle mafie etc. possano essere considerati criteri di selezione per la prima partecipazione agli schemi di qualità in termini di pertinenza e coerenza con gli obiettivi di tale sottomisura. In particolare, il collegamento ai prodotti di qualità dei criteri "età, genere, terreni confiscati" non è facilmente comprensibile. I principi per i criteri di selezione dovrebbero garantire la maggiore aderenza possibile della misura alle esigenze individuate nell'analisi e agli obiettivi della misura. Le priorità trasversali dovrebbero anch'esse riflettersi nei criteri di selezione.	<b>Parzialmente Condivisibile:</b> I suggerimenti dell'osservazione sono stati accolti e le modifiche sono riportate nella scheda di Misura . -La tipologia del beneficiario si è inteso favorire i giovani e/o le associazioni di agricoltori -Il regime di qualità nuovo è premiante rispetto ad un regime di qualità già esistente. - Se si aderisce anche alla misura 3.2 si viene premiati - Se i richiedenti coltivano terreni confiscati alle mafie sono premiati in quanto, per legge nazionale, tali terreni devono essere condotti con il metodo biologico. Ciò include anche il fabbisogno trasversale dell'innovazione.	paragrafo 8..2.3.3.1.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"
149	Sebbene le associazioni di produttori possano essere anch'esse beneficiarie della misura 3.1 ai sensi dell'articolo 16(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, i costi che tali associazioni potrebbero sostenere, nello svolgimento del loro ruolo di intermediari, non sono tuttavia ammissibili. I costi ammissibili possono essere sostenuti solo a livello dei singoli produttori che beneficiano di un regime di qualità. La Regione è invitata a correggere in tal senso il paragrafo "costi ammissibili".	<b>Non condivisibile:</b> I costi ammissibili riportati al punto 8.2.3.3.1.5, riguardano quelli dei singoli beneficiari e, se associati tipo OP, solo i costi imputabili ai singoli produttori. I costi di eventuale intermediazione, quindi, non vengono presi in considerazione. Nella scheda di Misura al punto 8.2.3.3.1.5. <i>costi ammissibili</i> è specificato che le spese di intermediazione delle OP non sono ammissibili al sostegno. <i>L'informazione era già riportata nella scheda. Al paragrafo sopra citato è stato meglio specificato</i>	<i>Paragrafo 8.2.3.3.1.5. costi ammissibili</i>
150	In merito al periodo massimo per le indennità di 5 anni, è opportuno specificare che tale limite è da intendersi per beneficiario e per regime. La Regione dovrebbe fissare gli importi previa analisi dei costi medi a livello	<b>Parzialmente Condivisibile:</b> Nella scheda di misura al punto 8.2.3.3.1.8. <i>Importi e aliquote di sostegno</i> , è stato meglio specificato per <b>beneficiario e per regime</b> . Inoltre è stato chiarito che <i>Il contributo è concesso per beneficiario ed è pari</i>	Paragrafo 8.2.3.3.1.8. <i>Importi e aliquote di sostegno (applicabili)</i>

	nazionale e/o regionale o per regime di qualità.	<i>al 100% dei costi sostenuti per aderire ai sistemi di qualità e comunque in misura non superiore ad € 3.000,00 annui per un massimo di 5 anni dalla data di prima adesione.</i>	
<b>3.2- SOSTEGNO AD ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE MESSE IN ATTO DA GRUPPI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO</b>			
151	Le condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014, devono essere soddisfatte: le attività di informazione e promozione non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto in considerazione della sua particolare origine, tranne nel caso di prodotti contraddistinti da regimi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4; l'origine di un prodotto può essere indicata a condizione che la menzione di origine sia meramente incidentale rispetto al messaggio principale; le attività relative alla promozione di marchi commerciali non sono ammissibili a ricevere il sostegno.	<p><b>Condivisibile:</b> il capoverso del paragrafo 8.2.3.3.2.1 – Descrizione del tipo di intervento viene modificato come di seguito:</p> <p>E' mirata a sensibilizzare il consumatore sulle caratteristiche dei prodotti tutelati dai regimi di qualità indicati dall'articolo 16 , paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013 e opera in sinergia con la misura 3.1 permettendo il riconoscimento da parte del consumatore del valore qualitativo delle produzioni, favorendo, al contempo, l'associazionismo come elemento di concentrazione di offerta.</p> <p>Le attività di informazione e promozione non devono incoraggiare i consumatori ad acquistare un prodotto in considerazione della sua particolare origine, tranne nel caso di prodotti contraddistinti da regimi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.</p> <p>Il sostegno è finalizzato a informare e sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi dei prodotti tutelati dai regimi di qualità specificati al paragrafo 8.2.3.2 Descrizione generale della misura.</p> <p>Non è concesso alcun finanziamento a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 per azioni di informazione e di promozione riguardanti marchi commerciali.</p>	8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento
152	Il paragrafo relativo al tipo di sostegno (8.2.3.3.2.2) dovrebbe indicare con maggiore chiarezza che l'aiuto fornito dalla sottomisura riguarda le attività relative ai prodotti sovvenzionati nell'ambito della sottomisura 3.1. La descrizione della sottomisura dovrebbe pertanto essere rivista conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.	<b>Condivisibile:</b> si è meglio specificato che il sostegno è erogato alle associazioni di produttori per le attività di informazione e promozione relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi della sottomisura 3.1.	8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento 8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno
153	La lista dei costi ammissibili per tipologia di spesa, in quanto non pertinenti, andrebbe sensibilmente ridotta,	Parzialmente condivisibile: Sono state eliminate le spese inerenti il noleggio di strumenti didattici e di	8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili



	<p>come per esempio i mezzi di trasporto, il servizio hostess o la locazione di risorse didattiche. Si prega inoltre di chiarire eventuali rischi che tali spese generali comportano di sovrapporsi ai costi organizzativi e di coordinamento, per i quali è previsto un tetto massimo del 5% delle spese ammissibili complessive.</p>	<p>mezzi di trasporto. Pertanto il paragrafo 8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili viene così modificato</p> <p>Sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale escluse quelle obbligatorie per la commercializzazione del prodotto (ideazione, stampa, riproduzione, traduzione e distribuzione supporti cartacei, multimediali ed altri);</li> <li>· realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di applicazioni informatiche</li> <li>· realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;</li> <li>· realizzazione e sviluppo di siti web;</li> <li>· gadgets e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto;</li> <li>· acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi;</li> <li>· realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna;</li> <li>· acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet;</li> <li>· organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri informativi, mostre, esposizioni, open day e workshop tematici;</li> <li>· partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici</li> <li>· realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale HoReCa;</li> <li>- campagne di sensibilizzazione e informazione relative a questioni riguardanti la certificazione di qualità in relazione al cambiamento climatico</li> <li>· spese generali e di coordinamento organizzativo (max 5% del totale della spesa ammessa).</li> </ul>	
154	<p>S'invita altresì la Regione a garantire che tutto il materiale d'informazione e di promozione elaborato nell'ambito di un'attività sovvenzionata sia conforme alla normativa UE e nazionale in vigore nello Stato membro in cui le attività d'informazione e di promozione hanno luogo.</p>	<p><b>Condivisibile:</b> Costi ammissibili viene aggiunto il seguente capoverso: Tutto il materiale d'informazione e di promozione elaborato nell'ambito delle attività sovvenzionate dovrà essere conforme alla normativa UE e nazionale.</p>	8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili
155	<p>Si raccomanda di considerare la possibilità d'includere tra le attività previste nell'ambito di questa misura i marchi di qualità ecologica e altre possibili certificazioni rispettose del clima e dell'ambiente. Inoltre, le</p>	<p><b>Parzialmente condivisibile:</b> Si ritiene che i marchi di qualità ecologica e altre possibili certificazioni rispettose del clima e dell'ambiente non rientrino tra i regimi di qualità indicati all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Se così non fosse si è disponibili a</p>	8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

	campagne di sensibilizzazione e informazione relative a questioni riguardanti la certificazione di qualità in relazione al cambiamento climatico dovrebbero figurare tra le attività previste per la sottomisura 3.2.	includere tali marchi e le relative attività nell'ambito della Misura. Sono stati inseriti tra i criteri di selezione premianti le organizzazioni di produttori l'attivazione di pratiche rispettose del clima (anche attraverso l'implementazione di marchi di qualità ecologica ai sensi del Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 ) per migliorare la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, come peraltro già riportato al paragrafo 8.2.3.3.2.7. 19/10/2015 Si conferma che i marchi di qualità ecologica e altre possibili certificazioni rispettose del clima e dell'ambiente non sono stati inseriti tra i regimi di qualità ammissibili.	8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili
M04 - INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (ARTICOLO 17)			
156	La base giuridica dovrebbe comprendere, oltre a quelli citati, anche gli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Condivisibile (testo modificato): nel box relativo alla base giuridica della misura sono stati inseriti gli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	8.2.4.1
157	Nella descrizione generale della misura, l'aspetto specifico FA 4C non sembra essere incluso nell'elenco degli aspetti specifici interessati dalla misura 4, mentre la tipologia d'intervento 4.4.5 "Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili" si colloca in tale ambito. S'invita la Regione ad integrare il testo.	Condivisibile (testo modificato): per corrispondere al complesso delle osservazioni pervenute, a livello di misura, nel box "descrizione generale....", è stata inserita una tabella che specifica, per ogni priorità e focus area individuata, il contributo di ogni singola tipologia di intervento prevista. Si specifica che la ex tipologia d'intervento 4.4.5 è stata inserita nella misura 5, sottomisura 5.1.1 azione b). Nel box che segue la FA 4C è inserita per la tipologia d'intervento 4.4.3.	8.2.4.2
158	Più del 31% delle risorse finanziarie del programma è assegnato a questa misura. Si ricorda la necessità di dare priorità agli investimenti che hanno un maggiore impatto positivo sull'ambiente, sul cambiamento climatico (gli investimenti in capitale fisso sul clima hanno una notevole influenza sul clima) e sull'innovazione, alla luce della specifica situazione della Regione Campania, come emerso dall'analisi SWOT. I criteri dovrebbero comprendere la riduzione dei gas a effetto serra e il consumo di risorse e di energia, nonché il sostegno al potenziamento delle capacità di	Parzialmente Condivisibile: nel box relativo ai principi per la fissazione dei criteri di selezione , per le operazioni 4.1.1, 4.1.2 ,4.1.3 e 4.2.1, sono stati inseriti criteri relativi alla valenza ambientale del progetto. Relativamente alle <i>smart grid</i> il riferimento è stato inserito nella tipologia d'intervento 7.2.2	8.2.4.3.1.7 8.2.4.3.2.7 8.2.4.3.3.7 8.2.4.3.5.7

	adattamento (o resilienza). Come suggerito dal valutatore Ex ante, sarebbe opportuno, nell'ambito della priorità 5, includere un riferimento esplicito alle reti intelligenti (smart grid), contribuendo quindi alla loro diffusione.		
159	I principi relativi ai criteri di selezione dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi di ciascuna sottomisura o tipo di intervento proposti e con le priorità settoriali, territoriali e strutturali individuati nell'analisi SWOT. Inoltre, la Regione dovrebbe precisare che un sistema di punti sarà utilizzato per la selezione e che sarà richiesta una soglia minima di punti per l'accesso al sostegno. Per le operazioni d'investimento inclusi nell'ambito delle priorità 4 e 5, i principi per la determinazione dei criteri di selezione dovrebbero essere principalmente legati all'ambiente e agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici.	Condivisibile (testo modificato): I principi relativi ai criteri di selezione sono indicati per tipologia di operazione . Essi sono stati definiti con riferimento a parametri ambientali, aspetti soggettivi del richiedente e oggettivi dell'azienda in diretto collegamento con l'analisi swot . Il raggiungimento di un punteggio minimo è inserito nel capitolo 8.1	8.2.4.3.1.6 8.2.4.3.2.6 8.2.4.3.3.6 8.2.4.3.4.6 8.2.4.3.5.6
160	Il riferimento all'età o al genere come criteri di priorità potrebbe essere discriminatorio; tale riferimento dovrebbe essere utilizzato in maniera molto circoscritta e solo se debitamente giustificato, per garantire il rispetto dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Condivisibile (testo modificato): L'osservazione è stata recepita per tutti gli interventi previsti dalla misura. In ogni caso si precisa che per la tipologia d'intervento 4.1.1 nel box relativo ai principi per la fissazione dei criteri di selezione il criterio dell'età è stato modificato come segue: "(imprese condotte da giovani agricoltori di cui all'art.2, lett. n) del Reg. 1305/2013 che presentino la domanda di aiuto entro i 5 anni dal primo insediamento; a tal fine si precisa che non possono accedere alla presente operazione le imprese aventi titolo a presentare domanda sulla operazione 4.1.2; Tale scelta è motivata dall'esigenza di sostenere anche con ulteriori investimenti l'attività economica e produttiva delle aziende giovani	8.2.4.3.1.7
161	La descrizione di ciascun tipo di operazione dovrebbe essere più dettagliata.	Condivisibile (testo modificato): le tipologie di operazione sono state meglio dettagliate	
162	Le operazioni previste nell'ambito della misura 4 dovrebbero essere chiaramente rivolte al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e dell'innovazione, anche laddove contribuiscano alle priorità 2 e 3.	Condivisibile (testo modificato): nella descrizione generale della misura in coda alla tabella della priorità e FA sono state inserite le declaratorie relative agli obiettivi ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e innovazione	8.2.4.2
163	In generale, i costi ammissibili dovrebbero essere	Condivisibile (testo modificato)	8.2.4.3.1.5

	definiti in modo più dettagliato al fine di consentire una chiara comprensione di che cosa si intende finanziare attraverso ogni singola sottomisura o tipo di operazione, in relazione ad ogni focus area. La misura finanzia solo gli investimenti. Nessuna attività di manutenzione, ad esempio, dovrebbe essere ammissibile al sostegno.	In ciascuna operazione sono stati dettagliati i divieti e gli investimenti ammissibili nel box costi ammissibili	8.2.4.3.2.5 8.2.4.3.3.5 8.2.4.3.4.5 8.2.4.3.5.5
164	Per le sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3, è opportuno aggiungere nella sezione "Link ad altre norme" l'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Condivisibile (testo modificato): Si è provveduto ad inserire l'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non a livello di sottomisura ma per tipologia d'intervento. Inoltre sono stati aggiornati i collegamenti con riferimento anche ad altre norme Nel capitolo 14 è stata descritta la complementarietà degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di evitare, attraverso la demarcazione degli interventi, il rischio del doppio finanziamento	8.2.4.3.1.3 8.2.4.3.2.3 8.2.4.3.3.3 8.2.4.3.4.3 8.2.4.3.5.3 8.2.4.3.6.3 8.2.4.3.7.3
165	È opportuno inoltre chiarire se l'acquisto di macchinari usati è escluso.	Condivisibile (testo modificato): Come indicato nell'osservazione n. 163 nella descrizione generale della misura è indicato il divieto per l'acquisto di macchinari usati.	8.2.4.3.1.5 8.2.4.3.2.5 8.2.4.3.3.5 8.2.4.3.4.5 8.2.4.3.5.5
166	Riguardo alla sottomisura 4.1, per quanto riguarda la percentuale di sostegno, occorrerebbe indicare che l'aliquota cumulativa massima del sostegno non deve eccedere il 90% degli investimenti ammissibili.	Condivisibile (testo modificato): Tale indicazione è stata espressamente inserita nel box importi e aliquote di sostegno per ogni tipologia di operazione	8.2.4.3.1.8 8.2.4.3.2.8 8.2.4.3.3.8 8.2.4.3.4.8
167	La Regione è invitata a chiarire la frase inclusa in tutte le sezioni "Costi ammissibili" secondo cui "la tipologia d'intervento è cumulabile con gli altri strumenti previsti dal PSR Campania 2014/2020". Si suggerisce di eliminare tale frase in quanto non pertinente.	Condivisibile (testo modificato): Tale dicitura è stata eliminata in ogni tipologia di operazione	8.2.4.3.1.5 8.2.4.3.2.5 8.2.4.3.3.5 8.2.4.3.4.5 8.2.4.3.5.5
<b>4.1- SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE</b>			
168	La descrizione della misura dovrebbe fornire un quadro	Condivisibile (testo modificato):	8.2.4.2

	<p>più chiaro della concentrazione delle operazioni previste in relazione agli specifici fabbisogni strutturali/ territoriali/ settoriali regionali individuati nell'analisi SWOT e agli obiettivi concreti da raggiungere. Il lungo elenco dei 21 fabbisogni cui la misura risponderebbe dovrebbe essere evitato. Gli obiettivi trasversali dovrebbero essere presentati in modo altrettanto contestualizzato. Il PSR dovrebbe spiegare e precisare in che modo il sostegno è mirato sulla base dell'analisi e della valutazione dei fabbisogni della priorità 2, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 17, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il PSR dovrebbe anche spiegare come questo targeting sarà ottenuto in pratica (ad esempio grazie a criteri di ammissibilità e di selezione).</p>	<p>L'analisi dei fabbisogni strutturali/ territoriali/ settoriali regionali sono stati esplicitati non a livello di sottomisura ma di tipologia di operazione (vedi risposta all'osservazione 161).</p> <p>La declaratoria degli obiettivi trasversali sono stati esplicitati nella descrizione generale della misura in quanto comuni a tutte le sottomisure e tipologie d'operazione previste (vedi risposta all'osservazione 162).</p> <p>Il targeting è dettagliato a livello di singola tipologia di operazione in particolare nei criteri di selezione</p>	
169	<p>I beneficiari della sottomisura 4.1 dovrebbero essere solo agricoltori e gruppi di agricoltori, come richiesto dal paragrafo 2 dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tuttavia, in caso di aiuto per le imprese singole, la Regione sembra voler limitare i beneficiari agli «agricoltori attivi» ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Una tale scelta deve essere accompagnata da pertinenti giustificazioni.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): è stato eliminato il riferimento agli agricoltori attivi» ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. La specifica dei beneficiari è stata dettagliata per singola operazione e precisamente:</p> <p>per 4.1.1 e 4.1.3 e 4.1.4 i beneficiari sono “le aziende agricole.”</p> <p>per la 4.1.2 i beneficiari sono “giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda, che posseggono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda (articolo 2 lettera n del reg. UE 1305/2013) e ricevono il premio di cui alla tipologia di operazione 6.1.1”</p>	<p>8.2.4.3.1.4 8.2.4.3.2.4 8.2.4.3.3.4 8.2.4.3.4.4</p>
170	<p>Si suggerisce di mirare il sostegno ai macchinari agricoli non come tipo di investimenti, ma solo sulla base e nell'ambito delle esigenze settoriali, e di finanziare nuovi macchinari innovativi che forniscano un contributo chiaro e rilevante alla conservazione dell'ambiente e alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ad esempio nell'ambito dell'agricoltura di precisione o di una riduzione significativa degli input utilizzati. Il consumo diretto di energia dovuto all'uso</p>	<p>Parzialmente condivisibile: in quanto nelle aziende agricole campane ancora esiste un gap tecnologico pertanto i criteri di selezione attribuiranno un punteggio maggiore se l'investimento proposto è sostenuto da adeguata ricaduta ambientale</p>	<p>8.2.4.3.1.7 8.2.4.3.2.7</p>

	dei macchinari è irrilevante nel calcolo complessivo del carbon footprint del ciclo di vita delle produzioni agricole. Pertanto nuovi macchinari che semplicemente riducono il consumo energetico diretto non sarebbero in grado di generare benefici ambientali e climatici di rilievo.		
171	Riguardo alle sottomisure 4.1.3 - 4.1.6, la percentuale di sostegno può essere aumentata del 20% per i giovani agricoltori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera n) del regolamento (UE) n. 1305/2013, incluso per i giovani agricoltori che hanno avviato la propria attività nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno. In questo ultimo caso, i richiedenti dovrebbero soddisfare tutti i requisiti posti dalla definizione di giovani agricoltori (compreso il requisito dell'età), a eccezione del requisito che "si insedino per la prima volta". Tale precisazione andrebbe specificata nella misura.	Condivisibile (testo modificato): La struttura della misura , alla luce delle osservazioni complessive pervenute, è stata ampiamente rivista. La nuova stesura ha pienamente accolto le osservazioni proposte	8.2.4.3.1.8 8.2.4.3.3.8 8.2.4.3.4.8
172	Nella sezione Costi ammissibili, s'invita l'autorità di gestione a sostituire l'espressione "le seguenti voci di spesa" con "i seguenti investimenti".	Condivisibile (testo modificato): in tutte le tipologie di operazione l'espressione voci di spesa è stata sostituita con investimenti	8.2.4.3.1.5 8.2.4.3.2.5 8.2.4.3.3.5 8.2.4.3.4.5 8.2.4.3.5.5
173	Per quanto riguarda i collegamenti con altre normative nelle singole sottomisure, occorre fare riferimento alle seguenti disposizioni regolamentari: articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013; articoli 45 e 46 (se l'irrigazione è prevista) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e articolo 13 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.	Condivisibile (testo modificato): si fa riferimento alla risposta all'osservazione 164 specificando che gli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e articolo 13 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014 sono stati inseriti nel box relativo alla base giuridica della misura mentre l'art. 65 è stato inserito nel box richiesto	8.2.4.3.1.3 8.2.4.3.2.3 8.2.4.3.3.3 8.2.4.3.4.3 8.2.4.3.5.3 8.2.4.3.6.3 8.2.4.3.7.3
174	Per le sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3, dove l'investimento può avere effetti negativi per l'ambiente, le operazioni d'investimento devono essere precedute da una	Condivisibile (testo modificato): Nel box condizioni di ammissibilità per le tipologie di intervento 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4 e è stata inserita la seguente frase:	8.2.4.3.1.6 8.2.4.3.2.6 8.2.4.3.4.6

	<p>valutazione dell'impatto ambientale atteso, ai sensi della normativa specifica per quel tipo di investimenti (articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013). Tale aspetto è particolarmente importante per la specifica situazione della Regione Campania in materia ambientale.</p>	<p>Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, conformemente all'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n.1305/2013.</p>	
175	<p>Sarebbe utile includere nelle varie sottomisure i pertinenti costi non ammissibili ai fini del finanziamento a norma dell'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, tra cui diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, animali, piante annuali e costi per l'impianto, anche se tali condizioni sono precisate in altre parti del programma.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): Si rinvia alla risposta all'osservazione 163</p>	<p>8.2.4.3.1.5 8.2.4.3.2.5 8.2.4.3.3.5 8.2.4.3.4.5 8.2.4.3.5.5 8.2.4.3.6.6 8.2.4.3.7.6</p>
176	<p>Gli investimenti in strutture ed infrastrutture d'irrigazione sono previste nell'ambito di tre sottomisure: M 4.1 (operazione 4.1.3), M 4.3 (operazione 4.3.2) e M 4.4 (operazione 4.4.5). Si evidenzia che la conformità con l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 è solo menzionata come condizione di ammissibilità, ma le condizioni ed i suoi criteri minimi non sono precisati, spiegati e presi in esame. Per quanto riguarda l'applicazione di tale articolo, devono essere precisati nella scheda di misura almeno i seguenti requisiti (in aggiunta agli altri ritenuti pertinenti dalle linee guida per l'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013): Le operazioni relative agli investimenti riguardanti l'irrigazione dovrebbero indicare e spiegare chiaramente la conformità a tutti i criteri stabiliti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Inoltre, l'articolo citato consente di sostenere tali investimenti solo se un piano di gestione del bacino idrografico (PGBI), come previsto dalla direttiva quadro sulle acque, è stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): gli investimenti previsti nella prima proposta per la tipologia di operazione 4.1.3 sono stati inseriti nell'operazione (8.2.4.3.4) 4.1.4."Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole". Nei box costi ammissibili e condizioni di ammissibilità sono stati inserite i necessari riferimenti richiesti e le condizioni specifiche per l'ammissibilità degli investimenti. 18/10/2015 Nella sezione 8.2.3.7.1 è stato inserito: "La tipologia di intervento, oltre a essere in linea con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, è coerente con l'Accordo di Partenariato in quanto finanzia investimenti infrastrutturali collettivi di adduzione/distribuzione e bacini di capacità inferiore a 250.000 metri cubi che sono esclusi dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020 (PSRN), nella logica di una evidente demarcazione degli interventi finalizzata ad una chiara complementarità di azione. Inoltre le azioni previste rispondono agli obiettivi indicati nel Piano di Gestione delle Acque ed in particolare concorrono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee;</li> <li>2. contribuire a garantire l'equilibrio tra estrazioni e rinnovo;</li> <li>3. gestire in modo razionale la risorsa idrica."</li> </ol>	<p>Paragrafi 8.2.4.3.4.5 e 8.2.3.7.1</p>

<p>l'investimento, e se le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico, conformemente all'articolo 11 della direttiva quadro sulle acque che sono pertinenti per il settore agricolo, sono state precedentemente specificate nel relativo programma di misure.</p> <p>Ci si deve dotare di contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento sovvenzionato (paragrafo 3 dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013).</p> <p>Occorre stabilire il livello di risparmio idrico da raggiungere in relazione ai diversi sistemi irrigui e precisare quale sistema sarà attuato per assicurarne il monitoraggio.</p> <p>Prima di prevedere qualsiasi investimento in infrastrutture d'irrigazione, lo stato di tutti i corpi idrici deve essere noto e i dati relativi a saggi comunicati mediante il sistema di informazione sulle acque per l'Europa (WISE). In coerenza con questi dati, è opportuno specificare se gli investimenti in infrastrutture di irrigazione sono suscettibili di incidere sulle acque superficiali o sotterranee del corpo idrico il cui stato è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità di acqua. In caso di risposta affermativa, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo di acqua pari ad almeno il 50 % del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento. Il PSR deve specificare in che modo la riduzione del 50 % sarà garantita e misurata.</p> <p>Per gli investimenti che comportano un aumento netto della superficie irrigata, che comunque dovrebbe essere corroborato da un'analisi di contesto più solida, si ricorda alla Regione che, come indicato nell'AdP, il semplice rispetto dell'articolo 46 del regolamento (UE)</p>	<p>Nella sezione 8.2.4.3.4.1 è stato inserito:  “La tipologia di intervento, oltre a essere in linea con la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, è coerente con l’Accordo di Partenariato in quanto finanzia investimenti che concorrono a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee;</li> <li>2. contribuire a garantire l’equilibrio tra estrazioni e rinnovo;</li> <li>3. gestire in modo razionale la risorsa idrica.”</li> </ol>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



	<p>n. 1305/2013 farebbe rientrare il contributo della sottomisura alle priorità dello sviluppo rurale nell'aspetto specifico FA 2A). In realtà, l'AdP prevede, come obiettivo principale degli interventi d'irrigazione, una riduzione dell'uso delle risorse idriche che va oltre il requisito minimo del regolamento (UE) n. 1305/2013 per ogni tipo di sistema irriguo adottato, contribuendo così all'aspetto specifico FA 5A). È necessario quindi garantita la coerenza con l'AdP.</p> <p>I cambiamenti attesi nella produzione agricola, le eventuali aree escluse dall'intervento e le modalità con le quali si garantisce la conformità del PSR con l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero anch'essi far parte della descrizione della sottomisura. I requisiti stabiliti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero venire indicati chiaramente come elementi la cui verifica è di pertinenza della Regione Campania. La Regione dovrebbe illustrare la linea di demarcazione tra il programma regionale ed il programma nazionale di irrigazione, tenendo conto che le infrastrutture legate ai bacini superiori a 250.000 m3 saranno oggetto del programma nazionale d'irrigazione. È necessario verificare la coerenza di ogni operazione con l'obiettivo della misura, tenendo anche conto del fatto che non si può dare sostegno agli interventi di manutenzione.</p> <p>In materia di criteri di selezione, la Regione è invitata a considerare la possibilità d'includere principi orientati a dare priorità ai progetti che permettano di evitare danni all'ambiente e che portino maggiori benefici ambientali potenziali.</p>		
	<b>4.1.1 - RIDUZIONE DEI COSTI DI PRODUZIONE, INCREMENTO DELLE QUANTITÀ/QUALITÀ DEI PRODOTTI E MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI</b>		
177	Occorre indicare chiaramente l'elenco degli interventi e	Condivisibile (testo modificato): è stato precisato e dettagliato l'elenco	8.2.4.3.1.5

	<p>degli investimenti e la Regione non dovrebbe limitarsi a fornire solo una descrizione generale come per esempio “opere di miglioramento fondiario, impianti, etc.”. Inoltre, la Regione deve specificare che le spese generali sono ammissibili entro un tetto massimo da definire opportunamente.</p>	<p>degli interventi e degli investimenti ammissibili : costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, cantine ed altri opifici, serre e depositi);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. miglioramenti fondiari per : <ul style="list-style-type: none"> <li>• le produzioni vegetali : impianti di fruttiferi –specie legnose- incluso il bamboo, interventi di potatura straordinaria per il ripristino della produttività, interventi agronomici per la riconversione produttiva ,</li> <li>• le produzioni zootecniche:realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali;</li> <li>• sistemazioni idraulico-agrarie;</li> <li>• la viabilità aziendale:realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell’azienda beneficiaria) e spazi per la manovra dei mezzi agricoli.</li> </ul> </li> <li>2. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteristiche merceologiche ed organolettiche delle produzioni vegetali )</li> <li>3. acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie per la realizzazione delle produzioni aziendali anche trasformate ed alla loro prima lavorazione e preparazione per il mercato (esclusivamente per prodotti compresi nell’allegato 1 del trattato);</li> <li>4. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche dei processi produttivi aziendali (se alimentati da biomassa di scarto gli impianti devono utilizzare esclusivamente residui delle coltivazioni o delle produzioni e non utilizzare biomassa classificabile come rifiuto) ;</li> <li>5. per la vendita diretta delle produzioni aziendali;realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita delle produzioni aziendali e le relative attrezzature per loro vendita;</li> <li>6. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici per la gestione dei processi aziendali e l’acquisizione di brevetti/licenze.</li> </ol>	
178	<p>La Regione è tenuta a fornire informazioni su come si garantisce che vengano evitati la sovracompensazione o</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): nel capitolo 14 è stata descritta la complementarità degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo</p>	8.2.4.3.1.3

	<p>il doppio finanziamento nei casi in cui le misure d'investimento possono essere sostenute nell'ambito del primo pilastro della PAC (OCM ortofrutta, vino, olio d'oliva ecc.). Si ricorda alla Regione che non è più necessario stabilire linee di demarcazione, quanto piuttosto garantire complementarità, evitare il doppio finanziamento e soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 11 dell'articolo 65, del regolamento (UE) n. 1303/2013.</p>	<p>pilastro della PAC al fine di evitare, attraverso una demarcazione degli interventi la possibilità di utilizzazione di un doppio sportello ovvero doppio finanziamento</p>	
179	<p>Nella sezione "Importi e percentuali di sostegno" è fissato il massimale per il contributo pubblico. La Regione Campania è invitata a giustificare il massimale di 1.000.000 di EUR (la stessa osservazione vale per le operazioni 4.1.2 e 4.1.6). Se la Regione prevede anche la "trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli" nell'ambito della sottomisura 4.1 a sostegno della diversificazione agricola, si suggerisce di definire l'output prodotto dopo la lavorazione in modo da permettere una chiara distinzione tra investimenti previsti dalla misura 4 (il cui output rientra nei prodotti "Allegato I" del TFUE) e quelli della misura 6 (il cui output rientra nei prodotti "non allegato I") in conformità con l'AdP. In tali casi, inoltre, la Regione dovrà applicare l'intensità dell'aiuto per la trasformazione e di commercializzazione come delineata nell'allegato II del regolamento (UE) 1305/2013.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): il massimale è stato aumentato ad € 1.500.000 in quanto nella tipologia di operazione 4.1.1 è stata inclusa l'originaria tipologia di operazione 4.2.1. Quindi è prevista anche la trasformazione dei prodotti agricoli in azienda.</p> <p>Per quanto attiene l'ambito di applicazione della misura si specifica che sia l'input che l'output deve riguardare prodotti agricoli inseriti nell'allegato I del trattato.</p> <p>I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti 15.000 euro di spesa ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000 euro di spesa nelle macroaree A e B</p> <p>L'importo massimo di spesa ammissibile per azienda per l'intero periodo di programmazione è determinato sulla base di scaglioni di Prodotto Standard ai quali corrispondono importi ammissibili via via decrescenti calcolati applicando ad ogni scaglione di PS appropriati coefficienti.</p> <p>La spesa ammissibile totale corrisponde alla somma della spesa ammissibile di ciascun scaglione.</p>	8.2.4.3.1.8
<b>4.1.2- RICAMBIO GENERAZIONALE E INSERIMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI</b>			
180	<p>La definizione di giovane agricoltore contenuta nel paragrafo "Beneficiari" non è coerente con la lettera n), paragrafo 1 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2007. Va aggiunto che la misura deve essere disponibile per le persone che si insediano "per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): è stata modificata come riportato: "giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda, che posseggono adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda (articolo 2 lettera n del reg. UE 1305/2013) e ricevono il premio di cui alla tipologia di operazione</p>	8.2.4.3.2.4

	dell'azienda".	6.1.1"	
181	La regione è invitata a specificare che cosa intende per "ripristino" di miglioramenti fondiari. Occorrerebbe verificare la coerenza di ogni operazione con l'obiettivo della misura, tenendo conto del fatto che la Commissione europea non può dare sostegno agli interventi di manutenzione né ordinaria, né straordinaria.	Condivisibile (testo modificato): allo scopo di evitare ogni possibile confusione la nuova descrizione degli investimenti ammissibili non prevede il ripristino. Peraltro è esplicitamente vietata la manutenzione; si fa riferimento alla risposta già data per l'osservazione 163	8.2.4.3.2.5
182	Per quanto riguarda gli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione dei sistemi di irrigazione, dovrebbe essere data priorità ad investimenti atti a ridurre il consumo d'acqua, per esempio grazie alle nuove tecnologie. È necessario appurare se le superfici irrigue aumenteranno. Valgono inoltre le stesse osservazioni di cui al punto 170.	<p>Gli investimenti specifici sono compiutamente trattati nel nuovo intervento 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole"</p> <p>E' stabilito che possono essere interessati dagli investimenti esclusivamente le superfici già irrigate o irrigabili . Se l' investimento consiste nel miglioramento di un impianto di irrigazione esistente esso deve offrire un risparmio idrico potenziale calcolabile con riferimento al livello di efficienza idrica dell'impianto preesistente pari almeno al:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5% nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui con classe di efficienza pari o superiore a 60%;</li> <li>• 10% nel caso di ammodernamento sistemi/impianti irrigui con classe di efficienza pari o superiore al 40% ed inferiore al 60%;</li> <li>• 55% nel caso di ammodernamento di sistemi/impianti irrigui con classe di efficienza inferiori a 40%</li> </ul> <p>Il risparmio idrico potenziale da confrontare con le soglie definite è come di seguito calcolato:</p> $[100-(\% \text{ di efficienza dell'impianto preesistente}) \times 100 / (\% \text{ di efficienza del nuovo impianto})] / 100$ <p>E' stata allegata alla scheda apposita tabella che riporta il risparmio idrico potenziale per i possibili impianti di irrigazione</p>	8.2.4.3.4
4.1.3- RISTRUTTURAZIONE O RICONVERSIONE DEI SISTEMI D'IRRIGAZIONE			
183	Nella descrizione dell'operazione 4.1.3 si afferma che l'obiettivo è promuovere l'adozione dei vari impianti e strutture ai fini di una gestione più efficiente delle risorse idriche. Alla voce «costi ammissibili» il PSR fa	Condivisibile (testo modificato): la tipologia di operazione e' stata totalmente rivista alla luce delle osservazioni poste. Essa costituisce la nuova tipologia 4.1.4. Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole.	8.2.4.3.4.6

	<p>riferimento a impianti e attrezzature per lavori di ristrutturazione o di riconversione dei sistemi di irrigazione delle aziende agricole in conformità con le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento sullo sviluppo rurale. Si prega di specificare meglio quali tipi d'investimenti potranno essere finanziati nell'ambito di questa sottomisura, ed in particolare se il PSR intende favorire solo il miglioramento delle attrezzature esistenti, o saranno finanziati nuovi impianti con un possibile aumento netto della superficie irrigata. La sottomisura è legata all'aspetto specifico 5A, cioè a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura, che porterebbe principalmente a migliorare le attrezzature di irrigazione esistenti.</p>	<p>E' stabilito che possono essere interessati dagli investimenti esclusivamente le superfici già irrigate o irrigabili . L'intervento non esclude la possibilità di finanziare anche nuovi impianti tuttavia questi per risultare ammissibili dovranno caratterizzarsi per classe di efficienza idrica almeno pari a 60. La decisione tiene in considerazione la necessità di favorire il passaggio da sistemi di irrigazione a scarsissima efficienza (scorrimento ed infiltrazione laterale) dove di fatto gli impianti di irrigazione risultano assenti o si riducono a tubazioni mobili, spesso in pvc caratterizzati da notevoli perdite, a sistemi più efficienti e controllati.</p>	
184	<p>Si ricorda alla Regione che, come indicato nell'AdP, il semplice rispetto dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 farebbe ricondurre il contributo della sottomisura alla FA 2A). In realtà, l'AdP prevede, come obiettivo principale degli interventi d'irrigazione, una riduzione dell'uso delle risorse idriche che va oltre il requisito minimo del regolamento (UE) n. 1305/2013, contribuendo così all'aspetto specifico FA 5A). Dovrebbe essere quindi, garantita la coerenza con l'AdP.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): In piena coerenza con quanto previsto dalla AdP, la tipologia di operazione 4.1.4 prevede come obiettivo principale la riduzione dei consumi idrici attraverso la concessione di aiuti per l'ammodernamento delle reti idriche e il loro passaggio a classi di efficienza idrica superiore.</p>	8.2.4.3.4.1
185	<p>Il PSR stabilisce inoltre che i dettagli relativi al tipo di intervento (ad esempio, le procedure di presentazione della domanda, condizioni di ammissibilità, ecc.) saranno definiti nelle disposizioni di attuazione e dalle comunicazioni che saranno resi pubblici. Con riferimento in particolare alle disposizioni dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ciò non è sufficiente. Il programma deve precisare in dettaglio le modalità di applicazione dei requisiti previsti dal citato articolo rispetto ai vari scenari possibili nell'ambito della sottomisura 4.1.3, al fine di dimostrare che tali disposizioni saranno applicate correttamente (vedere</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): nella definizione della scheda del nuovo intervento 4.1.4. si è tenuto conto delle osservazioni poste indicando come richiesto il dettaglio e le modalità di applicazione dei requisiti previsti dall'art.46 del regolamento (UE) n.1305/2013</p>	8.2.4.3.4.5

	anche le osservazioni di cui al punto 170). Ciò comprende tra l'altro l'istituzione di percentuali minime (minimo tra il 5 e il 25 %) per il risparmio idrico potenziale (secondo il tipo di sistema irriguo, area geografica ecc.) nel quadro dei miglioramenti delle strutture esistenti; inoltre andranno specificati i requisiti di riduzione reale del consumo di acqua se il corpo idrico interessato mostra uno stato inferiore a buono, ecc.		
<b>4.1.4– MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA TERMICA DEI FABBRICATI RURALI</b>			
186	La soglia minima d'investimento di 300.000 euro sembra particolarmente elevata. Tale valore dovrebbe essere giustificato, poiché potrebbe escludere progetti validi e legittimi.	(testo modificato): la tipologia di operazione e' stata soppressa	
187	Alla luce degli obiettivi della sottomisura, i principi per la definizione dei criteri di selezione potrebbero includere la quantità di energia risparmiata.	(testo modificato): la tipologia di operazione e' stata soppressa	
<b>4.1.5– RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI PER LE PRODUZIONI AZIENDALI</b>			
188	Anche in questo caso, la soglia minima d'investimento di 300.000 euro sembra particolarmente elevata. Il valore dovrebbe essere giustificato.	(testo modificato): la tipologia di operazione e' stata soppressa	
189	Nell'ambito delle sottomisure 4.1.4 e 4.1.5, la Regione è invitata a fornire, ove opportuno, nella relativa sezione del PSR, le informazioni sulle norme minime di efficienza energetica e, in caso di produzione di energia elettrica da biomassa, l'informazione sulla percentuale minima di energia termica, in conformità con la lettera c) dell'articolo 13 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014. Per quanto riguarda la biomassa utilizzata per la produzione di energia per l'autoconsumo, si chiede alla Regione di garantire e dimostrare che le condizioni di ammissibilità siano coerenti con l'accordo di partenariato, e di confermare che la biomassa utilizzata sia solo biomassa da residui. Si chiede inoltre alla Regione di garantire la conformità ai	(testo modificato): la tipologia di operazione e' stata soppressa Gli investimenti specifici sono stati previsti fra quelli ammissibili per gli interventi 4.1.1. e 4.1.2. in ogni caso è stato fissato che gli impianti di produzione di energia devono essere realizzati per soddisfare esclusivamente le esigenze energetiche dei cicli produttivi aziendali. Inoltre gli impianti alimentati da biomassa devono prevedere l'utilizzo esclusivo di residui delle coltivazioni e/o delle produzioni aziendali. Per gli impianti che producono energia elettrica da biomassa, l'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo pari al 75% (rif. Art 13, lettera d , reg.(UE) 807/2014) 19/10/2015 Si richiama anche quanto declinato nella risposta all'osservazione n. 91 per quanto attiene il miglioramento della qualità dell'aria (inserimento tra i criteri selezione di una o più specifiche di cui ai Regolamenti 1185/2015 e	

	<p>criteri di sostenibilità applicabili alla bioenergia, previsti dalla normativa UE. Inoltre, tutte le sottomisure che favoriscono gli investimenti in produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, potrebbero essere integrate con specifici criteri di selezione prioritari, come ad esempio la presenza di una rete intelligente oppure un piano d'azione energetico comunale, al fine di evitare lo spreco eventuale per sovrapproduzione.</p>	1189/2015).	
<b>4.1.6 - RIDUZIONE DELLE EMISSIONI GASSOSE NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI</b>			
190	<p>La Regione è invitata a riconsiderare la necessità di un'operazione separata a questo proposito, alla luce dell'analisi SWOT e delle priorità individuate nell'Accordo di partenariato per l'Italia, nonché in particolare alla luce delle tipologie di investimento.</p>	<p>Parzialmente Condivisibile Si premette che la misura trasmessa col primo invio è stata ampiamente revisionata anche con l'eliminazione di alcune tipologie di investimento (vedi 4.1.4 e 4.1.5). Questa tipologia di intervento è la 4.1.3. Tanto premesso è stata mantenuta una operazione separata in quanto la Focus area di questo intervento è la 5D mentre per la 4.1.1 la focus area è la 2A</p>	8.2.4.3.3
191	<p>Sarebbe necessaria una maggiore chiarezza sugli obiettivi della sottomisura, in particolare per quanto riguarda la possibile riduzione delle emissioni di ammoniaca e metano.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): nella nuova tipologia di intervento 4.1.3 nella descrizione sono stati maggiormente dettagliati gli obiettivi e di conseguenza precisati i contenuti negli specifici box</p>	8.2.4.3.3.1 8.2.4.3.3.5
192	<p>Il sostegno proposto per investimenti che implicano lo stoccaggio di deiezioni animali deve essere descritto in modo più dettagliato e giustificato quanto al loro carattere "non produttivo". Il rapporto di tale misura con i requisiti della direttiva "Nitrati"<sup>13</sup> relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole dovrebbe essere chiarito. Occorre dimostrare che quanto proposto nell'ambito di questa sottomisura vada oltre gli obblighi legali previsti nelle zone vulnerabili ai nitrati, e che i costi ammissibili non coprano elementi derivanti dagli obblighi legali per quanto riguarda la direttiva sopra citata (qualsiasi obbligo legale dovrebbe far parte del Piano d'azione sui nitrati e non potrebbe essere finanziato). In ogni caso, il principio «chi inquina paga»</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): nel box "costi ammissibili " è stato espressamente previsto : "Non è consentito corrispondere l'aiuto per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori" Inoltre, in accordo con quanto richiesto sono stati puntualmente dettagliati gli interventi finanziabili</p>	8.2.4.3.3.5

	deve essere rispettato.		
4.2 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE /COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DI PRODOTTI AGRICOLI			
193	I collegamenti con altri atti legislativi dovrebbero comprendere il riferimento all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di ammissibilità.	Condivisibile (testo modificato): Si è provveduto ad inserire l'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non a livello di sottomisura ma per tipologia d'intervento. Inoltre sono stati aggiornati i collegamenti anche con altre norme Nello capitolo 14 è stata descritta la complementarità degli interventi del PSR con i fondi SIE e con il primo pilastro della PAC al fine di evitare, attraverso la demarcazione degli interventi il rischio del doppio finanziamento.	8.2.4.3.5.3
194	Nel paragrafo riguardante i costi ammissibili, oltre al riferimento all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, andrebbe descritto dettagliatamente il tipo di operazioni. Potrebbe essere utile tenere in debita considerazione il sostegno agli investimenti in favore di prodotti/processi resilienti o certificati da una valutazione del ciclo di vita (LCA)/analisi dei flussi di materia (Material Flows Analysis, di seguito MFA), al fine di evitare effetti negativi sul cambiamento climatico (compreso l'aumento delle emissioni di gas a effetto serra).	Parzialmente Condivisibile Premesso che la sottomisura 4.2 nella versione rivista prevede una sola tipologia di operazione, in quanto gli interventi originariamente inseriti nella 4.2.1 sono stati inseriti nella 4.1.1 e nella 4.1.2 per i giovani , per la nuova tipologia di operazione 4.2.1 sono stati dettagliati gli investimenti finanziabili I criteri di selezione attribuiranno un punteggio maggiore se l'investimento proposto è sostenuto da adeguate ricadute ambientali. 19/10/2015 Si richiama anche quanto declinato nella risposta all'osservazione n. 91 per quanto attiene il miglioramento della qualità dell'aria (inserimento tra i criteri selezione di una o più specifiche di cui ai Regolamenti 1185/2015 e 1189/2015).	8.2.4.3.5.5 8.2.4.3.5.7
195	Per quanto riguarda i beneficiari, si invita la Regione a spiegare in quali aspetti la misura 4.2 differisce dalla misura 4.1. La Regione è invitata a giustificare l'utilità del richiesto obbligo d'iscrizione in un registro delle aziende agricole, alla luce della possibile esclusione di beneficiari ammissibili.	Condivisibile (testo modificato): La misura 4.1 riguarda esclusivamente la produzione di materie prime agricole e la loro trasformazione in azienda (solo produzioni di cui all'allegato 1) mentre la 4.2 riguarda le aziende agroindustriali di lavorazione, trasformazione e commercializzazione il cui output può anche non essere compreso nell'allegato I . Si fa presente che la possibilità di trasformazione nell'azienda agricola prodotti aziendali con output non presenti in allegato I è una possibilità riservata alla misura di diversificazione (Misura 6). Si rappresenta che l'iscrizione alla Camera di commercio alla sezione agricola è un obbligo di legge	8.2.4.3.5.4



4.2.1- 4.2.2 – TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E SVILUPPO DI PRODOTTI AGR.			
196	La descrizione del tipo di operazione è molto simile per entrambe le tipologie d'intervento. La Regione è invitata a spiegare la ragion d'essere di entrambe le operazioni, alla luce della FA scelta, dell'analisi SWOT, delle priorità individuate nell'AdP per l'Italia e del tipo d'investimento.	Condivisibile (testo modificato): rispetto al precedente invio la sottomisura 4.2 comprende una sola tipologia di intervento destinata alle Imprese operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli (Imprese agroindustriali). L'intervento 4.2.1. destinato alle aziende agricole è stato eliminato in quanto gli investimenti per la fase di lavorazione e trasformazione dei prodotti aziendali (almeno due terzi) sono finanziati dalla 4.1.1 e per i giovani insediati dalla 4.1.2	
197	Per quanto riguarda i beneficiari, si invita la Regione a spiegare con maggior dettaglio in quali aspetti la sottomisura 4.2, che indica come beneficiari ditte individuali e società di persone, differisce dalla 4.1 ove il PSR specifica piuttosto come beneficiari gli agricoltori singoli o associati attivi ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. La Regione è invitata inoltre a giustificare l'utilità del richiesto obbligo d'iscrizione in un registro delle aziende agricole, alla luce della possibile esclusione di beneficiari ammissibili.	Condivisibile (testo modificato): vedi risposta all'osservazione 196	
198	La Regione Campania dovrebbe giustificare i massimali di spesa ammissibile indicati nella sezione "Importi e percentuali di sostegno".	Condivisibile (testo modificato): anche nella nuova stesura che prevede solo una tipologia di intervento per le Imprese operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli la valutazione dei massimali di spesa è stata effettuata con riferimento ai costi dei progetti presentati nel corso della passata programmazione in relazione alle tipologie di beneficiari (Misura 123). Si precisa che rispetto alla passata programmazione il massimale di spesa è stato abbassato di 1 Meuro	8.2.4.3.5.8
4.2.3– EFFICIENZA ENERGETICA NELLE AZIENDE AGRO-INDUSTRIALI			
199	La Regione è invitata a fornire le informazioni sulle norme minime di efficienza energetica e, in caso di produzione di energia elettrica da biomassa, sulla percentuale minima di energia termica. La Regione è tenuta a garantire, ove richiesto, la conformità ai criteri di sostenibilità applicabili alla bioenergia, previsti dalla normativa UE. Inoltre, tutte le sottomisure che	(testo modificato): tipologia di intervento eliminata . Gli investimenti specifici sono stati previsti fra quelli ammissibili per gli interventi 4.2.1. In ogni caso è stato fissato che gli impianti di produzione di energia devono essere realizzati per soddisfare esclusivamente le esigenze energetiche dei cicli produttivi aziendali. Inoltre gli impianti alimentati da biomassa devono prevedere l'utilizzo di biomassa di scarto e prevalentemente di prodotti aziendali. .	8.2.4.3.5.5

	favoriscono gli investimenti in produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo (la vendita dell'energia prodotta in questo caso è esclusa), potrebbero essere integrate con specifici criteri di selezione prioritari, come ad esempio la presenza di una rete intelligente oppure un piano d'azione energetico comunale, al fine di evitare lo spreco per sovrapproduzione.	Per gli impianti che producono energia elettrica da biomassa, l'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo pari al 75% (rif. Art 13, lettera d , reg.(UE) 807/2014)	
200	Anche in questo caso, la Regione è tenuta a giustificare il massimale indicato nella sezione "Importi e percentuali di sostegno".	(testo modificato): tipologia di intervento eliminata .	
<b>4.3- SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO, AMMODERNAMENTO O ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA</b>			
<b>4.3.1- VIABILITÀ AGRO-SILVO-PASTORALE E INFRASTRUTTURE ACCESSORIE</b>			
201	Il tipo di operazione dovrebbe essere descritta dettagliatamente e giustificata alla luce dell'analisi SWOT, tenendo conto anche della necessità di garantire la coerenza con l'AdP. La Regione Campania è invitata a descrivere con maggior precisione le FA cui l'operazione offre un contributo diretto.	Condivisibile (testo modificato): la Focus Area è la 2A. Il testo nella parte della descrizione della tipologia di intervento è stato migliorato inserendo quanto riportato nella "Descrizione del tipo di intervento" :	Paragrafo 8.2.4.3.10.1
202	Le spese di manutenzione delle strade forestali non sono ammissibili, a meno che non riguardino effettivi investimenti che costituiscano miglioramenti e ammodernamenti significativi in relazione all'obiettivo (FA) dell'operazione. In tal caso, tali spese dovrebbero essere indicate come investimenti e non come spese di manutenzione (anche straordinaria). In caso contrario, non sono ammissibili e dovrebbero essere eliminate.	Condivisibile (testo modificato): nel paragrafo "Condizioni d ammissibilità" è stato specificato quanto di seguito riportato: <i>Non sono ammessi interventi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>di manutenzione ordinaria e straordinaria</i></li> <li>• <i>di apertura di nuovi tracciati stradali</i></li> </ul> Inoltre nel paragrafo "Costi ammissibili" sono stati specificati i lavori ammissibili per gli investimenti previsti nella tipologia di intervento	Paragrafo 8.2.4.3.10 .6  Paragrafo 8.2.4.3.10.5
203	La Regione è invitata a verificare e garantire la conformità delle spese ammissibili proposte con gli articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e con l'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il riferimento alla legislazione regionale non sembra appropriato, a meno che tali riferimenti non siano opportunamente descritti e giustificati.	Condivisibile (testo modificato) : i costi ammissibili previsti dall'art 45 del Reg 1305/13 sono stati riportati nella tipologia di intervento coerentemente con quanto disposto nella normativa.  Si precisa inoltre che gli artt 65 e 69 del Reg Ce 1303/2013 non interessano la tipologia di intervento in questione	Paragrafo 8.2.4.3.10.5

204	È necessario inoltre chiarire la definizione dei beneficiari ed assicurare la loro conformità con il regolamento (EU) n. 1305/2013.	Condivisibile (testo modificato): nel paragrafo “beneficiari” è stato inserito in conformità al regolamento quanto segue: <b>Soggetti beneficiari di investimenti in ambito agricolo:</b> , <i>Comuni</i> <b>Soggetti beneficiari di investimenti in ambito forestale:</b> <i>proprietari, possessori o titolari della gestione di superfici forestali sia pubblici che privati e loro associazioni.</i>	Paragrafo 8.2.4.3.10.4
205	La misura prevede che vi sia un piano di gestione forestale per proprietà con più di 100 ettari. Inoltre, viene fornita una lista di altri documenti (Piano di coltura, coltura e conservazione, etc.) considerati equivalenti ai piani di gestione forestale. La Regione è invitata a dimostrare che le condizioni di ammissibilità stabilite dal PSR siano sufficienti per raggiungere l’obiettivo 3 della Strategia dell’Unione Europea per la Biodiversità, cioè «apportare un miglioramento misurabile dello stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dalla silvicoltura o ne sono influenzati e nella fornitura di servizi ecosistemici rispetto allo scenario di riferimento per l’UE del 2010».	Condivisibile (testo modificato): Nella descrizione della tipologia di intervento si è precisato che: <i>“Gli interventi previsti sono attuati mantenendo limitato l’impatto sull’ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle normative nazionali e regionali di riferimento”.</i>  Inoltre nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità” è stato inserito, sia per le iniziative presentate da Comuni in ambito agricolo che da soggetti privati in ambito forestale l’obbligo di allegare quanto di seguito riportato: <i>..” il parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti”</i>	Paragrafo 8.2.4.3.10.1  Paragrafo 8.2.4.3.10.6
206	Inoltre, l’opportunità di una tale operazione non è sufficientemente sostenuta da informazioni sulla densità della rete stradale di accesso attuale. Non è chiaro quale sarebbe il livello di densità ideale/necessario per una tale infrastruttura forestale. Tale elemento potrebbe essere molto utile e opportuno nell’ambito della giustificazione della misura. Simili informazioni potrebbero anche essere considerate utili per i criteri di selezione e per l’orientamento di questa misura.	Condivisibile (testo modificato): I dati richiesti sono stati inseriti nella Descrizione del tipo di intervento e fanno riferimento all’analisi di contesto dalla quale, attraverso l’analisi SWOT, sono scaturiti i Fabbisogni 8 e 22	Paragrafo 8.2.4.3.10.1
207	In generale, le informazioni dovrebbero essere più dettagliate per quanto riguarda i costi ammissibili, che devono riferirsi esclusivamente a “Lavori di costruzione e posa d’opera”.	Condivisibile (testo modificato): nel paragrafo relativo ai costi ammissibili è stato inserito quanto di seguito riportato: 1. lavori di realizzazione, ripristino, ristrutturazione e messa in sicurezza del tracciato, della carreggiata, delle banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di pericolo	Paragrafo 8.2.4.3.10.5

		<p>idrogeologico;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci (ad. esempio monorotaie) in caso di elevate pendenze;</li> <li>3. oneri per la sicurezza, per la manodopera strettamente necessari alla realizzazione dell'investimento;</li> <li>4. acquisto di impianti e attrezzature;</li> <li>5. espropriazioni (per gli Enti pubblici) nella misura massima del 10% del totale dell'investimento</li> </ol> <p>18/10/2015  Si evidenzia che l'azione B della tipologia 5.1.1 è rivolta esclusivamente ai Consorzi di Bonifica che sono Enti Pubblici e le attività svolte da questi Enti sono regolamentate dalla L. R. 4/03.  I costi di espropriazione sono necessari per acquisire al demanio pubblico i terreni privati e costituiscono un costo reale e necessario per effettuare l'intervento da parte dell'Ente pubblico.  L'esproprio, è una forma, ancorché coattiva, di acquisto terreni e pertanto ricade pienamente nella casistica di cui all'art. 69, paragrafo 3 lettera b) del Reg. UE n. 1303/2013.</p>	
208	Tra le condizioni di ammissibilità, si precisa nel PSR che l'operazione si applica nelle "zone rurali B, C, D", che coprirebbero il 97% del territorio campano. La Regione è invitata a concentrare l'operazione in aree regionali più specifiche, sulla base dei dati forniti dall'analisi SWOT in termini di maggiori fabbisogni.	Condivisibile (testo modificato): Si è ritenuto pertanto individuare tra i criteri di selezione una priorità per la macroarea a maggiore competitività, in funzione del tipo di investimento, ed investimento ricadente in aree di produzione di qualità DOP e IGP.	Paragrafo 8.2.4.3.10.7
209	La Regione è invitata a descrivere la demarcazione tra l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda il sostegno ai progetti infrastrutturali.	Condivisibile (testo modificato): nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" è stato inserito il seguente periodo: "Gli interventi previsti da questa tipologia di operazione sono demarcati rispetto agli investimenti di cui alla misura 7.2.1. (art 20 del Reg UE 1305/2013) in quanto la stessa è tesa a migliorare l'accesso ad aziende agricole e forestali e non si configura in termini di obiettivi, a servizio della popolazione rurale."	Paragrafo 8.2.4.3.10.6

		Nella tipologia 7.2.1 sono ammessi esclusivamente gli interventi infrastrutturali di riqualificazione della viabilità pubblica già esistente di collegamento tra zone rurali e zone di accesso all'area urbana di un borgo rurale in un ottica di sistema paesaggistico fortemente integrato .	
<b>4.3.2– INVASI DI ACCUMULO AD USO IRRIGUO IN AREE COLLINARI</b>			
210	<p>Il tipo di interventi dovrebbe essere descritto dettagliatamente, in linea con l'analisi SWOT. La descrizione dovrebbe inoltre specificare se l'ampliamento delle reti d'irrigazione comporta anche un ampliamento della superficie irrigata. In caso di aumento della superficie irrigata, tale possibilità dovrebbe essere corroborata da un'analisi di contesto più solida di quella disponibile al momento. A tal proposito, si ricorda alla Regione che, come indicato nell'AdP, il semplice rispetto dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 farebbe rientrare il contributo della sottomisura nell'ambito della FA 2A. Poiché la Regione ritiene che tale tipologia d'intervento debba collocarsi nell'ambito della FA 5A, in tal caso l'AdP prevede una riduzione dell'uso delle risorse idriche che va oltre il requisito minimo del regolamento (UE) n. 1305/2013. I cambiamenti attesi nella produzione agricola, le eventuali aree escluse dall'intervento e le modalità per assicurare la conformità del PSR all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 dovrebbero anch'essi far parte della descrizione della sottomisura. I requisiti stabiliti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere indicati chiaramente nel programma.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): Il tipo di intervento è stato descritto più in dettaglio nella scheda facendo riferimento all'analisi SWOOT.</p> <p>La tipologia, come riportato nelle condizioni di ammissibilità, esclude dal contributo la realizzazione di reti collettive di distribuzione in aree in cui l'irrigazione non è praticata a livello aziendale .</p> <p>La tipologia 4.3.2., come meglio esplicitato nella descrizione della Misura 4, prevede investimenti relativi ad impianti di distribuzione e non al miglioramento di impianti di irrigazione a livello aziendale in quanto ciò è previsto nella tipologia 4.1.4. Trattasi invece di investimenti sovraziendali e collettivi a favore di enti (Consorzi di bonifica) che gestiscono gli impianti di distribuzione, nei comprensori di bonifica campani, tendenti all'efficientamento e non all'ampliamento delle superfici irrigate.</p> <p>Il risparmio idrico potenziale afferisce prevalentemente alla tipologia 4.1.4 alla quale la tip 4.3.2. è strettamente correlata</p> <p>L'operazione si colloca nell'ambito della FA 5A e prevede il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 46 del Reg UE 1305/13 che sono dettagliate nelle condizioni di ammissibilità. Pertanto, chiaramente inserite nel Programma.</p> <p>Non sono previste aree escluse dagli investimenti. Gli interventi possono essere effettuati nelle aree di competenza dei rispettivi beneficiari</p>	<p>Paragrafi 8.2.4.3.11.1 8.2.4.3.11.6</p> <p>Paragrafo 8.2.4.3.11.6</p> <p>Paragrafo 8.2.4.2</p> <p>Paragrafo 8.2.4.3.11.6</p>

211	<p>La Regione è tenuta a spiegare la linea di demarcazione tra il programma regionale ed il programma nazionale di irrigazione, tenendo conto che le infrastrutture legate ai bacini superiori a 250.000 m<sup>3</sup> saranno oggetto d'intervento da parte del programma nazionale d'irrigazione. Occorrerebbe verificare la coerenza di ogni operazione con l'obiettivo della misura, tenendo anche conto del fatto che la Commissione non può accordare il sostegno agli interventi di manutenzione.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): è stata specificata la linea di demarcazione: in coerenza con l'AdP e la Misura 4.3 del PSRN, l'operazione interviene sui bacini di accumulo di capacità fino a 250.000 m.c. e sulle relative opere di adduzione e distribuzione.</p> <p>Nelle condizioni di ammissibilità è stato specificato che non sono ammissibili interventi di manutenzione.</p>	<p>Paragrafo 8.2.4.3.11.1</p> <p>Paragrafo 8.2.4.3.11.6</p>
212	<p>Per quanto riguarda gli investimenti per l'efficienza idrica, l'irrigazione e i bacini di accumulo (laghetti) aziendali, è necessario tenere conto dei principi contenuti nella Direttiva 2000/60/CE, peraltro non citata nella sezione «collegamenti con altri strumenti normativi». Poiché l'ampliamento delle reti d'irrigazione può essere finanziato, il programma stabilisce che l'aumento della superficie irrigua dovrebbe avvenire solo se il buono stato del corpo idrico non è minacciato dalle estrazioni. La misurazione del consumo d'acqua (esistente o previsto) è necessaria per gli investimenti irrigui. Se i corpi idrici sono designati come "in stato meno" che buono dovuto a estrazioni, viene precisato che gli investimenti per l'aumento della superficie irrigua non sono autorizzati. È necessario aggiungere anche un riferimento ai piani di gestione dei bacini idrografici. La situazione nei pertinenti piani di gestione dei bacini idrografici per quanto riguarda la quantità e la qualità dell'acqua dovrebbe essere descritta nella misura e presa in considerazione.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): nella descrizione della tipologia d'intervento si è tenuto conto dei principi contenuti nella Direttiva 2000/60/CE.</p> <p>La direttiva 2000/60/CE ed i Piani di Gestione del Bacino Idrografico sono stati citati anche nella sezione «collegamenti con altri strumenti normativi».</p> <p>La possibilità di estendere la superficie irrigata è espressamente esclusa ed in ogni caso è richiamato il rispetto dell'art. 46 del Regolamento 1305/13 riguardo agli aspetti quali-quantitativi della risorsa idrica.</p> <p>La realizzazione/ristrutturazione degli impianti irrigui collegati agli invasi oggetto di intervento può essere finanziata solo se sono soddisfatte le condizioni previste all'art'46 del Reg 1305/13 ed elencate nello specifico paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità.</p> <p>Nella tipologia viene fatto esplicito riferimento al Piano di Gestione delle Acque (PGA).</p>	<p>Paragrafo 8.2.4.3.11.1</p> <p>Paragrafo 8.2.4.3.11.3.</p> <p>Paragrafo 8.2.4.3.11.6</p> <p>Paragrafo 8.2.4.3.11.6</p> <p>Paragrafi 8.2.4.3.11.1</p> <p>8.2.4.3.11.3.</p>

213	I soggetti beneficiari sono i Consorzi di Bonifica ed i Consorzi irrigui. La presente operazione sembra venga attuata mediante progetti collettivi. Se tale ipotesi venisse confermata, in base alla linea di demarcazione con il programma nazionale di irrigazione contenuta nell'AdP, tale tipo d'intervento sembra da ricondurre nell'ambito della sottomisura 4.1 (progetti collettivi), da non confondere con interventi di cui alla misura 4.3 (Infrastrutture). Occorrerebbe inoltre assicurare la coerenza di ogni operazione con l'obiettivo della misura, tenendo anche conto del fatto che non si può dare sostegno agli interventi di manutenzione. La Regione dovrebbe comunque fornire, conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014, una definizione di investimenti collettivi che comprenda anche i soggetti sopra elencati (Consorzi di Bonifica etc.). La sezione 8.2.4.6 andrebbe aggiornata in tal senso.	Parzialmente condivisibile: si tratta di progetti individuali . La non ammissibilità dei progetti collettivi è stata inserita nel paragrafo specifico.  Nelle condizioni di ammissibilità è stato specificato che non sono ammissibili interventi di manutenzione. 18/10/2015 I Consorzi di bonifica sono Enti pubblici che svolgono compiti di bonifica ed irrigazione. Questa riguarda l'adduzione, l'accumulo e la distribuzione dell'acqua ad uso irriguo nel comprensorio. Gli agricoltori ricadenti nel perimetro del comprensorio utilizzano l'acqua distribuita attraverso le reti pubbliche realizzando a valle di queste gli impianti di irrigazione aziendali. Pertanto per reti collettive si intendono: reti di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo ad una pluralità di agricoltori. Il soggetto beneficiario degli aiuti è il Consorzio che realizza e gestisce l'opera iscritta al demanio pubblico.	Paragrafo 8.2.4.3.11.6  Paragrafo 8.2.4.3.11.6
<b>4.4- SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI LEGATI AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI</b>			
214	Il sostegno agli investimenti non produttivi dovrebbe essere strettamente correlato agli obiettivi climatico-ambientali del PSR.	Condivisibile (testo modificato): La presente sottomisura è stata accorpata in particolare la tipologia di operazione 4.4.2 è stata inclusa nella 4.1.3 e la 4.4.5 nella 5.1.1 . La sottomisura 4.4 si colloca nella Priorità 4 <i>Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura</i> focus area a) <i>Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;</i> e focus Area b) <i>Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi</i> La tipologia d'intervento 4.4.2 contribuisce indirettamente alla FA 4C.	8.2.4.2. <i>Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali</i>
215	I costi ammissibili ed i criteri di ammissibilità risultano particolarmente vaghi e richiedono una maggiore chiarezza.	Condivisibile (testo modificato): il maggior dettaglio in merito ai costi ammissibili è contenuto nello specifico box per ogni tipologia di operazione	8.2.4.3.8.5 <i>Costi ammissibili</i> e 8.2.4.3.9.5 <i>Costi ammissibili</i>

216	I beneficiari dovrebbero essere descritti in maniera più dettagliata e chiara. In particolare, dovrebbe essere fornita una definizione di «azienda/impresa agricola individuale» che chiarisca se il concetto comprende tutti gli agricoltori, compresi i piccoli agricoltori e i piccoli proprietari di terreni. Qualunque esclusione dovrebbe essere opportunamente giustificata. Inoltre l’Autorità di gestione dovrebbe spiegare meglio in cosa consiste l’obbligo d’iscrizione “all’Anagrafe delle aziende agricole, con situazione dei dati debitamente validata”.	Condivisibile (testo modificato): per ogni singola tipologia di operazione alla voce beneficiari in particolare è stata inserita la sola dicitura aziende agricole  E’ stato cancellato l’obbligo d’iscrizione “all’Anagrafe delle aziende agricole, con situazione dei dati debitamente validata”.	8.2.4.3.8.4 <i>Beneficiari</i> e 8.2.4.3.9.4 <i>Beneficiari</i>
4.4.1– DANNI DA FAUNA			
217	Non è chiaro, dalla descrizione dell’operazione, se le attività siano limitate solo ai terreni agricoli o anche alle superfici forestali. Le condizioni di ammissibilità fanno riferimento all’intero territorio regionale.	Condivisibile (testo modificato): le condizioni di ammissibilità sono state limitate alle sole superfici agricole.	<b>8.2.4.3.8.6</b>
218	Tra i costi ammissibili, la spesa per reti di protezione anti-uccelli non sembra costituire un investimento ammissibile ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ne tantomeno un investimento non produttivo.	Condivisibile (testo modificato): eliminata dalla scheda l’operazione <i>reti antiuccello; protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con emissione di suoni</i>	<b>8.2.4.3.8.5</b>
4.4.2– CONTENIMENTO DEI GAS SERRA E AMMONIACA			
219	Sarebbe necessaria una maggiore chiarezza sugli obiettivi della sottomisura, in particolare per quanto riguarda la possibile riduzione delle emissioni di ammoniaca e metano, in relazione ai maggiori fabbisogni della Regione Campania.	La tipologia d’intervento è codificata alla scheda 4.1.3 . Nella nuova scheda sono stati opportunamente dettagliati gli obiettivi correlati al fabbisogno F21	8.2.4.3.3.1
220	I costi ammissibili proposti potrebbero essere consentiti solo se non costituiscono obblighi regolamentari. Il sostegno proposto per investimenti per lo stoccaggio di reflui zootecnici dovrebbe essere descritto in modo più dettagliato e giustificato quanto al loro carattere "non-produttivo". La relazione di tale misura ai requisiti della	Condivisibile (testo modificato): nelle condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto è precisato che : -gli interventi devono essere realizzati in allevamenti esistenti e già conformi alla normativa sugli stoccaggi di effluenti di allevamento, sia palabili che liquidi, e non essere finalizzati ad incrementare la produzione zootecnica e devono avere carattere addizionale rispetto a quanto previsto	8.2.4.3.3.6



	direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, dovrebbe essere chiarito. In ogni caso, il principio «chi inquina paga» deve essere rispettato. Inoltre, alla luce delle informazioni disponibili, tali investimenti sembrano rivestire un carattere prettamente economico.	dalla normativa cogente.	
221	I progetti potranno essere sostenuti soltanto se l'investimento sarà superiore a 75.000 EUR. Si invitano le autorità italiane a fornire le valutazioni che hanno portato ad individuare tale soglia, che sembra escludere la maggior parte delle aziende agricole nella regione.	Il testo della scheda è stato modificato: nel nuovo intervento 4.1.3. non si pone limite al costo minimo dei progetti proposti al finanziamento.	8.2.4.3.3.8
4.4.3– RIDUZIONE DEI CARICHI INQUINANTI DA FITOFARMACI		Intervento eliminato	
222	I costi ammissibili proposti sono consentiti solo a condizione che non rappresentino un obbligo normativo. Ciò dovrebbe essere espressamente chiarito nel testo per ciascun costo ammissibile. La Regione è invitata a confermare che, nell'ambito degli investimenti ammissibili non vi sono investimenti obbligatori al fine di conformarsi ai requisiti di cui alla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Informazioni più dettagliate in merito all'attuazione della presente direttiva potrebbero essere utili al riguardo.	Intervento eliminato	
223	Inoltre, alla luce delle informazioni disponibili, gli investimenti proposti non sembrano compresi tra quelli "non produttivi", ammissibili in questa sottomisura.	Intervento eliminato	
4.4.4– INFRASTRUTTURE VERDI			
224	Il PSR dovrebbe fornire ulteriori precisazioni in merito alle specie consentite per le fasce tampone e i corridoi ecologici. Si prende atto che tra i criteri di selezione gli interventi per la «Terra dei Fuochi» sono considerati	<i>E' stato eliminata ogni indicazioni alle superfici agricole della c.d. Terra dei fuochi</i>	<b>8.2.4.3.9.6</b> <b>8.2.4.3.9.7</b>

	prioritari. A tal proposito si rinvia al contenuto dell'osservazione generale di cui al punto 6.		
225	Inoltre, le Autorità italiane sono pregate di giustificare le soglie minime di finanziamento di 75.000 EUR per operazioni a), b) e c) e 100.000 EUR per le operazioni d). Tali limiti sembrerebbero escludere progetti su piccola scala che potrebbero portare vantaggi per le comunità rurali.	Condivisibile (testo modificato): l'intervento non prevede importi minimi per l'ammissibilità dei progetti .	<b>8.2.4.3.9.8</b>
226	Mentre le fasce tampone per i nitrati sono potenzialmente efficaci, occorre dimostrare che quanto proposto nell'ambito di questa sottomisura vada oltre gli obblighi legali previsti nelle zone vulnerabili ai nitrati o dalla condizionalità, e che i costi ammissibili non coprano elementi derivanti dagli obblighi legali per quanto riguarda la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (qualsiasi obbligo legale dovrebbe far parte del Piano d'azione sui nitrati e non potrebbe essere finanziato). In ogni caso, il principio «chi inquina paga» deve essere rispettato.	Condivisibile (testo modificato): nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento è stato inserito che <i>Tutti gli investimenti b) e c) non costituiscono obblighi legali (ne per quanto obblighi di condizionalità) come previsti dal vigente Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Campania e vano oltre questi obblighi.</i> . Nel paragrafo Condizioni di ammissibilità si è precisato che <i>Sono escluse le superfici agricole che necessitano di ripristino in conseguenza di attività illecite.</i>	<b>8.2.4.3.9.1</b>  <b>8.2.4.3.9.6</b>
227	L'operazione fa riferimento alla gestione di fasce tampone. È opportuno chiarire che la presente sottomisura è limitata agli investimenti, mentre le azioni di manutenzione possono essere coperte da misure agro-climatico-ambientali. Non è chiaro quale tipologia di costi fissi saranno finanziati. Una spiegazione dettagliata da parte dell'autorità di gestione è necessaria. Inoltre, gli investimenti proposti per il recupero del paesaggio tradizionale con piante di nocciolo, castagne, viti, olive e agrumi non possono essere considerati come investimenti non produttivi.	Condivisibile (testo modificato): nel paragrafo Costi ammissibili si è precisato che <i>Le azioni di manutenzione non sono ammesse a spesa in quanto vengono finanziate dalla Misura 10.1.3.1.</i>  Eliminato intervento d) che prevedeva il recupero del paesaggio tradizionale con piante di nocciolo, castagne, viti, olive e agrumi	<b>8.2.4.3.9.5</b> <b>8.2.4.3.9.1</b>
228	Tra i costi ammissibili, le spese per l'estirpazione di specie vegetali invasive nei siti Natura 2000 non sembra costituire un investimento ammissibile ai sensi	Eliminato intervento d) che prevedeva il recupero del paesaggio tradizionale con piante di nocciolo, castagne, viti, olive e agrumi	8.2.4.3.9.1

	dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013.		
229	Il PSR dovrebbe chiarire se il sostegno all'impianto di siepi e altri elementi paesaggistici creerà aree che potrebbero essere prese in considerazione per ottemperare all'obbligo di istituire aree di interesse ecologico nell'ambito del greening del primo pilastro della PAC.	Per fornire un' esauriente risposta all'osservazione sono necessari chiarimenti sulla natura della stessa. Se l'osservazione è riferita al rischio del DF si precisa che gli investimenti di cui alla presente tipologia d'intervento possono contribuire alla creazione di aree EFA nell'azienda. Tuttavia tali aree non sono ammissibili ai pagamenti compensativi di cui alla misura 10 qualora, secondo le disposizioni di cui all'articolo 46(1)del reg. UE 1307/2013, esse rientrano nell' obbligo del greening per l'azienda. Ciò garantisce: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la realizzazione di investimenti connessi all'adempimento degli obblighi agro- climatico- ambientali di cui all'articolo 17(1) lettera d) del reg. UE 1305/2017</li> <li>2. l'impossibilità di corrispondere il doppio finanziamento per le misure a superficie.</li> </ol>	8.2.4.3.9.1
<b>4.4.5– RIQUALIFICAZIONE DI CANALI E FOSSI</b>			
230	Ad un primo esame, tali investimenti non sembrano rivestire il carattere di investimenti non produttivi.	Condivisibile (testo modificato): al riguardo tutta la tipologia di intervento 4.4.5 è stata spostata nella 5.1.1 (azione b)	Paragrafo 8.2.5.3.1.1 "Descrizione del tipo di intervento".
231	Ogni singolo investimento nelle opere irrigue deve essere conforme al disposto dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La Regione è invitata a specificare tutte le condizioni previste nell'articolo; per esempio, il PSR dovrebbe identificare il potenziale risparmio idrico legato ad ogni specifica tecnologia da applicare agli interventi proposti.	Condivisibile (testo modificato): 18_10_2015 Nelle condizioni di ammissibilità (paragrafo 8.2.5.3.1.6), azione B, dopo Reg. 1305/13, è stato aggiunto: ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se l'investimento riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi legati alla quantità d'acqua, l'investimento deve garantire una riduzione effettiva del consumo d'acqua, a livello dell'investimento, pari almeno al 50% del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento stesso;</li> <li>• se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una determinata area o un corpo superficiale è ammissibile solo se: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lo stato del corpo idrico è stato ritenuto almeno buono nel piano di gestione del bacino idrografico per motivi riguardanti la quantità d'acqua;</li> </ol> </li> </ul>	Paragrafo 8.2.5.3.1.6

		2.un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e non causerà un peggioramento delle condizioni del corso d'acqua.	
232	Anche in questo caso l'importo minimo del singolo progetto (100.000 euro) sembra escludere la partecipazione di progetti su piccola scala che potrebbero portare vantaggi per le comunità rurali. Le autorità campane sono invitate a giustificare tale scelta.	Condivisibile (testo modificato): alla seguente osservazione si risponde in relazione al nuovo assetto nella tipologia di intervento 5.1.1 azione b . Al riguardo la tipologia di intervento non prevede un importo minimo per singolo progetto	Paragrafo 8.2.5.3.1.8
M05 – RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITA' NATURALI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI PREVENZIONE (ARTICOLO 18)			
233	Le FA destinatarie della misura e il contributo ai tre obiettivi trasversali richiedono spiegazioni più dettagliate.	<p>Condivisibile (testo modificato)</p> <p>Nel <b>paragrafo</b> relativo alla <b>descrizione generale della misura</b> sono stati ridefiniti focus area e obiettivi trasversali alla luce dell'analisi swot e dei fabbisogni rilevati Dall'analisi di contesto la misura risponde ai seguenti fabbisogni:</p> <p>F11 migliorare la gestione del rischio e il ripristino dei danni alle strutture produttive agricole e forestali.</p> <p>F18 prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico.</p> <p>In riferimento alle priorità elencate all'art. 5 del Reg. UE n. 1305/2013 (Priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale), la misura risponde alla <b>priorità 3</b> (promuovere l'organizzazione della filiera agro alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, benessere animale e gestione del rischio in agricoltura), con un <b>focus sull'area b</b> relativa al sostegno della gestione del rischio aziendale e contribuisce in modo trasversale alla <b>priorità 4</b> (preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura), con un <b>focus</b> sulle aree <b>4 a</b> (salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità) e <b>4 b</b> (migliore gestione delle risorse idriche).</p> <p>La misura contribuisce in modo <b>trasversale</b> agli obiettivi connessi:</p> <p>all'<b>ambiente</b>: mitigando il fenomeno dell'erosione (e di conseguenza la perdita di fertilità dei suoli) ed il degrado paesaggistico. Il repentino ripristino del potenziale produttivo danneggiato esplica, infatti, favorevoli</p>	paragrafo 8.2.5.2. descrizione generale della misura

		<p>effetti su diverse componenti quali il suolo, il paesaggio e la stabilizzazione degli ecosistemi danneggiati dagli eventi calamitosi.</p> <p><b>all’adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici in atto:</b> le iniziative legate al ripristino del potenziale produttivo prevedono, tra l’altro, il finanziamento di reinvestimenti in colture tradizionali e più resistenti ad eventi quali ad esempio ondate di calore e siccità che colpiscono la regione. Le stesse contribuiranno, in coerenza con l’Accordo di Partenariato e la Strategia Regionale, nell’ambito della Priorità 1, ad accrescere la capacità di resistenza del territorio ai rischi suddetti.</p> <p><b>alla innovazione:</b> i meccanismi di prevenzione finanziati dalla misura tesi a mitigare gli effetti negativi di eventi estremi connessi al clima (reti antigrandine, opere di ingegneria naturalistica e riqualificazione di fossi e/o canali consortili) beneficeranno di tecnologie produttive e di allestimento innovative.</p>	
234	<p>Non è ben chiara la distinzione tra le due operazioni proposte: 5.1.1. “Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni agricole” e 5.1.2 “Sistemazioni idraulico-agrarie, per la prevenzione del rischio di erosione da avversità atmosferiche”. La loro natura suggerirebbe di ricomprenderle in un’unica sottomisura “prevenzione”. Inoltre, la descrizione è alquanto generica e non consente di comprenderne la portata.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): così come suggerito, le ex azioni (5. 1.1 e 5. 1.2) sono state accorpate nella tipologia di intervento 5. 1.1 .</p> <p>Nel <b>paragrafo</b> relativo alla <b>descrizione generale della misura</b> si propongono le seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipologia 5.1.1 – Azioni preventive per la riduzione degli effetti delle avversità atmosferiche sulle produzioni agricole e del rischio di erosione suolo in ambito aziendale ed extra-aziendale. Le operazioni previste sono finalizzate alla mitigazione di danni da avversità atmosferiche e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del conseguimento di un assetto fisico del territorio compatibile con l’uso del suolo ai fini agricoli e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali.</li> </ul> <p>La tipologia comprende due azioni: Azione A rivolta esclusivamente alle aziende agricole e Azione B di natura extra-aziendale rivolta esclusivamente ai consorzi di bonifica.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipologia 5.2.1 – Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici tesa al ripristino/ricostruzione delle strutture fondiarie danneggiate o distrutte, al ripristino di impianti di coltura poliennali ed alla ricostituzione delle scorte vive e morte, prevedendo la possibilità di acquistare animali in sostituzione</li> </ul>	<p>paragrafo 8.2.5.2. “descrizione generale della misura”</p>

		di quelli deceduti a seguito dell'evento catastrofico art 45, par.3 del Reg. (UE) n.1305/13.	
235	Il regolamento non impone al beneficiario di essere un agricoltore attivo. Qualora tuttavia la Regione intenda stabilire questo requisito, è chiamata a giustificare la scelta.	<p>Condivisibile (testo modificato): è stato eliminato il riferimento all'agricoltore attivo e la parte è stata così modificata:</p> <p>Condizioni di eleggibilità del richiedente (azione A)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impresa dovrà risultare iscritta ai registri della C.C.I.A.A, sezione speciale aziende agricole, codice ATECO 01</li> <li>• il possesso dei beni su cui realizzare gli investimenti</li> </ul> <p>18/10/2015</p> <p>L'azione A della tipologia 5.1.1 è rivolta agli agricoltori. I drenaggi non sono più previsti tra i costi ammissibili. L'azione B della medesima tipologia ha come beneficiari i Consorzi di Bonifica che sono Enti pubblici e le attività svolte da questi Enti sono regolamentate dalla L. R. 4/03</p>	paragrafo 8.2.5.3.1.6.. "condizioni di ammissibilità"
236	Le tipologie di costi non sono elencate, così come le condizioni di ammissibilità. La Regione è invitata a colmare tale lacuna.	<p>Condivisibile (testo modificato): si è provveduto ad inserire le tipologie di costi così come le condizioni di ammissibilità come riportato nei paragrafi indicati.</p> <p>18/10/2015</p> <p>Si evidenzia che l'azione B della tipologia 5.1.1 è rivolta esclusivamente ai Consorzi di Bonifica che sono Enti Pubblici e le attività svolte da questi Enti sono regolamentate dalla L. R. 4/03.</p> <p>I costi di espropriazione sono necessari per acquisire al demanio pubblico i terreni privati e costituiscono un costo reale e necessario per effettuare l'intervento da parte dell'Ente pubblico.</p> <p>L'esproprio, è una forma, ancorché coattiva, di acquisto terreni e pertanto ricade pienamente nella casistica di cui all'art. 69, paragrafo 3 lettera b) del Reg. UE n. 1303/2013.</p>	<p>paragrafo 8.2.5.3. 1.5. costi ammissibili (azione A )</p> <p>paragrafo 8.2.5.3.1.6 condizioni di ammissibilità (azione A )</p> <p>paragrafo 8.2.5.4. 1.5. costi ammissibili (tipologia 5.2.1.)</p> <p>paragrafo 8.2.5.4.1.6 condizioni di ammissibilità (azione 5.2.1.)</p>
237	Per quanto riguarda le spese ammissibili, si ricorda ad ogni buon fine che tale misura si riferisce al potenziale agricolo ovvero a investimenti e non a colture annuali, che quindi non sono ammissibili. È opportuno chiarire che cosa s'intende per «sostenere il ripristino degli	<p>Parzialmente condivisibile</p> <p>L'ammissibilità delle spese relative alle colture annuali non è mai stata contemplata nella scheda di misura.</p> <p>La frase "sostenere il ripristino degli impianti di sostegno, di protezione, di</p>	<p>paragrafo 8.2.5.4.1.6 condizioni di ammissibilità (azione 5.2.1.)</p> <p>paragrafo 8.2.5.4. 1.5.</p>

	impianti di sostegno, di protezione, di raccolta e d'irrigazione».	raccolta e d'irrigazione" è stata eliminata dalla tipologia di spese ammissibili	costi ammissibili (tipologia 5.2.1.)
238	Occorre fissare i criteri di selezione in modo più preciso. A titolo d'esempio, la Regione è invitata a precisare che cosa s'intende per "requisito oggettivo dell'azienda"?	Condivisibile (testo modificato): Sono stati cancellati i termini "soggettivo" ed "oggettivo" riferiti rispettivamente al soggetto richiedente ed all'azienda. Sono stati fissati i criteri riportati nei paragrafi segnalati	paragrafo 8.2.5.3. 1.7. criteri di selezione (azione A) paragrafo 8.2.5.4. 1.7. criteri di selezione (tipologia 5.2.1.)
239	I rischi connessi ai cambiamenti climatici quali ondate di calore e siccità devono inoltre essere considerati tra quelli che colpiscono la regione. Per il ripristino si dovrebbe prendere in considerazione anche la possibilità di investire in colture tradizionali e più resistenti ai cambiamenti climatici. Si raccomanda di garantire che le iniziative legate al ripristino contribuiscano a migliorare la capacità di resistenza del territorio contro i cambiamenti climatici.	Condivisibile (testo modificato): Cfr. risposta alla osservazione 233 – La misura contribuisce in modo <b>trasversale</b> agli obiettivi connessi: omissis..... all' <b>adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici in atto</b> : le iniziative legate al ripristino del potenziale produttivo prevedono, tra l'altro, il finanziamento di reinvestimenti in colture tradizionali e più resistenti ad eventi quali ad esempio ondate di calore e siccità che colpiscono la regione. Le stesse contribuiranno, in coerenza con l'Accordo di Partenariato e la Strategia Regionale, nell'ambito della Priorità 1, ad accrescere la capacità di resistenza del territorio ai rischi suddetti.	paragrafo 8.2.5.2. descrizione generale della misura
<b>M06 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE (ARTICOLO 19)</b>			
240	La descrizione della sottomisura 6.4 indica che essa contribuirebbe alle FA 2A e 2B. In base all'AdP, la diversificazione delle imprese agricole in attività non agricole dovrebbe essere correlata alla priorità 2 ma mirata alle zone rurali classificate nelle categorie C e D (ovvero, la dotazione finanziaria per queste zone dovrebbe essere più che proporzionale alla percentuale di popolazione che vi abita); la diversificazione delle imprese non agricole dovrebbe essere mirata solo alle zone rurali e correlata prevalentemente alla priorità 6.	Condivisibile (testo modificato): La sottomisura 6.4 è stata suddivisa in due tipologie di intervento: 6.4.1 che contribuisce in maniera esclusiva alla Focus Area 2A che ha come beneficiari agricoltori singoli o associati e si applica in tutto il territorio regionale e 6.4.2 che soddisfa alla Focus Area 6.A che ha come beneficiari microimprese e piccole imprese non agricole e si attua esclusivamente nei borghi rurali (Macroree C e D)	Paragrafi 8.2.6.3.3 "Titolo della sottomisura 6.4.1" e 8.2.6.3.3.4 "Beneficiari 6.4.1" Paragrafi 8.2.6.3.4 "Titolo della sottomisura 6.4.2" e 8.2.6.3.4.4 "Beneficiari 6.4.2"
241	Nella descrizione della misura e delle operazioni 6.4.1, 6.4.2, e 6.4.3 il PSR sembra indicare un targeting delle operazioni proposte verso le zone rurali, ma poi apre	Condivisibile (testo modificato): vedi risposta all'osservazione 240 L'attuale tipologia di intervento 6.4.1 comprende la 6.4.1 e la 6.4.2 .	Paragrafo 8.2.6.3.3.4 "Beneficiari 6.4.1."

	<p>alla diversificazione in zone urbane (poli urbani). In un contesto di risorse limitate, si suggerisce di mirare la misura alle zone che si trovano maggiormente in difficoltà. Dunque la proposta di estendere una misura chiaramente orientata alle zone rurali (secondo la descrizione della misura riportata nel PSR) anche alle zone periurbane non sembra appropriata, né è in linea con la logica di intervento del PSR ed i fabbisogni in esso individuati. Se i soggetti beneficiari non sono agricoltori, le zone urbane e periurbane non sono ammissibili.</p>	<p>La 6.4.3 è ora la 6.4.2</p> <p>Per la tipologia d'intervento 6.4.1 i beneficiari sono : agricoltori singoli o associati ed è attuabile in tutta la Regione Campania.</p> <p>Per l'operazione 6.4.2 i beneficiari sono microimprese e piccole imprese ed è attuabile solo nelle macroaree C e D</p>	<p>Paragrafo 8.2.6.3.4.4 "Beneficiari 6.4.2."</p>
242	<p>In generale, il principale intervento di questa misura riguarda il primo insediamento dei giovani agricoltori. Tuttavia tale aspetto non sembra sufficientemente chiaro nella descrizione iniziale e dovrebbe essere meglio specificato.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): sia a livello di misura che di tipologia d'intervento è stato rafforzato e meglio specificato il ruolo del primo insediamento .</p> <p>E' stata introdotta una tabella che evidenzia tutte le tipologie di intervento per focus e per la specifica sottomisura 6.1.1 ,nel box "descrizione tipo di intervento sono stati descritti gli obiettivi e le finalità.</p>	<p>Paragrafo 8.2.6.2 "Descrizione della sottomisura 6.1."</p>
243	<p>Collegamenti con altre normative: i riferimenti all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/013 e articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono mancanti.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): è stato inserito quanto richiesto a livello di singola tipologia d'intervento. Il riferimento all' articolo 9 è stato inserito solo per la tipologia d'intervento 6.1.1</p>	<p>8.2.6.3.1.3 "Collegamenti con altre normative" 8.2.6.3.2.3 "Collegamenti con altre normative" 8.2.6.3.3.3 "Collegamenti con altre normative" 8.2.6.3.4.3 "Collegamenti con altre normative"</p>
244	<p>Condizioni di ammissibilità: Va ricordato che il piano aziendale fornito dal richiedente deve prevedere che il giovane agricoltore sarà conforme alla definizione di agricoltore in attività di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): nel box "condizioni di ammissibilità" è stata inserita la seguente dizione: <i>impegnarsi a rispondere alla condizione di " Agricoltore in attività ", come definito dall'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, che conduce superfici allocate nel territorio regionale. Tale riconoscimento deve essere acquisito entro 18 mesi dalla data di insediamento;</i></p>	<p>Paragrafo 8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità"</p>



245	L'informazioni che spiega che il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa è mancante (paragrafo 6 dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013).	Condivisibile (testo modificato): è stata inserita nel paragrafo dei beneficiari: microimprese e piccole imprese ai sensi del Reg. 702/2014	Paragrafo 8.2.6.3.4.4 "Beneficiari"
246	Per quanto riguarda gli aspetti di verificabilità e controllabilità, le autorità campane devono garantire, e fare verificare, che le risultanze dell'audit nell'ambito del periodo di programmazione 2007-2013, nonché le cause di fondo degli errori individuati nei piani d'azione nazionali sui tassi di errore in base alle stesse disposizioni o misure analoghe, siano debitamente presi in considerazione nel PSR 2014-2020.	Condivisibile Testo modificato: I paragrafi "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di intervento" di ciascuna tipologia di misura sono stati adeguati nel senso richiesto	8.2.6.3.1.9 "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di intervento" di ogni tipologia d'intervento 8.2.6.3.2.9 "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di intervento" di ogni tipologia d'intervento 8.2.6.3.3.9 "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di intervento" di ogni tipologia d'intervento 8.2.6.3.4.9 "Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di intervento" di ogni tipologia d'intervento
247	Per tutte le sottomisure, i principi per i criteri di selezione dovrebbero prevedere che sia data priorità a progetti che per evitare danni all'ambiente e fornire i massimi benefici ambientali.	Parzialmente Condivisibile (testo modificato): Per tutte le tipologie d'intervento è stata prevista una priorità riconoscibile nei criteri di selezione per progetti che prevedono specifiche azioni di mitigazione degli eventuali danni ambientali e per favorire ricadute ambientali positive. Per la tipologia d'intervento 6.4.1 al box "costi ammissibili" è previsto che "I progetti e gli interventi, ove ne ricorrano i termini, dovranno essere sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale	Paragrafo 8.2.6.3.3.5 "Costi ammissibili"

		(verifica di assoggettabilità o VIA) e/o alla Valutazione di Incidenza”.	
248	Non è chiaro dalla descrizione della misura se i prodotti e/o servizi connessi al settore forestale (prodotti del legno o beni e servizi non associati al legno) potrebbe anche essere oggetto di questa misura.	Condivisibile (testo modificato): non sono previste esclusioni per i prodotti forestali	Paragrafo 8.2.6.2 “Descrizione della misura”
<b>6.1- SOSTEGNO ALL'INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA E ALLO START-UP DI NUOVE IMPRESE</b>			
249	L’insediamento del giovane agricoltore non è descritto nel programma. Pertanto, la Regione è invitata a definire il termine «insediamento in qualità di capo dell’azienda», tenendo conto delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli atti delegati.	Condivisibile (testo modificato): Per la sottomisura 6.1 tale indicazione, coerente con quanto previsto all’articolo 2 lettera n del Reg. UE 1305/2013, è prevista al box beneficiari e precisamente <i>Giovani di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto che per la prima volta si insediano in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale e presentano un Piano di Sviluppo Aziendale. Essi devono possedere adeguate qualifiche e competenze professionali.</i>	paragrafo 8.2.6.3.1.6 “condizioni di ammissibilità”
250	Gli aspetti ambientali del piano di sviluppo aziendale dovranno essere descritti nel PSR, compreso l’obbligo di rispettare la legislazione ambientale (salvo deroga di cui all’articolo 17, paragrafo 5), la partecipazione a specifici corsi di formazione, ecc. (articolo 5 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014).	Non Condivisibile in quanto non pertinente all’articolazione della tipologia d’intervento della 6.1.1. Nel caso in cui un giovane si insedi per la prima volta in azienda può usufruire della deroga di cui all’articolo 17 comma 5 ma sempre nel caso in cui presenti una domanda di aiuto che riguardi anche la misura 4. Nei criteri di ammissibilità è dettagliata la formazione di cui all’articolo 5 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014) e le caratteristiche qualitative del Piano di Sviluppo Aziendale	Paragrafo 8.2.6.3.1.6. “condizioni di ammissibilità”
251	La Regione non ha definito la soglia minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno (paragrafo 4 dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013). È necessario completare la proposta in tal senso, individuando tali soglie in termini di produzione standard.	Condivisibile (testo modificato): “Per risultare ammissibile ai sensi dell’art. 19, par.1 lettera i del Reg(UE) 1305/2013 l’azienda agricola, al momento della presentazione della domanda di premio, dovrà risultare di dimensione economica, espressa in termini di Produzione Standard, non inferiore ad € 12.000 nelle macroree C e D e ad € 15.000 nelle macroree A e B. Detta dimensione economica non potrà risultare altresì superiore ad € 200.000”	paragrafo 8.2.6.3.1.11 “Informazioni specifiche della misura”
252	Le conoscenze e competenze professionali dei beneficiari non sono definite. Sembra necessario fornire maggiore dettaglio nel testo.	Condivisibile (testo modificato): Nei criteri di ammissibilità è dettagliata la formazione di cui all’articolo 5 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014) Si rinvia alla risposta all’osservazione 250	Paragrafo 8.2.6.3.1.6 “condizioni di ammissibilità”

253	Il tipo di sostegno: la lunghezza esatta della durata del regime dovrebbe essere specificata. La distribuzione/quota (%) delle rate da versare al beneficiario deve essere specificata.	Condivisibile (testo modificato): Il sostegno è erogato in due rate di cui la prima pari al 60% del premio. Il pagamento dell'ultima rata sarà erogato dopo la realizzazione degli investimenti previsti dal piano aziendale.	Paragrafo 8.2.6.3.1.2 "tipo di sostegno"
254	La regione Campania ha indicato che l'ultima rata da versare al beneficiario è subordinata alla corretta attuazione del piano aziendale (paragrafo 5 dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013).	Condivisibile (testo modificato): è stato riportato che l'intervento deve essere realizzato in tre anni, dopo di che viene erogato il saldo del premio. Vedi anche risposta all'osservazione 253	Paragrafo 8.2.6.3.1.2 "tipo di sostegno"
255	L'importo esatto degli aiuti non è specificato. È necessario fornire una giustificazione sufficiente, tenuto conto della situazione socio-economica della zona interessata dal programma, per l'importo dell'aiuto dovrebbe essere inserita nel PSR (paragrafo 6 dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013).	Condivisibile (testo modificato): Gli importi del premio sono stati quantizzati per realtà socio-economiche. E' stata predisposta una specifica relazione che giustifica l'entità del premio calcolato sulla base della realtà socio-economica campana.	Paragrafo 8.2.6.3.1.8 "Importi e aliquote di sostegno"
256	Sarebbe auspicabile incentivare il sostegno allo sviluppo dell'agricoltura biologica ed includere nel piano aziendale sistemi di gestione ambientale (ad esempio, LCA, impronta di carbonio, ecc.) per favorire la promozione di pratiche rispettose del clima ed il rafforzamento della resilienza verso i cambiamenti climatici.	Parzialmente Condivisibile La tipologia d'intervento è stata modificata solo per la parte relativa all'incentivazione all'adesione di sistemi di gestione ambientale	Paragrafo 8.2.6.3.1.7 "Principi criteri di selezione"
257	Nella descrizione dei beneficiari, dovrebbero essere descritte tutte le condizioni particolari per l'accesso al sostegno di cui all'articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014, compreso il caso in cui il giovane agricoltore non si insedi in qualità di unico soggetto "a capo dell'azienda".	Non Condivisibile Si prevede che si insedi solo come capo azienda E' stato indicato che il giovane si deve insediare esclusivamente in qualità di capo azienda	Paragrafo 8.2.6.3.1.4 "Beneficiari"
258	Fra le condizioni di ammissibilità dovrebbero inoltre figurare i seguenti elementi: elaborazione di un piano aziendale che contenga almeno gli elementi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 807/2014; il piano aziendale dovrebbe garantire il rispetto dell'impegno relativo al fatto che il giovane	Parzialmente Condivisibile Alle parole piano di sviluppo aziendale sono stati aggiunti i riferimenti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 807/2014. Il secondo comma è già previsto nel box Condizioni di ammissibilità Per quanto attiene il punto tre nei criteri di ammissibilità è stato aggiunto: <i>Qualora il giovane non sia in possesso delle adeguate qualifiche e</i>	Paragrafo 8.2.6.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità"

	agricoltore deve poter essere considerato “in attività” entro 18 mesi dalla data di insediamento, come previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013; delle informazioni sull'applicazione del periodo di grazia di cui al paragrafo 3 dell’articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014, qualora applicabile. Il PSR dovrebbe anche fornire una definizione di rappresentante legale ed assicurare il rispetto dell’articolo 2 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.	<i>competenze professionali al momento dell’insediamento, è previsto che possa maturare il requisito entro il termine fissato per la realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale, e comunque non oltre 36 mesi dalla data di assunzione della decisione di concessione del sostegno al giovane.</i>	
259	Gli importi per il sostegno dovrebbero essere opportunamente proposti (nella versione notificata del PSR tali importi non sono precisati) e giustificati tenendo anche conto della situazione socio-economica dell'area interessata dal programma.	Condivisibile (testo modificato): Vedi risposta all’osservazione 255	Paragrafo 8.2.6.3.1.8 “Importi e aliquote di sostegno”
260	È opportuno chiarire se è prevista la possibilità di combinare la domanda attraverso il piano aziendale con altre misure; se previsto, la domanda dovrebbe essere valutata sulla base dei criteri di ammissibilità e di selezione dettati dalle regole e dalle disposizioni applicabili per le rispettive misure.	Chiarimenti E’ stata meglio specificata la possibilità per il giovane di abbinare la domanda di premio ad una domanda di contributo. L’aiuto relativo alle misure/sottomisure attivate contestualmente al premio viene erogato secondo le modalità previste nella specifiche schede di misura/sottomisura	Paragrafo 8.2.6.3.1.5 “Costi ammissibili” e paragrafo 8.2.6.3.1.11 “Informazioni specifiche della misura”
<b>6.2– AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE NELLE ZONE RURALI</b>			
261	Il sostegno è limitato ai richiedenti di meno di 40 anni di età. Tale condizione di ammissibilità sembra essere discriminatoria e non è giustificata alla luce degli obiettivi della sottomisura e della FA 6a) in cui è programmato.	Condivisibile (testo modificato): è stato eliminato il vincolo dei 40 anni d’età.	paragrafi 8.2.6.3.2.4 “beneficiari” e 8.2.6.3.2.6 “Condizioni di ammissibilità
262	L’importo dell’aiuto è differenziato in base alla tipologia di beneficiari e di una non meglio precisata classificazione dei comuni per tipologia di Area. Si ricorda che il sostegno dovrebbe essere fissato oppure dovrebbero essere stabiliti con maggior precisione i criteri/le categorie utilizzate sulla base delle quali la differenziazione avrà luogo.	Condivisibile (testo modificato): L’importo del sostegno è stato fissato pari a Euro 40.000 e calcolato partendo dal reddito medio annuo regionale (Euro 21.460) moltiplicato per i 2 anni di realizzazione dell’intervento.	Paragrafo 8.2.6.3.2.8 “Importo e aliquote di sostegno”

263	Nell'ambito della sottomisura 6.2 la Regione potrebbe anche dare la priorità alle attività connesse alla produzione di energia rinnovabile.	Condivisibile (testo modificato): è stato inserito tra i criteri di selezione la sostenibilità energetica del progetto.	Paragrafo 8.2.6.3.2.7 "Principi criteri di selezione"
6.4 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE E SVILUPPO DI ATTIVITÀ NON AGRICOLE			
264	In conformità con l'AdP, la sottomisura 6.4 dovrebbe sostenere solo investimenti innovativi. Il PSR dovrebbe spiegare in che modo questa condizione verrà applicata.	Condivisibile I criteri di selezione prevedono che il sostegno sia indirizzato prioritariamente verso progetti innovativi. Per la 6.4.1 (ristrutturazione che preveda miglioramento energetico rispetto ai livelli di prestazione minima, risparmio idrico, presenza di accordi/convenzioni con enti erogatori di servizi, creazione e sviluppo di reti..) per la 6.4.2 (servizi alle persone, start up, ICT, banda larga, risparmio energetico);	Paragrafo 8.2.6.3.3.7 "Criteri di selezione 6.4.1." e 8.2.6.3.4.7 7 "Criteri di selezione 6.4.2."
265	Le tipologie di beneficiari proposte dovrebbero essere definite e giustificate per ciascun tipo di operazione, ed essere conformi con il paragrafo 2 dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Condivisibile (Testo modificato): si rinvia alle risposte alle osservazioni 240 e 241. La sottomisura 6.4 è stata suddivisa in due tipologie di intervento: 6.4.1 che contribuisce in maniera esclusiva alla Focus Area 2A che ha come beneficiari agricoltori singoli o associati e si applica in tutto il territorio regionale e 6.4.2 che soddisfa alla Focus Area 6.A che ha come beneficiari microimprese e piccole imprese non agricole e si attua esclusivamente nei borghi rurali (Macroaree C e D)	Paragrafo 8.2.6.3.3.4 "Beneficiari 6.4.1" Paragrafo 8.2.6.3.4.4 "Beneficiari 6.4.2"
266	Nessuno dei principi alla base dei criteri di selezione fa riferimento alla creazione di posti di lavoro o alle prestazioni economiche. Ciò riduce notevolmente il valore aggiunto e l'impatto di questa sottomisura. Tali principi potrebbero anche prendere in considerazione i benefici ambientali e la prevenzione dei danni ambientali garantita dai progetti proposti.	Condivisibile: Testo modificato inserito il punto 4 come di seguito: 4. Maggior occupazione delle aziende familiari oppure posti di lavoro creati.	Paragrafo 8.2.6.3.3.7 "Criteri di selezione"
267	Per ciascun tipo di operazione, le condizioni di ammissibilità dovrebbero garantire che gli investimenti finanziati si riferiscano ad attività non agricole, che risultino in prodotti "non allegato I" del TFUE.	Condivisibile (testo modificato): nelle condizioni di ammissibilità è stato specificato il riferimento all'allegato I del TFUE sia per la 6.4.1 che per la 6.4.2	Paragrafo 8.2.6.3.3.6 "Condizioni di ammissibilità 6.4.1" e Paragrafo 8.2.6.3.4.6 "Condizioni di"

			ammissibilità 6.4.2”
6.4.1 – CONTRIBUTO AD AZIENDE AGRICOLE CHE DIVERSIFICANO LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL SETTORE AGRITURISTICO			
268	Le spese generali sono identificate come un costo ammissibile. Poiché si tratta di una misura d'investimento, soltanto le spese consentite a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere ammissibili. La Regione è invitata a chiarire tali spese.	Condivisibile (testo modificato): è stato chiarito che ci si riferisce a spese quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità	Paragrafo 8.2.6.3.3.5 “Costi ammissibili”
269	Tra le condizioni di ammissibilità, il PSR prescrive che i beneficiari abbiano la loro sede e realizzino le loro "attività sostenibili" nel territorio della Campania. Tale raccomandazione è, in linea di principio, in contrasto con i principi di libera circolazione stabiliti nel Trattato. Per quanto riguarda le "attività sostenibili", occorre chiarire che cosa s'intende: si tratta forse di attività diverse rispetto alla diversificazione in attività agrituristica? Se sì, occorre giustificare in che modo tale condizione si concilia con gli obiettivi della misura.	Condivisibile (testo modificato): sono state eliminate le “attività sostenibili” in quanto effettivamente poco chiare	Paragrafo 8.2.6.3.3.6 “Condizioni di ammissibilità”
270	Inoltre, l'età del richiedente, indicata tra i criteri di selezione, potrebbe costituire discriminazione. La Regione è così invitata ad eliminare tale criterio o a fornire un'adeguata giustificazione.	Condivisibile (testo modificato): dai criteri di selezione è stata eliminata l'indicazione dell'età del richiedente	Paragrafo 8.2.6.3.3.7 “Criteri di selezione”
6.4.2– CONTRIBUTO AD AZIENDE AGRICOLE CHE DIVERSIFICANO L'ATTIVITÀ IN FATTORIE SOCIALI O FATTORIE DIDATTICHE			
271	Le spese generali sono indicate come un costo ammissibile. Poiché si tratta di una misura d'investimento, soltanto le spese consentite a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013 possono essere ammissibili. La Regione è invitata a chiarire tali spese.	Condivisibile (testo modificato): la tipologia d'intervento è stata inserita, esclusivamente per le aziende agricole, nella 6.4.1. Vedi risposta all'osservazione 268	Paragrafo 8.2.6.3.3.5 “Costi ammissibili”
6.4.3 – CONTRIBUTO ALLA CREAZIONE E ALLO SVILUPPO DI ATTIVITÀ EXTRA-AGRICOLE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, TURISTICHE E/O DI SERVIZIO (Tipologia rinominata 6.4.2( Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali)			
272	I numerosi collegamenti alle leggi regionali elencati nella sezione 8.2.6.3.5.3 dovrebbero essere opportunamente dettagliati.	Condivisibile ( testo modificato): le leggi regionali elencate sono state descritte con maggiore dettaglio	Paragrafo 8.2.6.3.4.3 “Collegamenti con altre normative 6.4.2”

273	Le spese generali sono indicate come un costo ammissibile. Esse dovrebbero essere dettagliate e indicate come percentuale rispetto ai costi ammissibili complessivi.	Condivisibile (testo modificato): si è chiarito che le spese generali sono riconducibili ai costi ammissibili ,così come previsto dall'art.45 comma 2 del REG CE 1305 e cioè : onorari e altre spese di consulenza, che saranno proporzionate sul totale del costo ammissibile e sulla base di considerazioni costi/benefici	Paragrafo 8.2.6.3.4.5 "Costi ammissibili 6.4.2" Capitolo 8 par 8.1
274	La disposizione che impone l'obbligo ai beneficiari di essere agricoltori in attività non è prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013; pertanto, dovrebbe essere opportunamente giustificata dall'analisi.	Condivisibile (testo modificato): è stato eliminato dai beneficiari il riferimento agli agricoltori in attività	Paragrafo 8.2.6.3.4.4 "Beneficiari 6.4.2"
<b>M07 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI (ARTICOLO 20)</b>			
275	La definizione di infrastrutture su piccola scala dovrebbe essere precisata nel quadro del PSR 2014-2020 sulla base di parametri fisici, importi finanziari, ecc. nonché al capitolo 14, riguardante in particolare la complementarità e coerenza con altre normative dell'Unione e/o strumenti della DG AGRI.	Condivisibile: (testo modificato): è stata inserita la definizione di piccola scala nel paragrafo informazioni specifiche delle sottomisure 7.2.1, 7.4.1, 7.5.1 e 7.6.1 Vedi risposta successiva	Paragrafi 8.2.7.3.2.11; 8.2.7.3.5.11 8.2.7.3.6.11 e 8.2.7.3.7.11
276	Nell'ambito delle pertinenti sottomisure (7.2, 7.3, 7.5, 7.6 etc.) si dovrebbe specificare che sono sovvenzionate soltanto infrastrutture su piccola scala. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili il PSR può prevedere specifiche eccezioni alla "regola della piccola scala"; in tali casi la Regione dovrebbe stabilire precisi criteri a garanzia della complementarità del PSR con il sostegno fornito da altri strumenti dell'Unione.	Condivisibile (testo modificato): La sottomisura 7.2.1 ha definito cosa si intende per viabilità comunale e precisamente <i>una strada di proprietà del Comune tale da consentire il collegamento funzionale con altre strade comunali o la congiunzione a siti di interesse pubblico</i> . Si tratta di piccoli investimenti con una spesa ammissibile massima di 400.000 euro La sottomisura 7.2.2 ha definito cosa si intende per infrastrutture su piccola scala. <i>Gli impianti ammissibili hanno una potenza limitata a 1Mwe o 3Mwt. Nel caso di impianti a biomassa esiste l'obbligo di approvvigionarsi di materiale locale attivando pertanto una microfiliera energetica locale.</i> La sottomisura 7.4.1 ha definito cosa si intende per infrastrutture su piccola	Paragrafi 8.2.7.3.2.11; 8.2.7.3.3.11; 8.2.7.3.5.11 8.2.7.3.6.11 e 8.2.7.3.7.11 ; in merito alla 7.3 il paragrafo di riferimento è 8.2.7.3.4.1

		<p>scala:</p> <p>Ristrutturazione e/o ampliamento di edifici per l'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari fino ad un massimo di 500.000 euro;</p> <p>Ristrutturazione e/o ampliamento di edifici per l'erogazione di servizi socio-culturali fino a 200.000 euro</p> <p>La tipologia d'intervento 7.5 .1 ha definito cosa si intende per infrastrutture su piccola scala "si intende un bene immobile costituito da opere, impianti e installazioni permanenti, per il quale sono previsti "investimenti materiali" non superiori a 200.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella di domanda di partecipazione al bando".</p> <p>La tipologia d'intervento 7.6.1 ha definito cosa si intende per infrastrutture su piccola scala e precisamente: intervento B-1per "infrastruttura su piccola scala" si intende il recupero del borgo rurale per il quale è prevista una spesa non superiore a 2.000.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella di domanda di partecipazione al bando;</p> <p>intervento B-2 per "infrastruttura su piccola scala" si intende la ristrutturazione dei singoli elementi rurali quali ponti in legno o in pietra, abbeveratoi, fontane e fontanili, per la quale è prevista una spesa non superiore a 150.000,00 euro, riferiti alla spesa ammissibile indicata nella di domanda di partecipazione al bando; per strade storiche e piazze la spesa non deve essere superiore a 300.000,00 euro.</p> <p>La sottomisura 7.3 è in deroga, e ciò è stato inserito nella scheda di misura precisando che l'art.20 comma 2 del REG CE 1305 prevede "specifiche eccezioni" alla regola per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili. Gli investimenti rientrano nel Piano strategico Banda ultralarga del Ministero dello Sviluppo Economico e sono articolati in "cluster" di comuni in funzione del livello di avanzamento e di concorrenza NGA. Le risorse FEASR saranno dunque impiegate in questo contesto per garantire un'offerta adeguata di infrastrutture a banda ultralarga. L'attuazione del Piano nazionale garantisce neutralità tecnologica, in modo che non si favorisca nessuna tecnologia e nessuna piattaforma di rete in particolare; deve prevedere inoltre che tutti gli operatori di comunicazioni possano avere accesso ai servizi, dunque, reti aperte, accesso a condizioni eque e non discriminatorie e un approccio integrato tra reti wired e wireless. In caso di ulteriore fabbisogno</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		finanziario rispetto a quello disponibile con il FEASR, la Regione si avvarrà anche del FESR e di FSC 2014/20 che agiscono in modo complementare e coordinato.	
277	Si raccomanda di includere tra le sottomisure 7.2 e 7.4 l'indicazione che gli investimenti effettuati dovranno prendere in considerazione la migliore tecnica disponibile in termini di efficienza energetica e delle risorse necessarie. Inoltre la sottomisura 7.6 potrebbe includere anche gli aspetti legati ai cambiamenti climatici tra i temi trattati dalle iniziative di "sensibilizzazione".	Condivisibile (testo modificato): per le sottomisure 7.2 .2 e 7.4 .1 nella sezione Criteri di selezione è stata data priorità a progetti che adottano processi a favore della sostenibilità ambientale.  Nella sottomisura 7.6.1 nei temi trattati tra le iniziative di sensibilizzazione è stato previsto l'aspetto legato ai cambiamenti climatici.	Paragrafi 8.2.7.3.3.7 8.2.7.3.5.7 e 8.2.7.3.7.1
278	Si prega di verificare la correttezza della focus area indicata (6B) per le seguenti quattro operazioni: 7.2.1, 7.4, 7.5 e 7.6.2. Inoltre occorre specificare se tali operazioni saranno attuate esclusivamente nell'ambito degli interventi LEADER. In tal caso non devono essere descritte nel PSR.	Condivisibile (testo modificato): la misura 7 del PSR ha come focus area la 6a) e non più 6b. (Descrizione generale della misura). Attraverso gli interventi previsti, la Misura concorre alle priorità delle Focus area così come indicato nella tabella n.1, dove con la <b>X</b> sono indicate le focus area principali e con il <b>•</b> quelle a cui la misura contribuisce indirettamente. L'intervento 7.2.1 non è previsto nel Leader (ma solo come misura del PSR). Gli interventi 7.4 e 7.5 non sono esclusivi del Leader e pertanto saranno realizzati anche come misure del PSR. L'operazione 7.6.2 è stata accorpata con la 7.6.1.	Paragrafo 8.2.7.2. descrizione generale della misura
<b>7.1 - SOSTEGNO PER LA STESURA E L'AGGIORNAMENTO DI PIANI DI SVILUPPO DEI COMUNI E DEI VILLAGGI SITUATI NELLE ZONE RURALI E DEI SERVIZI COMUNALI DI BASE, NONCHÉ DI PIANI DI TUTELA E DI GESTIONE DEI SITI NATURA 2000 E DI ALTRE ZONE AD ALTO VALORE NATURALISTICO</b>			
279	Tra i costi ammissibili, vi sono i lavori preparatori, l'elaborazione e l'aggiornamento dei piani oggetto della sottomisura. Si prega di cancellare i relativi costi d'investimento, come ad esempio l'«acquisto di attrezzature tecniche», ecc. Occorre inoltre precisare che cosa la Regione intenda finanziare all'interno della voce «contratti per servizi professionali».	Condivisibile (testo modificato): specifiche modifiche al testo sono state previste nell'ambito della sezione 8.2.7.3.1.5. eliminando l'acquisto di attrezzature tecniche.  Sono stati meglio declinati i «contratti per servizi professionali» indicando servizi di consulenza tecnico-scientifica riferiti a prestazioni di carattere scientifico esclusivamente per l'attività di progetto resa da professionisti singoli o associati.	Paragrafo 8.2.7.3.1.5
280	Acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, fino a copertura del valore di	Non pertinente: la scheda di misura non prevede tali voci di spesa.	

	mercato del bene per le ditte esecutrici dei lavori quali macchinari specializzati, ecc. non sono ammissibili.		
281	Occorre inoltre prescrivere che gli studi siano esclusivamente legati a progetti concreti, in linea con l'obiettivo della sottomisura.	Condivisibile(testo modificato): sono stati previsti esclusivamente studi legati alla redazione di progetti dei piani di gestione relativi ai siti di Natura 2000.	Paragrafo 8.2.7.3.1.5
282	Alla voce «tipo di assistenza», si prega di precisare che cosa si intende per «conferimenti di capitale». È questo il rimborso dei costi ammissibili? Si prega inoltre di chiarire che cosa si paga a titolo di «manutenzione ordinaria». Si tenga a mente che i costi operativi non sono ammissibili.	Non pertinente: la scheda di misura non prevede tali voci di spesa.	
283	I collegamenti con i quadri d'azione prioritaria (PAF) per la rete Natura 2000 sono mancanti.	Condivisibile (testo modificato): si è provveduto a modificare il testo considerando i collegamenti con i quadri d'azione prioritaria (PAF) per la Rete Natura 2000	Paragrafo 8.2.7.3.1.6
7.2 - SOSTEGNO A INTERVENTI DI CREAZIONE, MIGLIORAMENTO O ESPANSIONE DI TUTTI I TIPI DI INFRASTRUTTURE SU PICCOLA SCALA, COMPRESI GLI INVESTIMENTI NELLE ENERGIE RINNOVABILI E IL RISPARMIO ENERGETICO			
7.2.1 – SISTEMAZIONE, ADEGUAMENTO E RIPRISTINO FUNZIONALE DI VIABILITÀ GIÀ ESISTENTE COMUNALE			
284	Si prega di verificare la correttezza della FA indicata (6B) ed eventualmente di specificare che tale misura sarà attuata esclusivamente nell'ambito degli interventi LEADER. In tal caso tale operazione non deve essere descritta nel PSR.	Condivisibile (testo modificato): la tipologia di intervento 7.2.1 è stata inserita nella Focus Area (6a) “ Descrizione generale della misura” come già indicato nella risposta all'osservazione 278.	8.2.7.3.2.1
7.2.2 – INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI			
285	In linea generale, come espresso al punto d) dell'articolo 13 del regolamento delegato (UE) n 807/2014, gli investimenti in impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa non sono ammissibili al finanziamento, a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica che deve essere stabilita dagli Stati membri.	Condivisibile (testo modificato): è stato inserito nelle condizioni di ammissibilità che <i>deve essere garantita la conformità con gli standard minimi per il sostegno agli investimenti in infrastrutture per le energie rinnovabili che consumano o producono energia, laddove tali standard siano stati stabiliti a livello nazionale; i singoli impianti devono rispettare i criteri applicabili concernenti la sostenibilità della bioenergia, fissati dalle norme dell'UE, compresi quelli previsti ai paragrafi 2 e 6 dell'articolo 17 della direttiva n. 28/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(articolo 13 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.</i> 19/10/2015 Si richiama anche quanto declinato nella risposta all'osservazione n. 91 per quanto attiene il miglioramento della qualità dell'aria (inserimento tra i	Paragrafo 8.2.7.3.3.6

		criteri selezione di una o più specifiche di cui ai Regolamenti 1185/2015 e 1189/2015).	
286	Si prega di chiarire perché «i costi per espropriazioni» sono proposti in questa sede. La Regione è chiamata a ricordare che, per quanto riguarda tali spese, le disposizioni dell'articolo 69(2)(b) del regolamento (UE) 1303/2013 dovrebbero essere rispettate.	Condivisibile (testo modificato): i costi per espropriazioni sono stati esclusi dalla scheda.	8.2.7.3.3.5
287	Per quanto riguarda la proposta di studi di fattibilità, si applica la lettera c) dell'articolo 45, del regolamento (UE) n. 1305/13.	Condivisibile (testo modificato): al paragrafo costi ammissibili è stato inserito che le spese ammissibili a contributo sono quelle riportate all'art 45 (2) a, b, c, d del Reg 1305/2013 (quest'ultimo limitatamente all'eventuale acquisizione o sviluppo di programmi informatici per la gestione degli impianti) e sono state elencate le tipologie di costi.	Paragrafo 8.2.7.3.3.5
7.3 - SOSTEGNO PER L'INSTALLAZIONE, MIGLIORAMENTO E L'ESPANSIONE DI INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA E DI INFRASTRUTTURE PASSIVE PER LA BANDA LARGA, NONCHÉ LA FORNITURA DI ACCESSO ALLA BANDA LARGA E AI SERVIZI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ONLINE			
288	Per quanto riguarda le operazioni riguardanti investimenti nelle infrastrutture a banda larga di cui alla sottomisura 7.3 del PSR, tali operazioni dovrebbe essere conformi con il contenuto dell'AdP e tener conto della deroga consentita dal regolamento (UE) n. 1305/2013 per finanziare grandi progetti di reti di prossima generazione su infrastrutture sia di backhaul sia dell'ultimo miglio al fine anche di sfruttare economie di scala, garantire la sostenibilità delle operazioni e aumentare l'interesse degli operatori delle comunicazioni a fornire servizi ad un maggior numero di famiglie e imprese. Tutti questi progetti dovrebbero essere mappati con l'assistenza delle autorità nazionali competenti per garantire la complementarità con il FESR e con altri interventi nazionali/regionali nello stesso settore.	Condivisibile (testo modificato): nel paragrafo descrizione del tipo di intervento dell'operazione 7.3.1 viene specificato che: le operazioni sono conformi con il contenuto dell'AdP e con Agenda Digitale Europea in coerenza con la strategia nazionale approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. La supervisione della strategia viene assicurata dal Mise. La Regione ha definito un piano di interventi per tale strategia avvalendosi del FESR e di FSC 2014/20 che agiscono in modo complementare e coordinato a garanzia della complementarità.	Paragrafo 8.2.7.3.4.1
7.4 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DEI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESI LE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA			

289	Le autorità regionali sono invitate a spiegare che cosa la Regione dovrebbe pagare a titolo di "spese per prestazioni tecniche e generali". Si ricorda che in questa sottomisura, solo i costi legati agli investimenti sono finanziabili.	Condivisibile (testo modificato): si chiarisce nella sezione che le spese per prestazioni tecniche rientrano nelle spese generali riconducibili ai costi ammissibili, così come previsto dall'art.45 comma 2 del REG CE 1305 e legate agli investimenti. Tali spese sono definite nel capitolo 8.1	Paragrafo 8.2.7.3.4.5
7.5 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER USO PUBBLICO IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E NELLE INFRASTRUTTURE DI INFORMAZIONI TURISTICHE E SU PICCOLA SCALA			
290	Si ricorda alla Regione che le «produzioni radio-televisive ... » non sono ammissibili, in quanto non possono essere considerate come attività di informazione.	Condivisibile (testo modificato): nell'ambito della sezione è stata esclusa la voce di spesa relativa a " produzioni radio-televisive"	Paragrafo 8.2.7.3.6.5
291	Si ricorda inoltre che le spese generali devono essere fissate in percentuale dell'investimento totale ammissibile. Inoltre, gli onorari e altre spese di consulenza dovrebbero essere ragionevoli e proporzionate sulla base di considerazioni costi/benefici. L'IVA non è ammissibile, tranne l'IVA non recuperabile.	Condivisibile (testo modificato): le percentuali relative alle spese generali così come previsto dall'art.45 comma 2 del REG CE 1305 e cioè: gli onorari e altre spese di consulenza, che saranno proporzionate sulla base di considerazioni costi/benefici definiti nei bandi di attuazione e sul totale del costo ammissibile. Tali spese sono definite nel capitolo 8.1. Anche gli onorari e altre spese di consulenza saranno proporzionate sulla base di considerazioni costi/benefici	Paragrafo 8.2.7.3.6.5
292	Va infine sottolineato che il regolamento (UE) n. 1310/13 è applicabile e che, quando la misura rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, le norme sostanziali e procedurali che si applicano a tale materia devono essere rispettate.	Gli aiuti erogati non si configurano come Aiuto di Stato ai sensi del TFUE in quanto sostengono la realizzazione di investimenti esclusivamente per uso pubblico da parte di una Amministrazione pubblica nell'esercizio dei suoi poteri. Tali attività, pertanto, fanno parte delle prerogative proprie dello Stato o delle pubbliche amministrazioni e non costituiscono attività economiche.	Capitolo aiuti di stato
7.6 - SOSTEGNO PER STUDI E INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO, COMPRESI GLI ASPETTI SOCIOECONOMICI DI TALI ATTIVITÀ, NONCHÉ AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE			
7.6.1 – ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE (AD ES. CENTRI DI VISITA NELLE AREE PROTETTE, AZIONI PUBBLICITARIE E PERCORSI TEMATICI );			
293	Il PSR dovrebbe descrivere in maniera più dettagliata la tipologia di operazione, fornendo una definizione dei siti (aree naturali protette, comprensori, etc.) oggetto del sostegno. Lo stesso vale per la sezione sui criteri di	Condivisibile (testo modificato): si è descritto in modo più dettagliato l'intervento distinguendolo in 2 operazioni differenti : A) di " <u>Sensibilizzazione Ambientale</u> " B) di " <u>Riqualificazione del patrimonio culturale rurale</u> ".	Paragrafi 8.2.7.3.7.1 8.2.7.3.7.6

	ammissibilità.	Analogamente si è fatto nella sezione sui criteri di ammissibilità.	
294	È necessario stabilire i collegamenti con il quadro d'azione prioritaria (PAF) per la rete Natura 2000.	Condivisibile (testo modificato): è stato modificato il testo inserendo il riferimento al quadro d'azione prioritaria (PAF) per la rete <i>Natura 2000</i> .	Paragrafo 8.2.7.3.7.1
7.6.2 – CONSERVAZIONE, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DEI BORGHI RURALI E DI SINGOLI ELEMENTI SU PICCOLA SCALA IN AREE RURALI			
295	È opportuno specificare che gli investimenti previsti devono essere in linea con le strategie di sviluppo locali esistenti.	Condivisibile (testo modificato): nella sezione condizioni di ammissibilità è stato previsto che  Ai sensi dell'art 20 del Reg (UE) n. 1305/2013, l'intervento viene realizzato sulla base di piani di sviluppo dei Comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistono, e sono conformi alle pertinenti strategie di sviluppo locale.  Tale testo è stato inserito nel paragrafo della tipologia 7.6.1. in quanto la 7.6.2. è stata accorpata alla 7.6.1	Paragrafo 8.2.7.3.7.6
296	Le spese generali massime consentite dovrebbero essere definite come percentuale massima rispetto ai costi ammissibili complessivi.	Condivisibile (testo modificato): come definito dal capitolo 8.1 onorari e altre spese di consulenza saranno proporzionate sulla base di considerazioni costi/benefici e definiti nei bandi di attuazione sul totale del costo ammissibile.  Tale testo è stato inserito nel paragrafo della tipologia 7.6.1. in quanto la 7.6.2. è stata accorpata alla 7.6.1	Paragrafo 8.2.7.3.7.5
297	I beneficiari dovrebbero essere meglio definiti e la loro definizione deve essere conforme alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Condivisibile (testo modificato): specifiche modifiche al testo sono state introdotte nell'ambito della sezione beneficiari distinguendoli tra le operazioni previste dall'intervento (A) "Sensibilizzazione Ambientale" e B) "riqualificazione del patrimonio culturale rurale" in conformità alle disposizioni del Reg. n. 1305/2013.  Tale testo è stato inserito nel paragrafo della tipologia 7.6.1. in quanto la 7.6.2. è stata accorpata alla 7.6.1	Paragrafo 8.2.7.3.7.4
M08 - INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE (ARTICOLI 21-26)			

298	Nell'ambito degli indicatori comuni, il numero 29 "Forest and other wooded land" (FOWL), propone dati riferiti al 2005. La regione è invitata a verificare la disponibilità di dati più recenti e, ove disponibili, di aggiornare l'indicatore.	Non esistono dati più recenti. Le informazioni derivano dal secondo inventario forestale nazionale (IFNC 2005). L'aggiornamento (terzo inventario forestale nazionale - INFC2015) ha preso avvio nel 2013 e dovrebbe concludersi nel 2015.	
299	La Regione è invitata a descrivere in modo più preciso il modo in cui la misura contribuisce alle diverse focus area. Non ci sono indicazioni su come il considerando 20 del regolamento 1305/2013 e, in particolare, come la nuova Strategia Forestale <sup>14</sup> dell'UE ed altri impegni internazionale nel settore forestale (ad esempio, Legally Binding Agreement (LBA) on Forests in Europe ) siano stati presi in considerazione nella formulazione del programma. La Regione è invitata a verificare ed integrare il testo.	<p><b>Condivisibile</b></p> <p>Il contributo alle diverse focus area è stato inserito nella descrizione generale della misura e richiamato nelle diverse sottomisure/tipologie di intervento.</p> <p>I riferimenti relativi al considerando 20 ed in particolare alla nuova Strategia Forestale dell'UE sono stati presi in considerazione nella stesura della misura 8.</p>	Paragrafo 8.2.8.2 "descrizione generale della misura"
300	Il PSR individua in 100ha la dimensione minima aziendale, al di sopra della quale il beneficiario deve presentare informazioni provenienti da un piano di gestione forestale o strumento equivalente. La dimensione minima prevista dovrebbe essere applicata a tutte le operazioni della misura, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 21 del regolamento n. (UE) 1305/2013. La soglia sembra molto elevata. La Regione dovrebbe spiegare in che modo essa garantisca che la maggior parte della superficie forestale della Regione sia effettivamente coperta da questo requisito. Per quanto riguarda le foreste pubbliche, secondo la strategia UE 2020 in materia di biodiversità, tutte le foreste che ricevono fondi dell'Unione dovrebbero essere coperti da un Piano di Gestione Forestale. Pertanto, le informazioni che le foreste demaniali sono escluse dall'obbligo dovrebbe essere precisato in tal senso.	<p><b>Condivisibile</b></p> <p>In Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti). Pertanto la dimensione di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Di conseguenza la soglia minima è stata ridotta.</p> <p>La presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici superiori a 50 ettari.</p> <p>Per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione.</p>	Inserito in tutti i paragrafi "Informazioni specifiche della misura" delle sottomisure Paragrafi 8.2.8.3.1.11 8.2.8.3.2.11 8.2.8.3.3.11 8.2.8.3.4.11 8.2.8.3.5.11

		Si precisa inoltre, che per gli imboschimenti sia realizzati da soggetti pubblici che privati è obbligatorio un piano di gestione (piano di coltura e conservazione) che viene redatto all'atto di presentazione della domanda ed approvato / reso esecutivo a completamento dell'intervento.	
301	Si raccomanda di cercare un coordinamento tra la Misura 03 e la Misura 05, per sviluppare o acquisire i marchi ambientali di qualità ecologica per i prodotti forestali derivanti da una gestione sostenibile delle foreste e catene di approvvigionamento rispettose del clima.	<b>Non condivisibile:</b> pur nella considerazione che il riferimento è alla misura 08 e non alla misura 05 comunque la certificazione dei prodotti forestali è sostenuta esclusivamente dalla sottomisura 8.6.	
302	Ciascuno degli strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale indicati al punto 8.2.8.6 dovrebbe essere giustificato. In particolare è essenziale per dimostrare che la componente "biodiversità" sia stata presa in considerazione negli strumenti equivalenti elencati.	<b>Condivisibile.</b> Gli strumenti equivalenti ai piani di gestione forestale sono definiti dalla normativa regionale ( L.R. 11/96) e da quella nazionale ( D. Lgs. 386 del 2003)  Tutti gli strumenti di gestione sono coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai "Criteri generali di intervento" indicati nel decreto del Ministero dell'Ambiente DM 16-06-2005, tra i quali è previsto il mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.	Vedere "Informazioni specifiche della misura" per ciascuna tipologia di intervento.

		Inoltre, il piano di gestione dei boschi da seme, va redatto proprio tenendo in debito conto gli aspetti legati alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull'intero territorio regionale ai sensi della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.	
303	La Commissione raccomanda di specificare, tra i «principi per i criteri di selezione», che sia data priorità a progetti che forniscano i massimi benefici ambientali.	<b>Condivisibile</b>  In ciascun box "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" sono stati inseriti, per tutte le sottomisure/tipologie di intervento, i criteri che si riferiscono ai benefici ambientali attesi.	8.2.8.3.1.7 8.2.8.3.2.7 8.2.8.3.3.7 8.2.8.3.4.7 8.2.8.3.5.7
304	A questo proposito alcuni criteri di tipo ambientale andrebbero meglio chiariti. Per esempio, nell'ambito di varie sottomisure/operazioni viene menzionato il fatto che saranno privilegiate aree ad alta antropizzazione o compromesse dal punto di vista ambientale, verrà valutata la riduzione dell'impatto di agenti inquinanti del suolo e delle acque nelle zone contaminate. Sembra necessario identificare con chiarezza tali zone, specificare il tipo di inquinamento cui sono sottoposte e spiegare come sarà valutata la riduzione dell'impatto. In ogni caso, qualsiasi operazione di decontaminazione vale quanto spiegato all'osservazione n. 6. Inoltre, riguardo alla priorità indicata per progetti presentati in associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale, è necessario precisare nel programma le misure cui ci si riferisce.	<b>Condivisibile</b>  Nelle schede della misura e delle sottomisure è stato eliminato ogni riferimento a zone contaminate, ad aree ad alta antropizzazione o compromesse dal punto di vista ambientale escludendo ogni intervento nella cosiddetta "terra dei fuochi".	8.2.8.3.1.7 8.2.8.3.2.7 8.2.8.3.3.7 8.2.8.3.4.7 8.2.8.3.5.7
305	La descrizione generale della misura dovrebbe chiarire se ciascuna operazione proposta persegue obiettivi prevalentemente di natura economica o climatico-ambientale. A questo riguardo occorre spiegare e giustificare la scelta delle FA a cui ciascuna operazione contribuisce (obiettivo prevalente dell'operazione). Anche il contributo ai 3 obiettivi trasversali dovrebbe essere esplicitato.	<b>Condivisibile</b>  Il testo è stato modificato in tal senso ed è stata aggiunta una tabella riepilogativa <i>Tab. 8.1 - correlazione tra sottomisure, tipologie di intervento, focus area ed obiettivi trasversali</i>	8.2.8.2
306	Per le sottomisure 8.3 e 8.4, per tutti i costi ammissibili	<b>Condivisibile.</b>	Per la sottom. 8.3



	<p>previsti, la descrizione dovrebbe far riferimento a un piano di protezione forestale relativo alle calamità naturali, ai rischi biotici e abiotici e al coinvolgimento degli enti/autorità pubbliche a giustificazione della necessità di azioni di prevenzione a fronte di particolari minacce.</p>	<p>Nel box “Condizioni di ammissibilità” sono state meglio specificate le informazioni richieste, come di seguito indicato.</p> <p>Per la sottomisura 8.3:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per la prevenzione degli incendi boschivi si fa riferimento al piano A.I.B. vigente;</li> <li>– per la prevenzione da dissesto si fa riferimento ai piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), definiti come piani territoriali di settore contenente norme, indirizzi, interventi diretti alla conservazione e gestione del territorio, relativamente agli aspetti idrogeologici (carte di pericolosità ecc);</li> <li>– per la prevenzione delle avversità biotiche, è stato inserito che il rischio di calamità deve essere giustificato da un organismo scientifico pubblico e riconosciuto dal Servizio fitosanitario regionale della Campania. L’elenco degli organismi nocivi è già inserito nel paragrafo “ Informazioni specifiche della misura” – tabella 8.5 , ed è suscettibile di aggiornamento.</li> </ul> <p>Per la sottomisura 8.4: per gli incendi boschivi si fa riferimento alla Legge 353 del 21 novembre 2000 Legge-quadro in materia di incendi boschivi; ai piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), definiti come piani territoriali di settore contenenti norme, indirizzi, interventi diretti alla conservazione e gestione del territorio, relativamente agli aspetti idrogeologici (carte di pericolosità); tutti gli interventi di ripristino previsti sono ammessi subordinatamente al riconoscimento formale in base alla normativa nazionale, da parte della pubblica autorità competente, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 20 % del potenziale forestale interessato.</p>	<p>8.2.8.3.2.6.</p> <p>Per la sottom. 8.4 8.2.8.3.3.6</p>
307	La descrizione della sottomisura 8.4 dovrebbe spiegare i	<b>Condivisibile.</b>	8.2.8.3.3.6

	metodi di valutazione dei diversi danni al potenziale forestale, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	Relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata censita ogni anno dal Corpo Forestale dello Stato.  Per le altre calamità naturali il sostegno è subordinato al formale riconoscimento da parte della pubblica autorità competente.	
308	Per le sottomisure 8.3 e 8.4, i costi ammissibili dovrebbero essere chiariti al fine di garantire la loro conformità con l'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	<b>Condivisibile</b> Sono stati dettagliati in entrambe le sottomisure 8.3 e 8.4 nel paragrafo “Costi ammissibili”	8.2.8.3.2.5  8.2.8.3.3.5.
<b>8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO</b>			
309	Questa sottomisura comprende 3 operazioni. La prima riguarda l'imboschimento, la seconda e la terza sistemi di arboricoltura rispettivamente a ciclo medio-lungo e breve. Tuttavia, non appare chiara la differenza tra la prima operazione e la terza, maggiori dettagli descrittivi sembrano necessari.	La sottomisura è stata completamente rielaborata. Le tre tipologie sono state trasformate in altrettante azioni nell'ambito di una sola tipologia (livello sottomisura):  <b>L'azione a)</b> “ <i>Imboschimento di superfici agricole e non agricole</i> ” prevede la realizzazione di un bosco permanente così come definito al paragrafo 8.2.8.2. L'impianto realizzato è assimilabile ad un bosco e, come tale soggetto alle norme forestali <b>L'azione c)</b> “ <i>impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve</i> ” prevede la realizzazione di un impianto arboreo con specie a rapido accrescimento a ciclo breve, come definito sempre al paragrafo 8.2.8.2. Al termine del ciclo i terreni possono essere destinati ad uso agricolo.	8.2.8.2 8.2.8.3.1.1
310	La Regione è invitata a stabilire gli intervalli minimi e massimi prima dell'abbattimento, secondo le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 807/2014. Per quanto riguarda la localizzazione dei progetti, occorre individuare un modo per garantire che l'afforestazione non avvenga in habitat sensibili come le zone umide, macchie, e zone agricole ad alto valore naturalistico. Sui siti Natura 2000 designati, l'imboschimento dovrebbe essere consentito solo nel caso in cui sia conforme agli obiettivi di gestione dei siti e d'intesa con le autorità di gestione degli stessi.	<b>Condivisibile</b> <b>Per l'azione a)</b> (ex tipologia 8.1.1) non è previsto turno minimo o massimo in quanto si tratta di boschi permanenti. Il periodo di impegno è fissato in anni 12, esclusivamente ai fini del Programma. <b>Per l'azione b)</b> (ex tipologia 8.1.2) la durata del ciclo varia da 20 a 40 anni. Il periodo di impegno è fissato in anni 12, esclusivamente ai fini del Programma. <b>Per l'azione c)</b> (ex tipologia 8.1.3) la durata può variare da 8 a 15 anni. Il periodo di impegno è pari ad 8 anni, ai fini del programma. Inoltre è specificato che, per evitare l'afforestazione inadeguata negli habitat vulnerabili, quali sono i siti Natura 2000, l'azione a) non si attua in	8.2.8.3.1.1

		siti Natura 2000 privi di piano di gestione. Inoltre, nei siti Natura 2000 l'imboschimento deve essere coerente con gli obiettivi di gestione degli stessi.	
311	La Regione è invitata ad aggiungere un obbligo esplicito alle sottomisure in materia di differenziazione delle specie utilizzate nel rimboschimento, in modo da conseguire efficacemente un valore aggiunto in termini di biodiversità, specialmente dal momento che è menzionato il riferimento alla FA 4A).	<b>Condivisibile.</b> Tale diversificazione è stata prevista per l'azione b) (ex operazione 8.1.2), conformemente all'art. 6 lettera d punto ii del Reg. Delegato della Commissione (UE) n. 807/2014. La prescrizione è implicita per l'azione a) (ex operazione 8.1.1) considerato che la stessa prevede la costituzione di boschi permanenti che per definizione sono boschi misti di origine artificiale.	8.2.8.3.1.6
312	Per quanto riguarda l'imboschimento delle superfici agricole, occorrerebbe spiegare ulteriormente il sostegno proposto per l'utilizzo di specie forestali arboree e/o arbustive micorizzate per la forestazione e l'imboschimento. Si ricorda alla Regione che in caso di acquisto di piante micorizzate ogni eventuale entrata futura proveniente dalla produzione di tartufi deve essere presa in considerazione nel calcolo del sostegno.	<b>condivisibile.</b> E' stata prevista una riduzione del 20% del premio per il mancato reddito agricolo a partire dal quinto anno successivo alla realizzazione dell'impianto, tenuto conto che la letteratura specializzata indica che una tartufaia artificiale entra in produzione da 5-6 anni a 13-15 anni, a seconda della specie. Mentre per impianti realizzati su terreni non agricoli con specie micorizzate, così come definito al paragrafo 8.2.8.2, non è previsto un premio per il mancato reddito.	8.2.8.3.1.2
313	Gli importi del sostegno, il mancato reddito agricolo ed i costi standard dovrebbero essere precisati e la metodologia di calcolo descritta in modo chiaro. Il metodo di calcolo dei costi standard deve essere certificato da un organismo indipendente e tale certificazione deve essere allegata al PSR.	<b>condivisibile</b> Gli importi del sostegno sono stati inseriti nella sezione "Tipo di sostegno". Il metodo del calcolo è riportato nel documento "Relazione calcolo dei premi" allegato al PSR. La certificazione prodotta da un organismo indipendente costituirà parte integrante del PSR.	8.2.8.3.1.2
314	Per quanto riguarda la misura 8.1, i requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014 dovrebbero essere chiaramente definiti nella sezione "informazioni specifiche per la misura".	<b>condivisibile</b> Le informazioni inserite nella sezione indicata, sono state meglio definite.	8.2.8.3.1.6 8.2.8.3.1.11
8.1.1 – IMBOSCHIMENTO DI SUPERFICI AGRICOLE E NON AGRICOLE (è diventata azione a)			
8.1.2 – IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO- LUNGO SU SUPERFICI AGRICOLE E NON AGRICOLE (è diventata azione b)			
315	Per quanto riguarda i pagamenti annuali per	<b>Condivisibile</b>	8.2.8.3.1.2

	compensare il mancato reddito, dovrebbe essere chiarito che non vi sarà alcun pagamento per il mancato reddito agricolo e alcun pagamento per i costi di manutenzione per specie a rapido accrescimento, ovvero per specie il cui ciclo è compreso tra 8 e 20 anni. I costi ammissibili per le differenti versioni di imboscamento vanno presentati in forma di tabelle per la migliore chiarezza.	E' stata inserita la tabella 8.2 <i>"Contributi e premi riconosciuti in funzione della operazione e del beneficiario"</i> , che riporta i costi ammissibili per i diversi tipi di imboscamento. In particolare, per l'azione C è ammissibile esclusivamente il contributo per i costi di impianto.	
316	Viene precisato che la scelta delle specie deve rispettare l'elenco incluso nel documento di programmazione forestale regionale. Tale elenco dovrebbe anche essere incluso nel PSR. Sembra utile chiarire se, nella scelta delle specie la Regione abbia tenuto conto degli effetti previsti dei cambiamenti climatici. Inoltre, la percentuale minima (almeno il 10 %) di latifoglie sembra basso. È opportuno fornire una sua giustificazione.	<b>Condivisibile.</b> L'elenco è contenuto nella Tab. 8.4 <i>"Elenco delle specie"</i> . E in considerazione delle caratteristiche pedoclimatiche della regione, si è provveduto ad incrementare la percentuale minima di latifolia al 50%.	8.2.8.3.1.11  8.2.8.3.1.6
<b>8.1.3 – IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE (è diventata azione c)</b>			
317	La descrizione di ciascun tipo di operazione dovrebbe indicare tutti i requisiti ambientali minimi di cui alle lettere a)-d) dell'articolo 6 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014. È opportuno spiegare con maggior dettaglio l'azione fitodepurativa nelle aree contaminate citata nella descrizione dell'operazione. Tale intervento non è conforme all'AdP, né sembra coerente con il regolamento (UE) n. 1305/2013.	<b>Condivisibile.</b> Vedi risposta all'osservazione n. 314. L'azione fitodepurativa è stata eliminata dalla misura.	8.2.8.3.1.1
318	I costi ammissibili dovrebbero essere descritti più in dettaglio per ciascuna operazione.	<b>Condivisibile.</b> I costi ammissibili in fase di impianto sono dettagliati per ciascuna azione dell'unica tipologia di intervento 8.1.1. che prevede le tre azioni a), b) e c)	8.2.8.3.1.5
319	La sezione sui beneficiari deve specificare che il sostegno previsto nell'ambito di questa operazione non è consentito per terreni di proprietà pubblica, a meno che i terreni non siano gestiti da un ente privato o da un comune.	<b>Condivisibile</b> Nella sezione beneficiari, per tutte e tre le azioni (ex tipologie) della sottomisura, è precisato: <i>"In caso di terreni demaniali il sostegno (costo per l'impianto) può essere concesso solo se l'organismo di gestione è un ente privato o un Comune"</i> .	8.2.8.3.1.4

<b>8.3 - SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI</b>			
320	Il piano di protezione delle foreste dovrebbe essere chiaramente indicato come riferimento, anche al fine di determinare se le disposizioni contenute sono in linea con le azioni previste nel quadro di questa sottomisura.	<b>Condivisibile</b> Nel paragrafo “condizioni di ammissibilità” si fa esplicito riferimento sia al Piano Forestale Regionale sia al Piano Antincendio Boschivo Regionale. ...” <i>Gli investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti: in particolare devono essere in conformità con quanto previsto dal Piano Forestale Generale vigente della Regione Campania e dal Piano regionale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi vigente (A.I.B) che individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio. e nel caso di prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI)”.</i>	8.2.8.3.2.6
321	La regione dovrebbe fissare il livello dell’aliquota di sostegno per ogni sottomisura.	<b>Condivisibile.</b> Il livello dell’aliquota è stato inserito nei paragrafi “ <i>Importi e aliquote di sostegno (applicabili)</i> ” di ciascuna sottomisura/tipologia di intervento.	8.2.8.3.2.8
<b>8.3.1 – CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE NELLE AREE FORESTALI</b>			
322	La Regione è invitata a descrivere i costi ammissibili in modo più dettagliato.	<b>CONDIVISIBILE</b> I costi sono stati maggiormente dettagliati.	8.2.8.3.2.5
<b>8.3.2 – INTERVENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI O DI ALTRE CALAMITÀ NATURALI SU SCALA LOCALE, COMPRESO L'USO DI ANIMALI AL PASCOLO</b>			
323	Il contributo della FA 4 C) dovrebbe essere menzionato nella parte descrittiva.	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo “Descrizione del tipo di intervento” è stato menzionato il contributo della FA 4C. La tabella 8.1 riporta sinteticamente il contributo delle azioni a ciascuna FA.	8.2.8.2
324	La misura può fornire sostegno contro parassiti e malattie. Pertanto si ricorda che il piano di prevenzione contro gli incendi forestali (2014-2016) dovrebbe essere aggiornato ed includere, oltre alla prevenzione degli incendi boschivi, altri componenti biotiche e a-biotiche. Tale piano dovrebbe inoltre chiarire quali specie possono provocare danni su larga scala delle foreste (come peraltro indicato dalla scheda di misura).	<b>Condivisibile:</b> Il Piano regionale antincendi Boschivi , citato nel paragrafo “Collegamenti con altre normative” è già aggiornato ( è valido per il periodo 2014-2016), mentre gli aspetti fitopatologici sono trattati nel Piano Forestale Generale vigente 2009 -2013, approvato con D.G.R. n. 1764 del 27.11.2009 e prorogato al 2017 con D.G.R. n. 38/2015  L’elenco delle specie biologiche più dannose è stato inserito nel paragrafo denominato “Informazioni specifiche della misura , nella Tab. 8.5 – Elenco organismi nocivi.	8.2.8.3.2.3  8.2.8.3.2.11

<b>325</b>	I costi ammissibili devono essere descritti in modo più dettagliato, conformemente all'articolo 24(2) del regolamento (UE) n. 1305/2013.	<b>Condivisibile.</b> I costi ammissibili sono stati dettagliati come richiesto, per ciascuna azione, nel paragrafo " Costi ammissibili".	8.2.8.3.2.5
<b>8.3.3 – INSTALLAZIONE E/O MIGLIORAMENTO DI ATTREZZATURE DI MONITORAGGIO E/O DI APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE</b>			
<b>326</b>	Il contributo ad altre FA rispetto alla 4 A) dovrebbe essere preso in considerazione. La descrizione della misura dovrebbe essere più dettagliata per quanto riguarda i fabbisogni individuati, e dovrebbe fornire un elenco delle specie in grado di causare danni disastrosi e spiegare se tale elenco prende in considerazione gli effetti dei cambiamenti climatici. Dovrebbe altresì definire gli «altri pericoli naturali» come calamità naturali ed eventi catastrofici. Conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la descrizione dell'operazione deve fare riferimento, per tutti i costi ammissibili previsti, a un piano di protezione delle foreste, a un piano di prevenzione degli incendi boschivi e alla classificazione delle aree forestali in base alle zone a rischio di incendi boschivi.	<b>Condivisibile:</b> si è provveduto a 1. inserimento di altre FA 2. Maggiori dettagli dei fabbisogni individuati 3. Inserimento di altri pericoli naturali come calamità naturali ed eventi catastrofici . 4. Far riferimento alla classificazione delle aree forestali in base alle zone a rischio di incendi boschivi": Inoltre, si conferma che: 1 - nel paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità è riportato: " ..far riferimento per tutti i costi ammissibili previsti, a un piano di protezione delle foreste, a un piano di prevenzione degli incendi boschivi"; 2 - nel paragrafo denominato "Informazioni specifiche della misura è inserito l' elenco delle specie in grado di causare danni disastrosi": nella Tab. 8.5 – elenco organismi nocivi, come già precisato in risposta all'osservazione n. 324	8.2.8.2. 8.2.8.3.2.1 8.2.8.3.2.6 8.2.8.3.2.11
<b>327</b>	Ciascuno dei costi ammissibili proposti dovrebbe essere descritto con un maggior livello di dettaglio. Il sostegno per l'acquisto di macchinari deve essere compreso nell'ambito della sottomisura 8.6. Non è chiaro il motivo per cui la costruzione o il rinnovo d'immobili dovrebbe essere sostenuto. È escluso l'acquisto di mezzi di "lotta attiva" agli incendi (autobotti, mezzi fuoristrada etc.).	<b>Condivisibile.</b> I costi sono stati maggiormente dettagliati.  Sono stati esclusi i costi di costruzione e/o rinnovo di fabbricati e l'acquisto di mezzi di "lotta attiva" agli incendi (autobotti, mezzi fuoristrada etc.).  Riguardo l'acquisto dei macchinari non si fa riferimento alle macchine operatrici ma alle attrezzature di monitoraggio e/o di apparecchiature di comunicazione.	8.2.8.3.2.5

328	Il PSR dovrebbe specificare che il sostegno è ammissibile solo per zone classificate come a medio o alto rischio di incendi boschivi.	<b>Condivisibile.</b> Il Piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) individua le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio.	8.2.8.3.2.6
<b>8.4 - SOSTEGNO AL RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI</b>			
329	Per quanto concerne il ripristino delle foreste danneggiate, il programma dovrebbe specificare il metodo di calcolo del 20 % dei danni forestali che causano perdita della capacità produttiva (per esempio: sulle base di area danneggiata o la quantità di legno o il valore dei beni danneggiati della foresta, ecc.).	<b>Condivisibile.</b> Il metodo di calcolo del 20 % dei danni forestali che causano perdita della capacità produttiva verrà stimato sulla base della superficie forestale danneggiata.	8.2.8.3.3.6
330	Un riferimento alle specie vegetali utilizzabili per la riforestazione dopo gli incendi dovrebbe essere aggiunta. Un simile riferimento potrebbe fornire informazioni utili, orientare le scelte su specie autoctone che potrebbero essere più adatte ad affrontare le cause all'origine del danno, oppure ad aumentare il margine di stabilizzazione dei versanti in caso di situazioni di dissesto idrogeologico.	<b>Condivisibile :</b> L'elenco delle specie vegetali utilizzabili per la riforestazione è riportato nella tabella 8.4, che contiene anche le specie utilizzabili per la riforestazione dopo gli incendi o per ristabilizzare i versanti o per gli altri obiettivi di ripristino previsti.	8.2.8.3.1.11
331	Si ricorda alla Regione che gli interventi di manutenzione non rientrano nel sostegno erogato nell'ambito di tale sottomisura. La Regione dovrebbe fornire ulteriori dettagli sull'intervento riguardante la rigenerazione delle foreste e sulla finalità di diversificazione della struttura delle foreste principalmente per un interesse ecologico o un interesse connesso al cambiamento climatico.	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo "Costi ammissibili" sono state inserite, tra le spese non ammesse, quelle relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" sono stati inseriti ulteriori dettagli sugli interventi previsti che per la loro natura sono strettamente connessi a finalità di interesse ecologico ed alla resilienza ai cambiamenti climatici.	8.2.8.3.3.5  8.2.8.3.3.1
332	I costi ammissibili devono essere descritti in modo più dettagliato, in particolare quelli relativi all'acquisto di "nuovi materiali e attrezzature necessari per la realizzazione degli interventi".	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo "costi ammissibili" è stato eliminato l'acquisto di "nuovi materiali e attrezzature necessari per la realizzazione degli interventi".	8.2.8.3.3.5
<b>8.5 - AIUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI</b>			
333	Sembra che le attività di manutenzione sono incluse come investimenti ammissibili. Occorre chiarire che	<b>Condivisibile.</b> Nella descrizione dell'intervento è stato inserito:	8.2.8.3.4.1

	soltanto attività puntuali ovvero una tantum (one-off), quali il diradamento e potatura, la piantagione di alberi, il taglio degli alberi di specie indesiderate o un cambiamento radicale attraverso il reimpianto con specie con un più elevato valore ecologico potrebbero essere ammissibili. Tali azioni puntuali possono generalmente essere attuate non più di una volta nel corso del periodo di programmazione (7 anni) o durante l'attuazione del piano di gestione forestale che di solito è di 10 anni.	<i>“Gli investimenti devono avere carattere di straordinarietà una tantum perciò sul medesimo sito e con le medesime finalità si può intervenire non più di una volta nel corso del periodo di programmazione o durante l'attuazione del piano di gestione forestale”.</i> Inoltre, per rafforzare il concetto su espresso, è stato inserito “una tantum” nel titolo delle pertinenti azioni.	
<b>334</b>	Ciascuno dei costi ammissibili proposti dovrebbe essere descritto con un maggior livello di dettaglio in relazione allo specifico obiettivo. Non è chiaro il motivo per cui la costruzione o il rinnovo d'immobili o l'acquisto di macchinari dovrebbe essere sostenuto.	<b>Condivisibile</b> Nella sezione “descrizione del tipo di intervento” sono state dettagliate le operazioni finanziabili. <i>“La costruzione o il rinnovo di immobili, così come l'acquisto di macchine e attrezzature è consentito soltanto se sono funzionali e coerenti con l'investimento proposto”.</i> Inoltre tali interventi sono stati limitati solo per l'azione c) Nella sezione costi ammissibili, i costi sono stati distinti per ciascuna azione.	8.2.8.3.4.1 8.2.8.3.4.5
<b>8.5.1 – INVESTIMENTI PER PERSEGUIRE GLI IMPEGNI DI TUTELA AMBIENTALE E INVESTIMENTI CORRELATI AGLI ARTT. 30 E 34 REG. 1305/2013 (è diventata azione a)</b>			
<b>335</b>	La Regione è invitata a precisare il legame tra gli investimenti di tutela ambientale nell'ambito della sottomisura 8.5 e quelli di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n.1305/2013.	<b>Condivisibile</b> Le correlazioni all'art. 30 è stata eliminata in quanto non sarà attivata la misura 12 (Art. 30)	8.2.8.3.4.1
<b>8.5.2 – INVESTIMENTI SELVICOLTURALI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ECOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI È' diventata azione d):</b> Elaborazione di piani di gestione			
<b>8.5.3 – INVESTIMENTI SELVICOLTURALI FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE E ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (è diventata azione b)</b>			
<b>336</b>	La Regione è invitata a specificare il contributo ad altre FA rispetto alla 4 C), citata per questa operazione.	<b>Condivisibile.</b> Premesso che la presente operazione è diventata l'azione b) di una unica operazione 8.5.1, si chiarisce che l'azione in questione contribuisce prioritariamente alla FA 4a e secondariamente alle altre priorità della FA 4 e alla FA 5e. Il contributo dell'azione, alla diverse FA, è stato altresì sintetizzato tabella 8.1	8.2.8.2
<b>8.5.4 – INVESTIMENTI PER L'OFFERTA DI SERVIZI ECOSISTEMICI E PER LA VALORIZZAZIONE COME PUBBLICA UTILITÀ DELLE AREE FORESTALI (è</b>			



<b>diventata azione c)</b>		
<b>337</b>	La descrizione dell'operazione dovrebbe includere l'importanza dei cambiamenti climatici in relazione alle calamità naturali.	L'attuale azione c), come del resto tutta la sottomisura, non attiene alle calamità naturali. In ogni caso la tipologia 8.5.4 è stata completamente modificata ed è diventata azione c)
<b>338</b>	La scelta di limitare l'area ammissibile al sostegno a 0,5 ettari dovrebbe essere giustificata.	<b>Condivisibile.</b> La scelta è conforme a quanto previsto dalla lett. r) dell'art. 2 del regolamento (UE) n.1305/2013.
<b>8.6 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SILVICOLE E NELLA TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE</b>		
<b>339</b>	Gli investimenti volti al miglioramento del valore economico delle foreste dovrebbero essere giustificati sulla base dei miglioramenti attesi delle foreste presenti in una o più aziende, in conformità con l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il programma dovrebbe fornire una risposta alla raccomandazione della Corte dei conti europea secondo cui "Lo Stato membro/la Regione dovrebbe garantire che il sostegno sia efficace e che accresca realmente il valore economico delle aree forestali in cui sono stati realizzati gli investimenti. Al fine di valutare il miglioramento del valore economico delle foreste realizzato, lo Stato membro/la Regione dovrebbe chiedere ai beneficiari di fornire adeguate informazioni sul valore atteso della loro superficie forestale sia prima che dopo l'investimento finanziato."15	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", al punto 10 si sottolinea che: <i>"per gli interventi previsti nell'azione b), i beneficiari devono allegare alla domanda di finanziamento una perizia di stima dalla quale si evinca l'incremento di valore delle superfici forestali oggetto d'intervento come differenza tra il valore ex-ante ed il valore atteso dopo l'investimento finanziato"</i> .
<b>340</b>	Riguardo al miglioramento delle pratiche di gestione forestale e interventi selvicolturali, occorre chiarire che i costi di manutenzione e costi di funzionamento non sono ammissibili. Azioni puntuali specifiche forestali quali diradamento, potatura ecc., nell'ambito di colture specifiche sono ammissibili, purché una tantum e solo se consentono di accrescere il valore della	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo Costi ammissibili si specifica che: i costi di manutenzione e quelli di funzionamento relativi agli interventi selvicolturali non sono ammissibili.  Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", riguardo all'azione b) si sottolinea che gli interventi selvicolturali sono realizzabili una sola volta

8.2.8.3.5.6

8.2.8.3.5.5

8.2.8.3.5.1

	<p>foresta. In materia di rigenerazione della foresta di elevato valore economico è opportuno chiarire che le normali operazioni di riforestazione/ripopolamento con la stessa specie e la stessa struttura non è ammissibile. Possono essere finanziati solo quei rimboschimenti da cui è dimostrabile attendersi un più elevato valore economico. Inoltre, il programma deve garantire che il sostegno sia efficace e che realmente aumenti il valore economico delle aree forestali in cui viene realizzato l'investimento. Le autorità di gestione dovrebbero essere tenute a verificare il rispetto di questa condizione regolamentare relativa all'accresciuto valore economico.</p>	<p>sulla stessa superficie, durante l'intero periodo di programmazione;</p> <p>In merito alla parte finale dell'osservazione "aumento del valore economico", si ribadisce quanto già riportato nella risposta alla osservazione n. 339, ovvero: <i>"per gli interventi previsti nell'azione b), i beneficiari devono allegare alla domanda di finanziamento una perizia di stima dalla quale si evinca l'incremento di valore delle superfici forestali oggetto d'intervento come differenza tra il valore ex-ante ed il valore atteso dopo l'investimento finanziato"</i>.</p>	8.2.8.3.5.6
341	<p>Per quanto riguarda gli investimenti in macchinari, il beneficiario deve dimostrare chiaramente in che modo esse contribuiranno al miglioramento di una o più aziende forestali o servano a più aziende.</p>	<p><b>Condivisibile.</b></p> <p>Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", al punto 2 è stato specificato che è necessario allegare alla domanda di aiuto un piano di miglioramento aziendale condiviso da altri proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali che intendono avvalersi dei macchinari acquistati.</p>	8.2.8.3.5.6
342	<p>Per quanto riguarda le macchine per la lavorazione (prima trasformazione del legno), occorre garantire che la capacità di queste apparecchiature sia adattato al livello "preindustriale", per esempio macchine fisse o mobili per la segatura o spaccalegna, ma di piccole dimensioni. Lo stesso approccio dovrebbe essere utilizzato anche per la cippatura del legno e produzione di pellet. Tali attività sono più redditizie su scala industriale e la produzione di pellet potrebbe affiancare quella della segheria. Tuttavia, nel caso della presente misura la produzione di pellet o altre attività come l'essiccazione dovrebbe essere adeguata all'entità delle capacità di produzione delle piccole segherie.</p>	<p><b>Condivisibile.</b></p> <p>Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", riguardo all'Azione A) si sottolinea che è possibile l'acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti necessarie al miglioramento del bosco, alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, movimentazione e <b>per interventi di primo trattamento</b> in foresta come la cippatura e la pellettatura, quest'ultimi effettuati su "piccola scala";</p> <p>Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", al punto 5 si specifica che: La produzione di cippato o pellets, da effettuarsi come primo trattamento in foresta, si considera su "piccola scala" quando eseguita direttamente da proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 500.000 Euro</p>	8.2.8.3.5.1  8.2.8.3.5.6
343	<p>La descrizione di ciascun tipo di operazione dovrebbe quindi includere la definizione di "lavorazione</p>	<p><b>Condivisibile.</b></p> <p>Nella descrizione del tipo di intervento e nelle Condizioni di ammissibilità,</p>	8.2.8.3.5.1 8.2.8.3.5.6

	precedente la trasformazione industriale” del legname (prodotti forestali) di cui al paragrafo 3 dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per assicurare che tale misura non fornisca sostegno ad attività di trasformazione su scala industriale.	si parla sempre di macchine e attrezzature per il primo trattamento di prodotti legnosi.	
344	Per quanto riguarda gli investimenti relativi ai prodotti forestali diversi dal legno, il programma dovrebbe chiarire che impianti di castagno da frutto e le castagne proveniente da siffatti frutteti, non dovrebbero essere sostenute, in quanto trattasi di prodotti che rientrano nell'allegato I del TFUE. I prodotti diversi dal legno soggetti a trasformazione possono provenire solo dalle foreste e altri terreni boschivi, ma non da sistemi di produzione agricola.	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento, riguardo all'azione b) al punto 2 è stato specificato che trattasi di castagneto da legno.	8.2.8.3.5.1
345	Per quanto riguarda l'ammissibilità di piccoli vivai, tali vivai devono essere nella zona forestale per beneficiare di un sostegno nell'ambito di questa misura. Altrimenti, a determinate condizioni, potrebbe essere sostenuta mediante la misura 6, come attività di diversificazione.	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento, riguardo all'azione b) al punto 3 è stato specificato quanto richiesto, e cioè che i vivai si realizzeranno nelle area forestale del richiedente l'aiuto,	8.2.8.3.5.1
346	Per quanto riguarda il tipo di sostegno occorre chiarire che l'obiettivo di questa misura è quello di sostenere il miglioramento del popolamento forestale attraverso vari investimenti, ma non a copertura dei costi amministrativi di certificazione. La certificazione è considerata un sistema basato sul mercato. Questa sottomisura può fornire un sostegno all'elaborazione	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo Descrizione del tipo di intervento, riguardo all'azione b) al punto 5 è stato specificato quanto osservato;	8.2.8.3.5.1

	di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti che possono essere considerati i presupposti per ricevere la certificazione. Per quanto riguarda gli investimenti immateriali quali gli studi, ad esempio, i costi di «studi di fattibilità preliminari» di cui all'articolo 45(2)(c) del regolamento (UE) n. 1305/2013, o per la certificazione della catena di approvvigionamento, questi potrebbero essere ammissibili solo se essi sono parte degli investimenti. Non può essere accordato alcun sostegno, nell'ambito di questa misura, per studi isolati o certificazione.		
<b>347</b>	Per quanto riguarda il tasso di sostegno, a causa delle norme in materia di aiuti di Stato, il tasso massimo di aiuto consentito può essere solo del 50%.	<b>Condivisibile.</b> Il tasso è stato corretto.	8.2.8.3.5.8
<b>348</b>	I costi ammissibili: la costruzione di edifici di piccole dimensioni é ammissibile ad uso magazzini, per esempio, ma non tutti i tipi di beni immobili possono essere finanziati. Le spese generali devono essere precisate.	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", riguardo all'Azione A) al punto 4 è stata specificato quanto osservato;  Anche le spese generali sono state precisate nel paragrafo "Costi ammissibili"	8.2.8.3.5.1  8.2.8.3.5.5
<b>349</b>	L'intensità di aiuto non può essere superiore al 50% nel caso delle regioni meno sviluppate.	<b>Condivisibile.</b> Il tasso è stato corretto.	8.2.8.3.5.8
<b>8.6.1– INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE FORESTALI E NELLA TRASFORMAZIONE, MOVIMENTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI FORESTALI</b>			
<b>8.6.2 – INVESTIMENTI TESI AL MIGLIORAMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE (le due operazioni sono diventate azioni di una sola operazione 8.6.1)</b>			
<b>350</b>	Sostegno all'elaborazione di nuovi piani di gestione forestale per le foreste con superficie compresa tra 10 e 100 ettari è proposto. Si ricorda che questi piani di gestione devono includere una componente di biodiversità.	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", riguardo all'azione b) al punto 5 è stato specificato che tra le finalità del Piano di gestione forestale occorre includere anche la conservazione e il miglioramento della biodiversità.	8.2.8.3.5.1
<b>351</b>	Si dovrebbe chiarire se l'obiettivo prevalente di ciascun tipo di operazione sia di natura economica o climatico-ambientale, e il contributo alle FA dovrebbe essere	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", è stato specificato sia la natura dell'operazione che il contributo alle FA. La tabella 8.1 riporta	8.2.8.3.5.1

	descritto di conseguenza.	sinteticamente il contributo delle azioni a ciascuna FA.	
352	Per quanto riguarda i costi ammissibili, è opportuno chiarire che tale misura non copre i costi amministrativi della certificazione. Può essere fornito sostegno alla preparazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi che potrebbero essere considerati come precondizioni al rilascio della certificazione.	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", riguardo all'azione b) al punto 5 è stato specificato quanto osservato	8.2.8.3.5.1
353	Gli investimenti in macchinari sono ammissibili solo se il loro contributo al miglioramento di una o più aziende viene dimostrato e giustificato.	<b>Condivisibile.</b> Nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità", al punto 2 è stato specificato quanto richiesto. Al riguardo si osservi la risposta all'osservazione n. 341.	8.2.8.3.5.6
M09 - COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ARTICOLO 27)			
354	Le operazioni dovrebbero essere descritte meglio alla luce dei fabbisogni identificati e mirate verso specifici sottosectori sulla base dell'analisi SWOT, come per esempio il settore dei prodotti di qualità. Si ricorda alla Regione che la fusione di associazioni e/o organizzazioni di produttori già esistenti non è un'operazione ammissibile.	L'osservazione è condivisibile: a) la migliore descrizione dell'operazione è indicata nel paragrafo 8.2.9.2 (descrizione generale della misura) .b) l'indicazione riguardo la non ammissibilità al finanziamento per la fusione di associazioni e/o organizzazioni di produttori già esistenti è contenuta nel paragrafo: 8.2.9.3.1.6 (Condizioni di ammissibilità).	Paragrafi 8.2.9.2 <i>Descrizione generale della misura, 8.2.9.3.1.1 (descrizione dell'intervento</i>  paragrafo: 8.2.9.3.1.6 <i>Condizioni di ammissibilità.</i>
355	La proposta di includere nei criteri di selezione il numero minimo di produttori per associazione e/o organizzazione dovrebbe essere accompagnata da opportune motivazioni, in funzione degli obiettivi di questa misura. Si vuole fornire ad esempio incentivi per un numero ridotto di gruppi di produttori e/o organizzazioni di produttori che abbiano un fatturato considerevole o piuttosto un gran numero di	L'osservazione è condivisibile, i criteri premianti per le associazioni che si ritiene di incentivare sono riportati nel paragrafo 8.2.9.3.1.7 come appresso riformulato: I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione: 4. caratteristiche del richiedente ( dimensione economica e strutturale dell'aggregazione, adesione dell'organizzazione di produttori a regimi di qualità riconosciuti, collegamento al sostegno previsto dagli artt. 16 -(Regimi	Paragrafo 8.2.9.3.1.7 <i>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione</i>

	produttori con piccolo o medio fatturato?	<p><i>di qualità dei prodotti agricoli e forestali</i>) e 29 (<i>Agricoltura Biologica</i>) del Reg. (UE) n. 1305/2013;- la dimensione privilegiata verrà precisata nel bando /criteri di selezione con una griglia di valutazione.</p> <p>5. caratteristiche aziendali/territoriali OP e AOP situate in zone montane e svantaggiate della regione, in aree parco regionali o nazionali;)</p> <p>6. caratteristiche tecnico-economiche del progetto AOP e OPche promuovono pratiche rispettose del clima e dell'ambiente come ad esempio l'utilizzo di macchinari e ed attrezzature a basso impatto ambientale e/o a ridotto consumo energetico, produzioni con marchi di qualità ecologica (Reg. (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 )</p>	
356	Per quanto riguarda la sezione sui costi ammissibili, si ricorda alla Regione che il sostegno sarà erogato, sulla scorta di un piano aziendale, sotto forma di aiuto forfettario calcolato in funzione della produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione.	L'osservazione è condivisibile: nel paragrafo 8.2.9.3.1.5 (costi ammissibili) è stato inserito che trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento delle attività delle AOP e OP, non si prevede una rendicontazione del premio ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale.	paragrafi: 8.2.9.3.1.2 <i>tipo di sostegno</i> e 8.2.9.3.1.8 <i>Importi e aliquote di sostegno</i>
357	Le condizioni di ammissibilità dovrebbero anche stabilire che le associazioni o le organizzazioni di produttori possono essere riconosciute sulla scorta di un piano aziendale che copra una o più finalità previste al paragrafo 1 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (vale a dire adeguare la produzione e i prodotti dei soci alle esigenze del mercato / commercializzare in comune i prodotti / definire norme comuni in materia di informazione sulla produzione / altre attività). Andrebbero descritti brevemente i requisiti minimi per quanto riguarda il contenuto del piano aziendale, nonché le procedure amministrative per la loro approvazione e verifica previste a livello nazionale.	<p>L'osservazione è condivisibile: il piano aziendale quinquennale che le OP e AOP presentano all'atto del riconoscimento deve perseguire almeno una o più finalità previste al paragrafo 1 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 che sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. adeguare la produzione e i prodotti dei soci alle esigenze del mercato;</li> <li>3. commercializzare in comune i prodotti compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;</li> <li>4. definire norme comuni in materia di informazione sulla produzione</li> <li>5. altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori –</li> </ol> <p>Innanzitutto tali finalità devono essere previste negli statuti che regolano l'attività di tali organismi e devono essere adottati con adeguati regolamenti interni.</p> <p>Gli investimenti che si intendono realizzare devono essere conformi alle norme vigenti ad essi applicabili.</p> <p>Il piano aziendale dovrà essere articolato in capitoli riferiti almeno ai seguenti aspetti strutturali, economici e conoscitivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Presentazione del soggetto proponente;</u></li> </ul>	Paragrafo: 8.2.93.1.6 <i>Condizioni di ammissibilità</i>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Finalità previste al paragrafo 1 dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 da perseguire con il progetto e degli interventi/attività da realizzare;</u></li> <li>• <u>descrizione delle tappe intermedi e degli indicatori appropriati</u></li> <li>• <u>Descrizione dei risultati attesi a seguito della realizzazione degli investimenti del Piano di miglioramento aziendale ai fini del raggiungimento degli obiettivi preposti.</u></li> </ul> <p>Ai fini della verifica e dell'approvazione del piano aziendale, la Regione produrrà uno schema di piano a cui i proponenti dovranno attenersi.</p>	
358	La controllabilità e verificabilità potrebbero essere rafforzate. Occorrerebbe pertanto menzionare i rischi potenziali e le loro misure di mitigazione, in particolare gli errori del precedente periodo o anche le misure analoghe presenti in altri programmi, e il modo in cui si potrà migliorare nella nuova programmazione alla luce della passata esperienza.	L'osservazione è condivisibile - La controllabilità e verificabilità della misura è stata rafforzata così come si evince dai paragrafi: 8.2.9.3.1.9.1 (Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure) e 8.2.9.3.1.9.2.. (Misure di attenuazione) Nei periodi di programmazione precedenti la misura non era attivata	Paragrafi: 8.2.9.3.1.9.1 <i>Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure</i> e 8.2.9.3.1.9.2. <i>Misure di attenuazione</i>
359	La misura dovrebbe sostenere i gruppi e le organizzazioni di produttori innovativi attraverso la promozione di pratiche rispettose del clima (anche attraverso l'implementazione di marchi di qualità ecologica) per migliorare la capacità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Potrebbe essere opportuno cercare un coordinamento con la Misura 03 al fine di aumentare l'efficacia degli investimenti	L'osservazione è condivisibile – vedi risposta a osservazione n. 355 -	Paragrafo 8.2.9.3.1.7 <i>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione</i>
M10 - SOSTEGNO AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALE (ARTICOLO 28)			
360	Non è stato possibile apprezzare pienamente un chiaro nesso tra il contenuto delle operazioni agro-climatico-ambientali (AEC) proposte, i fabbisogni ambientali ed i problemi identificati nell'analisi SWOT e nell'analisi di contesto, nonché per quanto riguarda i risultati ottenuti dall'attuazione della misura agroambientale nel precedente periodo di programmazione, che peraltro non sono stati descritti.	Condivisibile (testo modificato): Nella descrizione della misura è stato fatto riferimento ai punti significativi dell'analisi Swot; nella presentazione di ogni sottomisura è stata inserita una tabella che evidenzia puntualmente i fabbisogni emersi dall'analisi SWOT, per il soddisfacimento dei quali è stata proposta ciascuna azione agro climatico ambientale.  E' stata anche inserita la tabella degli indicatori della misura 214 del PSR 2007-2013, con i risultati provvisori fino al 2013, e una particolareggiata distinzione	Paragrafo 8.2.10.2 "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali"

		fra difesa integrata e produzione integrata all'interno della descrizione della tipologia 10.1.1	
361	Il PSR non fornisce una descrizione sufficiente degli elementi di riferimento (baseline) delle operazioni della sottomisura 10.1 (per esempio: i semplici riferimenti alla normativa o a documenti in cui sono definiti gli elementi di riferimento pertinenti non sono sufficienti) e non riporta i premi, conformemente al paragrafo 8(2)(e)(9) della parte I dell'Allegato I del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014. La Regione è pertanto invitata a fornire, nell'ambito di ciascuna operazione (e non come informazione comune alla fine del capitolo), una tabella in cui ogni impegno sia confrontato con gli elementi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (requisiti di legge obbligatori, criteri e attività minime, i requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari - compresi i principi generali di difesa integrata da descrivere nel programma - altri requisiti pertinenti nazionali e regionali, le buone condizioni agricole e ambientali e le pratiche ordinarie). Si raccomanda che, qualora possibile, la tabella comprenda anche gli elementi presi in considerazione per il calcolo dei premi e sia collegata alla tabella che illustra la relazione tra gli impegni AEC e il metodo per la loro verifica e controllo	<p>Condivisibile (testo modificato):</p> <p>La tabella inserita a fine misura è stata spaccettata per singola operazione integrando e riportando gli impegni e la baseline di riferimento che riguarderà sia la condizionalità sia i requisiti minimi sia i requisiti obbligatori della difesa integrata del DM 22 gennaio 2014 nonché gli elementi presi in considerazione per il calcolo</p> <p>Inoltre, nella sezione "Informazioni specifiche della misura", per ciascuna tipologia di intervento, sono stati riportati in forma tabellare i seguenti elementi riferiti a ciascun impegno:</p> <p>Impegno AEC – requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI Capo I, del Reg (UE) 1306/2013)- Attività minima (art. 4 par. 1 punti ii) e iii) – Requisiti minimi – Altri requisiti obbligatori da norme nazionali e regionali Pratiche agricole ordinarie</p> <p>Infine, nella sezione relativa, per ciascuna tipologia, sono stati definiti gli elementi di rischio e di mitigazione dei rischi, in rapporto anche agli specifici impegni assunti con l'azione AEC.</p>	<p>Paragrafi:</p> <p>"Informazioni specifiche della misura"</p> <p>8.2.10.3.1.10, 8.2.10.3.2.10, 8.2.10.3.3.10, 8.2.10.3.4.10, 8.2.10.3.5.10 e 8.2.10.5;</p> <p>"Verificabilità e controllabilità delle misure"</p> <p>8.2.10.3.1.9, 8.2.10.3.2.9, 8.2.10.3.3.9, e 8.2.10.3.4.9 8.2.10.3.5.9</p>
362	Si ricorda altresì alla Regione che i calcoli dovrebbero essere certificati da un organismo indipendente (da indicare nel PSR) e la certificazione, da allegare al PSR, dovrebbe contenere anche informazioni su come si eviterà il doppio finanziamento (inverdimento, pagamenti accoppiati). Per il momento il programma fa unicamente riferimento alle soglie di cui all'allegato II del regolamento (UE)	<p>Condivisibile (testo modificato):</p> <p>La certificazione è da allegare.</p> <p>Nella sezione specifica dedicata alla descrizione della metodologia di calcolo, a fronte di ogni impegno considerato, sono stati sintetizzati gli elementi di calcolo considerati e le modalità per evitare il doppio finanziamento delle pratiche greening, ove pertinente.</p> <p>Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" di ciascuna tipologia di intervento, sono stati inseriti i livelli dei pagamenti applicabili per</p>	<p>Paragrafi:</p> <p>"Importi e aliquote di sostegno":</p> <p>8.2.10.3.1.8, 8.2.10.3.2.8, 8.2.10.3.3.8, e 8.2.10.3.4.8 8.2.10.3.5.8;</p>



	<p>n. 1305/2013. Si ricorda che, in mancanza di tali informazioni sugli impegni proposti, sui dettagli dei pagamenti e sui livelli dei premi, ottenuti dalla combinazione delle operazioni ed impegni, non sarà possibile né una valutazione approfondita né, di conseguenza, l'approvazione del PSR</p>	<p>ogni azione, per le combinazioni delle operazioni compatibili, puntualmente descritte, e le modalità per escludere il doppio finanziamento con i pagamenti accoppiati del I pilastro. La sovrapponibilità delle diverse azioni è sinteticamente riportata in una tabella nel capitolo 8.2.10.6</p>	<p>“Informazioni specifiche della misura” 8.2.10.3.1.10, 8.2.10.3.2.10, 8.2.10.3.3.10, 8.2.10.3.4.10, 8.2.10.3.5.10 ; “Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell’attuazione della misura” 8.2.10.6;</p>
363	<p>In sintesi, la descrizione della metodologia di calcolo dell'importo del sostegno per ogni operazione dovrebbe dimostrare/indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Come sarà evitato il doppio finanziamento con il greening del I pilastro della PAC e gli eventuali aiuti accoppiati;</li> <li>– Le diverse componenti del mancato reddito e dei costi aggiuntivi;</li> <li>– Se tutti i singoli impegni di ciascuna operazione sono compresi nel calcolo dei premi;</li> <li>– Le fonti e i dati relativi a tutti gli importi usati per il calcolo, che devono essere recenti;</li> <li>– La differenziazione dei premi o l'eventuale proposta e giustificazione di non applicare differenziazioni;</li> </ul>	<p>Condivisibile (testo modificato): In allegato, è fornita la relazione con la descrizione dettagliata di tutti gli elementi richiesti.</p>	<p>Paragrafi: “Importi e aliquote di sostegno”: 8.2.10.3.1.8, 8.2.10.3.2.8, 8.2.10.3.3.8, 8.2.10.3.4.8 e 8.2.10.3.5.8;  “Informazioni specifiche della misura” 8.2.10.3.1.10, 8.2.10.3.2.10, 8.2.10.3.3.10, 8.2.10.3.4.10, 8.2.10.3.5.10 ; “Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e</p>

	- Che i premi non includono compensazioni per metodi di coltivazione ordinari (ovvero, pratiche che non generano costi aggiuntivi né vantaggi ambientali rispetto alle pratiche normali) nell'area interessata (da specificare anche tra i costi ammissibili).		dell'attuazione della misura" 8.2.10.6;
364	In materia di requisiti minimi per i pesticidi, occorre chiarire se i requisiti di cui al punto 1 per la gestione integrata delle specie nocive (IPM) sono tutti obbligatori e fanno parte dei principi generali di difesa integrata. Se questo è il caso, tali requisiti non possono essere oggetto di pagamenti in base AECM.	Condivisibile (testo modificato): Si rinvia alle tabelle specifiche di cui al paragrafo nelle quali sono riportate le baseline, inclusi gli impegni obbligatori per la difesa integrata. L'impegno per la difesa e il diserbo della produzione integrata fa riferimento agli impegni volontari collegati alla produzione integrata e in quanto tali oggetto della valutazione dei pagamenti in base a AECM	Paragrafo "Informazioni specifiche della misura" 8.2.10.3.1.10,
365	Per quanto riguarda i requisiti minimi relativi agli apporti di azoto per ettaro all'anno da effluenti zootecnici, il limite indicato per le zone non vulnerabili (340 kg di azoto per ettaro per anno) dovrebbe essere confermato.	Condivisibile (testo modificato): Il dato è già confermato e riportato nelle tabelle	Paragrafo "Informazioni specifiche della misura" 8.2.10.3.1.10,
366	Verificabilità e controllabilità devono essere affrontate per ogni tipo di operazione, per illustrare se e come (dichiarare che la verifica sarà fatta mediante "attivazione di controlli amministrativi" o in loco è troppo generico) si garantiscono la verificabilità e la controllabilità di ciascuno degli impegni proposti. Questa parte dev'essere trattata esaustivamente e completata nella descrizione di ogni tipo di operazione e quindi rivista in maniera sostanziale. In sua mancanza è impossibile valutare se gli impegni proposti possono essere inseriti nel programma.	E' stata fornita una tabella per ciascuna tipologia di intervento, che illustra gli elementi per la verificabilità e la controllabilità di ciascun impegno AEC	Paragrafi "Verificabilità e controllabilità delle misure", 8.2.10.3.1.9, 8.2.10.3.2.9, 8.2.10.3.3.9, 8.2.10.3.4.9 e 8.2.10.3.5.9
367	Se la Regione Campania intende utilizzare alcune delle sue operazioni agro-climatico-ambientali come operazioni equivalenti alle operazioni di greening, va ricordato che tali operazioni dovrebbero comprendere le pratiche definite con precisione	Condivisibile (testo modificato): Gli impegni presi a base di calcolo per i pagamenti agro climatico ambientali non rientrano nelle pratiche equivalenti di cui all'allegato IX del Reg. UE 1307/2013. Nella sezione specifica dedicata alla descrizione della metodologia di calcolo, a	Paragrafi: "Importi e aliquote di sostegno": 8.2.10.3.1.8, 8.2.10.3.2.8,

	<p>nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il doppio finanziamento, con il greening nel I pilastro della PAC e gli aiuti accoppiati, deve essere escluso dai premi proposti.</p>	<p>fronte di ogni impegno considerato, sono stati sintetizzati gli elementi di calcolo considerati e le modalità per evitare il doppio finanziamento delle pratiche greening, ove pertinente.</p> <p>Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno (applicabili)" di ciascuna tipologia di intervento, sono stati inseriti i livelli dei pagamenti applicabili per ogni azione, per le combinazioni delle operazioni compatibili, puntualmente descritte, e le modalità per escludere il doppio finanziamento con i pagamenti accoppiati del I pilastro.</p> <p>La sovrapposibilità delle diverse azioni è sinteticamente riportata in una tabella nel capitolo 8.2.10.6</p>	<p>8.2.10.3.3.8, 8.2.10.3.4.8 e 8.2.10.3.5.8;</p> <p>"Informazioni specifiche della misura"</p> <p>8.2.10.3.1.10, 8.2.10.3.2.10, 8.2.10.3.3.10, 8.2.10.3.4.10, 8.2.10.3.5.10 ;</p> <p>"Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura" 8.2.10.6;</p>
368	<p>Per quanto riguarda i criteri di selezione, non è necessario stabilirli, poiché si presume che i benefici ambientali derivanti dai beneficiari soggetti agli stessi impegni siano identici o molto simili. Tuttavia, i criteri di selezione possono essere introdotti quando la Regione intende dare un accesso preferenziale al sostegno a favore di determinate zone, sulla base di una fondata giustificazione ambientale, e se la dotazione finanziaria non è sufficiente per concedere un sostegno a tutti i beneficiari. I criteri proposti dalla Regione non sembrano soddisfare tali condizioni. Le autorità regionali sono dunque invitate a fornire spiegazioni a tal riguardo.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato):</p> <p>I criteri di selezione sono stati modificati precisando che l'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione. Nel caso se ne manifestasse la necessità per ridotta disponibilità finanziaria, saranno applicati criteri di selezione che attribuiscono priorità di finanziamento</p> <p>1) tipologie 10.1.1, 10.1.2, al perseguimento di obiettivi di tutela ambientale e in aree a vario titolo protette:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013 e</li> <li>- alle aziende ubicate in aree protette/rete natura 2000;</li> </ul> <p>2) tipologia 10.1.3, al perseguimento obiettivi di recupero di aree danneggiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aziende ubicate in zone vulnerabili da nitrati e nelle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento ai sensi del D.lgs n. 152/2006 e smi;</li> </ul> <p>3) tipologie 10.1.4 e 10.1.5</p>	<p>Paragrafi Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione",</p> <p>8.2.10.3.1.7 8.2.10.3.2.7 8.2.10.3.3.7 8.2.10.3.4.7 8.2.10.3.5.7</p>

		<p>- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013, per favorire lo sviluppo di filiere produttive specifiche per le varietà locali tradizionalmente riconosciute e in particolare per le sottomisure 16.1, 16.4 e 16.5;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•- alle aziende ubicate in aree protette/rete natura 2000.</li> </ul>	
369	<p>Per quanto riguarda i beneficiari, il concetto di agricoltori attivi non si applica alle misure agro-climatico-ambientali. Pertanto, anche altri beneficiari possono ugualmente essere ammissibili. La descrizione dei beneficiari dovrebbe fare riferimento agli "agricoltori" (non "imprenditori agricoli"), conformemente all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): La descrizione dei beneficiari è stata riformulata, come precisato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agricoltori, così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013</li> <li>- Associazioni di agricoltori;</li> <li>- Enti pubblici che conducono aziende agricole</li> </ul>	<p>Paragrafo "Beneficiari",</p> <p>8.2.10.3.1.4 8.2.10.3.2.4 8.2.10.3.3.4 8.2.10.3.4.4 8.2.10.3.5.4</p>
370	<p>La proposta di consentire di applicare operazioni specifiche solo su una parte dell'azienda dovrebbe essere attentamente soppesata dalla Regione, al fine di ottenere un significativo impatto positivo delle misure agro climatico ambientali in Campania.</p>	<p>Non Condivisibile In quanto operazioni specifiche potrebbero essere applicate solo su una parte dell'azienda qualora essa sia costituita da corpi separati. Laddove l'azienda ha un corpo unico l'operazione deve essere attuata su tutta la superficie aziendale. Tale condizione è dettata dalla possibilità che per corpi separati dell'azienda non sia possibile adempiere agli stessi impegni fatta salva la garanzia della separazione delle aree sottoposte ad impegno. Inoltre, alcuni interventi sono effettuati esclusivamente su alcune colture, nel rispetto della rotazione delle superfici</p>	<p>Paragrafi "Descrizione del tipo di intervento",</p> <p>8.2.10.3.1.1, 8.2.10.3.2.1, 8.2.10.3.3.1, 8.2.10.3.4.1</p>
371	<p>Per quanto riguarda la produzione integrata, non è chiaro quale superficie sia in grado di coprire la misura, data l'allocatione finanziaria messa a disposizione delle autorità per tale operazione. Poiché il problema dell'inquinamento da pesticidi è una delle principali minacce per l'ambiente, è necessario stimare e mirare con precisione la superficie principalmente interessata. Non è chiaro, inoltre, se la rotazione proposta andrà oltre gli obblighi della diversificazione delle colture quale pratica d'inverdimento. Si ritiene necessario</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): Gli impegni presi a base di calcolo per i pagamenti agro climatico ambientali vanno oltre quelli previsti nelle pratiche equivalenti di cui all'allegato IX del Reg. UE 1307/2013. Per la rotazione, è stato considerato esclusivamente il costo aggiuntivo per le specifiche registrazioni richieste per l'impegno AEC (nei costi di transazione) Nella sezione dedicata alla descrizione della metodologia di calcolo, a fronte di ogni impegno considerato, sono stati sintetizzati gli elementi di calcolo considerati e le modalità per evitare il doppio finanziamento delle pratiche greening ove pertinente. Si fa presente che nel calcolo del pagamento è stato tenuto conto dei costi</p>	<p>Paragrafi: "Importi e aliquote di sostegno":</p> <p>8.2.10.3.1.8, 8.2.10.3.2.8, 8.2.10.3.3.8, 8.2.10.3.4.8 e 8.2.10.3.5.8; "Informazioni specifiche della misura"</p>

	<p>precisare se gli agricoltori siano informati quanto alla necessità (obbligatoria) di disporre di un sistema di smaltimento a norma di legge. Desideriamo anche a ricordare alle autorità regionali che gli obblighi contenuti nel piano d'azione nazionale ai sensi della direttiva per un uso sostenibile dei pesticidi non possono essere compensati. Infine, contrariamente a quanto richiesto, l'importo dei pagamenti coltura per coltura non è previsto nella proposta inviata.</p>	<p>relativi agli impegni obbligatori che non sono oggetto della valutazione del pagamento compensativo. In merito alle superfici sotto impegno si intende consolidare almeno il dato relativo a quello della scorsa programmazione, con riferimento all'anno 2013 che rappresenta la chiusura del primo quinquennio. Gli importi sono specificati nelle sezioni relative per ciascuna tipologia della sottomisura 10.1.</p>	<p>8.2.10.3.1.10, 8.2.10.3.2.10, 8.2.10.3.3.10, 8.2.10.3.4.10, 8.2.10.3.5.10 ;</p>
372	<p>La descrizione della baseline deve essere inclusa nel programma di sviluppo rurale. Nella sezione relativa alle condizionalità ex ante, viene precisato che i requisiti minimi per l'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono stati definiti a livello nazionale, ma ciò non è sufficiente per completare la descrizione della misura. Qualsiasi nuovo elemento di base della direttiva quadro sulle acque deve inoltre essere inserito nella baseline.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): Vedi risposta all'osservazione 361.</p>	<p>Paragrafi: "Informazioni specifiche della misura" 8.2.10.3.1.10, 8.2.10.3.2.10, 8.2.10.3.3.10, 8.2.10.3.4.10, 8.2.10.3.5.10 ;</p>
373	<p>Il PSR prevede varie misure per affrontare l'inquinamento da nitrati nelle zone vulnerabili (Nitrate Vulnerable Zones o NZVs). Tuttavia, il piano non descrive la situazione di riferimento relativa ai requisiti previsti dalla direttiva sui nitrati. Se ne sollecita l'inclusione.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): <b>è stato inserito il rispetto del piano d'azione quale impegno pertinente di condizionalità per quanto attiene l'uso dei fertilizzanti</b></p>	<p>Paragrafi: "Informazioni specifiche della misura" 8.2.10.3.1.10, 8.2.10.3.2.10, 8.2.10.3.3.10, 8.2.10.3.4.10, 8.2.10.3.5.10 e 8.2.10.5</p>
374	<p>La variabilità delle aree oggetto di sostegno è consentita solo se sono soddisfatte tutte le condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ciò dovrebbe essere specificato nel PSR.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): E' stato specificato nella descrizione delle singole tipologie di intervento, ove pertinente. 19/10/2015 E' stato introdotto il limite per la variabilità del 20% della SAU nei paragrafi descrizione del tipo di intervento per la tipologia 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4</p>	<p>Paragrafi "Descrizione del tipo di intervento", 8.2.10.3.1.1 8.2.10.3.2.1 8.2.10.3.3.1</p>

375	<p>La sezione 8.2.10.6, al momento non compilata, dovrebbe dimostrare/indicare che: – la misura è mirata sulla base dell'analisi SWOT;</p> <p>– le risorse finanziarie stanziare per la misura sono sufficienti al raggiungimento degli obiettivi;</p> <p>– il contenuto della misura offre il giusto equilibrio tra tipi di operazioni mirate e meno mirate per garantire conformità con l'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013;</p> <p>– la misura non prevede alcun sostegno per gli impegni finanziati attraverso la misura 11; – secondo l'elenco delle combinazioni di impegni ammesse, da allegare al PSR, tali impegni sono complementari e compatibili e ciò è riflesso nei calcoli combinati dei pagamenti;</p> <p>– la clausola di revisione, definita dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): La sezione è stata compilata</p> <p><b>Primo trattino:</b> sono stati riportati tutti i fabbisogni a cui la misura risponde anche con riferimenti specifici alle tipologie d'intervento</p> <p><b>Secondo trattino:</b> sono rispettati i massimali di cui all'articolo 28 paragrafo 8 del Reg. UE 1305/2013. E' stata anche valutata la sovrapponibilità fra le azioni e le tipologie d'intervento della sottomisura 10.1 con la richiesta di deroga ai massimali per gli impegni aggiuntivi a seguito dell'adesione a più tipologie d'intervento fra loro sovrapponibili. Le risorse finanziarie stanziare si ritiene siano sufficienti al raggiungimento degli obiettivi</p> <p><b>Terzo trattino :</b>è garantito il giusto equilibrio tra tipi di operazioni con priorità per gli interventi della sottomisura 10.1 tutta finalizzata alla conservazione e alla promozione dei necessari cambiamenti delle pratiche agricole che contribuiscono favorevolmente all'ambiente e al clima</p> <p><b>Quarto trattino:</b> gli impegni finanziari per la misura 11 sono specificati nella relativa scheda di misura</p> <p><b>Quinto trattino:</b> la combinazione degli impegni della misura 11 con le tipologie d'azione della sottomisura 10.1, con l'esclusione della tipologia d'intervento 10.1.1, sono riportati al paragrafo importi ed aliquote di sostegno</p> <p><b>Sesto trattino:</b> è stata inserita la clausola di revisione definita dall'articolo 48 del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>	<p>8.2.10.3.4.1</p> <p>Paragrafo "Importi e aliquote di sostegno": 8.2.10.3.2.8, 8.2.10.3.3.8 "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura", 8.2.10.6</p>
<p>10.1.- PAGAMENTO PER IMPEGNI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI LE SEGUENTI OSSERVAZIONI SI APPLICANO A TUTTI I TIPI DI OPERAZIONI PREVISTE DALLA SOTTOMISURA 10.1:</p>			
376	<p>La descrizione di ciascuna operazione dovrebbe chiarire se essa sostiene la modifica delle pratiche/situazioni esistenti o mira al mantenimento di tali pratiche.</p>	<p>Condivisibile</p> <p>Dal punto di vista tecnico la nuova misura modifica le pratiche e le situazioni esistenti in quanto essa sostiene l'adesione alla produzione integrata che prevede un ampliamento degli impegni rispetto alla misura 214. Infatti oltre agli impegni inerenti la difesa e la concimazione, la produzione integrata prevede impegni riguardanti l'irrigazione, la rotazione, ed alcune pratiche colturali.</p> <p>Lo stesso dicasi anche per le altre operazioni previste quali le operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica, già presenti nella precedente programmazione, che è stata significativamente modificata.</p> <p>L'operazione pagamenti per tecniche agronomiche agro ambientali connesse</p>	<p>Paragrafi "Descrizione del tipo di intervento", 8.2.10.3.1.1 8.2.10.3.2.1 8.2.10.3.3.1 8.2.10.3.4.1 8.2.10.3.5.1</p>

		<p>ad investimenti non produttivi della sottomisura 4.4 verrà eliminata e sostituita con una tipologia di intervento articolata in tre azioni:</p> <p>azione 3.1: Gestione attiva di “infrastrutture verdi” realizzate con la tipologia di intervento 4.4.3;</p> <p>azione 3.2: Utilizzo di teli di materiale biodegradabile nel suolo per la pacciamatura delle colture;</p> <p>azione 3.3: Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica.</p> <p>L’operazione connessa all’incentivazione dell’uso di teli pacciamanti con materiali biodegradabili, inizialmente inseriti nella proposta di programma come impegni volontari aggiuntivi nell’operazione 10.1.1, è stata inserita come azione al fine di ampliare la platea dei potenziali beneficiari relativamente ad una problematica, quella dello smaltimento delle plastiche agricole, che ha un elevato impatto ambientale in Regione Campania.</p> <p>20/10/2015</p> <p>La tipologia d’intervento relativa all’uso di teli pacciamanti biodegradabili non è stata attivata</p>	
377	La descrizione dell’operazione dovrebbe altresì offrire giustificazioni sufficienti (prove, supposizioni, ecc.) del fatto che l’operazione consentirà di raggiungere il risultato atteso.	Condivisibile E’ stata integrata la descrizione di ogni tipologia d’intervento partendo dall’individuazione degli impegni obbligatori per valutare gli effetti dell’adesione agli impegni volontari previsti e la loro significato agronomico e ambientale	Paragrafo 8.2.10.3.1.1 8.2.10.3.2.1 8.2.10.3.3.1 8.2.10.3.4.1 8.2.10.3.5.1
378	Qualora il sostegno offra la possibilità di mantenere le pratiche o la situazione esistenti, esso dovrebbe sottostare rigorosamente a due condizioni: i benefici ambientali della pratica/situazione sostenuta, rispetto alla pratica/situazione che si verificherebbe in assenza di sostegno, devono essere chiari; deve esistere il rischio comprovato che la pratica/situazione verrebbe abbandonata/andrebbe persa in assenza di sostegno. Occorre fornire prova della conformità con queste due condizioni nelle sezioni relative a ciascuna operazione.	Parzialmente condivisibile Il sostegno prevede la possibilità di ripetere l’adesione all’impegno per coloro che hanno già aderito alla passata programmazione. Al riguardo si evidenzia che uno degli impegni previsti è l’adesione al Piano regionale di Consulenza alla fertilizzazione aziendale e al Piano di lotta fitopatologica integrata, adesioni che non si riscontrano in assenza di sostegno. La mancanza di adesione ai suddetti Piani testimonia l’abbandono delle pratiche benefiche per l’ambiente derivanti dall’attuazione di quanto previsto dalla misura 214 del PSR 2007/2013 e conseguentemente il graduale ritorno ad una situazione ambientale meno soddisfacente.	Paragrafo 8.2.10.3.1.1 8.2.10.3.2.1 8.2.10.3.3.1 8.2.10.3.4.1 8.2.10.3.5.1
379	Talune operazioni sono solo applicabili ai siti Natura 2000. Gli impegni corrispondenti a tali operazioni	<b>Condivisibile:</b> anche nel caso di beneficiari le cui superfici ricadono in siti	Paragrafo 8.2.10.3.3

	devono essere inclusi nei piani di gestione di tali siti. Il PSR dovrebbe chiarire che, nell'ambito della misura 10, gli impegni derivanti da obblighi giuridici nei siti Natura 2000 non possono essere inclusi nel calcolo dei pagamenti e dovrebbero per contro essere inclusi nella baseline in queste aree.	Natura 2000 gli impegni vanno oltre le baseline dei piani di gestione. Inoltre, nelle due azioni dedicate esclusivamente ai siti Natura 2000 "azione 10.1.3.2: Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica" e "azione 10.1.3.3: Azioni di tutela dell'habitat 6210" gli impegni previsti sono impegni volontari che vanno oltre la baseline.	
380	Il contributo alle FA principali, nonché alle FA secondarie qualora ce ne siano, dovrebbe essere descritto e giustificato.	Condivisibile (testo modificato): Si rinvia alla risposta all'osservazione 360	Paragrafo 8.2.10.2 e 8.2.10.6
381	La baseline dovrebbe essere definita in modo chiaro e descritta nel dettaglio. La baseline dovrebbe comprendere l'indicazione di quali elementi della base sono pertinenti e dunque vincolanti per ogni operazione. È opportuno inserire una tabella comparativa tra gli impegni e gli obblighi della baseline. La descrizione della baseline e la relativa tabella dovrebbero fornire indicazioni chiare del fatto che gli impegni vanno al di là della baseline base e delle pratiche ordinarie. Dovrebbe essere altresì inclusa una descrizione dei requisiti minimi per l'impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari definiti a livello dell'UE e degli Stati membri. Il PSR dovrebbe anche spiegare se un piano d'azione regionale (PAN) per i pesticidi esiste e dovrebbe fornirne il contenuto in dettaglio, dimostrando che gli impegni proposti vanno al di là del PAN.	Condivisibile (testo modificato): Si rinvia alla risposta all'osservazione 361	Vedi indicazione alla risposta 361
382	Per quanto attiene al calcolo dei premi, si ricorda alla Regione che: – i costi per investimenti non sono ammissibili; – in caso di applicazione di costi di transazione, è opportuno fornire informazioni in merito alle tipologie, agli importi e ai metodi di pagamento	Condivisibile (testo modificato): Non sono ammessi al finanziamento i costi di investimento. Per costi di transazione si inseriscono i costi per la taratura volontaria, i costi di ulteriori registrazioni e costi amministrativi, come specificato nella relazione allegata e nella tabella specifica per la tipologia 10.1.1	Paragrafo 8.2.10.3.1.10
383	Ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 28 del	Non Condivisibile	



	regolamento (UE) n. 1305/2013, ciascuna operazione dovrebbe garantire che i beneficiari dispongano delle conoscenze e delle informazioni necessarie all'attuazione dell'operazione (ad esempio, attraverso la consulenza di esperti specifica per ciascun impegno da assolvere e/o facendo dipendere l'erogazione del sostegno dal fatto che il beneficiario abbia assolto a precisi obblighi di formazione).	Il PAN prevede la formazione obbligatoria per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. I corsi per il rilascio del patentino saranno potenziati proprio sugli aspetti inerenti le tecniche a basso impatto ambientale (difesa integrata volontaria (produzione integrata) e biologico) anche a valere sulla misura 1	
10.1.1- PRODUZIONE INTEGRATA			
384	L'operazione dovrebbe essere mirata ai settori in cui sono stati identificati i problemi ambientali che s'intendono affrontare alla luce dell'analisi SWOT. Alcune priorità proposte nella sezione riguardante i criteri di selezione non sono pertinenti. Ad esempio la priorità assegnata all'accompagnamento per l'insediamento di giovani agricoltori.	Condivisibile (testo modificato): I criteri di selezione sono stati modificati conformemente a quanto specificato all'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013	Paragrafi 8.2.10.3.1.7 8.2.10.3.2.7 8.2.10.3.3.7 8.2.10.3.4.7 8.2.10.3.5.7
385	La descrizione di tale operazione deve prevedere un certo livello di dettaglio riguardante tutti gli impegni concreti di produzione integrata da seguire da parte dei beneficiari. Un riferimento alla normativa o a documenti in cui sono definiti gli elementi di riferimento pertinenti non è sufficiente	Condivisibile Nelle informazioni specifiche della misura sono riportati i livelli di dettaglio degli impegni della tipologia, rispetto agli obblighi ed alla pratica ordinaria	Paragrafo 8.2.10.3.1.10
386	Uno degli impegni obbligatori previsti si riferisce alla fertilizzazione mediante un piano che prevede l'impiego del letame. Occorre garantire a tal proposito che soltanto gli impegni volontari aggiuntivi ai requisiti obbligatori possano essere remunerati nell'ambito delle misure AEC evitando di sostenere impegni già facenti parte di quelli obbligatori ai sensi della direttiva nitrati.	Condivisibile Ai sensi della direttiva nitrati l'impiego del letame non è obbligatorio. Sono obbligatori invece i limiti delle quantità distribuibili. 19/10/2015 Si assicura che gli impegni vanno oltre la pratica ordinaria, anche per quanto riguarda l'impegno di utilizzo del letame ed è stato precisato nella tipologia 10.1.2.1, che si tratta esclusivamente di letami di pregio, ossia letami maturi provenienti esclusivamente da lettiera. Inoltre, nella descrizione del tipo di intervento della tipologia 10.1.2, per l'azione 10.1.2.1 "Apporti di matrici organiche al terreno" è stato specificato che "si promuovono, sia con gli impegni obbligatori che aggiuntivi pratiche di	Paragrafo 8.2.10.3.2

		fertilizzazione con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas effetto serra e di ammoniaca nei processi produttivi agricoli".	
387	La determinazione del volume ottimale d'irrigazione sembra una prassi ordinaria che un agricoltore diligente dovrebbe impegnarsi a perseguire. Perciò non dovrebbe essere sostenuto dalle misure AEC.	<p>Condivisibile</p> <p>Ordinariamente l'applicazione delle quantità di acqua da somministrare non prevedono un bilancio idrico basato sul coefficiente colturale, temperature e precipitazioni.</p> <p>Nel disciplinare di produzione, oltre ad essere riportate le modalità di calcolo del volume d'adattamento, è previsto il volume massimo di acqua, coltura per coltura, che può essere somministrato durante l'intero ciclo colturale.</p> <p>Infine gli impegni rispetto all'irrigazione fanno parte degli impegni a cui il beneficiario deve assolvere in quanto contenuti nei disciplinari di produzione integrata ma non rientrano fra gli elementi presi a riferimento per il calcolo dei pagamenti compensativi, se non per gli impegni documentali che hanno lo scopo di migliorare il controllo ed aumentare la consapevolezza del beneficiario rispetto alla tecnica utilizzata.</p> <p>19/10/2015</p> <p>l'osservazione è condivisibile difatti, il calcolo del premio è stato effettuato tenendo conto dei minori costi derivanti dal minor uso di acqua e dei maggiori oneri connessi alla tenuta delle registrazioni aggiuntive.</p>	Paragrafo 8.2.10.3.1.10
388	Per la gestione del suolo, l'impegno si riferisce ad «alcuni vincoli». Una tale formulazione è troppo vaga, gli impegni devono essere definiti chiaramente.	<p>Condivisibile (testo modificato):</p> <p>Sono stati inseriti nella tabella di cui alla risposta 361</p>	Per i paragrafi si rinvia alla risposta 361
389	La tenuta di un registro delle operazioni dovrebbe anch'esso essere una prassi normale. Tale impegno non dovrebbe essere pagato a norma delle misure AEC.	<p>Non Condivisibile</p> <p>Il DPR 55/2012 prevede l'obbligo per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari.</p> <p>-Il registro di tutte le operazioni colturali (che contiene oltre alle indicazioni dei trattamenti eseguiti, anche indicazioni sulle concimazioni effettuate, sulle quantità di acqua distribuite, sull'avvicendamento colturale) presenta molte più informazioni rispetto a quanto previsto per legge.</p> <p>Tale tipo di registrazioni aggiuntive sono obbligatorie SOLO per coloro che aderiscono alla produzione integrata.</p>	
390	Tra impegni volontari aggiuntivi, il progetto di PSR parla della necessità di monitorare l'efficienza delle	<p>Condivisibile (testo modificato):</p> <p>La scheda è stata corretta nel senso che oggetto del pagamento è la</p>	Paragrafo 8.2.10.3.1.1

	<p>attrezzature d'irrorazione. Tuttavia, l'obbligo di verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione è parte dei requisiti minimi previsti dalle norme dell'UE in materia. Solo ciò che va al di là della baseline può essere sostenuto nell'ambito dei pagamenti AEC.</p>	<p>regolazione o taratura strumentale effettuata presso i centri prova autorizzati dalle Regioni. Tale attività è di carattere volontario ai sensi dei punti A.3.7 e A.7.3.3 del PAN.</p> <p>Questo è un impegno aggiuntivo rispetto al controllo dell'efficienza delle macchine irroratrici che è obbligatorio per tutte le macchine irroratrici ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. N.150/12 19/10/2015</p> <p>Effettivamente si tratta di un refuso da correggere. Con riferimento alla scheda di misura è stato inserito A.3.7 (Adjustment or calibration by means of instruments at Test Centres (voluntary) in luogo di A.3.1 (Regular technical inspection, adjustment/calibration and maintenance of pesticide application equipment)</p>	
391	<p>Il PSR dovrebbe chiarire che gli obblighi derivanti dalla direttiva 2009/128/CE in materia di uso sostenibile dei pesticidi fanno parte della baseline e non possono pertanto essere sostenuti. Il PSR dovrebbe anche spiegare se il piano d'azione regionale (PAN) per i pesticidi esiste e dovrebbe fornirne il contenuto in dettaglio, dimostrando come gli impegni proposti siano aggiuntivi al PAN.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): la tabella inserita a fine misura, nella edizione inviata, è stata spaccettata per singola tipologia d'intervento integrando e riportando gli impegni e la baseline di riferimento. Essa riguarda sia gli impegni di condizionalità sia i requisiti minimi sia i requisiti obbligatori della difesa integrata del DM 22 gennaio 2014 nonché gli elementi presi in considerazione per il calcolo</p> <p>Inoltre, nella sezione "Informazioni specifiche della misura", per ciascuna tipologia di intervento, sono stati riportati in forma tabellare i seguenti elementi riferiti a ciascun impegno:</p> <p>Impegno AEC – requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI Capo I, del Reg (UE) 1306/2013)- Attività minima (art. 4 par. 1 punti ii )e iii) – Requisiti minimi – Altri requisiti obbligatori da norme nazionali e regionali – Elementi presi a riferimento per il calcolo</p>	<p>tipologia d'intervento 10.1.1</p> <p>Paragrafo 8.2.10.3.1.1</p> <p>Paragrafo 8.2.10.3.1.10</p> <p>Tipologia d'intervento 10.1.2</p> <p>Paragrafo 8.2.10.3.2.1</p> <p>8.2.10.3.2.10</p> <p>tipologia d'intervento 10.1.3</p> <p>Paragrafo 8.2.10.3.3.1</p> <p>8.2.10.3.3.10</p> <p>tipologia d'intervento 10.1.4</p> <p>Paragrafo 8.2.10.3.4.1</p>

			8.2.10.3.4.10 tipologia d'intervento 10.1.5 Paragrafo 8.2.10.3.5.1 8.2.10.3.5.10
392	L'impegno alla rotazione delle colture solleva specifici problemi di controllo che non sembrano essere affrontati nella sezione pertinente del PSR.	Condivisibile Il rispetto degli impegni previsti rispetto all'avvicendamento delle colture è verificabile attraverso il piano culturale particolareggiato allegato alla domanda di aiuto dove sono riportate le particelle e attraverso le registrazioni obbligatorie sul registro delle operazioni colturali. 19/10/2015 Inoltre, nella scheda di misura è stato previsto anche il controllo basato sul confronto tra piani colturali di anni diversi.	Paragrafo 8.2.10.3.1.1
393	Nell'ambito di condizioni di ammissibilità, è indicato che i beneficiari devono coltivare almeno 0.5 ettari, con le eccezioni dell'orticoltura (0,3 ha) e della floricoltura, vigneti e agrumi (0,2 ha). Le autorità italiane sono pregate di giustificare tali soglie.	Non Condivisibile Tali soglie sono state prese a riferimento quali livello dimensionale minimo per garantire la sostenibilità economica di una impresa agraria. Per colture: floricoltura, viticoltura e agrumicoltura, tale livello minimo è stato ridotto data la redditività della produzione ed il fatto che sono presenti anche in aree altamente urbanizzate (es. vesuviano) o con elevata parcellizzazione dei terreni (es area amalfitana e sorrentina). Si è provveduto a dare una definizione più accurata di tale valore soglia. Infine tali soglie sono quelle già utilizzate per la misura 214 del PSR 2007-2013	
10.1.2 – OPERAZIONI AGRONOMICHE VOLTE ALL'INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA			
394	Questa operazione fa riferimento all'utilizzo di "matrici organiche, quali ammendanti, letami e materiali ad essi assimilati". A questo proposito deve essere attentamente verificato che tutti gli impegni proposti vadano al di là delle prescrizioni della Direttiva 91/676/CEE in materia di nitrati. In cosa consistono i "materiali ad essi assimilati" e da dove provengono? il loro acquisto é incluso nel calcolo del	Parzialmente condivisibile. Nella revisione della operazione è stato escluso l'utilizzo di "materiali assimilati ai letami". Ai sensi della direttiva nitrati l'impiego del letame non è obbligatorio. Sono obbligatori invece i limiti delle quantità distribuibili. Il rischio paventato dall'osservazione in merito al sostegno agli allevatori non sussiste in quanto le aziende zootecniche sono escluse da questa tipologia di operazione. 19/10/2015	Paragrafo 8.2.10.3.2.10 e 8.2.10.3.2.6

	pagamento AEC? Occorre garantire che il sostegno non sia concesso agli allevatori per aiutarli a liberarsi dell'eccedenza di liquami.	Inoltre, nella descrizione del tipo di intervento della tipologia 10.1.2, per l'azione 10.1.2.1 "Apporti di matrici organiche al terreno" è stato specificato che "si promuovono, sia con gli impegni obbligatori che aggiuntivi pratiche di fertilizzazione con l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas effetto serra e di ammoniaca nei processi produttivi agricoli".	
395	Il costo delle analisi del terreno può essere sostenuto soltanto se l'esigenza di tali analisi risponde ad una qualche finalità ed afferisce ad impegni che comportano un beneficio ambientale.	<p>Condivisibile</p> <p>L'analisi del terreno è necessaria per valutare la dotazione di partenza della sostanza organica del terreno. A seguito dell'adesione all'impegno si valuta il suo incremento attraverso l'apporto degli ammendanti e dei letami al suolo. Il beneficio ambientale è correlato alla possibilità di effettuare la distribuzione secondo il bilancio della sostanza organica e fissare pertanto i quantitativi massimi utilizzabili annualmente in funzione del tenore di sostanza organica del terreno.</p> <p>19/10/2015</p> <p>Nel testo della misura è stato precisato che sono escluse le aziende zootecniche. Questa scelta è stata fatta per scongiurare il rischio paventato dalla commissione che si possano compensare allevatori per lo smaltimento degli effluenti.</p> <p>Tanto premesso: si tratta di letami di pregio, ossia letami maturi provenienti esclusivamente da lettiera, che sono i più efficaci a contribuire al ripristino del contenuto di sostanza organica dei suoli.</p> <p>Sono stati tolti anche i materiali assimilati ai letami</p> <p>Solo per questi specifici aspetti è stata modificata la scheda di misura Infine si precisa che i costi delle analisi del terreno non sono remunerati</p>	Paragrafo 8.2.10.3.2.1
396	Per quanto riguarda l'operazione 10.1.2 volta ad aumentare la presenza di materia organica nel suolo, appare opportuno precisare che la Commissione non può accettare di pagare per l'acquisto ed il trasporto di letame, ma solo per i costi supplementari netti per integrarlo nel suolo. Le autorità di gestione inoltre fanno riferimento anche ad altre fonti di materia	<p>Condivisibile (testo modificato):</p> <p>Il calcolo del pagamento compensativo esclude il costo per l'acquisto ed il trasporto di letame e il pagamento è commisurato al solo costo per lo spandimento e l'integrazione al suolo.</p> <p>Nella revisione della operazione è stato escluso l'utilizzo di "materiali assimilati ai letami"</p>	Paragrafo 8.2.10.3.2.10

	organica. Occorre precisare quali sono queste altre fonti, quali sono i prezzi e se il bilancio di CO2 sarà positivo, considerando i trasporti. Anche in questo caso i livelli di pagamento devono essere forniti in modo sufficientemente dettagliato.		
397	Il contributo a FA 4C) dovrebbe essere menzionato.	Condivisibile (testo modificato): E' stato indicato il contributo di questa tipologia anche alla FA 4c, nella descrizione della misura	Paragrafo 8.2.10.2 8.2.10.3.2.1
398	Gli impegni specifici dell'operazione dovrebbe essere presentati confrontandoli con la situazione di partenza (ordinarietà e baseline), al fine di valutare quali di essi vadano oltre i requisiti di base. Occorre spiegare le ragioni per cui gli impegni descritti sono diversi dalle normali pratiche. Sorgono dubbi rispetto agli impegni proposti, che sembrano corrispondere in realtà a buone pratiche agricole (BCAA, peraltro da descrivere nei dettagli). I metodi di agricoltura conservativa del suolo dovrebbero essere descritti in modo più accurato (soprattutto in considerazione del fatto che sembrerebbero gli unici ad avere la possibilità di essere considerati «al di sopra della normale prassi»).	Condivisibile (testo modificato): la tabella inserita a fine misura, nella edizione inviata, è stata spaccettata per singola tipologia d'intervento integrando e riportando gli impegni e la baseline di riferimento. Essa riguarda sia gli impegni di condizionalità sia i requisiti minimi sia i requisiti obbligatori della difesa integrata del DM 22 gennaio 2014, nonché gli elementi presi in considerazione per il calcolo  Inoltre, nella sezione "Informazioni specifiche della misura", per ciascuna tipologia di intervento, sono stati riportati in forma tabellare i seguenti elementi riferiti a ciascun impegno: Impegno AEC – requisiti obbligatori di condizionalità (titolo VI Capo I, del Reg (UE) 1306/2013)- Attività minima (art. 4 par. 1 punti ii )e iii) – Requisiti minimi – Altri requisiti obbligatori da norme nazionali e regionali – Elementi presi a riferimento per il calcolo	Paragrafo 8.2.10.3.2.1 8.2.10.3.2.10
399	Nell'ambito delle condizioni di ammissibilità, è indicato che i beneficiari devono coltivare almeno 0.5 ettari, con le eccezioni dell'orticoltura (0,3 ha) e della floricoltura, vigneti e agrumi (0,2 ha). Le autorità italiane sono pregate di giustificare tali soglie, che potrebbero impedire ad alcune aziende agricole di convertirsi all'agricoltura biologica	Non condivisibile (testo modificato): Vedi risposta all'osservazione 393	
<b>10.1.3 – PAGAMENTI PER LE TECNICHE AGRONOMICHE LEGATE AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI</b>			
400	La descrizione di questa operazione e la natura degli impegni sembrano assai poco chiare e non consentono di valutare che cosa la Regione intenda effettivamente sostenere. Due impegni (su tre presentati), vale a dire il rispetto della condizionalità	Condivisibile (testo modificato): La presente operazione è stata modificata con la predisposizione di altre due operazioni: - L'operazione per il pagamento compensativo per le colture a perdere; 20/10/2015	Paragrafo 8.2.10.3.3.1

	e il rispetto dei criteri minimi, non possono essere considerati impegni AEC validi, poiché traducono gli elementi della baseline AECM. Nella sua forma attuale, l'operazione non sembra poter essere accolta. Inoltre, il livello di pagamenti dovrebbe essere fornito con sufficiente dettaglio.	La tipologia d'intervento relativa all'uso di teli pacciamanti biodegradabili non è sarà attivata.	
401	Il possibile contributo delle FA 4A e 4C dovrebbe essere menzionato.	Condivisibile (testo modificato): E' stato indicato il contributo di questa tipologia alle FA, nella descrizione della misura	Paragrafo 8.2.10.3.3.1
402	La descrizione degli impegni specifici dell'operazione dovrebbe essere presentata in confronto con la situazione di partenza al fine di valutare gli impegni che vanno oltre i requisiti di base e le pratiche ordinarie. Occorre spiegare le ragioni per cui gli impegni proposti differiscono dalle normali pratiche.	Condivisibile (testo modificato):  Sono state inserite tabelle specifiche per tipologia di operazione ed è stata ampliata la descrizione degli impegni	Paragrafo 8.2.10.3.3.10
403	La descrizione delle strutture verdi deve essere fatta anche in raffronto con quelle considerate come aree di interesse ecologico nell'ambito del calcolo del pagamento verde di cui al primo pilastro.	Condivisibile (testo modificato): E' stato effettuato uno specifico calcolo nel caso di agricoltori che abbiano costituito un'EFA ai sensi dell'art. 46 del regolamento 1307/2013	Paragrafo 8.2.10.3.3.10
404	L'operazione dovrebbe essere mirata ai settori in cui i pertinenti problemi ambientali sono stati identificati in relazione con l'analisi SWOT. Non vi sono priorità proposte nella sezione riguardante i criteri di selezione (non pertinente nell'ambito della misura 10). Almeno il primo, riguardante i giovani al primo insediamento, non è pertinente nell'ambito della misura 10, che affronta questioni ambientali e non accompagna l'insediamento dei giovani agricoltori.	Condivisibile (testo modificato):  Vedi risposta 368 I criteri di selezione sono stati modificati eliminando le parole "incentivare il ricambio occupazionale" e "zone svantaggiate ed aziende condotte da giovani agricoltori.	Paragrafo 8.2.10.3.6 8.2.10.3.3.7
405	Nell'ambito di condizioni di ammissibilità, è indicato che i beneficiari devono coltivare almeno 0.5 ettari, con le eccezioni dell'orticoltura (0,3 ha) e della floricoltura, vigneti e agrumi (0,2 ha). Le autorità italiane sono pregate di giustificare tali soglie.	Non Condivisibile Vedi risposta all'osservazione 393	
10.2 - SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE E L'USO SOSTENIBILE E LO SVILUPPO DELLE RISORSE GENETICHE IN AGRICOLTURA			

10.2.1 – CONSERVAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ			
406	Tra i beneficiari proposti vi sono le scuole e gli istituti. Che legami hanno con le pratiche agricole di cui si vuole incoraggiare l'uso?	Non Condivisibile Alcuni istituti ad indirizzo agrario della Campania conservano collezioni delle risorse genetiche agricole	
407	Le operazioni, il tipo di supporto e i beneficiari di cui al punto 10.2 non sembrano essere conformi al paragrafo 9 dell'articolo 28 del regolamento (UE) n 1305/2013, né all'articolo 8 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014. La Regione è invitata a verificare tali aspetti e, se necessario, a riprogrammare le operazioni proposte nella sottomisura corrispondente o a rivedere i contenuti del capitolo 10.2 rendendolo conforme all'articolo 8 del regolamento delegato della Commissione (UE) n 807/2013. In generale le norme applicabili al sostegno delle razze locali e ad altri impegni AEC non si applicano al sostegno per le risorse genetiche ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato della Commissione(UE) n. 807/2014.	Condivisibile (testo modificato): Le operazioni relative agli interventi corrispondenti ai beneficiari di cui al paragrafo 2 dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state riprogrammate nella sottomisura 10.1 (tipologie 10.1.4 e 10.1.5). Il capitolo 10.2 è stato reso conforme al paragrafo 9 dell'articolo 28 del regolamento (UE) n 1305/2013 19/10/2015 L'elenco delle razze minacciate di abbandono riportato al paragrafo 8.2.10.3.5.10 "Informazioni specifiche di misura" in cui viene anche riportato il numero a livello nazionale delle razze autoctone interessate	Paragrafi "10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica", 8.2.10.3.4; "10.1.5 Allevamento e sviluppo sostenibili delle razze animali autoctone minacciate di abbandono", 8.2.10.3.5;  "Descrizione del tipo di intervento", 8.2.10.3.6.1; "Beneficiari", 8.2.10.3.6.4; "Costi ammissibili", 8.2.10.3.6.5
408	La descrizione delle operazioni 10.2.2 e 10.2.3 sembra indicare che la Campania intenda fornire un sostegno alle varietà vegetali minacciate di estinzione e alle razze animali in via di estinzione, rispettivamente. Se questo è il caso, tutte le condizioni previste dall'articolo 7 del regolamento delegato della Commissione n. 807/2014, compresi gli elenchi di varietà vegetali (come l'elenco delle razze animali), devono essere rispettate, il loro rispetto deve essere dimostrato nel PSR e le	Condivisibile (testo modificato): E' stato inserito l'elenco delle varietà e delle razze a rischio di estinzione Le ex operazioni 10.2.2 e 10.2.3 sono state adeguate ed inserite nella sottomisura 10.1 come tipologie d'intervento 10.1.4 e 10.1.5 19/10/2015 L'elenco delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica sono riportate riportato al paragrafo 8.2.10.3.4.10 "Informazioni specifiche di misura" in cui vengono riportati i criteri adoperati per valutarne la minaccia di estinzione: la notevole frammentazione territoriale; il ridotto numero di coltivatori che la detengono; l'elevata età media di questi ultimi; le ridotte	Paragrafi "Informazioni specifiche della misura", 8.2.10.3.4.10 e 8.2.10.3.5.10



	operazioni dovrebbero essere programmate nell'ambito della sottomisura 10.1. Se l'elenco delle varietà vegetali non è stabilito, il relativo sostegno non può essere compreso nel PSR fino alla data in cui l'elenco non sarà stabilito.	superfici di coltivazione, risultate nettamente inferiori al limite indicato nelle linee guida nazionali della biodiversità (rischio di estinzione elevato in quanto coltivati su una superficie inferiore allo 0,1% della superficie agricola regionale del settore); la bassa disponibilità di materiale riproduttivo,	
409	Riguardo all'operazione 10.2.1 sulla conservazione delle risorse genetiche in agricoltura (articolo 28.9), la Regione propone di concedere rimborsi spese per i costi sostenuti dai membri della Commissione tecnico-scientifica locale. Tali spese non sembrano a prima vista ammissibili. Per quanto riguarda l'operazione 10.2.2 riguardante la conservazione in situ delle varietà a rischio di erosione (articolo 28.1-8), l'elenco di tali varietà deve essere fornito. La stessa osservazione è valida per l'operazione 10.2.3, per quanto riguarda la presentazione dell'elenco delle razze animali in via di estinzione. In entrambi i casi il livello dei pagamenti per ettaro e per UBA non sono stati forniti. Il pagamento in seno alla 28.9 non può essere per ettaro di superficie, ma per Unità di bestiame adulto (di seguito UBA).	Condivisibile (testo modificato): i rimborsi spese per la Commissione tecnico scientifica regionale sono stati eliminati. Le attività riguardanti i beneficiari di cui al paragrafo 2 dell'articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono state adeguate ed inserite nella Sottomisura 10.1 come tipologia di intervento 10.1.4 e 10.1.5. I livelli di sostegno per le tipologie 10.1.4 e 10.1.5 sono stati inseriti e resi conformi all'articolo 28, paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013	Paragrafi "Costi ammissibili", 8.2.10.3.6.5; Paragrafi: "Importi e aliquote di sostegno" 8.2.10.3.4.8 e 8.2.10.3.5.8;
410	La descrizione dell'operazione dovrebbe fornire informazioni dettagliate sull'eventuale complementarità con le misure del PSR nazionale, dimostrando la coerenza tra le strategie dei PSR nazionale e il PSR della regione Campania	Condivisibile (testo modificato): Al fine di renderle coerenti con il PSN Biodiversità animale, le attività inerenti le razze animali sono state espunte dalla Sottomisura 10.2.1, per essere riproposte in seguito.	Paragrafo "Descrizione del tipo di intervento", 8.2.10.3.6.1;
M11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA (ARTICOLO 29)			
11.1 - PAGAMENTO PER CONVERTIRE IN PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA			
11.2 - PAGAMENTO PER MANTENERE PRATICHE E METODI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA			
411	In generale, non sembra necessario fare alcuna selezione di beneficiari in quanto si presume che i benefici ambientali apportati dai beneficiari soggetti agli stessi impegni siano identici o molto simili. Tuttavia, si possono introdurre dei criteri di selezione quando la Regione intende dare un accesso	Condivisibile (testo modificato): è stato specificato che l'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione. Pertanto è eliminato il criterio di selezione relativo ai giovani agricoltori per le motivazioni connesse al carattere discriminante del criterio.	Paragrafi 8.2.11.3.1.7 <i>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione</i>

	preferenziale al sostegno di determinate zone sulla base di un'adeguata giustificazione, o se la dotazione finanziaria non è sufficiente a garantire il sostegno a tutti i beneficiari. La regione è invitata a giustificare la priorità data ai giovani agricoltori ed alle zone vulnerabili ai nitrati	<p><b>Solo nel caso in cui la dotazione finanziaria non è sufficiente per garantire il sostegno a tutti i beneficiari sarà applicato il criterio per le aree protette e zone svantaggiate</b> e per le aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.</p> <p>Sono stati modificati i criteri di selezione. 19/10/2015</p> <p>La scheda della misura è stata modificata nel seguente modo</p> <p>L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.</p> <p>Se del caso saranno applicati criteri di selezione per il perseguimento di obiettivi di tutela ambientale assegnando priorità di finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-alle aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate.</li> <li>- alle aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013,</li> </ul>	8.2.11.3.2.7 <i>Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione</i>
412	La conversione e il mantenimento sono oggetto di due diverse sottomisure: si dovrebbero descrivere le differenze fra i periodi di conversione e quelli di mantenimento. Il periodo di conversione non deve essere superiore a 2-3 anni a seconda del tipo di produzione.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> è stato precisato che il periodo di conversione corrisponde a due anni per le erbacee e 3 anni per le arboree, in applicazione dei regolamenti 834/2007, Articolo 17 e 889/2008, Capo 5, Art.36	Paragrafo 8.2.11.3.1.1 <i>Descrizione del tipo di intervento</i>
413	Il calcolo dei premi deve essere certificato da un organismo indipendente che dovrebbe essere indicato nel PSR. L'organismo indipendente deve altresì garantire che sia evitata la la	Condivisibile (testo modificato): Gli elementi presi a base di calcolo per i pagamenti compensativi sono tali da evitare sovra compensazioni. Nella sezione "informazioni specifiche della misura" sono stati riportati gli elementi per il calcolo compensativo	Paragrafo 8.2.11.5 <i>Informazioni specifiche della misura</i>

	sovracompensazione.		
414	La Regione dovrebbe precisare che gli impegni vanno al di là dei requisiti di base, i cui relativi elementi di riferimento devono essere descritti. Non è sufficiente la semplice elencazione degli impegni.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Nel box “informazioni specifiche di misura”, è stata riportata una tabella in cui sono direttamente confrontati tutti gli impegni dell'operazione con i rispettivi elementi di riferimento della baseline.	Paragrafo 8.2.11.5 <i>Informazioni specifiche della misura</i>
415	La sezione relativa alle condizioni di ammissibilità dovrebbe descrivere nel dettaglio la baseline pertinente, come richiesto al paragrafo 8(10), primo e secondo capoverso, della parte I dell'Allegato I del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014, compresa la condizionalità, i criteri e le attività minime richieste al punto c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013, i pertinenti requisiti minimi in materia di fertilizzanti e pesticidi, nonché altri requisiti obbligatori stabiliti a livello nazionale.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Vedi risposta all'osservazione n. 414. In particolare nella tabella di cui al paragrafo indicato per ogni specifico impegno, laddove pertinente per il tipo di impegno, sono descritti nel dettaglio i requisiti di condizionalità, i criteri ed attività minime (Reg. 1307/13, art.4 par. I lettera c, punti ii e iii), i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e all'uso dei prodotti fitosanitari, gli altri requisiti nazionali e regionali e le pratiche ordinarie, se diverse rispetto agli obblighi	Paragrafo 8.2.11.5 <i>Informazioni specifiche della misura</i>
416	Si dovrebbe spiegare in modo chiaro il modo in cui gli impegni proposti vanno oltre la baseline.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Vedi risposta all'osservazione n. 414	Paragrafo 8.2.11.5 <i>Informazioni specifiche della misura</i>
417	In caso di combinazione di misure, previste dall'articolo 11 del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014, il livello di sostegno deve evitare rischi di sovracompensazione e doppio finanziamento (ad esempio, i costi di certificazione non devono essere pagati attraverso entrambe le misure di cui agli articoli 16 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013).	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Nel box “informazioni specifiche della misura” al punto relativo sono specificate le modalità che escludono la sovracompensazione e il doppio finanziamento. In particolare, si precisa che non sono previsti pagamenti per le spese di certificazione a valere sulla misura 11, come si evince dalle modalità di calcolo e le modalità adottate per escludere il doppio finanziamento delle pratiche greening e degli aiuti accoppiati	Paragrafo 8.2.11.5 <i>Informazioni specifiche della misura,</i>
418	Il livello dei pagamenti per colture non è stato fornito, né per l'azione di conversione, né per l'azione di mantenimento dell'agricoltura biologica. Nell'invitare la Regione a completare le sezioni pertinenti della misura, si ricorda che il calcolo dei pagamenti deve essere certificato da un organismo indipendente e la metodologia di calcolo nonché la	Condivisibile (testo modificato): E' stata inserita la tabella con il livello dei pagamenti ed allegata la relazione che illustra le modalità di calcolo e le modalità adottate per escludere il doppio finanziamento delle pratiche greening e degli aiuti accoppiati.	Paragrafi 8.2.11.3.1.8 <i>Importi e aliquote di sostegno (applicabili),</i> 8.2.11.3.2.8 <i>Importi e aliquote di sostegno (applicabili)</i>

	certificazione devono essere inclusi nel PSR. La certificazione deve confermare esplicitamente l'esclusione di un doppio finanziamento (con il greening o aiuto accoppiato). Le fonti ed i dati utilizzati per i calcoli devono essere recenti. Il metodo di calcolo deve comprendere una sufficiente differenziazione tra la conversione e la manutenzione onde fornire una solida base per la differenziazione dei premi previsti nel programma.		Paragrafo 8.2.11.5 <i>Informazioni specifiche della misura</i> Allegati: - Misura 11 - Relazione giustificativa dei pagamenti compensativi Misura 11 - Relazione giustificativa dei pagamenti compensativi - zootecnia
419	Nel paragrafo che descrive il tipo di operazioni, gli impegni per le sottomisure 11.1 e 11.2, sembrano comprendere i seguenti requisiti: Il rispetto delle deroghe nazionali per le sementi; La conformità alle norme nazionali sulla rotazione delle colture (MIPAAF); Il controllo dell'efficienza delle macchine. Etc Si ricorda alle autorità italiane che le pratiche e i metodi dell'agricoltura biologica sono definite a livello di UE nel regolamento del Consiglio n. 834/2007/16. La Regione non può imporre requisiti supplementari. Pertanto le disposizioni nazionali menzionate nell'ambito di questa misura sono accettabili nella misura in cui essi corrispondono all'attuazione delle norme dell'UE.	Condivisibile (testo modificato): Gli impegni aggiuntivi sono stati eliminati dalla misura; tutti gli altri impegni richiesti derivano da norme nazionali emanate tutte in attuazione dei Regolamenti CE 834/2007 ed 889/2008 e smi.	Paragrafi 8.2.11.3.1.1 <i>Descrizione del tipo di intervento e</i> 8.2.11.3.2.1 <i>Descrizione del tipo di intervento</i>
420	Nell'ambito delle condizioni di ammissibilità, è indicato che i beneficiari devono coltivare almeno 0.5 ettari, con le eccezioni dell'orticoltura (0,3 ha) e della floricoltura (0,2 ha). Per le aziende zootecniche	Parzialmente condivisibile Tali soglie sono state prese a riferimento quali livello dimensionale minimo per garantire la sostenibilità economica di una impresa agraria. Per alcune colture: floricoltura, viticoltura e agrumicoltura, tale livello minimo è stato ridotto data	Paragrafi 8.2.11.3.1.6 Condizioni di ammissibilità

	<p>è indicata una superficie minima di 5 ettari. Le autorità italiane sono pregate di giustificare tali soglie, che potrebbero ostacolare l'accesso di alcune aziende agricole all'agricoltura biologica.</p>	<p>la redditività della produzione ed il fatto che sono presenti anche in aree altamente urbanizzate (es. vesuviano) o con elevata parcellizzazione dei terreni (es area amalfitana e sorrentina).</p> <p>L'agricoltore che aderisce alla misura 11, può beneficiare del pagamento supplementare per la zootecnia biologica, per le superfici cui corrisponde il carico minimo di 0,2 UBA/ha, valutato come consistenza media annua e relativo ad animali inseriti nel sistema del biologico ed appartenenti alle specie ammissibili.</p> <p>E' stato eliminato il minimo per l'azienda zootecnica e specificato la modalità di determinazione del sostegno</p>	<p>8.2.11.3.1.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)</p> <p>8.2.11.3.2.6 Condizioni di ammissibilità</p> <p>8.2.11.3.2.8 Importi e aliquote di sostegno (applicabili)</p>
421	<p>La sezione 8.2.11.5 sembra descrivere in modo dettagliato gli obblighi che l'agricoltura biologica deve rispettare. La descrizione della baseline di riferimento è tuttavia mancante. La descrizione della baseline deve essere inclusa nel PSR. Nella sezione relativa alle condizionalità ex ante, viene precisato che i requisiti minimi per l'utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono stati definiti a livello nazionale. Tale informazione non trova tuttavia riscontro nella descrizione della misura.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): Vedi risposta all'osservazione n. 414 e 415</p>	<p>Paragrafo 8.2.11.5 <i>Informazioni specifiche della misura</i></p>
422	<p>La stessa sezione dovrebbe altresì indicare se sono state individuate esigenze specifiche per l'agricoltura biologica a livello territoriale (ad es., necessità di sviluppare un mercato regionale dei prodotti biologici) e, se del caso, indicare come tali esigenze sono state affrontate, grazie ad esempio a un targeting geografico e/o tematico o attraverso la combinazione di varie misure.</p>	<p>Condivisibile</p> <p>L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa misura la definizione di criteri di selezione. La misura è pertanto attivata per tutti i potenziali beneficiari della Regione.</p> <p><b>Solo nel caso in cui la dotazione finanziaria non è sufficiente per garantire il sostegno a tutti i beneficiari, sarà applicato il criterio di priorità per le aree protette e zone svantaggiate</b> e per le aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi dell'art. 35 "Cooperazione" del Regolamento (UE) n.1305/2013.</p> <p>Si intende, in tal modo, orientare l'adesione dei beneficiari alle esigenze individuate nell'analisi SWOT, in relazione alle tematiche ambientali del programma.</p>	<p>Paragrafi: "Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali", 8.2.11.2; e "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione", 8.2.11.3.1.7 e 8.2.11.3.2.7</p>

		Pertanto è eliminato il criterio di selezione relativo ai giovani agricoltori per le motivazioni connesse al carattere discriminante del criterio.	
M12 - INDENNITÀ NATURA 2000 E INDENNITÀ CONNESSE ALLA DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE (ARTICOLO 30)			
12.1 -INDENNITÀ DI COMPENSAZIONE PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000			
12.2 – PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE FORESTALI NATURA 2000			
423	Per quanto riguarda i link con altre norme, le norme obbligatorie dovrebbero essere incluse in modo chiaro e completo, comprese quelle previste dall'articolo 94 e dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 e al punto c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dalla legislazione nazionale in materia.	Misura non attuata	
424	Le autorità regionali sono invitate a precisare meglio la natura dei beneficiari. In particolare, è necessario fornire una definizione di «azienda/impresa agricola» che consenta di comprendere se tale definizione includa tutti gli agricoltori, compresi i piccoli agricoltori e i piccoli proprietari di terreni. Ogni esclusione dovrebbe essere giustificata. La condizione secondo la quale i beneficiari devono essere agricoltori in attività non è prevista dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e dovrebbe essere quindi giustificata.	Misura non attuata	
425	I criteri di selezione non dovrebbero essere obbligatori per questa misura e, se proposti, essi dovrebbero essere strettamente connessi al conseguimento degli obiettivi della misura. Il fatto di dare priorità ai giovani agricoltori non sembra rispettare tale condizione. Il fatto di dare priorità alle zone vulnerabili ai nitrati risulta poco comprensibile, alla luce degli obiettivi della misura.	Misura non attuata	
426	Si dovrebbero chiaramente individuare le restrizioni / gli svantaggi / gli obblighi derivanti dalle norme in materia di gestione dei siti Natura 2000 interessati,	17/10/2015 Atteso il ridotto numero di Piani di gestione e misure di conservazione	

	<p>che sono causa del mancato reddito e costi aggiuntivi sulla base dei quali vengono concessi i pagamenti. Una precisa descrizione di tali obblighi dovrebbe consentire di chiarire cosa ci si aspetta dal beneficiario in termini di soddisfacimento di tali requisiti.</p>	<p>approvati per i Siti Natura 2000 e le difficoltà di determinare in maniera oggettiva i premi previsti dalla misura 12, anche laddove i Piani sono stati approvati, mancando in molti casi limitazioni puntuali e controllabili, in questa fase la misura 12 non è stata attivata, ma le azioni afferenti alle misure agroambientali garantiscono un contributo di pari forza alla tutela delle specie, degli habitat e dei siti Natura 2000.</p> <p>Nell'ambito della misura 12 il pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000 si articolava in tre tipologie di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.1.1 <i>Pagamenti compensativi per aziende agricole orientate all'agricoltura con metodo integrato:</i></li> <li>• 12.1.2 <i>Pagamenti compensativi per aziende agricole e zootecniche orientate all'agricoltura con metodo biologico</i></li> <li>• 12.1.3 <i>Conservazione degli habitat dei prati e pascoli</i></li> </ul> <p>La tipologia 12.1.1 prevedeva l'obbligo di aderire ai sistemi di produzione agricoli o zootecnici integrati e agli impegni previsti dalla tipologia di operazione 10.1.1; per la tipologia 12.1.2 era obbligatoria l'adesione ai sistemi di produzione agricoli o zootecnici biologici e agli impegni previsti dalla misura 11.</p> <p>Entrambe le tipologie di intervento prevedevano quale impegno volontario aggiuntivo, il mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica sul 5% della SAU.</p> <p>Con la mancata attivazione della misura 12, al fine di garantire lo stesso risultato in termini di tutela di habitat, specie e siti Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stato aumentato il budget della corrispondente azione della misura 10 (tipologia 10.1.1 Produzione integrata) e della misura 11;</li> <li>• per le stesse misure, compatibilmente con le indicazioni dell'art.49 -</li> </ul>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>paragrafo 2, è stata attribuita priorità di finanziamento agli interventi ricadenti in aree N2000 in caso di scarsa disponibilità di risorse;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stato recuperato l'impegno aggiuntivo relativo al mantenimento delle colture a perdere, attivando, nell'ambito della misura 10, l'azione 10.1.3.2 "Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica" destinata <b>esclusivamente alle aree Natura 2000</b>. Si è ritenuto attivare una specifica azione, in quanto si tratta di un impegno di grande significato ambientale. Infatti, gli attuali indirizzi produttivi, caratterizzati dall'agricoltura intensiva e dall'ampio ricorso alla monocoltura, non rendono disponibile un'adeguata alimentazione per la fauna selvatica. Spesso anche le immissioni in natura di fauna hanno effetti ambientali limitati proprio a causa della scarsa disponibilità di alimenti.</li> </ul> <p>In merito alla Tipologia di intervento: 12.1.3, per la tutela dell' habitat 6210 <i>Splendida fioritura di orchidee</i>, la scheda di misura prevedeva il ripristino dello sfalcio, purché tardivo, in modo da rispettare i tempi di fruttificazione delle orchidee.</p> <p>Relativamente allo sfalcio, la letteratura scientifica non sembra univocamente riconoscere la efficacia ambientale di tale pratica nella tutela dell'habitat in argomento. Pertanto, in via precauzionale, l'Autorità di Gestione ha scelto di sospendere l'attivazione della tipologia 12.1.3 e non prevedere in questa fase analoga azione nella misura 10.</p> <p>In merito al contributo del programma alla tutela della biodiversità, nel capitolo 5.2 sono indicate le diverse misure che partecipano al mantenimento e miglioramento degli habitat, delle specie e dei siti <i>Natura 2000</i>, coerentemente con il PAF Campania: in particolare si rileva che il PSR interviene in modo diretto con gli interventi delle misure 4.4 <i>investimenti non produttivi</i>, 10 <i>interventi agro climatico ambientali</i>, 11 <i>agricoltura biologica e 13 indennità compensativa</i>, 8 <i>Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste</i>, 15 <i>servizi silvo-climatico-</i></p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		<p><i>ambientali e salvaguardia della foresta e con le sottomisure 7.1 Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000 e di altre zone di alto valore naturalistico e 7.5 Sostegno ad investimenti di funzione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala e indirettamente con azioni di accompagnamento e di sensibilizzazione degli operatori ai temi di tutela delle aree Natura 2000 e della biodiversità assicurata dagli interventi delle misure 1 <i>trasferimento di conoscenze e informazione</i>, 2 <i>consulenza</i>, 16 <i>cooperazione</i>. Inoltre, per assicurare la concentrazione nei siti N2000 degli interventi in grado di generare un valore aggiunto ambientale (sottomisure 4.4, 8.3, 8.4, 8.5 e misure 10, 11 e 15), la localizzazione in aree Natura 2000 è stata considerata prioritaria nella individuazione dei criteri di selezione di tali misure/sottomisure. Infine per la tipologia 4.4.2, in considerazione della sua valenza ambientale, si è stabilito che la gamma dei beneficiari, oltre agli agricoltori ed ai gestori del territorio, venga ampliata anche a tutti i soggetti che in base ad un legittimo titolo detengono un terreno agricolo.</i></p> <p>In termini finanziari è stimata in M€ 330 la dotazione destinata alle aree Natura 2000: 6 Meuro per Piani di gestione, 190 Meuro per le aziende agricole e 130 Meuro per le superfici forestali. Si precisa che la dotazione finanziaria allocata sulla misura 12 nella precedente versione del programma è stata interamente trasferita alla misura <i>10 azione 10.1.3.2 Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica</i>, destinata esclusivamente in aree Natura 2000, che ha un budget indicativo di 7,5 M€.</p> <p>E' stata, inoltre, incrementata di 66 M€ la dotazione complessiva destinata alle misure 10 e 11, rispetto alla precedente versione del programma ed aumentato così di quasi un punto percentuale la dotazione delle due misure rispetto alla misura agroambientale del PSR 2007/2013.</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

427	È opportuno fornire prove adeguate del fatto che la compensazione prevista non copre i costi aggiuntivi e il mancato reddito risultanti dalla condizionalità, nonché dai pertinenti criteri e attività agricole minime ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1307/2013.	Misura non attuata	
428	Il metodo di calcolo dei premi dovrebbe altresì precisare l'esclusione del doppio finanziamento, incluso per quanto riguarda il greening previsto dal primo pilastro della PAC. I calcoli dovrebbero comprendere solo il mancato reddito e i costi aggiuntivi connessi agli obblighi che vanno al di là delle pratiche di greening pertinenti.	Misura non attuata	
429	Occorrerebbe garantire che gli obblighi descritti e le restrizioni compensate nell'ambito di questa misura siano di natura obbligatoria e, in quanto tali, imposti a tutti gli agricoltori delle zone interessate. Tali limitazioni non dovrebbero essere introdotte solo ai fini del PSR e non dovrebbero riguardare solo i potenziali beneficiari del sostegno allo sviluppo rurale, bensì tutti gli agricoltori/silvicoltori delle zone designate e dovrebbero altresì essere previste nell'ambito delle prescrizioni di legge.	Misura non attuata	
430	Si invita la Regione a descrivere ulteriormente ogni operazione, dettagliando gli specifici requisiti e obblighi che vanno oltre gli elementi di riferimento (baseline) e che sono imposti nelle zone designate come Natura 2000 e in quelle legate alla Direttiva Quadro Acque (DQA). In particolare, nell'ambito di ciascuna operazione, si invita la Regione a identificare con chiarezza e completezza le norme obbligatorie, compresa la normativa nazionale, che costituiscono la baseline.	Misura non attuata	
431	Tutte le restrizioni devono essere individuate nel PSR e descritte chiaramente. È necessario chiarire se la	Misura non attuata	

	misura comprenda tutti i requisiti soggetti alla compensazione. Le restrizioni devono essere chiaramente descritte nel PSR. La loro identificazione precisa è necessaria per fissare e valutare il livello dei premi.		
432	Il legame tra operazioni simili proposte nell'ambito delle misure 10 e 12 dovrebbe essere chiarito in riferimento alla baseline, agli impegni ed all'eventuale sovracompensazione.	Misura non attuata	
433	Si deve inoltre precisare che la Misura 12 può sostenere solo il rispetto di norme obbligatorie. Gli "Impegni volontari aggiuntivi" di cui alla sottomisura 12.1 non possono ricevere un sostegno nell'ambito di questa misura. Peraltro, a proposito del "mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica", si chiede di conoscere i motivi per i quali la produzione delle colture "a perdere" non è lasciata sul terreno durante l'inverno e si può procedere al raccolto dopo il 31° ottobre. Il periodo più sensibile per gli uccelli selvatici è in realtà la stagione invernale.	Misura non attuata	
434	Gli importi dei premi non sono stati precisati. Si ricorda che i premi devono essere riportati nel PSR e giustificati da adeguati calcoli. La metodologia per il calcolo dell'importo del sostegno dovrebbe essere descritta chiaramente nel PSR; vanno indicate le fonti e il periodo di riferimento delle cifre utilizzate per i calcoli (dovrebbero essere le più recenti), il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (inverdimento nel primo pilastro) deve essere escluso nei premi proposti. È necessario fare i calcoli a partire da un approccio adeguato (solo il mancato guadagno e i costi supplementari legati agli obblighi che vanno oltre le pertinenti pratiche dell'inverdimento), i	Misura non attuata	

	calcoli dovrebbero essere certificati da un organismo indipendente (da indicare nel PSR) e la certificazione, da allegare al PSR, dovrebbe riguardare anche l'aspetto del doppio finanziamento		
435	I costi di transazione di cui al paragrafo 8.2.12.3.4.10 non sono ammissibili nell'ambito della presente misura. Il testo dovrebbe essere conseguentemente modificato.	Misura non attuata	
436	Quanto alle condizioni di ammissibilità, quando si parla di superfici agricole nella presente misura ci si riferisce alla superficie agricola utilizzabile, e non ai terreni agricoli in generale. La regione è invitata a fare chiarezza in tal senso nel testo della misura.	Misura non attuata	
437	I beneficiari della misura sono imprenditori agricoli singoli e associati. È necessario ricordare a tal proposito che i «gruppi di agricoltori» non sono ammissibili in tale contesto, ma esclusivamente agricoltori singoli ed eventualmente altri soggetti "gestori del territorio" se debitamente giustificati.	Misura non attuata	
438	L'autorità di gestione dovrebbe riprendere le informazioni relative ai piani di gestione approvati nell'ambito della analisi SWOT analysis.	Misura non attuata	
439	Non è chiaro se questa misura verrà attuata solamente nei siti Natura 2000 con un piano di gestione approvato (solo un terzo dei siti), e se sarà applicata a tutti gli agricoltori e i silvicoltori nella zona interessata (compensazione dei requisiti obbligatori applicabili a tutti	Misura non attuata	
<b>M13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI (ARTICOLO 31)</b>			
440	La misura è incompleta e richiede una revisione profonda per renderla conforme con le condizioni del regolamento (UE) n.1305/2013. In particolare si sottolineano gli aspetti di seguito riportati.	Condivisibile (testo modificato): la misura è stata adeguata alle osservazioni	
441	Occorrerebbe giustificare in modo più preciso la programmazione della misura 13 nell'ambito della	Condivisibile (testo modificato): Nella descrizione generale della misura è stato chiarito che il contributo della stessa è indirizzato direttamente alla focus area	8.2.13.2 "Descrizione generale della misura"

	<p>Priorità 4 ed il suo contributo alla focus area 4A. Il rischio di abbandono della terra dovrebbe essere ulteriormente dimostrato. Il livello di copertura delle aree in questione con la rete Natura 2000 e con le altre zone ad alto valore ambientale potrebbe fornire un'indicazione del contributo della misura alla conservazione della biodiversità.</p>	<p>4a e indirettamente alle FA 4c e 6a.</p> <p>Il rischio di abbandono della terra, e le sue conseguenze sono evidenziati nell'analisi di contesto e nella descrizione generale della misura.</p> <p>E' stata inserita una tabella con l'elenco completo dei comuni come delimitati ai sensi della direttiva 75/268/CEE aggiornata all'applicazione degli articoli 18, 19 e 20 del Reg. Ce 1257/1999</p> <p>E' stata inserita la restituzione cartografica con la sovrapposizione dei territori indicati in tabella con le aree della rete Natura 2000</p>	<p>8.2.13.3.1.1 "descrizione del tipo di intervento"</p> <p>8.2.13.3.2.1 "descrizione del tipo di intervento"</p> <p>8.2.13.3.3.1 "descrizione del tipo di intervento"</p>
442	<p>L'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non è indicato come base giuridica.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): è stato inserito il riferimento all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013</p>	<p>8.2.13.1 "Base giuridica"</p>
443	<p>Per quanto riguarda la delimitazione delle zone la misura fornisce un riferimento alla direttiva 75/268/CEE per la delimitazione di tutte e tre le sottomisure. A questo proposito è necessario sottolineare quanto segue: Per le sottomisure 13.1 e 13.3 la designazione delle aree deve essere precisata nel PSR, alla luce e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 32(2) e 32(4) del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'attuale delimitazione deve inoltre essere allegata al PSR.</p> <p>— Le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 5 dell'articolo 31 del regolamento sullo sviluppo rurale si possono applicare solo alle ex aree intermedie svantaggiate. Inoltre, dovrebbe essere chiaramente indicato nel PSR se, nel corso del periodo di programmazione, i pagamenti ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi della lettera a), punto ii) dell'articolo 36 del regolamento (CE) 1698/2005 continueranno ad applicarsi. Si prega di notare che il presente regime transitorio non si</p>	<p>Condivisibile (testo modificato):</p> <p>L'attuale delimitazione è stata inserita riportando in uno degli allegati al PSR l'elenco completo dei comuni svantaggiati con la specifica di quelli che ricadono nelle condizioni di cui all'art. 19 del Reg. Ce 1257/1999, che potranno essere interessati dalla definizione dei nuovi criteri di delimitazione, e di quelli di cui all'articolo 18 e 20 del Reg. Ce 1257/1999.</p> <p>L'articolo 36 lettera a), punto ii) del regolamento (CE) 1698/2005 con la misura 212 comprendeva i territori interessati dai vincoli di cui all'articolo 19 e all'articolo 20 del Reg. Ce 1257/1999. Quanto disposto dall'articolo 32(3) riguarda solo le aree che ricadono nelle condizioni previste all'articolo 19 del Reg 1257/1999</p> <p>La nuova delimitazione delle aree di cui all'articolo 32(3) è prevista al più tardi alla fine del 2017.</p> <p>Il periodo di transizione è stato pianificato al massimo su tre anni.</p> <p>A partire dall'annualità in cui si avrà la nuova delimitazione, gli agricoltori che non risulteranno più ammissibili al sostegno riceveranno per non più di 3 anni un livello di sostegno decrescente per attenuare gli effetti dell'uscita che non potrà essere corrisposto oltre l'anno 2020. I valori delle indennità sono definiti sulla base della programmazione 2007 – 2013. Nel 2020 si rispetterà il limite del 20%</p>	<p>Paragrafo 8.2.13.2 "Descrizione generale della misura"</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.2.1 "Descrizione del tipo di intervento"</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.2.8 "Importi e aliquote di sostegno"</p> <p>Paragrafo 8.2.13.2.11 "Informazioni specifiche della misura"</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.11 "Informazioni specifiche della misura"</p>

	<p>applica alle disposizioni dell'articolo 32(1)(a) e 32(1)(c) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Per le sottomisura 13.2, l'attuale delimitazione può essere mantenuta fino alla nuova delimitazione, compresa la "messa a punto" (affinamento o fine tuning), al più tardi fino alla fine del 2017. È necessario precisare quando la Campania preveda di effettuare le nuove designazioni, compresa l'analisi minuziosa, ossia fino a quando la vecchia zona di designazione sarà mantenuta.</p> <p>— Per quanto riguarda le zone di cui alla lettera b), paragrafo 1 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, è necessario quindi fornire informazioni alla Commissione in merito all'analisi minuziosa condotta (fine tuning), nonché indicazioni circa l'entrata in vigore della nuova delimitazione. La Regione dovrebbe anche descrivere le modalità in base alle quali è stato pianificato il periodo di transizione (phasing-out). Dovrebbe essere fornito il calendario per l'entrata in vigore della nuova delimitazione, da applicare al più tardi a partire dal 2018. Si ricorda alla Regione che, una volta definite, le nuove delimitazioni dovrebbero essere allegate al PSR e che si deve assicurare la conformità con l'articolo 31, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013.</p>	<p>I anno: 80% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013  II anno: 40% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013  III anno: 20% del valore dell' indennità prevista nel periodo 2007 – 2013</p>	
444	<p>Per quanto riguarda i pagamenti, la misura specifica che l'importo del pagamento non è legato alla produzione, ma è modulata in base alla dimensione aziendale. Conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, i pagamenti riguardanti le perdite di reddito e costi aggiuntivi possono essere differenziate solo in funzione della gravità del vincolo permanente identificato e in funzione del sistema agricolo</p>	<p>Condivisibile (testo modificato):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per tutte le tipologie di intervento è stato specificato nella descrizione della misura che l'indennità compensa i costi aggiuntivi e il mancato reddito dovuto ai vincoli a cui l'area è soggetta;</li> <li>2. Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e costi correlati allo svantaggio naturale, comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali,</li> <li>3. come descritto nella relazione tecnica la degressività delle indennità è valutata sulle economie di scala che si realizzano per classi di</li> </ol>	<p>Paragrafo 8.2.13.2  "Descrizione generale della misura"</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.1.5  "Costi ammissibili"</p> <p>Paragrafo  8.2.13.3.2.5 "Costi</p>

	<p>praticato. Tale sistema non riguarda singole colture o processi produttivi. Solo nell'ambito della degressività dei pagamenti (peraltro non indicato nella scheda di misura) di cui al paragrafo 4 dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le dimensioni dell'azienda possano essere prese in considerazione. La Regione è invitata ad aggiornare il testo della misura alla luce di quanto esposto.</p>	<p>ampiezza dell'azienda. Per le tipologie d'intervento 13.1.1 e 13.2.1 esse sono</p>	<p>ammissibili”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.3.5 “Costi ammissibili”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.1.8 “Importi e aliquote di sostegno”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.1.11 “Informazioni specifiche della misura”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.2.8 “Importi e aliquote di sostegno”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.2.11 “Informazioni specifiche della misura”</p> <p>8.2.13.3.3.8 “Importi e aliquote di sostegno”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.3.11 “Informazioni specifiche della misura”</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>Paragrafo 8.2.13.3.1.2 “tipo di sostegno”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.2.2 “tipo di sostegno”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.3.2 “tipo di sostegno”</p>
445	<p>La fissazione di valori massimi di densità di allevamento del bestiame come requisito obbligatorio non sembra coerente con l’obiettivo di questa misura (vedasi le considerazioni precedenti). Nel caso in cui la regione Campania proponga di applicare la densità minima di allevamento come un criterio di ammissibilità per l’indennità compensativa, va osservato che un tale criterio deve essere applicato solo in relazione a superfici a pascolo permanente e caratterizzate da un livello di densità molto debole. In nessun caso tale criterio di ammissibilità va applicato allo scopo di escludere la superficie consacrata a seminativi dall’indennità compensativa. Nel caso in cui il requisito "densità minima d'allevamento" sia stabilito, la Regione dovrebbe garantirne in ogni caso le caratteristiche di controllabilità e verificabilità.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): nelle tipologie 13.1.1, 13.2.1 e 13.3.1 è stato eliminato “Garantire un carico di UBA compreso tra un minimo di 0,5 UBA per ettaro ed un massimo di 3 UBA per ettaro in caso di superfici a pascolo richieste a premio.”</p>	<p>Paragrafo 8.2.13.3.1.1 “Descrizione del tipo di intervento”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.2.1 “Descrizione del tipo di intervento”</p> <p>Paragrafo 8.2.13.3.3.1 “Descrizione del tipo di intervento”</p>
446	<p>Tale requisito potrebbe essere accettabile solo con riferimento ad un carico di bestiame minimo relativamente ai soli pascoli. Tutte le superfici a prato invece dovrebbero essere ammissibili (con o senza bestiame), ove coltivate. Un carico massimo potrebbe “teoricamente” essere accettato solo in</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): si rinvia alla risposta per l’osservazione 445</p>	



	<p>relazione a sistemi di allevamento “intensivi”, per i quali i calcoli rispetto alle zone ordinarie dovessero portare su un livello di premio inferiore al minimo regolamentare (di 25 €/ha). E 'possibile differenziare il pagamento a seconda dei sistemi agricoli presenti, sulla base del paragrafo 1 dell'articolo 31 del regolamento (UE) n 1305/2013. Nel tal caso, una differenziazione tra allevamento intensivo ed estensivo sarà possibile, a condizione di dare prova dell'esistenza di un rapporto più sfavorevole tra costi / ricavi per i sistemi intensivi. Questo potrebbe fornire la base per differenziare i premi.</p>		
447	<p>Per quanto riguarda gli importi stabiliti per il premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— l'importo del pagamento non può essere espresso «fino a», ma dovranno essere indicati importi precisi;</li> <li>— nel PSR dovrebbe essere chiaro che l'importo minimo del pagamento di EUR 25 si riferisce alla media dell'area del beneficiario del sostegno per gli ettari pagati;</li> <li>— non vi è alcuna descrizione della metodologia di calcolo riguardante importi del pagamento per le perdite di reddito e i costi supplementari rispetto alle zone ordinarie. Non è opportuno confrontare la pratica dell'allevamento con la coltivazione dei seminativi.</li> <li>— il calcolo deve essere verificato da un organismo indipendente ed il certificato allegato al PSR.</li> <li>— occorre chiarire se vi sarà una differenziazione del livello di pagamenti connessi alla gravità degli svantaggi o connessi al sistema agricolo a norma</li> </ul>	<p>Condivisibile</p> <p>Primo trattino: Nelle nuova versione delle tabelle l'espressione “fino a “ è stata utilizzata solo per la classe d'ampiezza</p> <p>Secondo trattino: è stato inserito In ogni caso il valore dell'indennità non potrà mai essere inferiore ad € 25 calcolato come importo minimo del pagamento riferito alla media dell'area del beneficiario del sostegno per gli ettari pagati</p> <p>Terzo trattino: sono state inserite maggiori specifiche e il metodo di calcolo è stato meglio esplicitato</p> <p>Quarto trattino: la dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è resa disponibile in allegato al PSR</p> <p>Quinto trattino: la differenziazione dei livelli di pagamento sono stati differenziati in base alla gravità del vincolo presente nelle varie zone e non è stata prevista alcuna maggiorazione degli importi</p> <p>Sesto trattino: Le indennità sono valutate a superficie e per gli svantaggi che caratterizzano le diverse aree.</p> <p>Non sussistono sovrapposizioni con i pagamenti del primo pilastro in quanto i calcoli per la valutazione delle indennità non prendono in considerazione elementi concessi ai pagamenti del primo pilastro siano essi relativi agli</p>	<p>Paragrafi 8.2.13.3.1.8 “Importi e aliquote di sostegno” 8.2.13.3.2.8 “Importi e aliquote di sostegno” 8.2.13.3.3.8 “Importi e aliquote di sostegno”</p> <p>Paragrafi 8.2.13.3.1.10 “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno” 8.2.13.3.1.11 “informazioni specifiche della misura” 8.2.13.3.2.10 “Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno”</p>

	<p>dell'articolo 31(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 o se gli importi erogabili potranno essere maggiorati in casi debitamente motivati tenendo conto di circostanze particolari debitamente giustificate nel PSR, come previsto dall'articolo 31(3) del medesimo regolamento.</p> <p>— occorre chiarire se vi saranno pagamenti a valere sul primo pilastro ed in caso affermativo se se ne è tenuto conto nei calcoli suddetti.</p>	<p>obblighi del greening che ai pagamenti accoppiati di cui all'articolo 52 del Reg.Ue 1307/2013 che hanno altre finalità.</p>	<p>8.2.13.3.2.11 "informazioni specifiche della misura" 8.2.13.3.3.10 "Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno" 8.2.13.3.3.11 "informazioni specifiche della misura"</p>
448	<p>Occorre chiarire che i beneficiari del sostegno sono solo gli agricoltori attivi ai sensi del regime di pagamenti diretti.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): a livello di ogni singola tipologia d'intervento è stato inserito: <i>Agricoltori in attività come definiti all'art. 9, paragrafo 2, primo comma del regolamento U.E. n. 1307/2013, così come attuato dal Titolo II, articolo 3 del D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii.</i></p>	<p>Paragrafi 8.2.13.3.1.4 "Beneficiari" 8.2.13.3.2.4 "Beneficiari" 8.2.13.3.3.4 "Beneficiari"</p>
449	<p>Per quanto riguarda i criteri di selezione, come previsto dall'articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013, non si applica ai pagamenti per le aree svantaggiate (ANC), tantomeno per dare priorità di finanziamento per incoraggiare il rinnovo generazionale e dare priorità ai giovani agricoltori. La Regione è invitata a correggere in tal senso la misura.</p>	<p>Condivisibile (testo modificato): per tutte le tipologie d'intervento è stato inserito l'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 che non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione</p>	<p>Paragrafi 8.2.13.3.1.7 "Principi criteri di selezione" 8.2.13.3.2.7 "Principi criteri di selezione" 8.2.13.3.3.7 "Principi criteri di selezione"</p>
450	<p>Per quanto riguarda il requisito concernente una dimensione minima aziendale, la regione dovrebbe garantire che la proposta di dimensione minima aziendale non produca un effetto distorsivo della concorrenza tra gli agricoltori che ricevono tali pagamenti rispetto a quelli esclusi, tenendo presente che i pagamenti relativi alle aree soggette a vincoli naturali (ANC) rientrano nell'ambito di applicazione</p>	<p>Condivisibile: (testo modificato). E' stata eliminata la dimensione minima aziendale di accesso alla misura. Per garantire l'efficienza dei costi amministrativi nella gestione della domanda di aiuto è stata introdotto una soglia economica per l'erogazione del premio per ciascuna sottomisura</p>	<p>Paragrafi 8.2.13.3.1.6 "Condizioni di ammissibilità" 8.2.13.3.2.6 "Condizioni di ammissibilità" 8.2.13.3.3.6</p>

	del paragrafo 13 dell'allegato 2 dell'accordo OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) sull'agricoltura. La Regione è tenuta a garantire che le pertinenti disposizioni dell'OMC siano rispettate.		"Condizioni di ammissibilità"  Paragrafi: 8.2.13.3.1.8 "Importi e aliquote di sostegno" 8.2.13.3.2.8 "Importi e aliquote di sostegno" 8.2.13.3.3.8 "Importi e aliquote di sostegno"
451	La Regione è invitata a verificare che le soglie fissate per l'accesso al sostegno nel quadro della presente sottomisura (requisito minimo di 0,2 o 0,5 ettari, essere proprietari del terreno) non siano discriminatorie nei confronti di un alto numero di potenziali beneficiari.	Condivisibile: si rinvia alla risposta di cui all'osservazione 450	
<b>13.1 - INDENNITÀ COMPENSATIVA NELLE ZONE MONTANE</b>			
452	La Regione è invitata a specificare il metodo di calcolo del sostegno nei casi indicati al comma 8.2.13.3.1.8, in cui una superficie agricola, situata nella stessa area geografica, sarebbe contemporaneamente ammissibile alle sottomisure 13.1, 13.2 e 13.3. Sono necessari più dettagli su questo argomento.	Condivisibile (testo modificato): è stato così modificato: - Cancellato al paragrafo 8.2.13.3.1.8 ed inserito nel paragrafo 8.2.13.3.1.2 con la seguente indicazione Nei casi in cui uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità sia per il tipo di intervento 13.1.1 che per il tipo di intervento 13.2.1 che per il tipo d'intervento 13.3.1, la riduzione percentuale prevista per la regressività è da applicare computando comunque l'intera superficie a premio ricadente nelle aree eleggibili	Paragrafo 8.2.13.3.1.2 "Tipo di sostegno"
453	I meccanismi che regolano i premi, gli obblighi e le modalità di degressività di cui al paragrafo 4 dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013 deve essere chiaramente descritti e giustificati.	Condivisibile (testo modificato): si rinvia alla risposta di cui all'osservazione 444	
<b>13.2 - INDENNITÀ COMPENSATIVA PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI</b>			
454	La Regione è invitata a fornire una giustificazione economica per spiegare la degressività proposta, sulla base di possibili economie di scala quali risultanti dai calcoli rispetto alle zone ordinarie. Ad	Condivisibile (testo modificato): Per la degressività si rinvia alla risposta di cui all'osservazione 444.  Per il meccanismo di degressività a seguito della nuova delimitazione si rinvia	

	<p>esempio, occorrerebbe spiegare quali economie di scala si realizzano nel ridurre del 50% i pagamenti per superfici superiori a 50 ha. La regione è anche invitata a chiarire se intende introdurre il meccanismo di degressività prima che la nuova delimitazione entra in vigore; in tal caso, deve fornirne giustificazione.</p>	<p>alla risposta all'osservazione 443</p>	
<p>13.3 - INDENNITÀ COMPENSATIVA PER ALTRE ZONE SOGGETTE A VINCOLI SPECIFICI</p>			
455	<p>Per zone soggette a vincoli specifici, occorre spiegare in che modo sarà garantito il rispetto del 10 % di limite territoriale per l'intero territorio Italiano, in coordinamento con le altre regioni Italiane interessate. Garanzie devono essere fornite in tal senso.</p>	<p>La delimitazione delle aree a vincoli specifici per l'intero territorio nazionale non risulta modificata rispetto alla precedente programmazione</p>	<p>Paragrafo 8.2.13.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento"</p>
<p>14- BENESSERE DEGLI ANIMALI (ARTICOLO 33)</p>			
456	<p>La Regione è invitata a precisare la coerenza delle tipologie di allevamento indicate nella presente misura (bovini, bufalini, suini, ovini, caprini e avicoli) rispetto all'analisi SWOT ed all'analisi dei fabbisogni.</p>	<p>Misura non attuata</p>	
457	<p>Gli aspetti di prevenzione delle malattie e di pulizia sono parte integrante della buona gestione economica dell'allevamento. Tali impegni, così come sono presentati nel PSR, non possono essere considerati come sostenibili nel quadro di misure per il benessere degli animali. La misura mira a risolvere quelle questioni che non sarebbero altrimenti affrontate, senza l'assistenza del contributo e non possono riguardare attività ordinarie e/o in baseline.</p>	<p>Misura non attuata</p>	
458	<p>L'intervento di "controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura" non sembra coerente con il disposto dell'articolo 10 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014. La Regione è invitata a spiegare ulteriormente il legame tra tale tipologia d'intervento e la misura per il</p>	<p>Misura non attuata</p>	

	benessere degli animali.		
459	Si ricorda che i farmaci non sono finanziati nell'ambito di questa misura. Solo in particolari casi in cui la mutilazione o la castrazione degli animali siano ritenute necessarie, è previsto il sostegno all'uso di anestetici, analgesici e farmaci antinfiammatori.	Misura non attuata	
460	Per quanto riguarda il calcolo dell'importo del sostegno, la descrizione della metodologia utilizzata dovrebbe menzionare le fonti e il periodo di riferimento degli importi utilizzati per i calcoli indicati, assicurandosi che siano più recenti. La Regione dovrebbe inoltre confermare che nel calcolo dell'importo del sostegno non si è tenuto conto dei costi d'investimento (non sono inoltre ammissibili farmaci, vaccini e spese veterinarie) e dovrebbe descrivere i costi aggiuntivi, il mancato guadagno e i costi di transazione coperti dal sostegno. Si ricorda inoltre alla Regione che il calcolo dei pagamenti dev'essere certificato da un organismo indipendente e che il certificato va allegato al PSR.	Misura non attuata	
461	In generale, non è necessario effettuare alcuna selezione dei beneficiari in quanto si presume che i benefici per il benessere degli animali apportati dai beneficiari soggetti agli stessi impegni sono uguali o molto simili. Tuttavia, i criteri di selezione possono essere introdotti se la Regione intende dare un accesso preferenziale al sostegno per alcune aree o tipi di allevamento, giustificato in virtù dell'analisi SWOT, o se la dotazione finanziaria non è sufficiente per garantire il sostegno a tutti i beneficiari. Alla luce di quanto sopra, la Regione è invitata a rivedere i principi proposti per la definizione dei criteri di selezione, a identificare con precisione le eventuali macro aree prescelte e ad evitare criteri	Misura non attuata	

	discriminatori (età, genere etc.).		
<b>M15 - SERVIZI SILVO-AMBIENTALI E CLIMATICI E SALVAGUARDIA DELLE FORESTE (ARTICOLO 34)</b>			
<b>462</b>	Nella descrizione della misura si dovrebbe inserire un riferimento all'articolo 8 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014. Inoltre la Regione dovrebbe fornire riferimenti esaustivi rispetto all'attuazione della strategia dell'UE sia nazionale, sia regionale, alla biodiversità, alla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici o ad altri documenti o piani di strategia pertinenti o a impegni e processi internazionali.	<b>Parzialmente condivisibile.</b> Le informazioni pertinenti l'art. 8 del Reg (UE) 807/14 sono stati inserite nella descrizione della sottomisura 15.2. I riferimenti alla strategia richiesti sono stati debitamente inseriti nel paragrafo “.Descrizione del tipo di intervento” della tipologia 15.2.1	8.2.14.3.2.1
<b>463</b>	Il Piano di gestione forestale o strumento equivalente (piano di coltura) è richiesto per una soglia minima di 100 ettari e per terreni privati. La Regione dovrebbe spiegare in che modo la soglia minima individuata garantisca che la maggior parte della superficie forestale regionale (anche pubblica) sia effettivamente coperta da questo requisito.	<b>Condivisibile.</b> In Campania la superficie forestale (bosco e altre terre boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano gli imboschimenti). Pertanto la dimensione di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è effettivamente coperta da questo requisito. Di conseguenza la soglia minima è stata ridotta. La presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici superiori a 50 ettari. Per le foreste pubbliche tali informazioni saranno rilevabili dal piano di gestione (piano di assestamento forestale) che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione. .	8.2.14.3.1.6 8.2.14.3.1.10
<b>464</b>	La metodologia di calcolo deve essere più chiara e conforme al punto 8(2)(e)(14), parte 1 dell'allegato I del regolamento d'esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014. Nel testo attuale non è chiaro in	<b>Condivisibile.</b> È stata redatto il documento “Relazione per il calcolo dei premi” allegato al PSR. La certificazione prodotta da un organismo indipendente costituirà parte integrante del PSR	

	che modo ed in quale misura gli impegni sono presi in considerazione nel calcolo dei premi. La descrizione del metodo di calcolo dei pagamenti dovrebbe includere anche le informazioni sui dati pertinenti e recenti utilizzati per il calcolo dell'importo dell'aiuto. Il calcolo dei pagamenti dovrebbe essere certificato da un organismo indipendente e tale certificazione dovrà anche confermare specificamente che il doppio finanziamento è escluso.		
465	Occorre descrivere le sinergie con le misure di cui agli articoli 14 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e precisare meglio quelle relative alla misura di cui all'articolo 21 dello stesso regolamento (Misura 8).	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> La misura è complementare e sinergica con le sottomisure 8.3 e 8.5 in particolare con le azioni a, b e d, e con la sottomisura 16.8. In merito alla sinergia con le misure trasversali (1, 2 e 16) rilevano le tematiche oggetto degli impegni della misura 15 che rientrano sia nei percorsi formativi attivabili, che nelle materie di consulenza aziendale.	
<b>15.1 – PAGAMENTO PER IMPEGNI SILVO-AMBIENTALI E IMPEGNI IN MATERIA DI CLIMA</b>			
466	I Beneficiari di questa sottomisura possono essere silvicoltori pubblici, privati, e «altri possessori»; la Regione è invitata a precisare meglio le caratteristiche di questi ultimi.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Per altri possessori è stato specificato ci si riferisce alle figure individuate dal trattino <i>“Requisiti di ammissibilità per operazioni realizzate su beni immobili”</i> del paragrafo 8.1 Affittuari, usufruttuari, titolari della gestione in base ad un legittimo titolo.	Paragrafi 8.1 e 8.2.14.3.2.4
467	Gli impegni non sono precisati, e risulta difficile comprendere quali tipi di azioni la Regione si proponga di realizzare.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Gli impegni sono indicati nella tabella 15.1 <i>“Azioni – baseline – premio”</i> inserite nella sezione <i>“Descrizione del tipo di intervento”</i>	Paragrafo 8.2.14.3.1.1
<b>15.1.1– INTERVENTI SILVO-AMBIENTALI E CLIMATICI</b>			
<b>15.1.2 INTERVENTI SILVO-AMBIENTALI E CLIMATICI CONNESSI A INVESTIMENTI REALIZZATI CON LA MISURA 8.5 DEL PSR (la tipologia di intervento 15.1.2 è stata eliminata)</b>			
468	Per quanto riguarda le tipologie di azioni ambientali e per il clima proposte, l'azione 7.2 (rimozione dei residui da utilizzare a fini energetici), esse non sembrano potersi configurare come attività da svolgere in modo continuativo, ma piuttosto una tantum. Pertanto, non sembra opportuno legarle a pagamenti pluriennali. Qualora sia dimostrato che si	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Il riferimento è alla tipologia di intervento 15.1.1, le cui azioni a7.1 e a7.2 nella versione revisionata sono state eliminate dal paragrafo <i>“Descrizione del tipo di intervento”</i>	8.2.14.3.1.1

	tratti di una pratica specifica rispettosa dell'ambiente, questa iniziativa potrebbe essere sostenuta nel quadro della misura 8.5 (o 8.6, se del caso).		
469	Le differenze tra gli elementi di base e gli impegni volontari potrebbero essere presentate con maggiore chiarezza, ad esempio in forma di tabellare. La Regione è invitata a chiarire se la tabella 1 fornita per la sottomisura 15.2 è pertinente anche per la sottomisura 15.1.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> La "tabella 15.1" è stata modificata. Essa, all'attualità, è pertinente solo alla sottomisura 15.1 e alla tipologia di intervento 15.1.1, in quanto la tipologia di intervento 15.1.2 è stata eliminata. La tabella citata è stata inoltre adeguata alle indicazioni della osservazione.	8.2.14.3.1.1
470	Riguardo all'azione 8 (gestione dei boschi di neoformazione) è opportuno chiarire che la superficie ammissibile dovrebbe essere esclusivamente forestale o boschiva. I sistemi agroforestali esistenti, interfaccia tra agricoltura e silvicoltura, non sembrano rientrare tra gli obiettivi di questa misura, ma potrebbero essere sostenuti attraverso misure agroambientali, qualora si verificano le condizioni richieste per tali misure..	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Il riferimento è alla tipologia di intervento 15.1.1, l'azione a 8.1 è stata eliminata al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento"	8.2.14.3.1.1
471	L'azione 10 (adesione a sistemi di certificazione forestale sostenibile) costituisce uno strumento di mercato, ed il suo costo non è ammissibile nell'ambito di questa misura.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Il riferimento è alla tipologia di intervento 15.1.1, l'azione a 10 è stata eliminata al paragrafo "Descrizione del tipo di intervento"	8.2.14.3.1.1
472	Riguardo alle sinergie con la misura 8.5, occorrerebbe chiarire con precisione che gli investimenti e azioni una tantum specifiche potrebbero essere finanziate nell'ambito della sottomisura 8.5 e che interventi periodici/annuali volti a procurare vantaggi all'ambiente agli ecosistemi e al clima che vadano al di là dei requisiti legali minimi vigenti e alla pratica ordinaria di gestione possono essere sostenuti attraverso la misura 15.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> La tipologia di intervento 15.1.2 "Interventi silvo - ambientali e climatici connessi ad investimenti realizzati con la sottomisura 8.5. del PSR" è stata eliminata.	



<b>15.2 – SOSTEGNO PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GENETICHE FORESTALI</b>			
<b>473</b>	Si prega di notare che il sostegno ai sensi della presente misura deve rientrare tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 34(4) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 8(2)(a) del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.	<b>Parzialmente condivisibile:</b> Nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" è riportato l'elenco delle attività finanziabili. Tale elenco deriva da quanto previsto dall'articolo 34(4) del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dall'articolo 8(2)(a), <b>(b) e (c)</b> del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014	<b>Paragrafo 8.2.14.3.2.1</b>
<b>474</b>	Il calcolo dei costi non va confuso con quello di cui alla sottomisura 15.1, riguardante i pagamenti annuali sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi. Conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 34 del regolamento (UE) 1305/2013, l'importo massimo dell'aiuto che figura nell'allegato II del medesimo non si applica alle attività definite dall'articolo 34, paragrafo 4, riguardante le risorse genetiche. Ciò significa che il sostegno nell'ambito della presente sottomisura non è un pagamento per superficie.	<b>Condivisibile:</b> si tratta di un contributo in conto capitale per investimenti come specificato nel paragrafo "Tipo di sostegno" e che pertanto non si configura come un pagamento per superficie.	<b>Paragrafo 8.2.14.3.2.2</b>
<b>475</b>	Pertanto, la condizione di pagamento basato sul calcolo dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno dovrebbe essere sostituita con una più ragionevole forma di sostegno basato sui costi effettivi per l'istituzione e la conservazione delle risorse genetiche.	<b>VEDI osservazione 474</b>	
<b>476</b>	Il sostegno può essere parte di un investimento, di un pagamento forfettario o costi standard per la manutenzione, ma dovrebbe escludere i pagamenti per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico. In ogni caso, il livello di premio "fino a" non è accettabile, è necessario indicarlo chiaramente.	<b>Condivisibile.</b>  Nei paragrafi "Costi ammissibili" e "Importi ed aliquote di sostegno" è stato inserito che " <i>i costi per le attività che sono obbligatorie dal punto di vista giuridico nonché attività ordinaria per la pubblica amministrazione non sono ammissibili</i> " e l'aliquota di sostegno è pari al "100% della spesa ammissibile".	8.2.14.3.2.5 8.2.14.3.2.8
<b>477</b>	La sovracompensazione rispetto ad eventuali redditi/ricavi deve essere evitata, e pertanto il sostegno non dovrebbe prendere in considerazione i	<b>Condivisibile.</b>  Nel paragrafo "Costi ammissibili" è stato inserito che " <i>non verranno finanziate</i>	8.2.14.3.2.5

	costi variabili connessi con la produzione di materiale genetico a fini commerciali.	<i>attività che prevedono la produzione di materiale genetico a fini commerciali"</i>	
<b>M16 - COOPERAZIONE (ARTICOLO 35)</b>			
478	Tra le condizioni di eleggibilità, vi è quella che prescrive che il beneficiario abbia la propria sede in Campania. Si ricorda che tale requisito non è specificato dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013, che si riferisce piuttosto alla localizzazione o al luogo geografico dove le operazioni sono 'attuate'.	CONDIVISIBILE Si è specificato in tutte le tipologie di intervento che l'ubicazione delle operazioni da realizzare è la Regione Campania. Tale indicazione è contenuta nel paragrafo "Condizioni di ammissibilità" di ciascuna tipologia di intervento	Paragrafi: 8.2.15.3.1.6 8.2.15.3.2.6 8.2.15.3.3.6 8.2.15.3.4.6 8.2.15.3.5.6 8.2.15.3.6.6 8.2.15.3.8.6
479	Ciascuna operazione prevista nelle sottomisure dovrebbe essere spiegata in dettaglio. I costi ammissibili dovrebbero essere dettagliati per ogni sottomisura/operazione, conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e al pertinente paragrafo dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre il tipo di sostegno indicato andrebbe ulteriormente descritto. Occorre descrivere e giustificare le aliquote di sostegno proposte alla luce delle operazioni ammissibili e ad indicare chiaramente se per taluni casi si applica l'approccio del sostegno erogato sotto forma di "sovvenzione globale", in conformità con il paragrafo 6 l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il programma dovrebbe stabilire un collegamento più chiaro tra i costi ammissibili descritti e le categorie individuate all'Articolo 35 (5) del regolamento (UE) n.1305/2013.	CONDIVISIBILE Si è tenuto conto dell'osservazione e per ogni tipologia di intervento nei paragrafi pertinenti si sono meglio definiti gli elementi oggetto di osservazione e precisamente sono stati meglio dettagliati i seguenti aspetti: tipo di sostegno, costi ammissibili, aliquote di sostegno. Si precisa inoltre che per nessuna tipologia si applica l'approccio di tipo Sovvenzione globale ( tale precisazione è inserita per ciascuna tipologia nel paragrafo Tipo di sostegno")	Paragrafi: 8.2.15.3.1.2/5/8 8.2.15.3.2.2/5/8 8.2.15.3.3.2/5/8 8.2.15.3.4.2 /5/8 8.2.15.3.5.2/5/8 8.2.15.3.6.2/5/8 8.2.15.3.7.2 /5/8 8.2.15.3.8.2 /5/8
480	La Regione dovrebbe garantire, per ciascuna regione e programma, in ogni sottomisura e operazione, che tutti i potenziali beneficiari rientrino in almeno una delle seguenti categorie (che non si escludano a vicenda e che comportano tutte almeno la	CONDIVISIBILE Si è tenuto conto dell'osservazione e per ogni tipologia di intervento nel paragrafo pertinente "beneficiari" si sono meglio definiti i beneficiari	Paragrafi: 8.2.15.3.1.4 8.2.15.3.2.4 8.2.15.3.3.4 8.2.15.3.4.4

	collaborazione di due entità): gruppo operativo PEI (cfr. l'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013); polo/la rete (cfr. l'articolo 35, paragrafo 1, lettera b)); almeno due soggetti coinvolti nella cooperazione che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (cfr. l'articolo 35, paragrafo 1, lettera a)).		8.2.15.3.5.4 8.2.15.3.6.4 8.2.15.3.7.4 8.2.15.3.8.4
481	Nel paragrafo "Importi e aliquote di sostegno" la formula "fino al 100%" non è precisa. Il programma deve indicare esattamente le aliquote applicate nelle varie situazioni o spiegare quali fattori determineranno tali aliquote (in modo tale da consentire a un lettore informato di calcolarle).	CONDIVISIBILE Al paragrafo pertinente, in ogni tipologia di intervento, si è precisata l'aliquota di contributo.	Paragrafo: "Importi e aliquote di sostegno" 8.2.15.3.1.8 8.2.15.3.2.8  8.2.15.3.3.8 8.2.15.3.4.8 8.2.15.3.5.8 8.2.15.3.6.8 8.2.15.3.7.8 8.2.15.3.8.8
482	La Regione è invitata a chiarire che cosa intende con l'espressione più volte citata secondo cui «le tipologie dei costi ammissibili e le aliquote di contributo sono quelle previste nei rispettivi interventi di riferimento».	CONDIVISIBILE Così come già precisato nelle osservazioni n. 480 e 481, si è tenuto conto dell'osservazione e per ogni tipologia nei paragrafi pertinenti si sono meglio definiti gli elementi oggetto di osservazione	
483	Tutta la descrizione della sottomisura 16.2 si concentra esclusivamente sui gruppi operativi PEI, e l'unico beneficiario della sottomisura 16.2 sono i gruppi operativi. Si rammenta alla Regione che, in base al documento di orientamento sull'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, "i tipi di operazioni a supporto del PEI dovrebbero essere sempre collegati alla sottomisura 16.1". Inoltre, il sostegno può essere concesso per la costituzione e la gestione di gruppi operativi e per la realizzazione dei	CONDIVISIBILE La sottomisura 16.2 è stata soppressa. La scheda di Sottomisura della 16.1 è stata modificata ed è riservata esclusivamente ai GO dei PEI. Essa è suddivisa in due azioni: 1) la prima dedicata alla formazione e costituzione e gestione dei Gruppi operativi del PEI. 2) la seconda al funzionamento dei GO finalizzata alla realizzazione dei progetti di innovazione	Paragrafo 8.2.15.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento

	loro progetti attraverso le azioni di cui all'articolo 35, paragrafo 2, lettere a)-k) del regolamento (UE) n. 1305/2013. Per motivi di rendicontabilità e per limitare l'onere amministrativo, dovrebbe essere preferito questo approccio (che collega sia la messa a punto che l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi del PEI alla sottomisura 16.1).		
484	Qualora la regione Campania confermi l'intenzione di sostenere la realizzazione e la gestione/esecuzione del progetto di un gruppo operativo nell'ambito della sottomisura 16.1 intenda mantenere la sottomisura 16.2 nel programma per progetti pilota non-PEI, ogni riferimento a gruppi operativi dovrebbe essere cancellato dalla descrizione della sottomisura 16.2. Un aumento/adattamento del numero di gruppi operativi che saranno sostenuti nell'ambito della sottomisura 16.1 dovrà essere previsto (ad esempio, gli indicatori di output previsto nella tabella di cui al punto 11.1.1.2. 1b).	CONDIVISIBILE La scheda di Sottomisura della 16.1 è stata modificata. Tale osservazione trova risposa al quesito n. 483)  La sottomisura 16.2 è stata soppressa.	Paragrafo 8.2.15.3.1.1 Descrizione del tipo di intervento
485	Le azioni di cooperazione si riferiscono alla sostenibilità ed alle questioni riguardanti le risorse idriche in generale. Si suggerisce di spiegare con maggiori dettagli se le azioni di cooperazione comprenderanno anche la riduzione della lisciviazione/dispersione dei fertilizzanti e dei pesticidi e l'uso di misure di ritenzione naturale delle acque (NWRM, Natural Water Retention Measures).	CONDIVISIBILE Nell'ambito della sottomisura 16.5 sono previste azioni di cooperazione finalizzate alla riduzione della lisciviazione/dispersione dei fertilizzanti e dei pesticidi e alla riduzione del dissesto idrogeologico	8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento
486	a Regione dovrebbe considerare l'uso dei tre obiettivi trasversali dello sviluppo rurale come criteri per la selezione dei progetti.	CONDIVISIBILE  Le diverse tipologie di intervento, a seconda delle tematiche affrontate, hanno tenuto conto del raggiungimento degli obiettivi trasversali con espliciti riferimenti, laddove pertinenti, nei principi di definizione dei criteri di selezione.	Paragrafo: Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione  8.2.15.3.1.7 8.2.15.3.3.7 8.2.15.3.4.7

			8.2.15.3.5.7 8.2.15.3.6.7 8.2.15.3.7.7 8.2.15.3.8.7
487	Se la misura è associata ad altri strumenti di sostegno nazionali o dell'UE sullo stesso territorio (come previsto al paragrafo 9 dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013), è consigliabile prevedere un metodo per evitare la sovracompensazione e di descriverlo nell'ambito di questa misura..	CONDIVISIBILE Nell'ambito della misura 16 è interessata ad altri strumenti di sostegno solo la tipologia 16.7: nel capitolo Strategia è stato specificato che la Regione partecipa, in coerenza con l'Accordo di Partenariato, alla Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Campania (SNAI) in complementarietà con gli altri Fondi FESR e FSE. Nella tipologia 16.7 è pertanto è precisato che gli interventi si attuano nell'ambito dello SNAI	Capitolo 5: Strategia –par. 5.1.  Tip 16.7: Paragrafo Descrizione del tipo di intervento 8.2.15.3.6.1
488	Per le operazioni 16.1, 16.2 e 16.4 si dovrebbe chiarire se l'approccio del pagamento del sostegno come «sovvenzione globale» (previsto al paragrafo 6 dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013) è applicato. In caso affermativo, è opportuno indicare che, nel caso in cui i costi del progetto sono attribuibili a un'altra misura, gli importi e i tassi di aiuto massimi previsti da queste altre misure saranno rispettati.	NON CONDIVISIBILE  Nelle tipologie citate, ma vale per tutte le altre tipologie della misura 16, non si applica l'approccio di tipo “sovvenzione globale” Si ricorda che al tipologia 16.2 è stata soppressa	Paragrafo Tipo di sostegno 8.2.15.3.1.2.  8.2.15.3.3.2.
489	Per le operazioni 16.4, 16.5 e 16.9 non è chiaro se si preveda il sostegno all'acquisto di attrezzature usate. In caso affermativo, si dovrebbero rispettare le condizioni dell'articolo 13, lettera b), del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.	NON CONDIVISIBILE  Tutte le tipologie di intervento cui si fa riferimento nell'osservazione non prevedono il sostegno per acquisto di attrezzature usate	Paragrafi: costi ammissibili:  8.2.15.3.3.5 8.2.15.3.4.5. 8.2.15.3.8.5
490	Per le operazioni 16.5 e 16.9, il sostegno dovrebbe essere concesso solo a cluster e reti di nuova costituzione o che iniziano un'attività per loro nuova.	CONDIVISIBILE Per la 16.5 è stata riportata nel paragrafo “beneficiari” la frase " E' ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative prescelte.  Per la 16.9 nel caso siano presenti reti, queste devono essere di nuova	Paragrafo: Beneficiari: - 8.2.15.3.4.4.  Paragrafo Condizioni di ammissibilità: 8.2.15.3.8.6.

		costituzione o intraprendere una nuova attività	
491	Si dovrebbe chiarire se gli operatori forestali o i proprietari di foreste possono partecipare ad azioni di cooperazione che beneficiano del sostegno, compreso il PEI.	CONDIVISIBILE Operatori forestali e proprietari di foreste potranno partecipare a pieno titolo alle seguenti sottomisure 16.1 -16.5 – 16.6 – 16.8 come specificato nei rispettivi paraf “beneficiari”	Paragrafo Beneficiari: 8.2.15.3.1.4 8.2.15.3.4.4 8.2.15.3.5.4 8.2.15.3.7.4
16.1 - SOSTEGNO ALLA CREAZIONE E AL FUNZIONAMENTO DI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI IN MATERIA DI PRODUTTIVITÀ E SOSTENIBILITÀ AGRICOLA			
492	Dal momento che il PSR sembra prevedere un sostegno sia per la costituzione dei gruppi operativi che per l'esecuzione del progetto, la Regione dovrebbe illustrare le procedure attuative previste, e spiegare se intenda, per esempio, attivare un bando "preliminare" distinto soltanto per la loro costituzione. Si ricorda alla Regione che il finanziamento per la costituzione e quello per il funzionamento dei gruppi operativi avviene in fasi successive e richiede distinti processi e bandi (cfr. Sezione 4.3 "domanda di finanziamento per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi" delle Linee guida in materia di programmazione per l'innovazione). Queste due fasi potrebbero, pertanto, essere trattate come due operazioni distinte.	CONDIVISIBILE  Accogliendo a pieno l'indicazione si è concentrata nella sottomisura 16.1 tutta l'attività di sostegno rivolta ai GO del PEI, distinguendola in due azioni: - la prima rivolta alla formazione e costituzione del GO; - la seconda a sostenere la realizzazione di progetti pilota, innovazioni di processo, prodotto ed organizzative.  Ciascuna delle due Azioni verrà attivata con specifico Bando	Paragrafo 8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento
493	Nella sezione 8.2.16.3.1.1 (Descrizione del tipo di operazione), è necessario chiarire l'affermazione secondo cui la Regione procederà all'emanazione di “bandi rivolti all'attuazione di interventi specifici che possono essere articolati per più annualità”. Se un progetto è selezionato nell'ambito di un bando per i	CONDIVISIBILE  Non viene previsto alcun rinnovo tacito della durata di progetto. Infatti al paraf “Descrizione tipo di intervento” viene chiarito che per l'Azione 2 si prevedono due distinte tipologie di progetti: - uno della durata max di 60 mesi, riferito a tematiche ritenute rilevanti per	Paragrafo 8.2.15.3.1.1. Descrizione tipo di intervento

	gruppi operativi PEI, il progetto è chiaramente definito (inclusa la durata) nella proposta che è stata presentata. Pertanto, la frase sopra riportata deve essere chiarita in quanto dà l'impressione che vi possa essere una sorta di «rinnovo annuale» di sostegno. Inoltre, occorre essere molto cauti nell'accordare ad un dato progetto il periodo massimo regolamentare di durata di sette anni.	la Regione Campania ed un altro max di 36 mesi. Rivolto a problematiche di interesse degli operatori	
494	La Sezione 8.2.14.3.1.4 "Beneficiari" dovrebbe elencare chiaramente le categorie di soggetti ammissibili (ad esempio agricoltori, detentori di foreste, consulenti, servizi di supporto all'innovazione, ricercatori, ecc.) che possono essere annoverati tra i membri dei gruppi operativi. Inoltre, riguardo alla caratteristica dei gruppi operativi secondo cui devono essere inquadrati in "forme giuridiche formalmente e legalmente riconosciute", tale requisito può essere introdotto nel PSR. Tuttavia, si ricorda alla Regione che la normativa dell'UE non impone di istituire entità giuridiche per i gruppi operativi (riduzione degli oneri amministrativi).	CONDIVISIBILE Al paragrafo "Beneficiari", viene specificato: << Il beneficiario della sottomisura è il Gruppo Operativo (GO), costituito ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura. >>. Mentre descrizione del GO è riportata nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento": <<I GO sono intesi come partnership che coinvolgono una molteplicità di attori, provenienti da diversi ambiti (agricoltori, gestori forestali, ricercatori, consulenti, formatori, imprese, associazioni di categoria, consumatori, gruppi di interesse e organizzazioni non governative, comunità rurali e altri soggetti interessati) per la realizzazione di un progetto di innovazione>>  Al paragrafo "Condizioni di ammissibilità" viene specificato, come i GO dovranno assumere forma giuridica, come suggerito anche dalle Linee Guida paragrafo 4.1 (luglio 2014)	Paragrafo 8.2.15.3.1.4 Beneficiari  Paragrafo 8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento  Paragrafo 8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità
495	Sarebbe opportuno che l'autorità di gestione chiarisse se solo il gruppo operativo sarà il beneficiario o se i singoli partner potranno agire anche come beneficiari.	CONDIVISIBILE Il beneficiario della Misura 16.1 sarà il GO, come ben specificato nel paragrafo dedicato (vedi commento osservazione n.480)	Paragrafo 8.2.15.3.1.4 Beneficiari

496	Alcuni elementi indicati nel paragrafo “Descrizione” e “Beneficiari” appartengono piuttosto al paragrafo “Condizioni di ammissibilità” (es. requisiti di trasparenza e diffusione, procedure interne, composizione del gruppo operativo). Tali elementi devono pertanto essere spostati nella sezione appropriata.	CONDIVISIBILE Si sono riformulate le descrizioni contenute nei paragrafi relativi ai “Beneficiari”, “Condizioni di ammissibilità”, spostando anche gli elementi erroneamente riportati nella scheda originaria	Paragrafo Beneficiari: 8.2.15.3.1.4  Paragrafo Condizioni di ammissibilità 8.2.15.3.1.6.
497	Nella sezione “Costi ammissibili” di cui al punto 8.2.16.3.1.1, come spiegato nell’osservazione n. 493 alla sezione «Descrizione del tipo di operazione», il finanziamento per la costituzione e quello per il funzionamento dei gruppi operativi si svolgono in fasi successive e richiedono distinti processi e bandi. Tali fasi devono essere chiaramente distinte nella presente sezione.	CONDIVISIBILE  Le fasi relative alla costituzione e successivo funzionamento del GO sono state chiaramente distinte nelle sezioni: “descrizione del tipo di operazione” e “Costi ammissibili”	Paragrafo Descrizione del tipo di intervento: 8.2.15.3.1.1.  Paragrafo Costi ammissibili: 8.2.15.3.1.5.
498	Qualora la cooperazione transfrontaliera sia rilevante per la Regione Campania (come sembra dalla descrizione del tipo di operazione alla sezione 8.2.16.3.1.1) tale aspetto dovrebbe essere precisato nella sezione “costi ammissibili”.	CONDIVISIBILE Nel paragrafo “costi ammissibili” si è inserita la frase << Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire funzionamento del GO - OMISSIS_ e in particolare le spese connesse: • alla costituzione, funzionamento e coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale>>	Paragrafo Costi ammissibili: 8.2.15.3.1.5.
499	Per quanto riguarda la sezione 8.2.14.3.1.6, la Regione deve garantire che le condizioni di ammissibilità indichino espressamente tutti i requisiti elencati negli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1305/2013 siano rispettate e di precisare che un gruppo operativo dev'essere composto da almeno due partner e che i gruppi operativi PEI devono diffondere i risultati del progetto. La Regione dovrebbe anche descrivere in che modo le operazioni sostenute saranno conformi	CONDIVISIBILE  Quanto richiesto è stato specificato nel paragrafo “Condizioni di ammissibilità” ,distinguendo quanto previsto rispettivamente per l’Azione 1 e l’ Azione 2.	Paragrafo Condizioni di ammissibilità: 8.2.15.3.1.6.



	con l'articolo 70 del regolamento (UE) n. 1303/2013.		
500	Si fa osservare che le regole dell'Unione Europea non impongono l'obbligo d'includere i ricercatori nell'ambito di un gruppo operativo. La composizione di un gruppo operativo dipende dal progetto e deve essere costituito unicamente da partner/soggetti che sono pertinenti e necessari per il particolare progetto. Il criterio «Composizione del gruppo», già peraltro previsto in altre sezioni del programma per la Campania, potrebbe essere più utilmente utilizzato tra i criteri di selezione, lasciando una maggiore flessibilità nelle proposte.	CONDIVISIBILE  Si è tenuto conto dell'osservazione : pertanto al punto "criteri di selezione" sia per l'Azione 1 che per l'Azione 2 è stato inserito il seguente concetto: Per l' Azione 1: <composizione,completezza , competenza del gruppo in funzione dell'idea progettuale e delle attività innovative che esso propone di realizzare ....>  Per l'Azione 2: <composizione, completezza, competenza e affidabilità del potenziale Gruppo Operativo in funzione del progetto proposto e delle attività innovative previste nel Progetto Operativo di innovazione>	Paragrafo Criteri di selezione 8.2.16.3.1.7.
501	Per quanto riguarda la sezione 8.2.14.3.1.8 relativa agli importi e aliquote di sostegno, come specificato in precedenza, il tasso di aiuto dovrebbe essere fissato nel programma. Se necessario, può essere previsto un tasso diverso per un tipo di operazione, accompagnato da una descrizione delle condizioni per le quali sono concessi importi di aiuto diversi.	CONDIVISIBILE  Si è precisata l'aliquota di contributo	Paragrafo Importi e aliquote di sostegno: 8.2.15.3.1.8
<b>16.2- SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA E ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PRATICHE, PROCESSI E TECNOLOGIE</b>			
502	La sottomisura 16.2 sembra essere proposta come intervento per promuovere la costituzione di gruppi operativi in generale. Si ricorda ad ogni buon fine che il sostegno alla costituzione di gruppi operativi dovrebbe essere strettamente limitato a quanto necessario per la realizzazione di un determinato progetto.	CONDIVISIBILE  Sottomisura soppressa	Sottomisura 16.2
503	Alcune delle tipologie di intervento proposte non sembrano del tutto pertinenti: ad esempio "favorire accordi a livello locale e di filiera, promuovere l'internazionalizzazione, favorire il raccordo tra il mondo produttivo e la ricerca". La sottomisura 16.2 riguarda specifici progetti pilota/ sviluppo di nuovi	CONDIVISIBILE  Sottomisura soppressa	Sottomisura 16.2

	prodotti, pratiche etc. e non riguarda la promozione di accordi in generale o di ristabilire i collegamenti tra l'industria e la ricerca.		
16.3 - COOPERAZIONE TRA PICCOLI OPERATORI PER ORGANIZZARE PROCESSI DI LAVORO IN COMUNE E CONDIVIDERE IMPIANTI E RISORSE, NONCHÉ PER LO SVILUPPO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI			
504	Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 11 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014, i potenziali beneficiari dovrebbero essere chiaramente identificati come raggruppamenti di "piccoli operatori", microimprese e persone fisiche non impegnate in un'attività economica al momento della richiesta di finanziamento.	CONDIVISIBILE  Si è modificata la definizione di beneficiari in:  Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale.	Paragrafo Beneficiari: 8.2.15.3.2.4  "
16.4 - SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE TRA GLI ATTORI DELLA CATENA DI APPROVVIGIONAMENTO PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE CORTE E DEI MERCATI LOCALI, E PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE IN UN CONTESTO LOCALE RELATIVA ALLO SVILUPPO FILIERE CORTE E MERCATI LOCALI			
505	Il fatto che alcune zone della Regione presentino una densità di popolazione più elevata e quindi una maggior potenziale di commercializzazione non è una ragione sufficiente per derogare al requisito essenziale di cui al punto a), paragrafo 2 dell'articolo 11 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014. L'intenzione della sottomisura 16.4 è di non sostenere attività di marketing che appaiono come le più immediatamente attrattive, bensì quelle che comportino vantaggi specifici per il fatto di essere realmente "locali" o ancorate alle "filiera corte". In ogni caso, è certamente possibile concedere un sostegno per la creazione di una filiera corta che venda i propri prodotti a Napoli o sulla costiera Amalfitana, a condizione che la disposizione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 11 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014 sia rispettata.	CONDIVISIBILE.  La definizione di mercato locale è stata modificata ed adeguata, conformandola al punto a), paragrafo 2 dell'articolo 11 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014.  La nuova definizione è la seguente: "Il mercato locale (articolo 11, paragrafo 2, lettera b del regolamento UE n. 807/2014) è un mercato di vendita diretta al pubblico di prodotti agricoli, anche trasformati, basato sulla logica della filiera corta, oppure un mercato dove si commercializzano prodotti agricoli, anche trasformati, in un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto all'interno del quale devono avvenire le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale."	Paragrafo Informazioni specifiche della misura: 8.2.15.3.3.11.

506	Per quanto riguarda i beneficiari della presente sottomisura, si ricorda che, come stabilito chiaramente dall'Articolo 11 del regolamento delegato della Commissione (UE) n. 807/2014, il sostegno alle filiere corte e ai mercati locali è previsto soltanto in relazione ai prodotti agricoli e non ai prodotti forestali, che non rientrano in questa sottomisura.	CONDIVISIBILE:  In tutti i paragrafi dove è indicata, è stata espunta la parola "forestali".	Paragrafi: 8.2.15.3.3.1. 8.2.15.3.3.4. 8.2.15.3.3.5. 8.2.15.3.3.6.
507	Rispetto alla sezione "Costi ammissibili", la Regione è invitata a spiegare meglio che cosa intende per "sviluppo di filiere legate a prodotti tipici e/o a qualità regolamentata". Per assicurare la necessaria coerenza con le norme del mercato interno, la promozione deve riferirsi alle filiere corte ed ai mercati locali nel loro complesso, non a singoli prodotti.	CONDIVISIBILE:  è stato eliminato il riferimento ai prodotti tipici e/o a qualità regolamentata	Paragrafo Costi ammissibili: 8.2.15.3.3.5.
508	Poiché l'operazione sembra sostenere anche i mercati locali, le condizioni di ammissibilità dovrebbero definire un raggio massimo (in chilometri) dall'azienda agricola di origine di ogni singolo prodotto entro il quale devono svolgersi le attività di trasformazione e vendita al consumatore finale. Il raggio individuato dovrebbe essere ragionevole, in grado di garantire la natura «locale» dell'operazione tenendo conto delle caratteristiche dell'area interessata dal programma (articolo 11 del regolamento delegato della Commissione (UE) (UE) n. 807/2014).	CONDIVISIBILE:  è stato definito un raggio massimo di 75 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto entro il quale devono svolgersi le attività di produzione, trasformazione e vendita al consumatore finale.	Paragrafo Informazioni specifiche della misura: 8.2.15.3.3.11.
16.5 - SOSTEGNO ALL'AZIONE CONGIUNTA INTRAPRESA A FINI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI O MITIGAZIONE DEI LORO EFFETTI, E AD APPROCCI COMUNI A PROGETTI AMBIENTALI E PRATICHE AMBIENTALI IN CORSO			
509	La sezione "descrizione delle operazioni" fa riferimento ad una maggiore efficienza nell'uso delle risorse idriche. Nel caso si tratti di investimenti irrigui, è necessario soddisfare le condizioni di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	CONDIVISIBILE  Si precisa che la sottomisura prevede esclusivamente il sostegno per i costi della cooperazione. Non si finanziano investimenti.	Paragrafo Costi ammissibili: 8.2.15.3.4.5 -

510	La Regione è invitata a spiegare qual è la funzione delle misure e sottomisure citate nella descrizione. Eventuali operazioni previste nel quadro delle sottomisure citate dovrebbero essere spiegate in dettaglio. I costi ammissibili dovrebbero essere dettagliati per ogni sottomisura/operazione, conformemente all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e al pertinente paragrafo dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, mentre il tipo di sostegno indicato andrebbe ulteriormente descritto. La Regione è inoltre invitata a descrivere e giustificare le aliquote proposte di sostegno alla luce delle operazioni ammissibili e ad indicare chiaramente se per taluni casi si applica l'approccio del sostegno erogato sotto forma di "sovvenzione globale" , in conformità con il paragrafo 6 dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013.	CONDIVISIBILE  La descrizione del tipo di intervento contiene una tabella che individua specifiche aree tematiche di intervento che, come emerge dai fabbisogni , sono di rilevante importanza sul territorio regionale.  All'interno delle aree tematiche individuate la tipologia di intervento finanzia le azioni che consentono accordi di cooperazione tra imprese agricole e forestali, enti pubblici territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locale, che si realizzano attraverso un Progetto collettivo che ha per oggetto l'individuazione e l'azione congiunta sul territorio di una serie di interventi previsti dal PSR per corrispondere agli obiettivi delle aree tematiche sopra indicate. Per nessuno degli interventi previsti sarà applicato il sostegno sotto forma di "sovvenzione globale"	Paragrafo Descrizione del tipo di intervento: 8.2.15.3.4.1  Paragrafo Importi e aliquote di sostegno: 8.2.15.3.4.8  Paragrafo Tipo di sostegno: 8.2.15.3.4.2
511	La Regione potrebbe considerare la possibilità di finanziare, nell'ambito di questa sottomisura, delle iniziative di cooperazione volte per esempio a garantire il collegamento tra operazioni a favore della biodiversità e la continuità tra tali azioni; elaborare piani nazionali/regionali relativi a infrastrutture rispettose dell'ambiente; utilizzare misure di ritenzione delle acque per prevenire le inondazioni e per raggiungere gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque.	CONDIVISIBILE  Le iniziative di cooperazione oggetto di sostegno sono finalizzate alle aree tematiche specificate nella descrizione che in buona parte coprono le tematiche suggerite	Paragrafo Descrizione del tipo di intervento: 8.2.15.3.5.1
512	Per quanto riguarda il criterio di selezione collegato alla Terra dei fuochi, si veda il commento di cui al punto 6 della presente lettera.	CONDIVISIBILE Ogni riferimento alla questione è stato eliminato	Paragrafo Criteri di selezione: 8.2.15.3.4.7
16.6 - SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA PER L'APPROVVIGIONAMENTO SOSTENIBILE DI BIOMASSE DA UTILIZZARE NELLA PRODUZIONE DI ALIMENTI E DI ENERGIA E NEI PROCESSI INDUSTRIALI			
513	La Regione è invitata a chiarire un'apparente		Paragrafo Descrizione tipo di

	contraddizione nella parte descrittiva della operazione: il sostegno alla filiera forestale sembra essere incluso nel primo punto ed escluso al quarto punto (interventi da porre in essere nelle aziende agricole). Inoltre, sembra utile fornire maggiori spiegazioni circa la finalità del quinto punto (interventi rivolti ad impianti per la produzione di energia).	CONDIVISIBILE - Il sostegno alla filiera forestale è incluso. - La tipologia di intervento sostiene esclusivamente i costi di cooperazione. Il riferimento agli interventi rivolti ad impianti per la produzione di energia è relativo ad altre misure che sostengono la realizzazione degli impianti destinatari delle biomasse oggetto della filiera	intervento: 8.2.15.3.5.1  Paragrafo Beneficiari: 8.2.15.3.5.4
514	Riguardo ai principi dei criteri di selezione, la Regione è invitata a definire con maggiore precisione le «zone marginali», le “aree compromesse dal punto di vista ambientale” e a giustificare la loro pertinenza con la misura/operazione.	CONDIVISIBILE  Il riferimento a«zone marginali», le “aree compromesse dal punto di vista ambientale” è stato eliminato	Paragrafo Criteri di selezione: 8.2.15.3.5.7
<b>16.7 - SOSTEGNO PER STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO NON PARTECIPATIVO</b>			
515	Si dovrebbero descrivere più chiaramente le operazioni e la portata della sottomisura. La distinzione tra strategie di sviluppo locale finanziate attraverso questo tipo di operazione e quelle definite al paragrafo 19 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (sullo "sviluppo locale di tipo partecipativo") potrebbe essere spiegata più chiaramente. La regione dovrebbe fornire ulteriori dettagli sulle associazioni di partner pubblici e privati indicate come possibili beneficiari.	<b>CONDIVISIBILE</b> Le operazioni e la portata sono state descritte più dettagliatamente. Infatti sono state individuate le seguenti azioni: Azione A: miglioramento dei servizi di base per la popolazione, in particolar modo in campo socio-sanitario; Azione B: costituzione di reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-alimentare.  La distinzione tra strategie di sviluppo locale finanziate attraverso questo tipo di operazione e quelle definite al paragrafo 19 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (sullo "sviluppo locale di tipo partecipativo") è stata meglio dettagliata nel capitolo 5.1: questa tipologia di intervento partecipa alla Strategia Nazionale Aree Interne della Regione Campania (SNAI) in coerenza con l'Accordo di Partenariato. La carenza di alcuni servizi nelle Aree Interne, la dislocazione della popolazione sul territorio, soprattutto nelle zone montane, ed i fenomeni relativi al saldo demografico negativo (spopolamento), con indici crescenti di invecchiamento e dipendenza soprattutto nelle aree C e D, hanno indirizzato, in modo inequivocabile, verso la pianificazione di una strategia che identifica gli ambiti di intervento sia nel miglioramento dei servizi alla persona, in particolar modo in campo socio-sanitario, sia, più in generale, nel perfezionamento dei servizi all'impresa, attraverso la	Capitolo 5 “Strategia”  Paragrafo 8.2.15.3.6.1 “Descrizione del tipo d'intervento”

		<p>costituzione di reti fra le componenti delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema agro-alimentare.</p> <p>Riguardo alle associazioni di partner pubblici privati si specifica che si tratta di partenariati, diversi da quelli definiti dall'art 32 par 2 del Reg 1303/13, che si costituiscono all'interno di ciascuna area (in Campania sono 4), individuata dal Comitato Nazionale Aree Interne per l'attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne ed approvata dalla DGR n.600 dell'1/12/2014</p>	<p>Paragrafo Beneficiari: 8.2.15.3.6.4</p>
516	<p>Per quanto riguarda i costi ammissibili, occorre precisare a cosa si riferiscono, nello specifico, le attività di "animazione e divulgazione sui territori". Il sostegno dovrebbe essere limitato a quanto necessario per la realizzazione del progetto.</p>	<p><b>CONDIVISIBILE</b></p> <p>è stato specificato che l'attività di animazione e divulgazione sui territori è solo quella relativa al progetto afferente la strategia e più in generale sono state meglio dettagliate, per ciascuna azione prevista, nel relativo paragrafo</p>	<p>Paragrafo Costi ammissibili 8.2.15.3.6.5</p>
517	<p>Le condizioni di ammissibilità sono poco chiare nella loro formulazione. S'invita l'Autorità di Gestione a descriverle con maggior dettaglio.</p>	<p><b>CONDIVISIBILE</b></p> <p>Come di seguito indicato, sono state dettagliate le condizioni di ammissibilità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. la tipologia di intervento è applicabile esclusivamente al territorio della Regione Campania ricadente in una delle Aree Progetto selezionate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne per la Campania;</li> <li>2. l'intervento deve rientrare fra quelli previsti dall'ITI delle Aree progetto individuate dalla Strategia Nazionale delle Aree Interne - Regione Campania;</li> <li>3. Ciascuna associazione di partner pubblici e privati può avanzare una sola domanda di sostegno e per una sola azione;</li> <li>4. Il soggetto capofila dell'associazione di partner pubblici e privati deve essere obbligatoriamente un ente pubblico;</li> <li>5. Per l'Azione A il progetto, relativamente alla parte strutturale e per la parte riguardante gli enti pubblici, deve essere incluso nel piano triennale e annuale delle opere pubbliche;</li> </ol> <p>Per l'azione B la cooperazione deve essere ad esclusivo vantaggio del settore agricolo attraverso rapporti di cooperazione tra diverse imprese del settore agricolo, della filiera agroalimentare (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo) e altri soggetti attivi nel settore dell'agricoltura che</p>	<p>Paragrafo Condizioni di ammissibilità: 8.2.15.3.6.6.</p>

		contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale.	
16.8.1– SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE (PGF)			
16.8.2– SOSTEGNO ALLA REDAZIONE DI DOCUMENTI DI INDIRIZZO FORESTALE (DIF)			
518	Per quanto riguarda la parte descrittiva delle operazioni, è necessario chiarire la differenza tra i Documenti d'Indirizzo Forestale (DIF) e i Piani di Gestione Forestale (PGF).	CONDIVISIBILE E' stato specificato nella scheda della tipologia di intervento che Il DIF é uno strumento di gestione forestale, di guida alle attività selvicolturali da svolgere nell'ambito di un vasto territorio forestale e costituisce un documento che fornisce una visione d'insieme delle risorse e delle necessità o possibilità di gestione, al fine di valorizzare le risorse disponibili. Esso è, quindi, uno strumento di indirizzo a carattere regionale contenente indicazioni necessarie per la redazione dei Piani di Gestione Forestale e dei Piani Stralcio degli Enti Delegati	Paragrafo Descrizione del tipo di intervento: 8.2.15.3.7.1
519	Tra i Costi ammissibili e nelle condizioni di ammissione è inclusa la "realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo Forestale" (SIF). Di che cosa si tratta? Sembra che l'AG abbia già scelto di sostenere un particolare progetto, e questo non è consentito dal Regolamento di Sviluppo Rurale. Peraltro, tale intervento non sembra in linea con gli obiettivi di tale sottomisura.	CONDIVISIBILE IN PARTE Accogliendo la specifica osservazione è stata eliminata in toto la Tipologia 16.8.2 lasciando attiva solo la 16.8.1. Per la redazione del DIF , specificato nella precedente osservazione n. 518, è necessario procedere alla preliminare e complementare ricognizione e verifica delle aree forestali regionali oggetto di gestione forestale. A tale scopo è fondamentale la conoscenza approfondita del territorio e ciò può avvenire solo attraverso la realizzazione ed implementazione di una piattaforma informatica, ovvero di un Sistema Informativo Forestale (SIF) che fornisca informazioni di dettaglio del territorio. Poiché la Regione è sprovvista di tale strumento, si ritiene che l'intervento sia in linea con gli obiettivi della sottomisura.	Paragrafo Descrizione del tipo di intervento: 8.2.15.3.7.1
520	La Regione è invitata a sottolineare e spiegare la complementarità con altre misure/sottomisure del PSR che prevedono il sostegno a piani di gestione forestale. Si dovrebbero fornire maggiori informazioni sui massimali fissati per il sostegno	CONDIVISIBILE Il termine complementarità è stato usato in maniera impropria. Pertanto si è provveduto a modificare la parte del paragrafo fraintesa ed e' stato chiarito che la complementarità con le altre misure del PSR non è finalizzata al sostegno per la redazione dei P.G.F. ma ad implementare le sinergie che si possono sviluppare tra i soggetti pubblici o privati che operano in maniera congiunta con lo scopo di favorire:	Paragrafo Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione: 8.2.15.3.7.7

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• la conoscenza più approfondita del patrimonio forestale regionale sia privato che pubblico;</li> <li>• una migliore cura e gestione del patrimonio forestale;</li> <li>• la conservazione della risorsa bosco e delle funzioni a cui assolve;</li> <li>• la promozione ai fini ricreativi delle aree forestali;</li> <li>• una migliore protezione ambientale;</li> <li>• la conservazione della biodiversità;</li> <li>• la conservazione e sequestro del carbonio;</li> <li>• la prevenzione dei fenomeni di erosione dei suoli e di dissesto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio;</li> <li>• la creazione delle condizioni necessarie per la durabilità dei soprassuoli forestali sottoposti a sfruttamento.</li> </ul> <p>Per la tipologia di intervento 16.8.1 sono state semplificate le voci costo. Per i costi di redazione dei Piani di Gestione Forestale (P.G.F.) si farà riferimento al prezzario regionale per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale e Piani di Coltura di cui alla L. R. 13/87, aggiornato con Delibera di Consiglio Regionale del 16/6/1992, n. 46/4 – BURC n. 38/1992.</p> <p>Per le aliquote di sostegno si conferma la copertura del 100% del costo necessario alla redazione del P.G.F. così come indicato sia dalle Leggi Regionali n. 13/87 e 11/96 ma anche dai paragrafi n. 5 e 6 dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.</p> <p>Questa sottomisura non è attuata con l'approccio Sovvenzione globale</p>	<p>Paragrafo Tipo di sostegno 8.2.15.3.7.2</p> <p>Paragrafo Aliquota di sostegno: 8.2.15.3.7.8</p>
16.9 - SOSTEGNO ALLA DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE, L'AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ E L'EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE			
521	La descrizione dell'operazione dovrebbe precisare se il sostegno riguarda non solo lo sviluppo di strategie, ma anche la loro attuazione.	<p>CONDIVISIBILE</p> <p>il sostegno riguarda non solo lo sviluppo di strategie, ma anche la loro attuazione (azione B) anche se non sono ammessi investimenti sulle strutture aziendali</p>	<p>Paragrafo Descrizione del tipo di intervento 8.2.15.3.8.1.</p> <p>Paragrafo Costi ammissibili</p>



			8.2.15.3.8.5-
522	Riguardo ai costi ammissibili, la Regione è invitata a spiegare più in dettaglio la disposizione secondo cui "Le spese per la realizzazione d'investimenti materiali possono essere ricondotte in modo coordinato ad altre misure del PSR coerenti con l'intervento". Occorre specificare esplicitamente che le spese devono essere compatibili con il disposto dell'articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	CONDIVISIBILE  La 16.9 prevede esclusivamente costi connessi alla costituzione del partenariato, di esercizio della cooperazione, di animazione ed altre attività di cooperazione. Le spese per la realizzazione d'investimenti materiali sulle strutture aziendali sono realizzabili attraverso il ricorso alle altre misure PSR, in particolare misura 6, anche se non con l'approccio sovvenzione globale. E' stato riportato la frase suggerita: "Le spese devono essere compatibili con il disposto dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013"	Paragrafo Costi ammissibili 8.2.15.3.8.5
M19 - SOSTEGNO AL LEADER PER LO SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (CLLD) (ARTICOLO 35 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)			
523	L'approccio per lo sviluppo locale nell'ambito di LEADER dovrebbe essere in linea con l'approccio territoriale integrato descritto nell'AdP. Si ricorda alla Regione che va data la massima flessibilità ai gruppi di azione locale (GAL) in modo che siano aperti a una varietà di progetti locali. Di conseguenza, la scelta di limitare l'intervento dei GAL solo a determinati ambiti tematici non è coerente con l'approccio dal basso intrinseco nello strumento LEADER. L'elenco dei possibili ambiti tematici deve essere solo indicativo, giustificato dall'esigenza di mirare gli interventi, coerente con l'analisi e l'AdP e aperto ad altri ambiti tematici individuati dai GAL.	<b>Condivisibile (testo modificato)</b> : specifiche <u>integrazioni al testo</u> sono state previste nella descrizione della governance complessiva della misura e di conseguenza l'elenco dei temi è stato ampliato come riporta l'AdP. I temi sono solo indicativi ed aperti ad altri ambiti tematici individuati dai GAL .	Paragrafo 8.2.16.2 "Descrizione generale della misura"
524	La tematica dei cambiamenti climatici dovrebbe essere presa in considerazione e messa in ordine di priorità nell'elaborazione di un piano di sviluppo locale (p.e. attraverso una maggiore attenzione alla sensibilizzazione in materia di cambiamento climatico).	<b>Condivisibile:</b> nel richiamare la risposta dell'osservazione 523 si chiarisce, inoltre, che i GAL potranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi trasversali in materia di cambiamento climatico con appositi interventi che il GAL può prevedere in via prioritaria nella sottomisura 19.2 in funzione della possibile sensibilizzazione dei territori in una logica di bottom-up.	Paragrafo 8.2.16.2 "Descrizione generale della misura" Paragrafo 8.2.16.3.2.1 "Descrizione del tipo di intervento"

525	<p>Dato che l'AdP prevede la possibilità di attivare lo strumento CLLD in maniera multifondo, il PSR dovrebbe illustrare le modalità di coordinamento e complementarità con gli altri fondi SIE, spiegando se e come è possibile ricorrere all'opzione del fondo capofila prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e le modalità di gestione del finanziamento del sostegno preparatorio. In caso di CLLD multifondo, è necessario descrivere il modo in cui sono organizzate e coordinate le procedure di selezione delle strategie di sviluppo locale.</p>	<p><b>Non Condivisibile</b>  Si richiama la risposta dell'osservazione n.79</p>	
526	<p>La scelta di limitare la misura 19 a 13 GAL non sembra appropriata alla luce del ruolo di estrema rilevanza assegnato dal PSR a questa misura per lo sviluppo delle zone rurali. Di fatto, secondo la proposta di PSR, la misura 19 è l'unica che contribuisce alla priorità 6; ciò significa che l'importante obiettivo dello sviluppo delle zone rurali sarà perseguito solo attraverso l'approccio LEADER. Se questa scelta è confermata, il campo di applicazione della misura 19 in termini di popolazione e zone rurali oggetto della misura, e pertanto di numero di GAL, dovrebbe essere ampliato in relazione a tutte le zone rurali (C+D). E la dotazione finanziaria proposta, attualmente limitata al minimo richiesto del 5%, dovrebbe essere aumentata di conseguenza.</p>	<p><b>Non Condivisibile</b>  Per rispondere compiutamente all'osservazione non si può sottintendere l'attività realizzata e l'esperienza finora acquisita con l'attuazione dell'Asse 4 - Approccio LEADER della programmazione 2007-2013, che ha determinato la formulazione dei contenuti della misura 19 - LEADER elaborata per la programmazione 2014-2020. Prima dell'invio alla Commissione Europea la scheda della misura 19 è stata messa in consultazione sul sito della Regione Campania e per la stessa i GAL hanno fatto pervenire le proprie osservazioni, di tali osservazioni si è tenuto conto nel corso della stesura della scheda definitiva. Quindi la Regione ha inteso modificare la dimensione demografica minima delle aree ammissibili, che in fase di consultazione del PSR è già passata dai 40.000 abitanti proposti ai 30.000. Nell'attuale programmazione si è riscontrato che la maggior parte dei GAL non è riuscita ad impegnare le somme programmate per le misure del PSR nonostante i bandi siano stati più volte riaperti, infatti solo 5 Gal su 13 hanno ottenuto overbooking tecnici a cui la regione ha fatto fronte con quanto non speso dagli altri GAL. Analizzando le densità demografiche si evince che questi 5 GAL avevano una densità maggiore rispetto agli altri GAL e quindi la possibilità di avere una maggiore massa critica che gli ha consentito di ricevere un numero maggior di domande di aiuto da finanziare. Ovviamente questa esigenza di aumentare la dimensione demografica minima spinge per forze di cose ad una maggiore aggregazione, che per la futura programmazione è resa più semplice</p>	<p>Paragrafo 8.2.16.2  "Descrizione generale della misura"  Paragrafo 8.2.16.6  "Informazioni specifiche della misura"</p>

		<p>dall'assenza nella scheda di misura del vincolo di selezionare GAL interprovinciali. Comunque la scheda di misura prevede per i 13 GAL di coprire tutte le zone rurali "C" e "D". Inoltre a sostenere quanto sopra detto il Regolamento 1303/13 prevede per l'operazione 19.4 della misura una percentuale massima riconoscibile pari al 25% dell'aggregato delle spese di gestione e di animazione applicato alla spesa pubblica <b>effettivamente sostenuta</b> per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'art.35.1 - b,c percentuale che potrebbe non essere rispettata a fine programmazione. Infatti, nel caso in cui il GAL non abbia domande finanziabili per raggiungere l'obiettivo, dato che le spese programmate per le operazioni 19.2 e 19.3 nel SSL dovranno essere effettivamente sostenute e certificate a fine programmazione, si potrebbero verificare decurtazioni del finanziamento concesso al GAL relativamente all'operazione 19.4. Alla luce di quanto sopra motivato appare chiaro che debba rimanere invariato il numero dei GAL, mentre si ritiene congrua la dotazione del 5,54% sulla base dell'andamento della spesa certificata nella programmazione 2007-2013. Si evidenzia infine che nel programma revisionato il contributo agli obiettivi della priorità 6 è dato non solo dalla misura 19, ma anche dalle misure 6, 7, 8 e 16.</p>	
527	<p>La scelta di mirare alle aree rurali classificate come C e D deve essere ulteriormente sviluppata in linea con l'analisi SWOT, e la copertura del 75% prevista per le zone rurali C e/o D deve essere giustificata.</p>	<p><b>Condivisibile</b> (testo modificato): il riferimento al 75% riportato trattasi di un refuso ed è stato eliminato. Per una migliore chiarezza <u>specifiche modifiche al testo</u> sono state previste nella descrizione della governance complessiva della misura anche a seguito delle nuove indicazioni sulla territorializzazione. Nella futura programmazione l'area leader, sarà costituita da tutti i comuni classificati come appartenenti alle macroaree C e D della territorializzazione del PSR compresi nei STS (Sistemi territoriali di sviluppo) così come definiti nel PTR (Piano territoriale regionale)</p>	<p>Paragrafo 8.2.16.2 "Descrizione generale della misura"</p>
528	<p>Il modo in cui lo strumento LEADER rispetta i principi di equità e di non discriminazione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe essere descritto.</p>	<p><b>Condivisibile</b> (testo modificato): <u>specifiche modifiche al testo</u> sono state introdotte prevedendo che i gruppi di azione locale, ai fini della selezione dei progetti, devono utilizzare criteri coerenti e pertinenti elaborando ed attivando apposite procedure e criteri oggettivi (declaratorie) per la selezione delle operazioni; promuovendo le pari opportunità, la non discriminazione.</p>	<p>Paragrafo 8.2.16.3.2.7 "principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" Paragrafo 8.2.16.6 "Informazioni specifiche della misura"</p>

529	La sezione 8.2.13.7 dovrebbe descrivere i meccanismi di coordinamento previsti e le complementarità garantita con operazioni finanziate nell'ambito di altre misure del PSR, in particolare per quelle relative agli articoli 19, 20 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ed in particolare per quanto riguarda le strategie di sviluppo locale attuate dai partenariati pubblico-privati.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): specifiche <u>modifiche al testo</u> sono state previste negli appositi paragrafi. I meccanismi di coordinamento dell'AdG prevedono una verifica puntuale dei bandi attivati dai GAL in esecuzione delle proprie strategie già in fase di selezione dei GAL e delle SSL per verificare i potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure del PSR.	Cap. 15 "Modalità di attuazione del programma" par. 15.4 Paragrafo 8.2.16.6 "Informazioni specifiche della misura"
530	È opportuno chiarire che la prima fase di selezione delle strategie sarà completata entro due anni dall'approvazione dell'AdP e che la seconda fase, qualora prevista, verrà finalizzata entro il 2017 (articolo 33 del regolamento (UE) n. 1303/2013).	<b>Chiarimenti.</b> La scheda già prevede un'unica fase di selezione (GAL e SSL) da completare entro due anni dall'approvazione dell'AdP, cioè il 29 ottobre 2016. La seconda fase è prevista solo se non venga selezionato un numero di GAL sufficiente ad assorbire tutte le risorse e comunque resta inteso che si concluderà entro il 2017.	Paragrafi 8.2.16.2 "Descrizione generale della misura" 8.2.16.6 "Informazioni specifiche della misura"
531	Le informazioni riportate nella sezione 8.2.13.6 dovrebbero tenere conto delle lezioni apprese nel periodo 2007-2013, in particolare per quanto riguarda i consistenti ritardi accumulati.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): specifiche <u>integrazioni al testo</u> sono state inserite nel box specifico. Sulla scorta dell'esperienza si è scelto di effettuare contestualmente la selezione dei GAL e delle SSL.	Paragrafo 8.2.16.7 "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura"
532	Alcuni dei compiti dei GAL previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 34 del regolamento (UE) 1303/2013 non sono stati indicati. Se del caso, è opportuno fornire altresì una descrizione delle deleghe dei compiti (paragrafo 1 dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013).	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): il testo è stato integrato esplicitando meglio che il programma e le modalità di attuazione della misura 19 assicurano l'esercizio di tutti gli specifici compiti dei GAL previsti dal reg. (UE) n.1303/2013. Nessun altro compito è delegato dall'autorità di gestione ai GAL ai sensi del Reg. (UE) n.1305/2013.	Paragrafo 8.2.16.6 "Informazioni specifiche della misura"
533	La descrizione di ciascuna delle 4 operazioni proposte dovrebbe essere più dettagliata.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): si è provveduto a dettagliare meglio ciascuna delle 4 operazioni	Paragrafi 8.2.16.3.1.1 "Descrizione del tipo di intervento" 8.2.16.3.2.1 "Descrizione del tipo di intervento" 8.2.16.3.3.1 "Descrizione del tipo di intervento" 8.2.16.3.4.1 "Descrizione

			del tipo di intervento”
534	<p>Il PSR elenca misure/sottomisure standard che possono essere attivate tramite LEADER. Questo approccio vincola inutilmente i GAL ad alcuni tipi predefiniti di azione. Va notato che la Regione non dovrebbe imporre in blocco alla misura LEADER le condizioni di ammissibilità specifiche di altre misure (misure standard di sviluppo rurale da attuare nel quadro di LEADER, con esattamente le stesse condizioni previste per le misure standard), ad eccezione di quelle che sono applicabili a tutte le misure (ad esempio, l’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che stabilisce disposizioni comuni per gli investimenti, l’articolo 2 sulle definizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 o le regole sugli Aiuti di Stato). Tale modo di procedere sarebbe contrario all’approccio "dal basso verso l'alto", in base al quale le strategie di sviluppo locale (SSL) devono essere progettate e attuate dai GAL a norma del paragrafo 1 dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Tutte le relative parti della misura, pertanto, devono essere modificate di conseguenza.</p>	<p><b>Condivisibile</b> (testo modificato):: il testo è stato integrato chiarendo nella sottomisura 19.2 che le misure del PSR attivabili dai GAL sono tutte le misure del PSR ad esclusione delle seguenti: Misura 1, Misura 2, Misura 10, Misura 11, Misura 13, Misura 14 e Misura 15. Inoltre si rappresenta che sono state effettuate <u>modifiche al testo</u> nei box specifici affinché i GAL applichino, nell’ambito della propria strategia bottom-up condizioni di ammissibilità e criteri di selezione diversi dalle misure del PSR, in coerenza con le aree tematiche prescelte, i contenuti delle strategie individuate per lo sviluppo del territorio e con il PSR stesso.</p>	<p>Paragrafi 8.2.16.3.2.1  “Descrizione della tipologia di intervento”  8.2.16.3.2.6 “Condizioni di ammissibilità”  8.2.16.3.2.7  “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione”  8.2.16.3.2.8 “Importi e aliquote di sostegno”</p>
535	<p>Il PSR indica che l’amministrazione regionale valuterà gli aspetti tecnici e amministrativi dei progetti secondo i criteri di selezione fissati dal GAL. Si prega di chiarire quale esattamente sarà l’ambito di azione della valutazione effettuata dalla Regione. È necessario assicurare che esso sia limitato alla valutazione dell’ammissibilità dei progetti/azioni, mentre la valutazione del “progetto opportunità” è lasciata ai GAL.</p>	<p><b>Condivisibile</b> (testo modificato): si è meglio dettagliata la sezione relativa ai compiti del GAL e si è precisato che conclusa il GAL la fase di selezione, e prima dell’approvazione della graduatoria dei progetti, la Regione effettua una verifica dell’ammissibilità ai sensi dell’art.34, par.3, lett.f del Reg. (UE) n.1303/2013.</p>	<p>Paragrafo 8.2.16.6  “Informazioni specifiche della misura”</p>
536	<p>Ulteriori spiegazioni andrebbero fornite in merito al modo in cui LEADER contribuisce ai</p>	<p><b>Condivisibile</b> (testo modificato): si richiama la risposta all’osservazione n. 528</p>	

	principi di uguaglianza e non discriminazione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1303/2013.		
537	Il coordinamento e la complementarità con le operazioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale dovrebbero essere specificati nella sezione pertinente, tenendo conto che i GAL non dovrebbero essere vincolati a tipi predefiniti di azione, come indicato nell'ambito delle misure 6.2 e 6.4 del PSR, in quanto ciò contrasta con l'approccio dal basso verso l'alto.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): si richiama la risposta all'osservazione n. 529 e n.534.	
538	Il paragrafo 8.2.17.7, per il momento non compilato, potrebbe utilmente precisare indicazioni e insegnamenti tratti, in particolare per quanto riguarda i problemi ed i ritardi registrati nell'attuazione di LEADER, dal periodo di programmazione 2007-13.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): il paragrafo è stato compilato inserendo indicazioni e insegnamenti tratti dalla precedente programmazione e precisamente Nella programmazione 2007-2013 si sono generati allungamenti dei tempi di attuazione in quanto la selezione dei GAL, dei PSL e la verifica bandi, a cui si è aggiunto l'aggravio dei ricorsi amministrativi, è stata effettuata in 3 fasi distinte e successive fra loro. Sulla scorta di tale esperienza nel PSR Campania 2014-2020 si è scelto di effettuare contestualmente la selezione dei GAL e delle SSL. La verifica dei bandi dei GAL, relativi alle misure del PSR, sarà svolta dal Comitato di selezione contestualmente alla selezione dei GAL e delle SSL per evitare sovrapposizioni con le misure standard.	Paragrafo 8.2.16.7 "Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura"
<b>19.1 - SOSTEGNO PREPARATORIO</b>			
539	Il PSR indica che solo i costi sostenuti dopo la data della pubblicazione del bando di SSL sono ammissibili. L'autorità di gestione è invitata a considerare la possibilità di consentire l'ammissibilità del sostegno preparatorio al più presto in modo che gli attori locali abbiano tempo sufficiente per costituire partenariati, consultare le parti interessate e preparare una SSL.	<b>Condivisibile</b> Si è prevista, con apposita modifica del testo, di ampliare la possibilità di consentire l'ammissibilità del sostegno preparatorio a partire dalla data di approvazione del PSR.	Paragrafo 8.2.16.3.1.5 "Costi ammissibili"
540	L'opzione di utilizzare i costi semplificati, ad esempio l'uso di importi forfettari per il sostegno preparatorio dovrebbe essere presa in considerazione.	<b>Chiarimenti</b> L'opzione di utilizzare i costi semplificati, ad esempio l'uso di importi forfettari, è stata presa in considerazione. Ma sulla base dell'esperienza maturata e dei	

	erazione.	risultati della programmazione 2007-2013 la Regione non ritiene che sussistano, allo stato attuale, le condizioni ed i presupposti per una implementazione immediata ed efficace di tale approccio, assicurando comunque che tutte le valutazioni utili saranno oggetto di attenzione e valutazione in fase di attuazione.	
<b>19.2 -SOSTEGNO ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO</b>			
541	Il PSR elenca (sotto)misure standard che possono essere attivate attraverso il programma LEADER e impone condizioni di ammissibilità delle misure standard per lo stesso tipo di operazione attuata tramite LEADER. Questo approccio limita in maniera non opportuna i compiti dei GAL di elaborare e attuare le loro SSL e compromette l'approccio dal basso verso l'alto.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): si richiama la risposta all'osservazione n. 534	
542	Tuttavia, lo Stato membro può limitare il sostegno nell'ambito della misura LEADER, definendo, se del caso, alcune condizioni generali di ammissione e costi ammissibili (per garantire che la misura LEADER contribuisca meglio agli obiettivi fissati per lo sviluppo locale di tipo partecipativo e/o che le strategie di sviluppo locale (SSL) siano coerenti con il PSR), pur lasciando un sufficiente margine di manovra per i GAL di aggiungere altre condizioni. Inoltre, i GAL dovrebbero fissare i tassi di sostegno e hanno la possibilità di modulazione per tenere conto delle circostanze locali nel rispetto della regolamentazione sullo sviluppo rurale e delle regole in materia di Aiuti di Stato.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): <u>modifiche al testo</u> sono state previste negli appositi paragrafi delle sottomisure, relativamente alle condizioni generali di ammissione e costi ammissibili, lasciando ampia libertà ai GAL di aggiungere altre condizioni nel rispetto della regolamentazione sullo sviluppo rurale e degli Aiuti di Stato.	Paragrafi: 8.2.16.3.2.5. "Costi ammissibili" 8.2.16.3.2.6. "Condizioni di ammissibilità" 8.2.16.3.2.7 "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" 8.2.16.3.1.8 "Importi e aliquote di sostegno"
543	Il tipo di sostegno dovrebbe essere in linea con le categorie delle sovvenzioni ed aiuti rimborsabili elencate all'articolo 67 del	<b>Condivisibile</b> (modifiche testo). Modifiche al testo sono state apportate nel box specifico nel rispetto dell'art. 67 del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Paragrafo 8.2.16.3.2.8 "importi e aliquote di sostegno"

	regolamento (UE) n. 1303/2013.		
<b>19.3 - PREPARAZIONE E ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALE (GAL)</b>			
544	Si prega di fornire i principi per la fissazione dei criteri di selezione delle operazioni nell'ambito di preparazione tecnica delle attività di cooperazione.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): la tipologia d'intervento 19.3.1 è stata eliminata e inserita nella tipologia d'intervento 19.3.2. Si tratta di un unico intervento 19.3.1 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gruppo di Azione Locale" che fissa i seguenti criteri di selezione delle operazioni: coerenza rispetto alle strategie perseguite nel SSL; livello progettuale; presenza del progetto transnazionale; valore economico del progetto di cooperazione; coerenza del partenariato rispetto al progetto proposto.	Paragrafo 8.2.16.3.3.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione"
545	Il PSR stabilisce un massimale di aiuto per la preparazione tecnica sulla base dei costi totali sostenuti per il relativo progetto di cooperazione. Poiché possono esistere dei casi in cui un'attività preparatoria non comporterà l'attuazione di un progetto di cooperazione, un altro metodo di fissazione del massimo livello di sostegno dovrebbe essere proposto per tali situazioni, se del caso.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> I costi dell'attività preparatoria sono riconosciuti nel limite massimo del 9% del costo complessivo del progetto di cooperazione.	Paragrafi 8.2.16.3.3.5
<b>19.4 - SOSTEGNO PER COSTI DI ESERCIZIO E ANIMAZIONE</b>			
546	L'autorità di gestione è invitata a proporre le opzioni relative ai costi semplificati, quali gli importi forfettari.	<b>Chiarimenti</b> Si richiama la risposta all'osservazione n. 540	
547	Per quanto riguarda il coordinamento con gli altri fondi, le informazioni fornite non sono sufficienti. Si prega di fornire una descrizione dei meccanismi di coordinamento che saranno in vigore rispetto agli interventi degli altri fondi a sostegno dello sviluppo locale di tipo partecipativo (ad esempio per quanto riguarda il processo di preparazione, selezione, monitoraggio, definizione di Fondo capofila, ecc.).	<b>Condivisibile</b> Si richiama la risposta all'osservazione n. 79	
548	In merito al coordinamento con altre misure del PSR, poiché il sostegno ai vari tipi di	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): oltre a quanto già riportato nelle osservazioni 534 e 542. <u>specifiche modifiche al testo</u> sono previste nell'ambito del	Paragrafo 8.2.16.2 "Descrizioni generali della



	operazione sarà aperto sia attraverso misure standard e Strategie di Sviluppo Locale, si raccomanda che, nel caso in cui un GAL propone di finanziare un'operazione che potrebbe essere finanziata attraverso un invito aperto nell'ambito di un'altra misura del PSR, esso preveda una giustificazione del valore aggiunto dei finanziamenti nell'ambito della sua strategia. Nel caso in cui non sia dimostrato valore aggiunto, l'operazione non dovrebbe essere sostenuta dalla SSL.	paragrafo specifico. In particolare La SSL deve giustificare il valore aggiunto che lo sviluppo locale LEADER apporta agli obiettivi di sviluppo perseguiti dal PSR. Il valore aggiunto è da individuare nell'integrazione delle attività locali, nella collaborazione progettuale tra gli operatori locali e nell'introduzione di elementi di innovazione.	misura"
549	Il modo in cui lo strumento LEADER rispetta i principi di uguaglianza e non discriminazione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe essere descritto.	<b>Condivisibile</b> (testo modificato): si richiama la risposta all'osservazione n. 528.	
550	La descrizione di ciascuna delle 4 operazioni proposte dovrebbe essere più dettagliata.	<b>Chiarimenti</b> Osservazione non pertinente all'operazione 19.4 che prevede una sola operazione che comunque è stata maggiormente dettagliata	Paragrafo 8.2.16.3.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione"
<b>PIANO DI VALUTAZIONE (SEZIONE 9 DEL PSR)</b>			
551	La Regione deve sviluppare ulteriormente la descrizione dei "temi e attività di valutazione" come richiesto al punto 9(3) della parte 1 dell'allegato I, parte 1 9(3) del regolamento d'esecuzione della Commissione (UE) n. 808/2014. La Regione deve fornire maggiori dettagli in merito ai contenuti ed alle competenze che saranno sviluppate, in particolare in relazione all'ambiente, ai cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento) e all'innovazione, anche al fine di assicurare un efficace seguito alle indicazioni fornite dalla VAS.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Il paragrafo 9.3. è stato rivisto alla luce delle osservazioni 551 e 552, integrando i temi e le attività di valutazione come suggerite. In particolare, oltre alle tematiche già riportate, si chiederà la valutazione <i>degli indicatori comuni di target, degli indicatori di risultato, degli indicatori di impatto comuni, degli indicatori di contesto comuni e degli eventuali indicatori supplementari di risultato e di impatto. Si terrà conto degli effetti netti; delle tematiche trasversali Ambiente, Cambiamenti climatici (mitigazione ed adattamento) e Innovazione. del contributo della RRN al conseguimento in regione Campania degli obiettivi indicati all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, del contributo della strategia di sviluppo locale, dell'efficacia dell'integrazione dei fondi FEASR e FESR relativamente alla difesa idrogeologica del territorio, alla Rete Natura 2000 e al risparmio idrico; della performance per quanto riguarda gli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea e più in generale della priorità 6.</i>	Capitolo 9 Paragrafo 3
552	Inoltre, a titolo indicativo, la Regione è invitata a considerare nella sezione 9.3, i seguenti	Vedi osservazione 551	

	argomenti di valutazione: contributo del programma alle priorità dello Sviluppo Rurale, valutazione degli indicatori di risultato e d'impatto, analisi degli effetti netti, valutazione della performance per quanto riguarda gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e più in generale della priorità 6 della politica di sviluppo rurale, questioni tematiche e trasversali, rete rurale nazionale, contributo della strategia di sviluppo locale e sostegno programmato per la valutazione a livello dei GAL, etc.		
553	Si potrebbero descrivere maggiormente le questioni relative agli aspetti istituzionali, in particolare per quanto riguarda gli scambi d'informazioni tra banche dati di sistemi diversi a livello regionale e nazionale. La Regione afferma nella sezione 9.4 di voler procedere a "ristrutturare" il processo di interscambio dati a disposizione per la programmazione 2014-2020, senza tuttavia descrivere tale processo. Sembra utile fornire maggiori informazioni al riguardo (soggetti coinvolti, obiettivi), e prevedere una stima di quando entrerà in funzione la nuova piattaforma, assicurandosi che sia operativa a tempo debito per l'inizio dell'attuazione del programma.	Il paragrafo 9.4 è stato rivisto alla luce dell'osservazione. In particolare è stata integrato il sotto paragrafo <i>Sviluppo del sistema informativo</i> . Si è descritto con maggiore dovizia di particolari come per la programmazione 2014/2020 la Regione Campania intende reingegnerizzare il processo calibrato alle molteplici esigenze di monitoraggio e valutazione. In particolare il paragrafo è stato integrato descrivendo il sistema informativo implementato dall' Organismo Pagatore AGEA per la gestione di tutte le domande sia di aiuto che di pagamento e sono state elencate le fasi previste per la raccolta dati. Si è anche specificato che <i>Il sistema garantirà a partire dal 2015 l'operatività delle funzioni di acquisizione e istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento nonché, quella delle specifiche funzioni di supporto al monitoraggio e alla valutazione, in particolare in termini di estrapolazione dei valori assunti dagli indicatori di interesse. Il sistema informativo consentirà la registrazione, conservazione e aggiornamento dei dati che alimentano gli indicatori comuni e aggiuntivi ai fini del monitoraggio finanziario, fisico, procedurale degli interventi e della valutazione del programma.</i> E' stato infine meglio descritto il sistema di monitoraggio e specificate le varie fasi di implementazione.	Capitolo 9 Paragrafo 9.4
554	La sezione 9.7 dovrebbe comprendere maggiori informazioni in merito alla stima delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di valutazione (ad es. capacità amministrativa,	Nella sezione 9.7. è stata integrata la descrizione del le risorse umane ( <i>Supporto all'Autorità di gestione, Responsabili di misura, Assistenza tecnica, Gruppi di Azione Locale, Valutatore indipendente</i> ) e di quelle strumentali ( <i>Risorse IT</i> ) necessarie a svolgere le attività di monitoraggio e valutazione.	Paragrafo 9.7

	dati, attività di sviluppo di capacità ed esigenze in materia di ITC). Inoltre, questa sezione potrebbe fornire una descrizione delle attività di capacity building previste per garantire che il piano di valutazione sia completamente attuato.	Alla fine della sezione è stata implementata una descrizione delle attività previste per migliorare la capacità amministrativa in rapporto all'attività di valutazione.	
<b>PIANO DI FINANZIAMENTO (SEZIONE 10 DEL PSR)</b>			
555	Il piano finanziario non fornisce i dati richiesti per la riserva di efficacia di cui alla sezione 10.2. Questi dati devono essere forniti come richiesto al paragrafo 1 dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la riserva di efficacia totale dovrebbe essere ripartita in uguali proporzioni tra le sette tranches annuali conformemente all'articolo 76 dello stesso regolamento. Anche gli importi relativi alla riserva di cui alla tabella 7.3 andrebbero verificati alla luce di quanto sopra esposto e resi coerenti con la sezione 10.2.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> si è provveduto ad indicare correttamente i dati richiesti per la riserva di efficacia di cui alla sezione 10.2 che ad oggi vale 66.944.951,84	<b>Capitolo 10.2</b>
556	L'assegnazione per l'intervento LEADER raggiunge il 4,52% dello stanziamento del programma, tenendo conto della quota degli importi per il programma nazionale. A norma paragrafo 5 dell'articolo 59 del regolamento (UE) n. 1305/2013, una parte del 5 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale deve essere destinato a LEADER. In linea con l'articolo 59, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il contributo del FEASR al programma nazionale deve essere preso in considerazione al fine di calcolare la percentuale di cui ai paragrafi 5 e 6.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> l'assegnazione per l'intervento LEADER è stata aumentata, nella nuova versione raggiunge il 5,54% dello stanziamento del programma, tenendo conto anche della quota degli importi per il programma nazionale.	<b>Capitolo 10</b>
557	In relazione alle Misure 1 e 2, tenuto conto anche dell'esperienza della passata programmazione e alla luce dell'analisi dei	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la rivisitazione del piano finanziario ha, tra l'altro, previsto la rimodulazione delle allocazioni finanziarie delle misure 1,2 e AT che pesano rispettivamente: M1 1,58% (-11,35% rispetto alla versione 1 del	<b>Capitolo 10</b>

	fabbisogni, l'importo allocato dalla Regione sembra a dir poco sproporzionato. Lo stesso dicasi per l'allocazione destinata all'Assistenza Tecnica.	Programma), M2 0,76% (-86% rispetto alla versione 1 del Programma) e AT 1.85% (-30.61% rispetto alla versione 1 del Programma)	
558	La dotazione finanziaria per la misura agro-climatico-ambientale e la misura per l'agricoltura biologica è considerevolmente inferiore a quella destinata alla misura 214 nello scorso periodo di programmazione. Le risorse finanziarie destinate alla P4 e alla P5 sono superiori al 30%, ma inferiori a quelle destinate all'asse 2 nello scorso periodo di programmazione. A questo proposito, si invita la Regione a valutare l'opportunità di un aumento delle risorse finanziarie in linea con i grandi fabbisogni e le ambizioni in campo ambientale della Regione.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la dotazione finanziaria per la misura agro-climatico-ambientale e la misura per l'agricoltura biologica è stata portata dal 10.56% della versione 1 del Programma al 14,16% superando, in valore assoluto, di oltre 2 milioni di euro, l'attuale dotazione finanziaria del PSR 2007-2013 (ver 11)	<b>Capitolo 10</b>
559	La parte più rilevante dell'allocazione finanziaria è dedicata agli investimenti (M4). Si noti che il 35% della spesa totale prevista sono stanziati per le misure agro-climatico ambientali, il che sembra una quota bassa, alla luce delle problematiche ambientali della Regione. Inoltre, esso è inferiore al 39,5 % destinato all'asse 2 nel periodo 2007-2013 (cfr. tabella qui di seguito). Pertanto il livello di sforzo non è mantenuto.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> nella versione revisionata dell'allocazione finanziaria la misura 4 copre il 31% del budget del Programma mentre il complesso del budget allocato a favore del clima ed ambiente (art. 59.6 e 7 del Reg. (UE) 1305/2013) arriva al 39,4% (superiore al limite regolamentare del 33.26%) quota confrontabile con quello destinato all'asse 2 nel periodo 2007-2013	<b>Capitolo 10</b>
560	L'attuale dotazione finanziaria per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e per la banda larga non sembra assolutamente adeguata al fabbisogno di potenziamento dell'infrastruttura a banda larga a una velocità di almeno 30 Mbit/s e di 100 Mbit/s nelle zone rurali. La Regione è invitata pertanto ad aumentare di conseguenza in modo	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il budget è stato aumentato in linea con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato (20,048 milioni di euro) raggiungendo i 20,5 milioni di euro	<b>Capitolo 10</b>

	significativo la dotazione finanziaria.		
561	I contributi annuali FEASR per gli anni 2014 e 2020 non paiono coerenti con gli stessi importi indicati nell'AdP. In ogni caso devono essere rivisti in linea con la nuova ripartizione finanziaria prevista come conseguenza della riprogrammazione del quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2014-2020.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> i contributi annuali FEASR per gli anni 2014 e 2020 sono stati resi coerenti con gli stessi importi indicati nell'AdP come conseguenza della riprogrammazione del quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2014-2020.	<b>Capitolo 10</b>
<b>PIANO DI INDICATORI (SEZIONE 11 DEL PSR)</b>			
562	Data l'importanza dei problemi in diversi settori (ambientale, socio-economico, ecc) in Campania, le autorità regionali dovrebbero procedere ad una revisione degli obiettivi previsti, al fine di allinearli a livelli più ambiziosi, in coerenza, in particolare, con le esigenze e le risorse assegnate. La Regione è inoltre invitata a considerare di introdurre indicatori supplementari per catturare l'impatto ambientale delle misure pertinenti, come ad esempio il numero di corpi idrici cui status sarà migliorato.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> il piano degli indicatori è stato completamente revisionato tenendo conto anche dell'aumento dei budget delle misure che hanno impatti rilevanti e positivi sull'ambiente	<b>Capitolo 11</b>
563	La sezione 11.4 dovrebbe includere una specifica tabella (compatibile con la strategia del PSR) che mostrano come le misure / regimi ambientali sono programmati per conseguire uno o più obiettivi ambientali / climatici. La regione è invitata a completare quadro con i dati mancanti.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la tabella della sezione 11.4 è stata completata con i dati mancanti per le misure pertinenti.	<b>Capitolo 11.4</b>
564	Se possibile, il PSR dovrebbe prevedere indicatori specifici e <i>target</i> quantificati (ad es. superficie di habitat protetti, numero di siti <i>Natura 2000</i> coinvolti, ecc.), per quantificare l'effettivo impatto del PSR su <i>Natura 2000</i> e sugli habitat e le specie protette a livello UE	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> è stato introdotto nella sezione 11.5 un indicatore obiettivo specifico TS1 (% siti Natura 2000 in area C e D coperti da piani di gestione)	<b>Capitolo 11.5</b>
<b>FINANZIAMENTI NAZIONALI INTEGRATIVI (SEZIONE 12 DEL PSR)</b>			

565	Il PSR non presenta informazioni in merito all'utilizzo di altre fonti di finanziamento. La Regione Campania non intende quindi utilizzare altre fonti di finanziamento.	Si conferma che il PSR non utilizzerà altre fonti di finanziamento	Capitolo 12
<b>ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO (SEZIONE 13 DEL PSR)</b>			
566	Si ricorda che l'approvazione del PSR non pregiudica la posizione della Commissione sulla conformità delle operazioni sostenute in base al presente PSR con le regole e procedure in materia di aiuti di Stato, in vigore alla data in cui il sostegno è concesso, compresi i criteri sull'effetto incentivante previsti da tali regole. La concessione di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), indipendentemente dal fatto che l'aiuto sia concesso nell'ambito di un regime o in maniera individuale, richiede il consenso preliminare della Commissione secondo l'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a meno che l'aiuto non sia esente da questa condizione in base a un regolamento adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 riguardo l'applicabilità degli articoli 107 e 108 TFUE a certe categorie di aiuti di Stato orizzontali, successivamente emendato, o a seguito della decisione della Commissione del 20 dicembre 2011 sull'applicabilità dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione del servizio pubblico concessa a certe imprese cui è affidata la gestione di servizi di interesse economico generale, o se concesso come aiuto <i>de minimis</i> . Alla luce delle nuove regole in materia di aiuti di Stato vigenti dal 1° luglio 2014, le autorità	<p><b>Condivisibile</b></p> <p>Nel capitolo 13 sono state fornite le indicazioni richieste, spiegando per ciascuna misura/sottomisura che una richiesta di modifica del PSR sarà notificata non appena tali riferimenti saranno noti.</p>	

	regionali sono invitate a fornire le indicazioni richieste dal capitolo 13, specificando per ciascuna misura/sottomisura i riferimenti ad aiuti di Stato approvati o, in alternativa, spiegando che una richiesta di modifica del PSR sarà notificata non appena tali riferimenti saranno noti. Le note esplicative e la tabella 13 devono essere correttamente compilate		
567	Riguardo alla misura 10, le autorità italiane sono invitate ad assicurare e specificare che solo attività ricadenti nell'ambito dell'articolo 42 TFUE sono oggetto di sostegno; ciò giustificerebbe l'assenza di questa misura nella tabella 13. Se così non fosse, un'approvazione dell'aiuto di Stato potrebbe essere necessaria e la tabella 13 andrebbe completata per tali misure.	<b>Condivisibile</b> Si assicura, come specificato nel capitolo 13, che solo attività ricadenti nell'ambito dell'articolo 42 TFUE sono oggetto di sostegno da parte della misura 10	<b>Capitolo 13</b>
568	Per ottenere l'approvazione degli aiuti di Stato le autorità nazionali devono garantire che nella descrizione della misura si faccia riferimento a tutti i requisiti previsti dagli orientamenti in materia di aiuti di stato, o al regolamento di esenzione di cui intendono avvalersi.	<b>Condivisibile (testo modificato): si assicura che nella nuova formulazione delle misure, a seconda della misura , si è tenuto conto di tutti i requisiti previsti dagli orientamenti in materia di aiuti di stato o dal regolamento di esenzione.</b>	<b>Capitolo 13</b>
<b>INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARIETÀ (SEZIONE 14 DEL PSR)</b>			
569	Occorrerebbe sviluppare più dettagliatamente la descrizione della complementarità, sinergia e coerenza con ciascun fondo SIE e come queste saranno garantite, monitorate e riportate, in particolare in aree in cui saranno possibili interventi simultanei. Ciò è particolarmente importante, senza limitarsi a questo, in relazione al sostegno alle piccole e medie imprese (PMI), alle infrastrutture di rete (in particolare la banda larga, reti intelligenti per l'energia rinnovabile, viabilità locale,	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la descrizione della complementarità, sinergia e coerenza con ciascun fondo SIE è stata descritta evidenziandone le principali demarcazioni del FEASR con i restanti fondi SIE. E' stata, inoltre, anche evidenziata la motivazione per la quale l'attuazione del CLLD avviene con il sistema <i>monofondo</i>	Capitolo 14 Paragrafo 14.1.3. Altri fondi SIE

	irrigazione) nelle zone rurali per quanto riguarda il FESR, alla formazione e alle attività del FSE, nonché alla possibile attuazione del CLLD plurifondo con il FEAMP. Questa sezione dovrebbe essere coerente con la sezione 2.1 dell'AdP.		
570	Occorre garantire che qualsiasi intervento in complementarità con la «strategia nazionale per le aree interne» è in linea con le esigenze individuate nell'analisi SWOT del PSR e garantisce pari opportunità di partecipazione per tutti i possibili beneficiari provenienti dalle zone rurali.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Gli interventi previsti per le aree interne rispondono alle esigenze individuate con l'analisi SWOT di dotare le stesse di infrastrutture, tecnologia e logistica per l'avvicinamento ai mercati (O9) e per evitare l'impoverimento socio demografico e fenomeni di abbandono (W35 e W37). Come evidenziato nell'analisi di contesto, le aree presentano problematiche di ritardo di sviluppo ancora più evidenti rispetto alle aree rurali e determinate essenzialmente da un gap infrastrutturale misurato dalla distanza rispetto al comune erogatore di servizi essenziali (scuola, sanità, trasporti). I comuni selezionati per la strategia "aree interne" della Campania per il 73% appartengono alle classi di periferico ed ultraperiferico, a fronte del 33,9% per i comuni appartenenti alle macroaree C e D nel loro complesso. La strategia per le aree interne viene attuata attraverso la sottomisura 16.7 che è rivolta a partenariati pubblico-privato. Al fine di garantire la possibilità di accesso agli investimenti previsti dalla sottomisura 16.7 anche agli altri beneficiari provenienti dalle zone rurali è stata attivata la sottomisura 7.4, rivolta a beneficiari pubblici.	Capitolo 14 . Paragrafo 14.1.3. <i>Altri fondi SIE</i>
571	Il testo dovrebbe descrivere con maggiore chiarezza i meccanismi per assicurare la complementarità con gli altri strumenti della PAC. Manca, in particolare, il collegamento alle pratiche da notificare in virtù dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013. La complementarità deve essere chiaramente descritta, compresa l'attuazione pratica delle misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, nonché le pratiche equivalenti (inverdimento) nell'ambito del primo pilastro e gli aiuti	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> i rilievi mossi sono stati ripresi e riportati nel testo descrittivo. In particolare è stata evidenziata la complementarità con il Primo pilastro (pagamenti diretti e misure accoppiate) ed in particolar modo con le pratiche di cui all'art. 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e con le pratiche benefiche per il clima e l'ambiente, mentre è stato indicato che le pratiche equivalenti non trovano applicazione. È stata altresì evidenziata ed implementata la complementarità con le Ocm e, per l'ortofrutta in particolare, con i programmi operativi e il PSR .	Capitolo 14. Paragrafo 14.1.1 <i>Altri strumenti dell'Unione, , in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune ed in particolare il paragrafo 1 Primo pilastro della PAC e paragrafo 2 Organizzazioni comuni di mercato OCM – Reg. UE 1308/2013</i>



	<p>accoppiati. La descrizione della sinergia e complementarità con il regolamento unico OCM (vino, frutta, ortaggi, olio d'oliva, miele, pagamenti accoppiati ecc.), andrebbe completata indicando anche l'esistenza di regole chiare e sistemi di controllo adeguati per evitare il doppio finanziamento. Si invita la Regione a fornire una descrizione più chiara della sinergia e complementarità di alcune misure del PSR con le strategie nazionali in materia di programmi operativi sostenibili per il settore ortofrutta e a fare riferimento ai singoli membri e non solo alle organizzazioni di produttori e/o alle loro cooperative</p>		
572	<p>Manca una descrizione della complementarità/coerenza con altri strumenti UE (ad es. Horizon 2020, LIFE+, EUSAIR, ecc.). Tali informazioni dovrebbero essere coerenti con le condizioni delle misure del PSR, come descritte nelle rispettive sezioni; inoltre si devono descrivere con chiarezza i meccanismi di complementarità, la loro fattibilità in pratica e come si intende monitorare e registrare lo stato della loro attuazione</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b>La Regione Campania assicura il coordinamento dell'intervento del Programma di Sviluppo Rurale oltre che con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei, anche con gli altri strumenti dell'Unione (Orizzonte 2020, LIFE +, ecc.) attraverso una struttura dedicata, inserita organizzativamente nell'Ufficio di Gabinetto del Presidente. Tale struttura, definita Gruppo di Coordinamento per la Programmazione Unitaria è l'organismo che presidia l'unitarietà della programmazione e svolge funzioni di raccordo tra gli organismi di governo e le strutture di gestione. Ad essa spetta il compito di coordinare la combinazione del sostegno di diversi Fondi strutturali e di investimento europeo con altri strumenti nazionali, seppur garantendo le specifiche finalità e modalità attuative proprie di ogni fonte di finanziamento, per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati al fine di verificare la coerenza e le sinergie ed evitare sovrapposizioni tra i vari programmi.</p>	Capitolo 14.2
573	<p>Nel PSR mancano riferimenti ai progetti integrati nell'ambito del programma LIFE (descrivibile nella sezione 14.2, per il momento vuota) e all'opportunità di mobilitare risorse finanziarie per Natura 2000 sfruttando le sinergie e assicurando la coerenza fra le diverse altre fonti di finanziamento. Si potrebbero,</p>	<p>Condivisibile (Testo modificato): Nel paragrafo 14.2 è stata data risposta all'osservazione riportando per i due programmi Life e Horizon le possibili integrazioni e sinergie.</p>	

	infine, indicare eventuali sinergie con l'azione chiave sui bioprodotto nell'ambito di Orizzonte 2020 (vale a dire il partenariato pubblico-privato sulle bioindustrie).		
574	Occorre precisare che qualsiasi intervento in complementarità con la «strategia nazionale per le aree interne» venga attuato in coerenza con le esigenze individuate nell'analisi SWOT del PSR e garantisca pari opportunità di partecipazione per tutti i possibili beneficiari provenienti dalle zone rurali.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> vedi osservazione n. 570	Capitolo 14 . Paragrafo 14.1.3. <i>Altri fondi SIE</i>
575	La complementarità con il PSR nazionale dovrebbe essere descritta in modo più dettagliato. La coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali di sviluppo rurale (PSR) dovrebbe essere indicata. Le stesse indicazioni dovrebbero essere dettagliate con riferimento alle specifiche condizioni contenute delle misure rilevanti del PSR. I criteri per garantire che le misure o i tipi di interventi sono programmati o solo a livello nazionale o solo a livello regionale dovrebbero essere dettagliati.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> La complementarità e la coerenza tra le strategie dei programmi nazionali e regionali è stata esplicitata segnatamente con riferimento alle misure nazionali (PON): 1) gestione del rischio; 2) investimenti irrigui e 3) miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale che rappresentano i punti più critici di sovrapposizione.	Capitolo 14 Paragrafo 14.1.2. <i>Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi</i>
<b>MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (SEZIONE 15 DEL PSR)</b>			
576	La Regione è invitata a designare chiaramente l'organismo di certificazione nella sezione 15.1.1 del PSR, in conformità con quanto richiesto con il paragrafo 2 dell'articolo 65, del regolamento (UE) n. 1305/2013, e a completare la tabella con i dati mancanti. La descrizione delle funzioni di tutti organismi di cui alla sezione 15.1.1 dovrebbe trovare spazio nella sezione 15.1.2	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> per gli esercizi finanziari FEAGA/FEASR 2015, 2016 e 2017 Deloitte e Touche S.p.A è risultata aggiudicataria della gara a procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013, il cui bando è stato pubblicato sulla GUCE n. S116 del 19 giugno 2014 e sulla GU -5 Serie speciale- Contratti pubblici ed appalti n. 71 del 25 giugno 2014.	Par.15.1.1
577	La Regione è invitata a fornire ulteriori informazioni sulla possibilità di delegare le	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> le attività di selezione delle domande non sono delegate all'Organismo Pagatore.	Par.15.1.2.1.

	attività svolte dall'Organismo Pagatore, ad eccezione dei pagamenti. Il capitolo 15 non sembra tener conto della possibilità, prevista al capitolo 5.5 del PSR, di delegare all'Organismo Pagatore le attività di selezione delle domande. Si chiede alla Regione di fornire chiarimenti al riguardo. Andrebbe inoltre ricordata chiaramente la responsabilità rispettiva dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore per l'attuazione del programma, la selezione dei progetti e i controlli.	Sono state evidenziate le rispettive responsabilità dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Pagatore per l'attuazione del Programma, la selezione degli interventi e i controlli.	
578	Le informazioni di cui alla sezione 15.1.2.2 non sono disponibili. Nella sua compilazione, s'invita a fornire una chiara indicazione della natura indipendente dei dispositivi previsti per l'esame e la risoluzione delle controversie.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la sezione è stata implementata. Si assicura che l'esame e la risoluzione delle tipologie di reclamo individuate sarà affidato a soggetti diversi da quelli che hanno partecipato all'esame dei procedimenti oggetto di reclamo, garantendo così la segregazione delle funzioni.	Par.15.1.2.2.
579	Riguardo alla composizione del Comitato di Sorveglianza, s'invita la regione a verificare che tutte le parti interessate siano incluse. Si consiglia di inserire nel Comitato di Sorveglianza centri di ricerca, università e ONG con esperienza specifica in materia di ambiente e cambiamento climatico.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> la composizione è stata verificata ed integrata con un rappresentante delle Università campane per la rete PEI e un rappresentante degli Enti di ricerca pubblici presenti in Campania con esperienza specifica in materia di ambiente e cambiamento climatico. E' stato evidenziato che le competenze in materia di ambiente e di cambiamenti climatici sono comunque assicurate nel Comitato dalla presenza dell'Autorità Ambientale Regionale.	Par.15.2.
580	La sezione 15.4 concernente i meccanismi di complementarietà previsti per assicurare la coerenza degli interventi tra le varie misure del PSR dovrebbe essere sviluppata ulteriormente. In particolare il paragrafo dovrebbe descrivere il meccanismo di complementarietà previsto per assicurare la coerenza: tra LEADER e gran parte delle misure del PSR (soprattutto le misure di cui agli articoli 19, 20 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013); tra la misura di cooperazione e altre misure del PSR (articolo	<b>Condivisibile. (testo modificato)</b> Nella sezione 15.4 è stato rafforzato il meccanismo di complementarietà con specifiche modifiche al testo. Le procedure poste in essere dall'AdG prevedono una verifica puntuale dei bandi attivati dai GAL in esecuzione delle proprie strategie già in fase di selezione delle SSL per verificare i potenziali rischi di sovrapposizione con le analoghe misure standard. Inoltre i bandi dovranno contenere condizioni di ammissibilità specifiche dell'attività leader (progetti di piccola scala, progetti integrati complessi, progetti innovativi/sperimentali, progetti basati sull'area, progetti di cooperazione) e criteri di selezione in coerenza con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale.	Paragrafo 8.2.16.6 "Informazioni specifiche della misura" misura 19 Paragrafo 8.2.15.3.1.5 "Beneficiari" misura 16.1 Paragrafo 8.2.15.3.7.4 "Beneficiari" sottomisura 16.7 Paragrafo 8.2.7.3.5.4 "Beneficiari" sottomisura 7.4 Paragrafi 8.2.7.3.6.1

	<p>17 del regolamento (UE) n. 1305/2013 – investimenti materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda agricola, articolo 26 del regolamento (UE) n. 1305/2013 – investimenti in tecnologie silvicole, e LEADER); e tra la misura di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (sostegno agli investimenti per la manutenzione, il restauro e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale) e la misura di cui all'articolo 25 (che può sostenere investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali).</p>	<p>Nell’ambito della Misura 16 vengono sostenute le sole spese di cooperazione fra i soggetti che compongono i partenariati beneficiari delle diverse sottomisure. Fanno eccezione: - la sottomisura 16.1 per la quale viene garantita la complementarietà con le altre misure di investimento in quanto non vengono sostenuti investimenti materiali aziendali, ma eventualmente -in quota parte- solo quelli finalizzati specificatamente alla realizzazione del progetto operativo di innovazione (POI), e limitatamente alla durata ed intensità del loro effettivo utilizzo. - la sottomisura 16.7 per la quale la complementarietà per con la sottomisura 7.4 è garantita dalla presenza di beneficiari diversi - per la misura 19 si richiama quanto sopra riportato.</p> <p>Tra la misura di cui all’art. 25 e la misura cui all’art. 20 reg.(UE) n.1305/13 la complementarietà viene garantita dalla diversa tipologia di interventi e di costi ammissibili</p>	<p>“Descrizione del tipo di intervento” sottomisura 7.5 Paragrafo 8.2.7.3.6.5 “Costi ammissibili” sottomisura 7.5 Paragrafo 8.2.8.3.10.1 “Descrizione del tipo di intervento” sottomisura 8.5 Paragrafo 8.2.8.3.10.5 “Costi ammissibili” sottomisura 8.5</p>
581	<p>Il capitolo 15.5, oltre a descrivere gli obiettivi e gli ambiti operativi, dovrebbe contenere la descrizione delle azioni per conseguire una riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con la sezione 2.6 dell'AdP. Ciò al fine di garantire un'efficace attuazione delle misure, vale a dire la selezione tempestiva dei progetti, la concessione degli aiuti e dei pagamenti ai beneficiari. Si dovrebbe indicare chiaramente se i beneficiari saranno in grado di scambiare tutte le informazioni e i documenti richiesti utilizzando mezzi elettronici, se le azioni di semplificazione proposte possono essere attuate prima della pubblicazione dei bandi e in che modo le azioni sulla semplificazione saranno monitorate, valutate e costantemente migliorate in modo tempestivo.</p>	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> sono state inserite le azioni operative in corso per la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e per la riduzione dei tempi di attesa dei beneficiari. Sono stati inseriti indicatori di prestazione che saranno monitorati e valutati, consentendo di intervenire tempestivamente se necessario.</p>	<p>Par.15.5.</p>

582	Il capitolo 15.6 andrebbe completato includendo un elenco degli organismi o delle entità beneficiari di assistenza tecnica.	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> si sta procedendo ad appaltare esternamente mediante procedure di evidenza pubblica i servizi di assistenza tecnica (in corso di aggiudicazione), di valutazione (in corso di redazione la documentazione di gara), di rafforzamento amministrativo (in corso di approvazione la documentazione di gara).</p> <p>Il confronto e la valutazione delle offerte nell'ambito delle procedure di gara porteranno alla selezione delle proposte economicamente più vantaggiose.</p> <p>Per le attività di comunicazione di cui al par. 15.3 e le attività di supporto per il miglioramento della qualità dell'offerta di formazione si prevede di ricorrere all'affidamento in house sulla base di quanto disposto dall'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE e dalle norme di recepimento dello Stato Italiano, garantendo verificabilità e ragionevolezza dei costi e verificando qualità ed esperienza del soggetto affidatario.</p>	Par.15.6.
583	Le informazioni fornite nella presente sezione dovrebbero inoltre fornire una ragionevole garanzia dell'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del PSR, tenendo anche conto della valutazione ex-ante, con un'attenzione particolare ai sistemi di controllo.	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> La Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha risorse umane e capacità amministrativa per l'attuazione del Programma che vanno però migliorate attraverso un piano di rafforzamento che accompagni l'attuazione del PSR, come evidenziato nella condizionalità ex ante, in quanto i notevoli investimenti fatti sul personale e sui processi organizzativi per rispondere ai grandi cambiamenti di Agenda 2000, che hanno prodotto ottime performance e un ridotto tasso di errore, non sono stati ripetuti con la stessa intensità nel periodo 2007/2013.</p>	Par.15.6
584	Le spese amministrative dei beneficiari finanziati attraverso l'assistenza tecnica, comprese le spese per il personale, dovrebbero essere chiaramente spiegate (tipo di costi amministrativi che s'intende sostenere e i criteri di attribuzione). Inoltre, quando i beneficiari sono addetti all'attuazione di altri fondi (ad esempio fondi ESIF o FESR), occorre precisare come sarà garantita l'ammissibilità delle spese. In altre parole, la verificabilità e la misurabilità dei costi amministrativi finanziati dall'assistenza tecnica dovranno essere	<p><b>Condivisibile (testo modificato):</b> sono state chiarite le spese per l'AT. Con riferimento ai costi di personale, tramite l'assistenza tecnica saranno erogate indennità ai dipendenti regionali adibiti alla gestione/controllo del Programma, mediante l'apposita procedura definita dal contratto nazionale di lavoro che prevede l'individuazione di necessità ed obiettivi specifici (legati alla gestione del programma) accompagnati da precise competenze richieste. L'indennità viene erogata sulla base di una specifica relazione che accerta il conseguimento degli obiettivi previsti. Trattandosi di indennità erogate solo per attività proprie del FEASR e valutando l'attribuzione dell'indennità sulla base di specifiche relazioni, <i>time sheet</i> delle attività e rendicontazioni in merito alle attività svolte ed al conseguimento degli obiettivi, viene garantita la verificabilità, la misurabilità e la correlazione di queste spese con il</p>	Par.15.6.

	garantite.	Programma.	
585	Andrebbero sottolineate le azioni specifiche e il sistema messo in atto per garantire la conformità di tutti gli appalti pubblici alla normativa UE e a quella nazionale, nonché i criteri applicabili in materia di affidamento diretto (in-house). Si dovrebbe garantire la ragionevolezza delle spese mediante sistemi adeguati e si dovrebbero fissare obiettivi operativi SMART in base ad un'adeguata valutazione dei fabbisogni, al fine di rispettare i principi generali di una sana gestione finanziaria. Le realizzazioni dovrebbero essere monitorate e valutate, sulla base di indicatori di prestazione.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> per garantire la conformità degli affidamenti in house e degli appalti pubblici alla normativa UE e a quella nazionale, tenuto conto delle esperienze del passato, ovvero delle risultanze dei controlli svolti dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali, l'Autorità di Gestione ha già operato nel biennio 2013/2014 procedendo all'aggiornamento del personale e ha costituito una commissione di esperti dell'Amministrazione che valida la documentazione di gara prima della pubblicazione. All'insediamento dei servizi di AT si procederà a sostituire i componenti della commissione con tali esperti. Sono stati indicati gli obiettivi operativi perseguiti sulla base della valutazione dei fabbisogni e gli indicatori di prestazione.	Par.15.6.
586	Gli elementi dell'analisi SWOT relativi alla capacità amministrativa e i relativi fabbisogni d'intervento in materia di assistenza tecnica forniti nella sezione 15.6 sono molto utili e potrebbero contribuire ad assicurare una sana gestione finanziaria dei fondi. Tuttavia, le esigenze emerse dovrebbero essere trasformate in obiettivi operativi (articolo 30 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012). I progressi in materia dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori di performance.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> sono stati indicati gli obiettivi operativi perseguiti sulla base della valutazione dei fabbisogni e gli indicatori di prestazione che saranno monitorati e valutati nel tempo.	Par.15.6.
587	Gli obiettivi dell'Assistenza Tecnica devono comprendere anche la riduzione del tasso di errore. L'assistenza tecnica potrebbe essere potenzialmente soggetta a errori, in particolare per quanto concerne il necessario rispetto di obblighi in materia di appalti pubblici. Sarebbe opportuno fare riferimento al sistema	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> tra gli obiettivi operativi perseguiti è stata inserita la riduzione del tasso di errore, partendo dall'esperienza e dai controlli avuti nel periodo 2007/2013, dalle azioni correttive attuate e dalle principali categorie di rischio ormai disponibili nel database nazionale, e sono state specificate le azioni che saranno realizzate per la riduzione del tasso di errore. La ragionevolezza dei costi è garantita attraverso sistemi adeguati anche nel caso di contratti <i>in-house</i> .	Par.15.6.

	mediante il quale i servizi e i beni saranno appaltati. La ragionevolezza dei costi dovrebbe essere garantita anche attraverso sistemi adeguati, incluso nel caso di contratti <i>in-house</i> .		
588	Al fine di rispettare i principi generali di una sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE, previsti al paragrafo 3 dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 966/2012, le spese legate all'assistenza tecnica devono basarsi su obiettivi operativi «SMART» (specifici, misurabili, realizzabili, realistici e corredati di un termine), sulla base di un'adeguata valutazione dei fabbisogni. I risultati dovrebbero essere monitorati e valutati sulla base di indicatori pertinenti.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> sulla base della valutazione dei fabbisogni sono stati indicati gli obiettivi operativi e gli indicatori che saranno monitorati e valutati nel tempo, intervenendo se necessario. Le performance dell'AT saranno oggetto di una specifica linea valutativa anche da parte del valutatore indipendente.	Par.15.6.
589	Infine va notato che nel periodo di programmazione 2014-2020, la spesa per l'AT è soggetta a controlli amministrativi e in loco che l'entità che autorizza il pagamento affiderà a un'entità funzionalmente indipendente (articolo 62 del regolamento d'esecuzione della Commissione (UE) n. 809/2014). A questo riguardo, la Regione deve fornire una descrizione del sistema di gestione e controllo finanziario interno.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> I controlli amministrativi e in loco saranno svolti ai sensi dell'articolo 62 del Reg. UE n.809/2014 da una unità funzionalmente indipendente incardinata presso il Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali che svolgerà una serie di verifiche volte ad accertare la conformità degli appalti alle norme nazionali e comunitarie, che le spese siano ammissibili, pertinenti ed effettivamente sostenute, le prestazioni rese, la rendicontazione corretta e completa.	Par.15.6.
590	Il PSR deve descrivere le sinergie e la separazione dei compiti di AT tra il PSR Campania e la Rete Rurale Nazionale	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Le attività di AT saranno realizzate in raccordo con quelle promosse nell'ambito della RRN. La RRN si occuperà di garantire supporto, accompagnamento e trasferimento di conoscenza a vantaggio e tra le regioni su tematiche di carattere trasversale e sui temi che caratterizzano lo sviluppo rurale e la sua applicazione a livello nazionale, mentre l'AT del PSR tratterà, pur con modalità e strumenti simili, temi che caratterizzano in modo specifico il programma regionale. Il raccordo con le attività della RRN sarà garantito dalle postazioni regionali della rete.	Par.15.6.
<b>INIZIATIVE INTRAPRESE PER COINVOLGERE I PARTNER (SEZIONE 16 DEL PSR)</b>			
591	La Regione Campania è invitata a sviluppare	<b>Condivisibile testo integrato.</b> Come riportato nel paragrafo 16.1 i portatori	Paragrafi 16.1 e 16.6

<p>ulteriormente la sezione 16 del programma di sviluppo rurale (PSR), al fine di chiarire se tutte le parti interessate sono state coinvolte, compresi i consumatori e gli attori non-agricoli, i cittadini che vivono nelle zone rurali. La sezione dovrebbe chiarire se una diffusione tempestiva e la facilità di accesso alle informazioni è stata garantita e se i risultati del processo di consultazione sono stati diffusi.</p>	<p>d'interesse sono stati coinvolti direttamente nel percorso di elaborazione del programma sia attraverso il Tavolo Regionale di Partenariato Economico e Sociale (PES), istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 5562 del 27 ottobre 2001 nell'ambito del "Protocollo d'Intesa per lo Sviluppo della Campania", con la finalità di promuovere, attraverso il metodo della concertazione, la partecipazione delle rappresentanze delle forze economiche e sociali alla definizione delle strategie e degli indirizzi di programmazione assunti dai diversi livelli della Amministrazione Regionale, sia attraverso il Tavolo di concertazione tecnica sullo sviluppo rurale (TSR), istituito e composto ai sensi del Decreto Assessorile n. 54 del 18/02/2014 al fine di completare il partenariato e rispondere pertanto compiutamente a quanto indicato dal Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei.</p> <p>Il PES è composto da ventinove sigle. Ne fanno parte organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Cida), associazioni datoriali dell'industria (Confindustria e Confapi), dell'agricoltura (Coldiretti, Confagricoltura e Cia), dell'artigianato (Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claii), del commercio (Confcommercio e Confesercenti) e dei servizi (Confservizi e Abi), centrali cooperative (Legacoop, Confcooperative, Agci e Unci), associazioni ambientaliste (Legambiente e WWF), del terzo settore (Acli e Forum del terzo settore) e rappresentanti degli enti locali (Anci, Upi e Lega delle autonomie). Il TSR è costituito dai rappresentanti di: Organizzazioni dei produttori, Consorzi di tutela dei prodotti a marchio, Organismo Pagatore (AGEA), Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (ARPAC), Autorità di bacino, Enti di ricerca presenti in Campania, Ordine professionale degli Agronomi, Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani, Collegi dei Periti agrari e degli Agrotecnici, Corpo Forestale dello Stato, Enti Parco nazionali e regionali, UNCEM, GAL, Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB), Organizzazioni Professionali degli Agricoltori (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri), centrali cooperative (Legacoop, Confcooperative, Agci e Unci), federazione regionale ANPA (associazione nazionale produttori agricoli), Eurocoltivatori, Forum Nazionale Agricoltura Sociale (FNAS).</p> <p>Come si evince dall'elenco sopra riportato nella consultazione sono stati compresi i soggetti di cui al citato Regolamento Delegato (UE) N. 240/2014.</p>	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



		<p>Come già riportato nel paragrafo 16.6, la Regione ha promosso fin dall'avvio dei lavori di predisposizione del PSR un'ampia azione di informazione e coinvolgimento del Partenariato, articolata su quattro fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le linee di indirizzo strategico (PES)</li> <li>2. L'analisi SWOT (PES, TSR)</li> <li>3. La selezione dei fabbisogni (PES, TSR)</li> <li>4. La strategia generale e le schede di misura (PES, TSR)</li> </ol> <p>Al fine di migliorare la qualità della programmazione e alimentare un processo di consultazione pubblica aperto, l'Amministrazione regionale ha inteso raccogliere le opinioni ed i suggerimenti da parte degli attori interessati alle politiche di sviluppo rurale ed all'implementazione dei relativi strumenti di intervento in Campania predisponendo una piattaforma informatica ad accesso pubblico sul portale web dell'assessorato, sui cui sono stati allocati tutti i documenti propedeutici (regolamenti comunitari, <i>fiches</i> di misura, documenti programmatici) ed un questionario a valenza generale. In un'area ad accesso riservato ai soggetti del partenariato accreditati sono invece stati allocati una serie di questionari in formato pdf compilabile.</p> <p>Tutti i documenti relativi alle fasi di consultazione, le osservazioni pervenute e le controdeduzioni dell'AdG sono disponibili <i>online</i> all'indirizzo <a href="http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_consultazione.html">http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_consultazione.html</a>.</p>	
592	<p>La Regione è invitata a fornire una descrizione più dettagliata sul coinvolgimento dei partner per quanto riguarda tutti gli elementi di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 240/2014 (codice di condotta europeo sul partenariato per i fondi ESI).</p>	<p><b>Condivisibile. Testo integrato.</b> Si assicura che il coinvolgimento dei partner è stato ampio ed articolato. Il Partenariato ha partecipato direttamente a tutte le fasi di elaborazione del programma: le linee di indirizzo strategico; l'analisi SWOT; la selezione dei fabbisogni; la strategia generale e le schede di misura del Psr Campania 2014-2020. Nell'arco delle quattro fasi sono stati affrontati tutti i principali aspetti che riguardano la preparazione del programma, tra cui quelli previsti dal Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 sul Codice europeo di condotta del partenariato. Un'ampia e approfondita serie di documenti sono stati messi a disposizione dei partner tra cui: le Linee di indirizzo strategico per lo sviluppo rurale in Campania; l'analisi di contesto e la SWOT; l'elenco dei fabbisogni; la strategia proposta con gli interventi previsti per la sua realizzazione, riportando gli elementi dell'analisi SWOT i fabbisogni che ne scaturiscono con l'indicazione della focus area su cui vanno ad incidere e gli</p>	Paragrafo 16.6

		obiettivi trasversali che sono perseguiti; l'elenco delle misure e sottomisure con l'indicazione delle Priorità e Focus area su cui vanno ad intervenire e la relativa proposta di dotazione finanziaria; le schede delle misure. Viene pertanto integrato il paragrafo 16.6.	
593	Si consiglia di indicare in che modo gli esperti in materie legate all'ambiente ed ai cambiamenti climatici sono stati o saranno coinvolti nella preparazione del programma e se le parti interessate sono state coinvolte nella definizione della strategia, in particolare per le priorità 4 e 5 dell'Unione.	<p><b>Parzialmente condivisibile. Testo modificato:</b> Gli esperti in materie legate all'ambiente ed ai cambiamenti climatici sono stati consultati e riportati nella nuova versione del paragrafo 16.1. In particolare il PES comprende le associazioni ambientaliste (Legambiente e WWF), mentre il TSR comprende l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente in Campania (ARPAC), le Autorità di bacino, gli Enti di ricerca presenti in Campania, il Corpo Forestale dello Stato, gli Enti Parco nazionali e regionali. Nel capitolo 16 sono riportate in maniera dettagliata e compatibilmente con gli spazi disponibili tutte le fasi della consultazione che è stata attivata relativamente a tutte le priorità. In particolare la fase 2 della consultazione "L'analisi SWOT" è stata condotta anche attraverso la somministrazione di questionari on-line riferiti alle singole priorità; anche la fase 3 della consultazione "La selezione dei fabbisogni" ha utilizzato il sistema dei questionari on-line, raggruppando i fabbisogni sulla base delle diverse priorità dell'Unione che andavano ad incrociare. Le priorità 4 e 5 sono state interessate essenzialmente nella parte del questionario relativo ai "Fabbisogni connessi alla qualità dell'ambiente". Nella fase 4 della consultazione "La strategia generale e le schede di misura" i capitoli 5.1 e 5.2 sono stati articolati con riferimento alle diverse priorità. Tutti i documenti relativi alle fasi di consultazione, le osservazioni pervenute e le controdeduzioni dell'AdG sono disponibili <i>online</i> all'indirizzo <a href="http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_consultazione.html">http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_consultazione.html</a>.</p> <p>Infine, per quanto riguarda gli aspetti relativi a "ambiente e cambiamento climatico", si conferma che è stata inoltre attivata la procedura di Valutazione ambientale strategica prevista dalla normativa vigente, della quale viene data specifica informazione nel capitolo 3, anche in funzione della procedura di consultazione operata ai sensi delle norme vigenti in materia di VAS. Anche in questo caso, è stata assicurata ampia informazione alla procedura attraverso il portale regionale <a href="http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_VAS.html">http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_VAS.html</a>,</p>	Paragrafo 16.6

		mettendo a disposizione i materiali da consultare, le modalità e la tempistica per le osservazioni. Apposita notizia e avviso è stata pubblicata nella homepage del portale regionale e nel Bollettino Ufficiale Regionale.	
594	Si dovrebbero fornire informazioni sui principali risultati e sul valore aggiunto delle consultazioni con le parti interessate, nonché sui risultati di consultazioni che non sono stati recepiti, ove opportuno, e dovrebbe essere fornita la relativa giustificazione.	<b>Non condivisibile.</b> Le informazioni richieste sono già contenute nel capitolo 16 dove, tra l'altro, in più punti è riportato il rimando all'indirizzo <a href="http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_consultazione.html">http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr_consultazione.html</a> . dove sono riportati tutti i risultati della consultazione, con la valutazione di quanto pervenuto, riportando, laddove le osservazioni proponevano delle modifiche al testo posto in consultazione (fase 4 della consultazione "La strategia generale e le schede di misura") il soggetto proponente, l'indicazione sull'accoglimento o meno della proposta e le relative motivazioni.	Capitolo 16
<b>VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE (SEZIONE 18 DEL PSR)</b>			
595	Non vi sono riferimenti specifici alle risultanze delle numerose attività di audit svoltesi nel periodo 2007-2013, e ad eventuali carenze riscontrate che potrebbero costituire una importante esperienza da riportare nel periodo successivo. Si suggerisce di stabilire un chiaro nesso (ad esempio in formato tabellare) tra le constatazioni di audit (DG AGRI/Corte dei Conti Europea) e le azioni di mitigazione proposte nel PSR. In tal senso, l'utilizzazione della tabella II di cui alla scheda orientativa sulla verificabilità e controllabilità delle misure potrebbe aiutare a capire l'approccio generale nei confronti del tasso di errore nel PSR 2014-2020.	<b>Condivisibile: Testo modificato:</b> "L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore regionale hanno affrontato anche la tematica relativa al tasso di errore riscontrato nel periodo di programmazione 2007 – 2013 con la redazione e l'aggiornamento del piano per la riduzione del tasso d'errore. A seguito degli audit di controllo effettuati dalla Corte dei Conti Europea e dai Servizi della Commissione sono state individuate e messe in atto una serie di attività finalizzate ad analizzare i punti di debolezza riscontrati nel sistema dei controlli ed approntare gli interventi correttivi, per migliorarlo anche in funzione del nuovo periodo di programmazione 2014 - 2020. In particolare, si segnalano le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel caso di beneficiari privati è necessario garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità al fine di una sana gestione finanziaria ed ottenere il miglior rapporto qualità – prezzo per la scelta dei fornitori. Pertanto saranno predisposti documenti di orientamento a cui dovranno attenersi i beneficiari, in relazione ai criteri ed alle modalità di selezione dei fornitori.</li> <li>• Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i prezzi di mercato l'AdG predisporrà delle apposite linee guida.</li> <li>• L'Adeguatezza dei sistemi di controllo e verifica sarà assicurata attraverso l'individuazione di una struttura organizzativa per lo svolgimento delle attività di controllo diversa e funzionalmente</li> </ul>	

		<p>indipendente dalla struttura organizzativa che assume la competenza per la realizzazione del progetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La corretta applicazione delle procedure sugli appalti pubblici sarà garantita con l'adozione da parte dell'AdG di puntuali criteri per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili nelle relative verifiche.</li> <li>• Vincoli e impegni ritenuti non verificabili e/o controllabili non saranno inseriti nei bandi di misura. L'AdG, inoltre, definirà le più appropriate modalità di controllo per gli impegni ritenuti più critici.</li> <li>• I criteri di selezione per l'individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURC della Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura;</li> <li>• Per garantire omogeneità nella gestione del procedimento amministrativo l'Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA.</li> <li>• Per Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento l'AdG di concerto con OP predisporrà appositi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;</li> <li>• Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa. “</li> </ul> </li> </ul>	
596	Si prega inoltre di notare che la coerenza con il vigente piano d'azione sul tasso d'errore dovrebbe essere garantita sia per quanto riguarda le azioni in corso, sia per quanto riguarda i futuri rischi/azioni che possono essere presi in considerazione nell'ambito delle corrispondenti misure/operazioni.	<b>Condivisibile:</b> Vedere Osservazione 595	
597	La certificazione emessa dall'organismo	<b>Condivisibile:</b> La certificazione <b>sarà allegata</b>	

	funzionalmente indipendente di cui al paragrafo 2 dell'articolo 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che attesta l'adeguatezza e l'accuratezza dei calcoli dei costi standard, dei costi addizionali e del mancato reddito per le differenti e pertinenti misure deve essere allegata al PSR. Si ricorda alla Regione che la certificazione della correttezza dei calcoli dei premi deve includere un riferimento specifico che conferma che i premi proposti evitano il doppio finanziamento (inverdimento, OCM, pagamenti accoppiati, ecc.).		
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE (SEZIONE 19 DEL PSR)</b>			
598	Le risorse finanziarie del FEASR coinvolte nella disposizione transitoria ammontano a oltre 123 milioni di EUR, vale a dire all'11% circa del contributo totale del FEASR per il PSR Campania 2014-2020. Per ciascuna delle misure interessate da disposizioni transitorie, la sezione 19.1 dovrebbe fornire ulteriori informazioni, quali ad esempio i motivi addotti a giustificazione delle stime degli importi riportati dal periodo di programmazione 2007-13 al periodo 2014-20, la data limite per i dati presentati e, per ogni misura transitoria, l'anno in cui si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti.	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> Il capitolo 19.1 è stato integrato tenendo conto della peculiarità delle misure in transizione dal periodo 2007 -2013 inserendo anche la presumibile data in cui si prevede di effettuare gli ultimi pagamenti.	<b>Paragrafo 19.1</b>
599	Per gli impegni in corso relativi alle misure agroambientali, al benessere degli animali e all'ambiente forestale, si dovrebbe fare un riferimento alle clausole di revisione previste dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006, che prevede l'adeguamento degli impegni.	<b>Condivisibile:</b> Si assicura che la stima delle spese transitorie relative alle misure agroambientali, al benessere degli animali e all'ambiente forestale hanno tenuto conto dell'impatto delle clausole di revisione previste dall'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006.	<b>Capitolo 19</b>
600	Il PSR dovrebbe altresì confermare	<b>Condivisibile (testo modificato):</b> È stato introdotto il seguente testo al	<b>Paragrafo 19.1</b>

	l'applicazione dei nuovi tassi di cofinanziamento e la chiara individuazione delle operazioni interessate nell'ambito del sistema di gestione e controllo.	paragrafo 19.1: <i>Le operazioni oggetto di trascinamento saranno chiaramente individuate nel sistema di gestione e controllo e per esse saranno applicati i nuovi tassi di cofinanziamento.</i>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--